







RISPOSTA

ALL' OSSERVAZIONI

DEL SIGNOR

ABBATE TENTORI

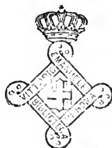
SULLE

MEMORIE VENETE ANTICHE PROFANE
ED ECCLESIASTICHE

RACCOLTE

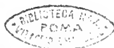
DA GIAMBATTISTA GALLICCIOLLI

OSSIA APPENDICE DELL' OPERA SUDDETTA.









VENEZIA 1797.

CON LICENZA, E PRIVILEGIO.

Si vende al Negozio di Pietro Zerletti Stampatore,
e Librajo a S. Felice.

L' A U T O R E

A CHI LEGGE.



Aveva stabilito di non voler rispondere ad altre Censure del Tentori, che avesse pubblicate dopo terminata l'edizione delle mie Memorie. Produsse le sue *Osservazioni*, e il disprezzo coi quale mi fu riferito, che furono lette da parecchi uomini savj, e le evidenti falsità a mio giudizio delle sue Censure, mi confermavano nella mia sentenza. Ma la propria fama e concetto, di cui io sono economo e non padrone, e i risentimenti di persone religiose e probe fecero sì, che io mutassi opinione. Rispondo dunque, ancor questa volta sola, per tacermi poi in perpetuo, alle Osservazioni del Tentori: e se risponda con verità e giustizia, per quanto di queste risposte esso dicesse altresì che sono *mendicate, e inconcludenti*, spetterà al Pubblico il giudicarlo. Io non domando favore, ma giustizia dagli uomini sobrii e intelligenti. Nulla curo o le persone interessate, o i fautori del Sig. Abate. Diasi che alcune delle mie dottrine non persuadono certe persone: resterà ancora da giudicare, se le ragioni addotte dal Tentori siano convincenti contro di me. Se a fronte di quanto rispondo sarà giudicato dai prudenti, che sussistono le difficoltà del Tentori, io qui per allora soscrivo in ogni miglior modo al loro giudizio. Ma se sarà giudicato, che falsamente sianmi imputati dal Sig. Abate gli errori che notò nel suo libro; in tal caso io due cose domando. La prima, che il giudizio stesso degli uomini savj fatto manifesto, sia, e s'intenda risarcimen-

to della mia riputazione, senza che il Tentori sia a niente altro obbligato. La seconda, che il Tentori sia compatito in quegli errori nei quali il fecero cadere le false istruzioni che circa certe cose nostre gli furono date, forse da persone, che simulando amicizia, volevano far inciampare il Sig. Abate in fatti di palpabile falsità. Delle obbiezioni finora da lui proposte noi gliene sappiamo buon grado: perchè così intenderanno tutti come si debbano prendere, e usare le mie Memorie, e che errori realmente non vi sono, ove dal Tentori si notano. Che se esso volesse ancora continuar le difficoltà, sappiano tutti che io non voglio più annojare il Pubblico rispondendo a cosa alcuna per falsa o ingiusta, che io la giudicassi.

RI-

RISPOSTA
ALL' OSSERVAZIONI
DEL SIGNOR
ABBATE TENTORI.



Illis, qui de nobis tamquam detractoribus conqueruntur satisfaciam; quatenus videlicet sciatur non esse verum quod male hucusque de nobis putaverunt, vel putari voluerunt. S. Bernardo Apol. a Gugliemo Abate.

Nella presente controversia io non sono in parità di causa coll'Exgesuita Tentori. Egli censura *ex abundanti*, e potendo far di manco, le mie Memorie: e non solamente le intacca in cose che nulla interessano il Pubblico, e soltanto mostrano sciocco e inetto il Censurato da lui, ma eziandio in quelle materie, le quali appartengono alla pietà, all'onesto, alla cristiana Morale, e al Clero Veneto, ad alcuno del quale dispiaciuto essendo che io scrivessi fatti veritieri, crearono già invidia allo Scrittore, e questa fa valutare e menar per vere, e buone più facilmente tutte le querele del Censore. Io per l'opposto già pregiudicato nel concetto di alcuni o troppo scrupolosi nel leggere, o inetti a penetrare come debbano essere prese le cose, lacerato altresì nella fama, e nella porzion dell'estimazione più delicata, debbo dileguare obbiezioni dell'uno e dell'altro genere, avendo gli animi contro di me mal disposti, ed esacerbati e dalla propria sua opinione, e dall'autorità dell'avversario, e dalle qualificate sue espressioni molto bene preoccupati. Perciò, come diceva il Greco Oratore, le maldicenze e le dettrazioni, che piacciono volgarmente, sono la parte che elesse il mio Censore, le difese poi, le giustificazioni, e la commendazione dell' Opera propria, che facilmente annojano, e si ascoltano con tedio e dispetto, è la porzione che tocca a me Censurato. Quindi avviene che prevedo ben io doversi leggere le mie Risposte con pregiudicata sentenza, e che prima ancora di leggerle si dirà, che io inutilmente faccio gli ultimi sforzi per sostenere e giustificare i

 miei

miei assurdi; e le mie asserzioni già con profonda erudizione confutate dal Sig. Tentori, e contro le quali oggidì molto più gridano alcuni. E sebbene io giurassi in Chiesa, o sull'Altare di non aver avuto mala intenzione, di non avere in modo alcuno asserita quella o quell' altra cosa, non mi si presterà fede, e all'opposto tutto si crederà al Censore, quando dirà le mie essere *Risposte mendicate e inconcludenti*, quando bene egli lo dicesse al Caffè. Che se o tutte, o alcune delle mie risposte colpiranno al vivo cotali mentre leggono, senza che ne possano trovare il scioglimento, e a fronte d'essere l'animo loro convinto, diranno che quantunque essi non siano all'uopo di sciorre le difficoltà, pure bisogna credere, che il Censore abbia per se la ragione, e in tal guisa *fide carbonaria* seguiranno la censura qualunque sia vera o falsa, equa, oppur iniqua.

S'aggiunge un altro incommodo. Che per decidere in favore di chi stia la ragione, converrebbe che i Lettori avessero tempo, genio e pazienza di consultare le Memorie, collazionarne i luoghi citati, vedere cosa io mi dica in antecedente, pesarli, esaminarli a sangue freddo, e senza prevenzione; perchè finalmente le ciarle degli eruditi che litigano, sebbene a primo aspetto possano ferir l'animo, sono tuttavia per lo più ciarlatanerie, sono espresse dalla propria stima, dal proprio amore, dall'emulazione, anzichè dalla verità, e dall'innocenza della causa. Ma questo non è giusto, nè possibile il pretenderlo, ed esigerlo da essi, i quali da più gravi cure d'ordinario sono occupati, e non hanno il tempo o la volontà di baloccare su tali materie. Sono io quindi gettato tra Sila e Cariddi. Se tacio come aveva promesso, si dirà che conosco di avere torto marcio, che non sono in istato di difendermi, e così molto meglio trionferà il mio Censore, e sarà un miracolo, se non gli si batta un medaglione d'oro o d'argento per gratitudine. Se poi parlo, si dirà che voglio a forza, per fas e per nefas sostenere i miei errori; che non contento d'avere una volta discreditato il Clero nelle Memorie, per difendermi, non lascio di maggiormente lacerare la piaga, e Dio non voglia che si dica altresì, che io tenti di propagar il male. A tali angustie io mi vedo ridotto, perchè finalmente oggidì ancora si verifica quella risposta del Sicofanta nella Corte di Alessandro il Grande, il quale interrogato perchè calunniasse

falsa-

falsamente tanti innocenti, rispose ; Per bene che vada loro, intanto la piaga è fatta.

Ad ogni modo io mi trovo alla dura necessità di sospendere ancora le mie occupazioni per rispondere brevemente al Sig. Abate, onde non esca e ingiustamente la preda de' Misi, e risponderò in guisa di dire la verità sinceramente, qualunque poi sia per essere la riuscita delle mie giustificazioni. Ma perchè due generi di accuse mescolò il Sig. Ab. e a cadauna vi soggiunse i proprj episodj, o mostrandomi caduto in abbagli circa cose puramente letterarie e adiafore, che io appellerò *Frottole*, o precipitato maliziosamente nella colpa di screditare il Veneto Clero: di queste seconde lagnanze io non farò grave querimonia, perchè se sono vere, debbo conoscere il mio fallo, e umiliarmi, e se sono false, non voglio con acrimonia vendicarmi. Potrei farlo, perchè lo fece anche S. Girolamo senza discapito della sua probità, ma non lo farò, e sarò contento di soffrire una ingiusta persecuzione come Davide da' Semei, *si forte respiciat Dominus, & reddat mihi Dominus bonum pro maledictione hac hodierna*. Nelle materie poi indifferenti, se mi sfuggirà qualche motto, si sa che queste sono nughe de' Letterati quando s'accozzano, le quali, come negli Avvocati in causa, in verità non rompono nè la stima, nè l'amicizia, anzi talvolta la producono, come avvenne a me medesimo per avere censurato il Padre Sacchi, e che anzi di esse ancora si verifica quel detto di Seneca: *Amantium ira amoris redintegratio est*.

Ma prima di entrare nella discussione delle cose, io avverto il Pubblico, che avanti di dare a' torchj le mie Memorie, mia cura fu farle esaminare da persone autorevoli, onde vedere se cosa alcuna vi fosse, la quale potesse offendere, e di questo posso allegare parecchi testimonj maggiori d'ogni eccezione. Le censure dunque morali cadono ancora sulle persone, le quali trascurarono di farmi risecare dal MS., prima di stamparlo, qualunque satirica espressione lesiva dell'onestà e carità, se veramente ritrovasi, la quale a' buoni costumi si opponesse. Non diverso fu il sentimento di quelli che diedero pubblico giudizio del mio libro.

Ma perchè il Sig. Abb. per far più concetto alle sue censure, fa giuocare molto bene il discredito del Clero nostro, che dice da me studiatamente accagionato, io

debbo prevenire coll'informazione sincera del fatto di verità i miei Lettori. Aveva determinato di raccor Memorie antiche massimamente al Clero nostro appartenenti, e in particolare circa le materie Plebanizie, Titolari, Offiziali e altre che gli Ecclesiastici più dappresso riguardano; e ciò non solamente per comune informazione, e illustrazione dell'antichità, come chiaramente dissi, ma eziandio per un segreto motivo, che tacqui fin ora, ma adesso convienmi manifestare. Videsi parecchie fiate nella serie de' tempi, che per difetto di cognizioni, e per mancanza di lumi, i Conservatori della Clementina, e altri Consultori indussero il Principe a fare decreti, che poi meglio penetrate le cose fu mestieri modificare, spiegare, sospendere, od eziandio farne de' contrarj, come pubblicamente è noto a tutti. Pensai dunque che sarebbe utile raccorre quante memorie avessi potuto rinvenire, perchè all'uopo potessero somministrare lumi a quelli, ai quali il Principe commettesse informazioni, e allegazioni, ed eziandio ad alcuno degli Ottimati nostri, cui toccasse in sorte il dovere aver parte in simili deliberazioni.

Quando principiai esaminare le cose, l'animo mio era affatto indifferente, comechè non informato degli andamenti dell'antico Clero, se non per quanto potevano recar di notizia alcune Leggi Sinodali, e alcuni Decreti del C. X. che aveva letto, o alcune cose, che aveva inteso dire, ma che non aveva esaminate. Sicchè il mio intelletto era a un di presso *tamquam tabula rasa*, secondo Aristotele, suscettibile d'ogni impressione, e innocentemente entrai a fare la raccolta delle cose senza saper io medesimo, nè quali memorie e notizie avrei ritrovato, nè quale giudizio finalmente avrei dovuto fare.

Trovai le cose quali ho portate nelle mie Memorie, e le trovai in fonti per lo più autentici. Per l'infelicità dei tempi deplorata da tutti gli Scrittori della Storia Ecclesiastica, comechè in quei remoti secoli universale; non trovai che disordini, lamentazioni de' Prelati, e del Principe, emulazioni, leggi e decreti per frenare Sudditi e Prelati stessi, e non di breve durata trovai i disordini, ma perpetuati per parecchi secoli, e non in alcuni rari individui, ma nella massa generale. Allora fu che m'applicai a penetrare quale massimamente fosse la sorgente, da cui nascevano tra noi que' mali, e oltre l'universal corruttela di quei secoli nella Chiesa atte-

statis-

stratissima da tutti, oltre l'ignoranza caliginosa che ovunque regnava, vi ho in guisa particolare scoperto dei sospetti, dell'emulazioni e gelosie, delle opposizioni del Clero ai Prelati, spezialmente per quelli che si dicono Privilegi e dritti del Clero. Quest'elatere, che agitava in quei tempi tutta la gran macchina, lo riputai altresì la causa di alcuni altri disordini, dei quali non appariva subito sensibilmente, e per se stessa la fonte. In questo io confesso di non essere stato propenso fautore del nostro antico Clero per i secoli, nei quali regnarono i disordini, e di avere ordinariamente fatta derivare la causa dei mali da' prenotati principj. In questa mia, dicasi pure malizia, o pregiudicata opinione, mi parve di venir confermato dalle Leggi, Bolle, Decreti, fatti e documenti, che mi riuscì d'incontrare.

E in verità io domando al Sig. Abate, e a quanti si lamentano delle mie Memorie: vedendo io i disordini tanto attestati, non mi era permesso cercarne la causa? E avendo creduto di averla ritrovata (perchè non presumo di non aver potuto fallare) non doveva applicarla ai casi? A quella non doveva ricorrere per vedere se quadrasse, e posto che avessi riputato, che dessa era la fonte vera del male, doveva io dissimularlo, o attribuirlo ad altra qualunque? Avendo io trovato tali i costumi e le pratiche, doveva dire delle bugie per sostenere il decoro del Clero antico, cui non potevasi per lo più dare ragione senza incolpar contro giustizia i Prelati? Se altre memorie non suggeriscono i documenti di quei secoli, doveva io inorpellare la verità, per far credere che il nostro Clero fosse in quei tempi della probità, scienza e morigeratezza che videsi poscia, e al presente si vede? Se Tentori avesse raccolte memorie come io, potevane raccor altre che quelle, e volendo giudicar delle cose, poteva fare egli altro giudizio?

Ma, dissero alcuni, il Gallicciolli disse male di tutti. Falso il di tutti, e falso che io abbia detto male. E' vero che io rapportai i difetti, e se vogliasi così parlare, rapportai il male di molti, ma oltre che questi erano antichi, trapassati da varj secoli, altra cosa è rapportar il male, e altra cosa è dir male. Dice male chi de'vivi o de' morti dipinge i difetti e i vizii occulti; senza gius di parlarne; con pregiudizio delle persone delle quali si parla; senza che vi possa essere alcun vantaggio; chi detrae al concetto e fama altrui quando egli gode buona

sti-

stima; chi imputa ad altri falsamente magagne, o scopre le occulte, sebbene con verità; chi morde e biasima l'azioni altrui quando potrebbe e dovrebbe o dissimulare, o interpretarle in bene; in una parola, colui il quale parlando d'altri *mormora*. Ma tale non è chi rapporta soltanto il male o de' trasandati o de' viventi, che sia stato, o sia pubblico, che si legge qua e là nelle storie o nei documenti serbati alla posterità per autorevole comando dell'impero o del sacerdozio, mentre i posteri hanno gius di sapere la condotta de' maggiori, o colla memoria de' loro difetti voglionsi questi preservare da simili cadute. Trovisi qual pagina delle mie memorie appartenga alla prima classe, e dove io abbia *mormorato*, anzichè semplicemente recar in mezzo memorie conservate precisamente per uso della posterità. Se così non vogliasi distinguere, non si troverà nè storico, nè scrittore alcuno, che non abbia *detto male*, e di cui non convenga querelarsi come detrattore. Quante querele non leggiamo de' Monaci antichi in S. Girolamo, S. Gregorio Nazianzeno, S. Basilio e altri, massimamente quando trattano delle Agapete? Cosa è mai il grosso volume *de Planctu Ecclesiæ* che scrisse Alvaro Pelagio Penitenziere di Gioanni XXII. che il Bellarmino chiama Opera insigne, e S. Antonino aveva in mano tutto giorno, e contiene luttuose querele *de Missis questuariis*? Cosa sono i libri *de Consideratione* opera mirabile di S. Bernardo? Cos'è il libro di Geroo Reicherspergense *de corrupto Ecclesiæ statu*, sebbene di lui leggiamo, che *dilexit omnem justitiam*, *et hodio habuit omnem iniquitatem*? Tutti questi e altri ancora trasmisero alla posterità e pubblicarono a' tempi loro le calamitose e luttuose situazioni degli Ecclesiastici. Si dirà dunque che dissero male? Guai a me se avessi scritto la millesima parte delle cose che scrisse il solo Geroo! Quelli poi che raccolsero la storia Ecclesiastica, ovvero illustrarono i Canoni, quanti mali non riportarono, e i nomi di quanti non tramandarono a noi coi loro vizj? E si dirà che questi ancora dissero male? Quali estremi vizj non leggiamo nel Congio alla sola voce *Kalendæ*? dirassi che egli disse male del Clero? Questa ingiustizia da uomini probi non usasi, e si vuole che abbia luogo soltanto nel Gallicciolli.

Ma non si dovevano dissotterrare cose, le quali screditano il Clero, e che la carità voleva anzi sepolte nell'

ob-

obblio, e che a' tempi di tanti miscredenti non possono se non maggiormente screditare il Veneto Clero con discapito della Religione. Dirò qui in prima, che questo male se succederà, succederà piuttosto dopo le Osservazioni del Sig. Ab. Tentori, le quali eccitar potranno quella malizia, che certamente non era destata per le mie Memorie negli animi, e nelle menti dei più. Ma facciamoci più dappresso al proposito. Veramente queste sono le querele, che io medesimo intesi di alcuni pochi, e sulle quali tratto tratto il Tentori eziandio fonda il grande edifizio delle sue flebili censure, pensando forse che siano universali, e alle quali fu spinto da persone a me benissimo note. Può essere che io mi sia ingannato nei raziocinii fatti da me, ma pure credo di aver concluso da principii tali, che possano giustificare le mie illazioni, per le quali riputai essermi lecito e permesso raccorre e pubblicare quelle memorie a fronte delle anzidette lamentazioni di alcuni, i quali veramente poi, così lamentandosi, mostrano la semplicità e dirittura del loro animo, mentre non volendo che fossero raccolte tali memorie, danno a divedere quanto a essi dispiaccia, che siano accaduti quegli avvenimenti.

Osservai dunque, che quelle cose a suoi tempi furono note *notorietate facti et juris*; che di tutti gli avvenimenti dell'uno e dell'altro foro si registrano i casi e le loro circostanze *ad perpetuam rei memoriam*. Osservai, che tutte finalmente le Raccolte de' Sinodi, Concilii, e cose simili portano poi seco la notizia di persone e costumi bisognosi di emendazione: che tutte quasi le storie ci perpetuano la ricordanza di certe persone, famiglie, ceti, nazioni, nelle quali regnarono i vizj, nè alcuno per questo dice quegli storici detrattori, o quelle Storie fomentare l'irreligione, e lo sconcetto degli Ecclesiastici bene spesso in quelle commemorati. Osservai che a tutti lice informarsi degli avvenimenti storici, i quali un tempo furono pubblicamente manifesti: che a tutti lice illustrare e glossare le antiche Leggi, e Decreti, siano Laici o Ecclesiastici, e questo si fa ricorrendo alle notizie delle persone e costumi: che tutti gli Scrittori fanno dei riflessi coerenti alle massime, e pratiche dominanti, e ai principj, lumi e monumenti posti e trovati da essi, affinchè la storia possa veracemente essere maestra de' costumi, e la posterità venga ritirata dal vizio, promossa alla virtù. Osservai finalmen-

mente, che le magagne dell'antico nostro Clero erano vizj dei tempi, non della Nazione, epperò transitorii, e poscia la Dio mercè emendati: che non erano di quei vizj, che nei popoli sogliono perpetuarsi, e quasi trasmettersi per tralcio nella posterità, come vediamo alcune nazioni furaci, altre sanguinarie etc. in guisa che se uno sia di quella nazione, tosto si sospetta che ne abbia in se le massime caratteristiche.

Io dunque conclusi, che erami lecito pubblicare i documenti e le memorie che erami riuscito di raccorre, senza che alcuno potesse giustamente lamentarsene. Ho inferito, che poteva ammassare memorie, le quali avrebbero forse altrui utilmente servito per illustrare le nostre antichità. Vediamo per esempio, che oggidì gli esami dei Piovani e dei Titolati si fanno soltanto *ad imaginem vetustatis* fra noi. Poteva taluno desiderar di sapere come tal pratica siasi introdotta. Curiosità lecita, ed onesta. Non erami dunque permesso esibire al pubblico quei documenti, che su ciò avessi ritrovati? Poteva un'altro cercare come siano ite in disuso tante pratiche, alle quali i Sinodi, e i Prelati nostri antichi facevano obbligati i Collegj. Non cercava certo cosa interdetta da sapersi. E non doveva io recar in mezzo quelle memorie che a tale proposito potessero essere utili e confacenti? Poteva tal altro desiderar di sapere da quali ragioni il Principe, e i Prelati venissero indotti alla sollecitudine di erudire il Clero. Non erami lecito portare i documenti della generale ignoranza che nei secoli andati regnava fra noi, come altresì in tutto il Cristianesimo in ogni genere di persone? Dicasi altrettanto di tutto il resto, e si vedrà che le mie memorie bene usate possono servire alla commendazione dei Prelati in alcuni punti principalmente, e all'illustrazione delle antiche leggi, e decreti ancora sussistenti, e che si leggono da tutti.

Che se vi sono dei miscredenti, questi piuttosto si burlano delle pratiche di pietà e religione: e siccome la loro malizia non può fissare il gius altrui di conservar memorie appartenenti alla divozione, e vita pietosa, così la pravità di alcuni altri che vogliono tutto prendere pel cattivo verso, non debbe impedire che si facciano note alcune memorie dei vizj, eziandio del Clero, quando queste possono usarsi in bene, e incutendo orrore del vizio, ritirare la posterità dall'imitazione. Che

se

se ad alcuni fosse dispiaciuto, che venissero registrati i difetti de' nostri maggiori, questo sentimento in verità caritatevole, non doveva poi computarsi, se non come il sentimento di quelli, ai quali per pietà dispiaciono certi avvenimenti dei loro tempi, ma debbono poi soffrir in pace, e non possono lagnarsi a ragione se altri se ne querelano.

Tuttavia io voglio concedere gratis al Sig. Abb. e ad alcuni altri, che le doglianze avrebbero giusto luogo, se le cose da me dette o non riguardassero i soli antichi, o fossero tali, che necessitassero a inferire similitudine di pratiche e costumi nel nostro Clero moderno. Ma se riguardano i soli antichi trapassati da più e più centinaja di anni, de' quali non restano nemmeno le ceneri: se non influiscono punto nel Clero moderno, come il fatto lo dimostra, perchè se ne fanno tante lagnanze, e così sinistro giudizio? Dovevasi aver riguardo alla pravità dei tempi correnti? Se quelli che a guisa delle serpi convertono ogni sugo in veleno vorranno censurare il Veneto Clero, non si crederanno già in bisogno di ricorrere al mio libro: non sono così zottici che vogliano assumere i difetti dei vecchi per fare una censura dei moderni. Rivolgeranno piuttosto gli occhi ad alcuni individuì, che non sono poi nemmeno tutti del Clero nostro, e dai difetti di questi particolari prenderanno l' argomento delle loro satire, che non saranno già irrigate dal mio libro. Buon per me, che mostrai t. V. pag. 331. che i vizj del Clero antico benchè gravi niente nocquero alla Religione.

Ad ogni passo mi accusa il Signor Abb. che io discredito il Clero, e talvolta con luttuosi epifonemi esclama: *Dio buono! si può dire di più onde mettere in abominazione i Ministri del vostro Santuario, a' quali affidata avete la Veneta vostra Chiesa!* Io qui potrei rimandare i Lettori a quei gran nomi citati di sopra, S. Girolamo, S. Basilio, S.Bernardo, Geroo e altri, acciò cogli occhi proprii vedano quanto da essi fu scritto, e giudichino se aver possano ancora in essi luogo l'esclamazioni Tentoriane. Potrei inculcare questi sentimenti del Baronio nel t. XI. all'an. 1001. n. 7. *Erant ad hæc credenda de fine mundi, & adventu proximo Antichristi, Romanæ Ecclesiæ tot sæpe iterata naufragia, ex quibus, ut superiori Tomo vidimus, Herbertus æquo adventore Antichristi tempora dictitabat. Sed & corruptio morum,*

quam

quam magnam valde hoc tempore fuisse in hominibus, præsertim Ecclesiasticis, Glaber ea videns scriptis deplorat, id ipsum poterat suadere. Ma se il Tentori parla del Clero nostro antico, egli discreditò se stesso: se poi parla del moderno, egli inganna se stesso, e gli altri. Ma quest'è il solito difetto del Tentori, che non distingue, come conviene, e tace ciocchè sarebbe da dirsi, affin di mostrarmi caduto in abbagli, e un maldicente. Udiamo il P. Mabillon, di cui ancora si può dire, che aveva più pietà che scienza, e niente di meno la di lui scienza riempiva tutta la terra. Così egli parla nel Muratori, *An. d' It. t. XVI.* 519. mentre ribatte i rimbrotti e le querele d' alcuni che ingiustamente lo censurarono come maldicente ne' suoi Annali: *Mentiri si Christianis omnibus, a fortiori religiosam vitam professis nulla umquam ratione licet: longe minus quum mendacium exitiale & perniciosum multis evadit. Fieri vero non potest, quin Historici mendacia versentur in perniciem multorum, qui verbis ejus fidem adhibendo decipiuntur, dum errorem pro veritate amplectuntur. Non levis proinde culpa ejus est, quæ tot alias secum trahit. Debet ergo, si candidus sit, procul studio partium certa ut certa, falsa ut falsa, dubia ut dubia tradere, neque dissimulare, quæ utrique parti favere, aut adversari possint.* Io amerei essermi ingannato, e che il Tentori stesso deposto il riscaldo rivangasse esso pure nelle antiche memorie del Clero, e ritrovasse documenti i quali smentissero i miei. Ma se altri non ne occorrono, io ho in mio favore il voto del P. Mabillon, che poteva raccorre quelle memorie, e se voleva proceder candidamente, per non ingannare i Lettori, doveva descrivere *quæ utrique parti favere aut adversari possent*.

Io dunque confesso di non aver potuto commendare per alquanti secoli il nostro Clero generalmente preso: confesso che mi lusingai di avere avuta in mano la chiave, che potesse aprirci il varco, e farci penetrare e scoprire da qual susta fossero messi in moto, e contro i Prelati, o nelle materie de' Benefizj; nel che in gran parte fui preceduto dal Cosmi, il quale va per le mani di tutti scritto esso ancora in lingua volgare. Confesso di aver riferito con libertà, e verità storica quanto trovai già notificato nelle Bolle Pontificie, Sinodi dei Prelati, Decreti e Leggi del Principe, e racconti degli Storici o Cronisti. Ma nego poi e rinego, che io abbia così par-

parlato, che non potesse, e dovesse venir eccettuato il drapello de' buoni, che sempre fuvvi tra cattivi: nego e rinego, che occorrendo io non abbia commendato per scienza, pietà, ubbidienza ai decreti e al canoni quelli che il meritarono, se mi venne l'occasione di farne parola: nego, rinego, e disnego, che io estenda que' mali al Clero nostro moderno, e che le mie memorie influiscano al suo discredito, che io lo voglia depresso, che io lo tratti contro la carità, che io lo esponga in un colla Religione alle calunnie de' miscredenti, che io non risparmi ai tempi, ai nomi, alle Chiese del Clero moderno. Trovisi di chi nelle mie memorie o vivente adesso, o nell' età nostra io dica male; chi da me in particolare sia nominato; di chi lo dica essere esso imitatore de' nostri maggiori nei viaj e nei difetti. Quest' è il morbo del Sig. Abb. che per iscreditarmi, per rendermi odioso, nutre l'abbaglio d'alcuni meno illuminati, i quali applicano al Clero odierno con ingiustizia ciocchè appartiene all' antico di più centinaja d' anni: morbo, ed ingiustizia tanto maggiore, quanto che sempre egli scrive *Il Sig. Galliccioll dice, narra*, mentre io non altro faccio che riportare ciocchè dicono i documenti, e narrano le memorie; quando, se era giusto censore, doveva dire *Il Sig. Galliccioll ha trovato memorie e documenti i quali dicono, narrano etc.* Se alcuni o per mancanza di criterio, o per eccedente scrupolosità si lasciarono cader di bocca simili espressioni, quest' è un'altro discorso, non doveva imitarli il Sig. Abb. nè prendere da persone così insulse il modello della sua Censura.

Il Sig. Abb. non si prese cura per ciò di far intendere, e riflettere come io la senta del Veneto Clero moderno, e di suggerire che non mancai ancora alle giuste lodi del Clero antico, quando ho potuto giustamente farlo. Se egli trascurò una parte che la giustizia, e l'equità da lui esigevano, assumerò io quest' incarico, e vedrassi dalle stesse mie memorie, che al Clero nostro moderno si può e si deve in congruente senso applicare quell' espressione di S. Paolo: *Hæc aliquando fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis; nunc autem Lux in Domino*. Nella Prefazione pag. 20. io così scrivo: *Quelli che leggeranno con riflessione le mie Memorie, potranno benissimo vedere, che tante querele de' costumi degli Antichi, la Dio mercè nel presente secolo nostro non hanno luogo alcuno. Il rispetto e l'ubbidienza ai Prelati, la*

fuga

fuga di azioni scandalose, la coltura delle proprie Chiese nella residenza dei Benefizj, l'erudizione, e altre cose direttamente opposte alle massime degli Antichi, oggidì sono di decoro al nostro Clero, che se in tutti e in tutto non è virtuosissimo, conviene ricordarsi, che esso è composto di uomini mortali. Poteva io con più efficaci termini metter al sicuro la riputazione del moderno nostro Clero, trarlo dalle sospezioni di alcuni meno prudenti nel pensare, o di troppo maliziosi, e quasi vaticinando preoccupar le Censure del Tentori? Io non mai ho desiderata cosa alcuna, nè alcun posto dal Clero nostro; può quindi inferirsi, che quando dico bene, non lo faccio per adulazione, e quando rapporto il male, non lo faccio per vendetta di qualche ripulsa.

Nel tomo V. pag. 340. n. 1676. dopo riferiti molti disordini del Clero antico, io soggiungo così: *Da ciò, che qui e sparsamente altrove fu detto all'occasione, può il Lettore con facilità rilevare quali negli antichi secoli fossero i costumi del nostro Clero, e facendone chi vorrà il confronto, potrà agevolmente vedere quanto oggidì i nostri Ecclesiastici siano più moderati, e quanto minori vizj regnino in essi, e quanto più sia il rispetto, l'amore, e il buon genio, che nutrono verso i Prelati nostri*. Se io desidero che si faccia il confronto, mal grado del Tentori, ne segue, che appunto vie maggiormente resti commendato il Clero nostro, appunto dal confronto coll'antico. Trovi altresì il Tentori ove io metta gli encomii giustamente convenienti quando mi si presenta l'occasione, ovvero quando sinistramente interpreti le buone azioni del Clero non solamente antico, ma moderno eziandio.

Se poi trattasi in particolare del Clero antico, nel *t. V. pag*. 462. parlando io della scienza de' nostri Ecclesiastici, dico, che Dio in questa parte non ci lasciò senza testimonio: che in ogni secolo abbiamo avuti celebri in dottrina, e nominatine alcuni, rimetto i Lettori a chi ne trattò, e fra questi evvi il Sig. Abbate, oltre aver data la prelazione ai nostri sopra tutti gli altri dell'Italia negli antichissimi tempi. Censura, è vero il Sig. Tentori, questa mia dottrina alla *pag*. 237. *segg.* ma esamineremo colà pervenuti come esso cammini.

Trattandosi di lasciar le decime al Vescovo nel 1229. essendosi veduto docile, e rispettoso il Clero, io ciò racconto in guisa *t. III. pag*.316. che se ne senta la commen-

mendazione della sua docilità. Se furono pronti e docili a prender l'abito Ecclesiastico insinuato dai Visitatori Apostolici, io e li commendo, e porto le laudi che meritamente in Sinodo loro impertisce il Prelato, *t. V. pag.* 346. Se furono buoni e fedeli amministratori dell' Offizio Notariale per più di mille anni, io ne adduco buone testimonianze *t. V.* 273. e altrove. Della costante loro professione della Fede Cattolica, e del loro zelo in conservarla, io con laude ne do indizio *t. V. pag.* 328. e così all'occorrenza non ritengo le dovute commendazioni nè al Clero tutto, nè agli individui, come può riscontrarsi in varj e molti luoghi delle mie Memorie. Dunque le mie Memorie risguardano nel Clero vecchio quelli, che per documenti irrefragabili erano degni di censura. Nè questo può, o debbe pregiudicare al Clero del nostro secolo appresso equi, e giusti estimatori delle cose.

Abbiamo tutti gli Storici nostri a stampa, e quelli ancora, i quali scrissero per ordine del Principe, e ai quali il decoro della loro patria e nazione doveva star a cuore, non meno che a me quello del Clero nostro: essi tuttavia non lasciarono di metter in vista e Dogi che abusarono della propria autorità, e popolo tumultuante, che li mise a morte, e odj implacabili di nobili famiglie, e congiure nelle quali entrarono e Ottimati, e popolari. E che per questo? Il vitupero principia, e finisce nei colpevoli: nè la posterità resta offuscata, o ecclissata la gloria che in ogni tempo e meritò e riscosse il Veneto nome e da Pontefici, e da Principi, e da privati. Come i moderni, se sono cattivi, non riportano lode, perchè i loro maggiori furono buoni, ma l'improbità di questi maggiormente resta vituperata dalla probità di quelli; così se i moderni sono buoni, la loro bontà non resta intaccata, anzi maggiormente risplende pei difetti degli antichi. Non partecipa tra' posteri del biasimo, o lode degli antichi, se non chi partecipa dei loro vizj o virtù. E in simili cose ha sempre luogo la risposta di quel Filosofo greco, che insultato da un nobile vizioso perchè esso era figliuolo di vilissimo plebeo, disse: *La mia nobiltà principia in me, la tua finisce in te*. Si sa, che negli uomini la volontà di uno non dipende da quella dell'altro; e per ciò se alcuni sono cattivi non pregiudicano ai buoni in parte alcuna. Perchè dunque avrà luogo il contrario solamente nelle mie Memorie, e se ri-

riferisco i difetti degli antichi, e dico tutto diverso essere il Clero nostro moderno, sarà lecito al Tentori inferire che io discredito il nostro Clero, che non mi sta a cuore, che lo denigro, e sentenze simili, che nel suo riscaldo pronunziò per condannarmi, accreditar se stesso, lusingare altrui, e farmi odioso? Se sia del mio genio denigrare l'altrui concetto ancora quando l'occasioni sono aperte, e i partiti potrebbero dar peso alle mie parole, può rilevarlo il Sig. Abb. da molti e molti, appresso i quali a fronte delle sue nè eque, nè vere censure, io non lascio di commendare la sua civiltà e dottrina, di compatirne i pizzicori eccitati dall'amor della gloria in un'uomo originario d'un paese di fervido clima. E quando bene di queste testimonianze egli non volesse esser persuaso, sappia che io ho l'Ospiniano, eppure non feci motto di quelli dei quali egli scrisse un tomo, tranne una volta sola semplicemente, nominando in una riga il fatto storico.

Ma non può mai cavarsi di testa il Sig. Abbate, che io, per conservar il concetto del Clero, doveva dissimulare, e coprir col silenzio i difetti de' nostri Maggiori. Io qui risponderò colle parole del Muratori a quel suo Censore, che si querelava essere stati messi in vista da lui certi difetti di alcuni antichi Pontefici. *Vegga l'anonimo Censore, che in vece di ben servire alla S. Romana Chiesa, non la discrediti col soverchio suo zelo. Che appunto in vergogna di essa ritornerebbe l'esigere, che si avesse a nascondere e opprimere la verità in parlando de' Papi, e il pretendere che essi sieno sempre stati esenti dalle umane passioni, non si sieno mai abusati della loro autorità .... Meglio è per tanto, che onoratamente li riferiamo ancor noi quali sono, per far conoscere che neppur noi li approviamo.* Converrebbe qua trascrivere tutta l'apologia di quel grand'uomo, tanto essa è al proposito mio: ma non posso dispensarmi dall'esibirne un'altro squarcio per mia giustificazione: *Chiunque sa, che il principal credito della Storia è la verità, e il giudicar, come poco fa diremmo, delle operazioni degli uomini, per inspirar nei Lettori l'amore della giustizia, e del retto operare, e l'abborimento a ciò, che sa di vizio, crederà ben meglio fatto, e giusto, ed utile alla Rep. che si dia il suo vero nome a quello ancora, che difettoso apparisce ne' costumi, e nelle azioni de' Pastori della Chiesa di Dio. La Storia ha da essere*

una

una scuola per chi dee loro succedere, a fin d'imparare nelle lodi de' buoni, e nella disapprovazione de' cattivi, quello che essi han da fare o non fare. E forse che le divine Scritture dell'uno e dell'altro Testamento non ci han lasciato un chiaro esempio di questo? .... e la stessa libertà apparisce negli Annali dell'immortale Cardinal Baronio, e in altri insigni Scrittori, che sapeano il lor mestiere, e teneano per irrefragabile il sentimento di Tacito: Præcipuum munus Annalium, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate & infamia metus sit. In fatti il Sig. Abb. col pretendere che si seppelliscano nel silenzio le magagne che disonorarono i costumi negli uomini trasandati, pretende in sostanza; che tolgasi il più forte freno al vizio; cioè il timore di essere discreditato appresso la posterità.

Non ancora saprebbe distaccarsi il Sig. Abb. da quel sentimento presso lui tanto caritatevole, che io doveva dissimulare i difetti del vecchio Clero. Ma egli dovrebbe prima avere mostrato, o che io non poteva; nè erami lecito raccor memorie storiche; o doveva inorpellar la verità; il che appena può aver luogo in chi si propone scrivere panegirici, ed orazioni encomiastiche. Dimando però io al Sig. Abbate: O egli pensa in verità, che dal canto mio siasi rovinata l'estimazione del Veneto Clero, o no; perchè poi finalmente quanto scrivo si riduce a provare; che in alcuni secoli passati regnava grande corruttela nel nostro Clero. Se non lo pensa; e non lo crede; non doveva così trista illazione inferire dalle mie Memorie, che parlano di rancide cose; e antiquate: e se sì; non ha fatto egli peggior male di me co' suoi debaccanti riflessi mettendo in vista di molti ciò; a cui forse essi non riflettevano! Quanti leggeranno o intenderanno delle sue Censure, che non avranno letto il mio libro? Quanti avrebbero taciuto; che all'occasione parleranno? Quanti amplificheranno le cose sul credito del Sig. Abb. o per essere suoi fautori? Se esso veracemente amava il nostro Clero; o lo credeva esulcerato dalle mie Memorie, perchè piuttosto, in vece di dir giù alla maladetta di me, non cercò secondo la legge di carità, che *operit multitudinem peccatorum*, interpretarle in buona parte; far vedere e riflettere a quali tempi si rapportino; qual buon uso se ne possa fare; avvertire che conviene intender le cose con rapporto alle sposizioni antecedenti e conseguenti; inculca-

re che io sono un mero relatore dei casi avvenuti; che per quanto le proposizioni sembrino universali, havvi luogo alle giuste eccezioni; notare i luoghi varj in cui, potendo, io dico bene non solamente dei moderni, ma degli antichi eziandio; e procurar in tal guisa col suo ingegno e col suo credito di togliere dall'opinione di alcuni il sinistro concetto, e la mala opinione che avessero potuto ingerir le mie Memorie, se questo egli temeva, e coprire in tal guisa col manto della carità le magagne che credesse potervi essere nelle mie Memorie; e portando in mezzo il buon uso che di esse potevasene fare, in tal guisa assicurar il concetto del Clero moderno, e dilatandosi colla sua capacità e facondia, fingere almeno di scusarmi e compatirmi? Questo sarebbe stato ottimo rimedio, e non le lodi, che mi tributa da burla nella sua Prefazione, contraddette a ogni piè sospinto nelle sue Osservazioni. Alla comparsa di quel libello avranno detto certamente parecchi, *Homo sacerdos de semine Aaron venit, non decipiet nos*, pure tuttavia dovranno poi tutti conchiudere, che il Tentori col suo riscaldo e colla sua censura ha messo un taccone nuovo sopra un panno vecchio, e del mosto in un otre frusto, onde se ne fece squarcio maggiore.

Fu letto da parecchi Ecclesiastici eziandio il mio libro. Non tutti avranno inteso lo scopo e il fine, e altri dalla prevenzione, o difetto di criterio avranno intese sinistramente le cose: so che alcuni eziandio se ne querelarono, perchè io mostro certi obblighi, che si vogliono cessati *coram Deo*. Senza dirci perchè siano nate, il Sig. Tentori appoggia le querele di questi. Altri poi lessero il mio libro con commendazione, e furono così persuasi della verità, che quantunque in prima, o non frequentassero il Coro, o non offrissero pei Benefattori, o ritenessero per se medesimi certi incompetenti emolumenti, pure senza querelarsi che io sconcetto il Clero, altre pratiche istituirono. E vi pensi la coscienza del Sig. Abb. se colla sua Satira darà motivo che altri nol facciano, e il male perseveri. Cosa io inferisco da ciò? Inferisco, che il mio libro è buono, o cattivo secondo le disposizioni di chi lo legge. Chi ha una coscienza retta a Dio, si fortifica nello zelo della disciplina, nella fuga dei vizj, nell'ubbidienza e rispetto agli ordini del Principe e dei Prelati, nell'applicazione allo studio, nella pietà, nelle sacre funzioni, nella giustizia ver-

verso i morti, nella cura dell'anime, nell'Istruzioni cattechistiche, e cose simili. Vogliono con semplicità di animo riconoscere quali possano essere i loro obblighi, il dovere de' quali può forse essersi ecclissato in parte colla lunghezza degli anni, e ignoranza delle cose. A questo sono eccitati dalla lettura del mio libro, e per questi egli è buono, e godono di essere informati delle calamità dei tempi antichi affin di conoscere fino a quai termini possano essere cessati gli antichi obblighi. Ma per quelli che malamente intendono, o *nolunt intelligere ut bene agant*, e cercano maestri *prurientes auribus*, che reputano la scienza superflua nel loro sacerdozio, i Titoli quasi mercede libera della servitù già prestata, senza che inducano i pesi di veri Beneſizj; la vita se colaresca come una conversazione, e portamento di civiltà, e cose simili: per questi le mie Memorie è un libro cattivo, e non potendolo screditare nelle Massime, declamano contro di esso quasi d'un libro, che altro non fa se non mettere in sinistro concetto il Clero Veneto, risvegliando la memoria di luttuosi avvenimenti.

I Critici danno per regola fissa del giudizio da farsi d'uno Scrittore, il conoscere lo Scrittore medesimo, e che si penetri prima da quale spirito portato sia o da qual consiglio, ed a qual fine egli sia stato indotto a scrivere. Perchè dunque il Pubblico possa con più lumi decidere delle Osservazioni del Sig. Abbate, io debbo informarlo di alcuni aneddoti, che facciano con giustezza conoscere le disposizioni del mio Censore. Pubblicò il Tentori l'Opera sua in XII. tomi in cui trattò le cose Veneziane. Ammirarono tutti, che un forestiere da pochi anni venuto in Venezia avesse potuto trarre tante cognizioni: ma finalmente si scoprì e che aveva trovate raccolte già molte materie, e che per lo più trascriveva alcuni autori, che se mai si dipartì da essi, sostenne opinioni contrarie al senso comune. L'opra di lui non ebbe grande approvazione, e dicevasi, come io stesso intesi, che non poteva piacere un'Opera tessuta prendendo un pezzo in qua, e un pezzo in là. Tuttavia non può negarsi, che l'Opera di lui non abbia il suo giusto merito, e sarebbe stata più accetta, se fosse stata più comune, e non così ristretta a certo genere di persone. Comunque sia, il Tentori fece sempre un gran conto della sua fatica, e dee compatirsi perchè tutti amiamo



mo i nostri parti, e li riputiamo migliori degli altrui, Io stesso all'occorrenza cito il Sig. Tentori.

Era io sul punto di dare a torchi le mie Memorie, e se ne discorreva da alcuni. Fin da quel tempo mi fu riferito, essersi così espresso il Sig. Abb. *Non vorrei avermi da mettere al tavolino*. Uscì il mio Programma, e alla vista di quello principiò a mostrarsi mal contento dell'Ordine da me osservato, e nel suo Errata Corrige medesimo dice; *Sia come esser si voglia l'ordine o disordine delle sue memorie ec.* Fece ancora le maraviglie, che io parlassi dei Frati, e delle Monache dopo il Matrimonio, sebbene poi abbandonò questa querela. Ciò ancora fummi riferito. Comparve il mio primo volume, e nella Prefazione a carte 16. avendo notato che alcune cose dispiacciono nel Sandi, soggiungo così: *Rimediò in parte il celebre Tentori ai difetti del Sandi, e usando uno stile più terso e umano, e compilando le lunghe e nojose digressioni di quell'Autore, oltre altre cose, che egli introdusse nell'Opera sua tratte comunemente da altri Scrittori già impressi. Quindi è che io di rado citi questo modernissimo autore, avendo creduto meglio citare le fonti principali, dalle quali gli piacque attignere. Così parlando delle nostre Lagune, io piuttosto cito la raccolta delle leggi compilate dal Rompiasi, la quale il Tentori compilò nell'ultimo volume da lui pubblicato. Sarebbe forse riuscita più grata l'Opera di questo dotto e laborioso Compilatore, se egli non avesse voluto così dappresso seguitare il metodo Sandiano, che per osservare l'ordine dei tempi, quasi sempre ha interrotta la serie delle materie. Quelli però i quali bramassero una lista copiosa degli Scrittori delle cose Veneziane, debbono assolutamente consultare il Tentori, e non il Sandi.* Quest'è ciò che io dico del Tentori, e quest'è il giudizio che fecero gli altri dell'Opera di lui. Bastò questa mia enorme e gravissima maldicenza, perchè il Tentori avido di gloria, benchè a spese altrui, montasse nelle furie, e s'intestasse di censurare il Gallicciolli. Non lo ritennero le esortazioni di amici autorevoli, benchè replicate, onde pubblicò il suo *Errata Corrige*. Quando uno Scrittore pubblica il suo libro privasi del gius di silenzio, e tutti acquistano diritto di giudicare e censurare il libro di lui, e sarei io stato il più superbo del mondo, se avessi preteso che il mio libro non potesse contenere degli errori e dei abbagli, e sarei altresì sta-

to il più ingiusto uomo del mondo, se avessi voluto spogliare altrui del gius di censurarmi. Ma a chi pubblica un libro resta ancora il gius di esigere, che la censura sia fatta con verità, con giustizia e senza altrui danno. Ora il Sig. Tentori infranse tutte queste leggi nel suo *Errata Corrige*. Infranse la verità, perchè o mi attribuì sentimenti che io non espressi, o per attribuirmeli scavezzò e alterò i testimonj, come di parecchi luoghi mostrai nella mia risposta a quel suo Libello. Infranse le leggi della giustizia non solamente esponendo a sommo danno lo Stampatore che erasi accollata l'edizione del mio libro, ma eziandio perchè sull'esame soltanto del primo volume scrisse da sconsigliato profeta; *Io non prendo a raccogliere tutti gli errori ed abbagli che si riscontrano nelle Memorie .... Una tal Opera eccederebbe i limiti di un mediocre volume, mi ristringo per ciò a notare i più classici e palmari*. Cotali espressioni che fanno per se naturalmente intendere essere necessarj per la sola raccolta degli errori e dei abbagli altrettanti Volumi di giusta mole quanti sono i tomi dell'Opera mia, sono atte a precipitare dal più alto seggio di estimazione non che un'uomo oscuro qual io mi sono, ma eziandio il più accreditato del mondo. Così il riscaldo del Sig. Abb. offese la giustizia mentre espone a danni manifesti e l'interesse dello Stampatore, e il concetto dell'Autore.

Pubblicai tosto un'avviso, in cui pregava il Sig. Abb. di continuare la censura a tempo, onde potessi esaminarla senza ritardar l'edizione, e promisi che fedelmente darei e la censura del Tentori, e le mie risposte: e a fin di togliere l'orrore che avessero potuto ingerir l'espressioni del Sig. Abb. feci avvertito il Pubblico, che i sommi e palmari errori riducevansi poi a XXVII. Dispiacque ancora questo al Tentori, che non è zottico come son io, e fa libri per amplificare le sue fortune. Montò nelle furie, e pochi giorni dopo disse che aveva raccolti altri ventisette errori, come mi fu riferito. Non continuò a pubblicare la censura di tomo in tomo, e credevasi che seguendo l'esortazioni de'sinceri amici non coltivasse più questa provincia. Ma covavasi già la censura. Uscì la mia risposta al suo Errata Corrige, e questa diede l'ultima spinta alla pubblicazione delle sue osservazioni. La quale mia risposta avendo dimostrato il plagio, la falsa intelligenza, le contraddizioni, la ma-

la fede letteraria, e cose simili del Sig. Abb. sò che gli mosse la bile fino a renderlo tristo, e bisognoso di rimedj per alcuni giorni. Ma io se non necessitato non avrei già fatto alcun cenno nelle mie risposte del carattere dell' Opera Tentoriana come nol feci nella Prefazione, nè avrei usate armi per difendermi, che sole possono mettermi al coperto delle false imputazioni. Vedrassi pure nelle mie risposte alle sue osservazioni, che egli non si allontana ancora dalla mala intelligenza del suo Censurato; e che da per tutto non allegando le cose secondo gli annessi e connessi, ma portando i pezzi distaccati, attribuisce detto da me ciò che io raccolgo detto dagli altri, o espresso nelle Leggi, decreti, e documenti. Ma se lo spirito di gelosia, ed emulazione, oppure la verità abbia regno e soggiorno nelle Censure del Sig. Abb. sebbene esso tante volte, per far impressione negli spiriti deboli si copra col manto decoroso dell'onor del Clero, apparirà da quelle cose che egli censura, e dal modo di censurare. Io nelle risposte camminerò in ordine secondo le pagine del mio libro, compilerò fedelmente le sue ragioni, e vi soggiugnerò le risposte, lasciando al Pubblico il giudizio, e la decision della lite. Parlerò senza acrimonia, e senza divote esclamazioni, in guisa tuttavia, che tutti possano intendere, che sebbene io veneri e rispetti il Sig. Tentori, non lo temo però, che della sua sola autorità, quando non lo suffraghi la ragione, io ne faccio tanta cura, *quantum aut numerum lupus, aut torrentia flumina ripas.*

Nella Introduzione pag. 3.

Professa il mio Censore di voler usare osservazioni *modeste, rispettose, dettate dalle leggi della creanza.* Ma che esso in ciò, per non dir altro, siasi dimenticato del suo proponimento, vedesi non solo dagli articoli dell'*Errata Corrige* che riproduce, ma da quanti processi criminali egli mi fa in ogni Osservazione; sicchè qui bisogna rimettere i Lettori al confronto d'ogni articolo da lui in me censurato.

Alla stessa *pag.* motteggia leggiadramente quelle espressioni di *forse, sembra a me probabilmente ec.* che gli ho avvertito nella Risposta all' Errata Corrige, e le dice, ma non le prova, *trovate per avventurare tutto, e nulla provare.* Vide il Sig. Abb. che senza quella chiave mille e mille magagne si potevano imputare da leggitori maliziosi, o meno esperti alle mie Memorie; era

di

di suo Interesse farle comparire infantamenti, perchè diversamente col giustificare le mie espressioni, era a lui impossibile potermi tante volte chiamare a sindacato. Da quanto dissi nella Risposta, e da quanto dirò in seguito, saranno parti del Pubblico il giudicare, se io ritrovi pretesti, o il Censore pel suo riscaldo non mi abbia saputo intendere. Buon per me, che generalmente parlando, quelle condizioni non si raggirano se non intorno alle *Frottole*.

Soggiugne, che egli si ha *a vendicar il rispettabilissimo Clero Veneziano dalle false accuse, e dalle insussistenti censure affastellate contro il medesimo*. Se parla del Clero vecchio, mentisce contro i documenti, intendendo de'costumi dominanti, e se intende di certi obblighi, che sostengo ancora oggidì sussistenti appresso Dio, egli abusa de'termini di *accuse* e di *censure*. Se poi parla del Clero moderno, mentisce contro ciò che sta espresso nelle mie stesse Memorie. Ecco la consueta maniera del Sig. Abb. che non avverte di distinguere, e con precisione assegnarci di qual Clero parli, onde poi confondendo nello stomaco de' lettori vecchio e nuovo, più facile riesce nei meno esperti l'ebbrezza. Chi potrebbe guardarsi da simili Censori? Eppure non mancano di quelli che abbiano fatto applauso a Osservazioni di tal calibro.

Dice che non gli vanno a genio i Zibaldoni, come non piacquero ad altri. Ma in questa minuzia ancora è caduto in errore. Io chiamai *Zibaldoni* le raccolte indigeste delle mie Memorie, che notai secondo che da me incontravansi mentre faceva lo spoglio de'MSS. e altri libri: egli intese che io dassi questo nome alle mie Memorie, e forse, che non mi ricordo, avrollo dato una volta alle Memorie stesse, per essere esse una Miscellanea. Che se cotali Zibaldoni ad altri non piacquero, avverta il Tentori, che essi vollero scrivere Storie o Trattati continuati, io volli soltanto raccor Memorie antiche, che a molte e diverse Cattegorie appartengono. Del resto i Zibaldoni piacquero al Budeo, al Grabbe, al Clericato, al Mazochi, al Pez, e a tanti altri gravissimi Scrittori, che fecero Stuore, Stromati, Spicilegj ec. Come poi il Sig. Abb. trovi in verità *abbagli, equivoci, contraddizioni* nelle mie Memorie, apparirà in seguito. Si lusinga egli di avere *cooperato a conservar il nome, concetto e venerazione* al Veneto Clero.

ro.

ro. Ma io credo che anzi dal canto suo abbialo rovinato nel concetto: perchè necessita il censurato a far vedere false le imputazioni che gli vengono affibbiate dal Cooperatore; ed è poi veramente miserabile la condizione di quel Clero, che non può restar in concetto, se non si tengono occulti, o non si mentisca circa i suoi costumi. Per me, prego Dio di non venir riputato probo, solo perchè mi si fa la carità di tenermi occulto. Passiamo ora agli articoli censurati in particolare.

Pag. 5.

Dalla pagina 5. fino alla 70. il Tentori ricuoce la crambe, ristampando ad unguem il Suo *Errata Corrige*, solamente da altri articoli accresciuto. Ma nulla dice della mia Risposta in calce del tomo ottavo. Questo io lo giudico un colpo maestro dell' industria del Sig. Abbate. Non puotè egli atterrare le mie risposte, e non volle confessarsi convinto. A quelli almeno che non avessero la mia risposta, o non fossero in istato di darne giudizio, volle in tal maniera far credere, che sussistevano i suoi argomenti, e coll' impinguare i vecchi di alcuni nuovi articoli, ha creduto di fiancheggiare maggiormente quelle sue passate riflessioni. Nè mancava risposta a chi avesse detto, che non occorreva ristampare quegli articoli, essendogli pronto il dire, che voleva dare intiera la Raccolta degli errori, e abbagli sparsi nelle mie Memorie. Ma doveva egli confutarmi, perchè il dire di passaggio, e quasi *ex tripode* a carte 251. che nell' ultimo tomo trovasi *la mendicata, inconcludente risposta all' Errata Corrige*, non decide in favor suo, anzi in verita mostra, che esso nulla seppe opporre alle mie risposte. Omessi dunque gli Articoli da me già ad evidenza confutati, e ineluttabilmente concludenti, esaminerò solo gli Articoli di nuova data. Pazientino i Lettori le *Frottole*, per non lasciar di leggere le mie risposte alla difesa del Clero.

Pag. 7.

Avendo io recato il testimonio di alcuni Cronisti i quali insegnano, che i Venetici prima ebbero dalle bocche de' fiumi un miglio nel Continente, e poi sotto Pipino miglia cinque: e indi avendo detto, che per ciò i nostri Maggiori antichissimamente possedevano alcuna parte della Terra ferma. Poscia avendo soggiunto. *Quindi si trova che fossero Sig. di Bottenigo, Gambarare, Città nova ec.* vuol egli farmi dire, che io riconosco Bottenigo,

nigo, Gambarare, e Città nova in Terra ferma a fronte di avere scritto, che le salse battevano in S. Ilario. Ma questo nol dico io, lo rapporto detto dalla deposizione de' testimonj al Piovego, e leggesi nelle Memorie pag. 48. Dov' è che io commetta una reale contraddizione? Dov' è che io dica Bottenigo, Gambarare, Città nova poste in Terra ferma d'Italia? Doveva il Tentori che tanto si pregia di esattezza, lasciar fuori quel *d' Italia*, che io non usurpo, o almeno distinguere se lo intendesse in generale, oppur per il Regno Italico in particolare. Ma io vedo d'onde sia nato l'equivoco nel Tentori: ne fu causa il non intendere come dovevasi la parola *Quindi*, che egli prese per causale, mentre doveva intenderla per ciò che dicono i Latini, *postea* o *deinceps*. Doveva vedere che io in quel numero abbraccio oltre 400. anni di tempo: che dico parecchi monumenti assegnare i confini *A Plavi majore ad Plavisellam*; che nel 1090. si assegnano per confini il Bacchiglione e la Brenta. Se così avesse intesa quella particella, non avrebbe inferito che io ponga Bottenigo, e Gambarare, e Città nuova in Continente, perchè parlo di uno, o cinque miglia in Terra ferma. Mi chiede poi, in qual luogo della Terra ferma fosse Eraclea? Potrei rispondergli, che con un' antico Scrittore io t. I. 89. dico Eraclea edificata circa il 620. dai Bellunesi nella deserta isola Candivia: e che II 328. colla Cronaca di Muglia la dissi posta *dove adesso si dice li sette casoni per andàr verso Uderzo:* ma lasciando questi, io risponderò col Sig. Tentori, IV. 235. *Questa città già situata presso le foci della Piave sul Lido che divide l' Adriatico dall' interne lagune*. Se questa sua situazione è vera, non posso capire come il Sagornino dicendo Eraclea un' Isola *pag.* 5. potesse essa essere sopra il lido che separa l' Adriatico dalle Lagune, non potendo io capire come un' isola sia sopra un lido, nè come altresì restando ancora il lido, i Geografi mettano poi Eraclea fra terra notabilmente discosta dai lidi stessi.

Pag. 8.

Rincrudelisce la piaga di avere io riputato S. Ilario fuori dell' antico stato dei Venetici. Questo è vero, come altresì è vero, che avverto che il Temanza è di contraria sentenza, e di cui io parlo con somma deferenza, sebbene non segua il suo parere. In quanto poi alle riflessioni fatte da me, e che prende a esaminare il Tentori; dice in prima, che io asserisco essere stato S. Ilario

rio

rio *in Isola*, *attorniata dalla salsa laguna*, *le cui acque battevano i suoi muri*. Ma Dio buono! qual fede è questa? Per provare S. Ilario fuori di stato porto testimonii, che lo dicono in Isola. Perchè non dice piuttosto, che sono testimonii falsi? mal intesi? Signor no, dee dirsi, Dice il Galliciolli. Non basta. Io dico: *il vederlo in Isola e circondato da canali*, *e bagnato dall'acque salse*; e tuttavia ardisce scrivere, che S. Ilario, *secondo me era in Isola*, *attorniato dalla salsa Laguna*. Come diavolo poteva io dirlo *circondato da canali e bagnato dalle salse*, se in verità il voleva dire, *circondato dalla salsa laguna?* Ov'è che io il dica circondato dalla salsa Laguna? Quel *circondato*, in vece di *bagnato*, è un camuffo, che usa introdurre il Tentori per potermi censurare. Domando, S. Ilario non poteva da un lato o due essere circondato da canali eziandio dolci, e dall'altro bagnato o battuto dalle salse? Allo stesso modo il mio Censore, avendo io detto altrove, che Altino era nelle Maremme, egli a torto inferì che io lo dicessi un Isola propriamente circondata dalle salse. Quest'è un burlarsi di tutti, credendo tutti inetti a far il confronto della Censura col censurato. Io domando inoltre, se dalle mie espressioni ne segua, che S. Ilario dovesse necessariamente essere tutto in Laguna, e non soltanto contermino?. Ma il Dogado allora stendevasi cinque miglia nel continente dalle Lagune: Così porto da un antico Cronista: ma che non fosse poi così per tutto s'intende a dovizia, perchè altri dicono i confini *a Plavi majore usque ad Plavisellam*, altri il Retrone e la Brenta. Come dunque andava la bisogna da Caorle a Grado? Avevano ancora da quella parte i Venetici cinque miglia in terra ferma a'tempi di Pipino? O non dovrà dirsi, che nel 1090. a'tempi di Arrigo IV. in qualche parte del Dogado non fossero penetrati più addentro, massimamente perchè crescendo i canneti, *alterantur ora fluminum*, *& se extendunt versus paludem*? Io dunque meno per buono al mio Cronista, che in alcun tratto i Venetici estendessero il loro dominio cinque miglia in terra: ma che così fosse per tutto, i documenti non lo lasciano asserire. Anzi pare, che siasi voluta concepire una linea di demarcazione, che da Rialto tutt'attorno indicasse cinque miglia, dentro i quali, contenersi dovesse l'antico primo stato Venetico. Laonde avveniva, che in alcuni luoghi più, in altri meno fra terra penetrasse. Se l'argomento

mento del Sig. Abb. valesse, sarebbe deciso per S. Ilario: ma ciò non vide il Temanza, o altri; e i Cronisti stessi, che assegnano cinque miglia in terra ai Venetici, ci ridicono poi, che era *in finibus Venetorum*, che vi pretendevano i Padoani ec. Dice che io m'inganno facendo S. Ilario sudditanza del Vescovo Olivolense nell' 819. Ma se S. Ilario in niun modo era suddito al Vescovo Olivolense, come egli dice senza provarlo, come poi il Doge sottraendo quel Monastero dalla Sede Gradense, aggiugne anche l'Olivolese, *Sive nostris Rivoaltensis Sedis Episcopis*? Come poi fino dal 1064. trovasi stromento di S. Ilario d'Olivola, che accenno L. 49? Prova la sua sentenza, perchè i Vecchi mettevano S. Ilario *In finibus Venetorum*, e riflette: Chi dirà oggidì, che Crema *è in finibus Venetorum*? Ma io altresì domando, perchè mai di altri luoghi non si dica, che erano *in finibus Venetorum*, e solo si dica di S. Ilario, e non una volta, ma a bizzeffe? Perchè appunto da principio non era nello stato Venetico, ma ai confini. Domando di più, chi mai direbbe oggi v. gr. che S. Cristoforo e *tota e super tota* circondata dalle salse, in vece di dire *circumquaque*, o tutt'attorno? Nelle maniere di esprimersi per lo più *stat pro ratione voluntas*, e talvolta vi si vede qualche giusta ragione, come appunto nel caso nostro. Non dissero S. Ilario *intra fines Venetorum*, perchè al Dogado non apparteneva in quei antichi tempi: nol dissero *extra fines*, perchè questa maniera poteva far intendere eziandio una notabile distanza. Per mostrarlo dunque confinante, il dissero *in finibus*, ai confini, usando la *in* per la *ad*. E veramente se quella locuzione fosse decisiva, il Temanza che intendeva il latino non avrebbe cercati altri documenti per fortificare la sua asserzione. Prosegue il Censore dicendo, che di S. Pietro Orseolo scrive il Sagornino *pag.* 74. *Non procul a S. Ilarii monasterio equos ascendentes, jam detonsis barbis, velocissimo cursu viam carpere cœperunt*: onde ricava che io errai inferendo S. Ilario giuso di Stato, e avendo detto, che non era nel Continente, e che dalle salse era battuto. Deduce contro di me, che se S. Ilario era nel Regno Italico, non v'era bisogno di tanta fretta, e tanta fuga. Udiamo tutto il Sagornino: *Nesciente uxore, & filio, omnibusque fidelibus, occulte de Venetia exierunt. Qui non procul a S. Ilarii &c.* Prima dunque uscirono dalla Venezia, cioè dal Dogado, e poi poco distanti da S. Ila-

S. Ilario, montarono a cavallo. Capisca dunque il Sig. Abb. L'Orseolo co' suoi dovette viaggiar per acqua, e forse lentamente finchè passato S. Ilario furono fuori della Venezia. Passato poi S. Ilario, non lungi da quello, per essere vicino il Continente, e per essere allora giù di stato poterono tagliarsi le barbe, e poterono andarsene a marcia sforzata, senza indizio di fuga. Sicchè non bene considerato il testo del Sagornino, il Tentori rapportò quel *non procul* al di qua, mentre debbe rapportarsi al di là, intendendo che si tagliavano le barbe, e montarono a cavallo, non quando furono alquanto di quà da S. Ilario verso Venezia, ma alquanto di là in terra ferma. Quindi nego e rinego, che dal Sagornino si ricavi, che S. Ilario fosse in Continente, e che si debbano smentire le testimonianze fatte al Piovego, che la salsa batteva in S. Ilario, e che vi si pescavano goatogna, e altri pesci salsi.

Alle asserzioni dunque del Tentori, che S. Ilario era attorniato dalla salsa Laguna secondo il Gallicciolli, si nega; perchè il Gallicciolli dice solo, che i testimonj deposero al Piovego, L. 47. fino dal 1327. che *aqua salsa verberaverat dictum locum S. Ilarii*. Che il Dogado secondo me per convenzione con Pipino stendevasi cinque miglia in Terra ferma. Ciò rapporto nell'autorità de' Cronisti, e di alcuni siti lo credo, ma non per tutto, massimamente dicendosi, che i Confini de' Venetici erano *à Plavi ad Plavisellam*. Di tal opinione è il Temanza Ter. S. Il. p. 29. *La Venezia maritima e nei primi tempi del suo governo, e massime in quelli dei quali parliamo, in molti siti aveva della Terra ferma sui margini delle lagune*. Quindi mal si conchiude, che io ciò ammettessi per tutto, e per conseguenza che S. Ilario dovesse essere cinque miglia di qua, se era battuto dalle salse. Che S. Ilario non era allora di sudditanza Olivolense: rispondesi, che il Doge lo sottrae dalla ubbidienza del Patriarca di Grado, e dei Vescovi della Sede Rivoaltense, come insegnano i documenti. Non poteva ottener immunità se non era soggetto. Il Doge lo edificò nel 784. e vi tenne per se il giuspatronato, sia che lo edificasse con espressa, o presunta facoltà del Re, essendo in comodo, e luogo isolato. Che S. Ilario era *in finibus Venetorum*. Rispondesi, che volevano dire *ad fines*, o come parla il Dolfino, *nel confin*. Che il Sagornino indichi *veloce fuga* dell'Orseolo *quando fuerat procul*

tul da S. Ilario, negasi ancora questo, perchè fu desio soltanto di arrivare al Monastero. Così pure si nega che S. Ilario non fosse in Isola attestandolo espressamente gli Scrittori nostri da me portati L. 46. segg.

Pag. 22.

Osserva il Tentori, che a. p. 75. n. 57. dico le Barene solo che coperte dall' acqua nei Sopracomuni, e poi al n. 58. dico i Paludi essere *più alti* delle Barene, talvolta nemmen coperti dai flussi comuni più gonfii. Un discreto lettore poteva facilmente avvertire che legger si debbe *più bassi*, o che io così avessi scritto per inavvertenza o per equivoco.

Pag. 22.

Mi censura perchè da un passo della donazione di Pipino, *Per Bituneas Ducatum Venetiarum*, *& Istriæ*: e da un'altro del Patto di Papa Stefano con Alstulfo, *Bituneas Ducatum Venetum*; io dico, che trovandosi quella dizione in diversi apografi, bisogna dire che vi fosse nell'autografo, epperò inferisco, che *Bituneæ* fosse nome generale delle Lagune coll'Isolette nostre. Nella mia dottrina trova il Tentori e falsità e confusione, sicchè per rimediarvi procede in tal guisa. In prima dice, che quella voce non si trovava nell'autografo di Pipino, perchè Anastasio, che aveva sott'occhi quell'autografo, legge, *Atque provincias Venetiarum & Istriæ*. E quando bene vi fosse stata quella voce nell'autografo, sospetta non doversi riferire agli Estuarj e Dogado, ma forse a qualche altro luogo oscuro e ignoto. Ma qui il Sig. Abb. equivocò, come può succeder a tutti. Quali luoghi Pipino donasse alla Chiesa colle parole di Anastasio, si nominano nel Baronio, *an.* 755. *n.* 26. nè vi si vede motto alcuno de' Venetici. Il medesimo poi al *n.* 27. prosegue così: *Cæterum Leo Ostiensis latioribus extendit terminis donationem Pipini*. E poi oltre parecchi altri luoghi soggiugne, *Cum Provinciis Venetiorum & Istriæ*. Prese dunque per abbaglio il Tentori Leone per Anastasio, e quindi cade tutto il suo raziocinio, come ancora può confermarsi col Muratori *Ann. VI.* 183. Anastasio non nomina Parma, Reggio, Mantoa, che nomina l'Ostiense; sebbene abbiavi, chi sostenga quelle città donate al Papa dalla Contessa Matilde. Falsa dottrina in vero, ma pure consta, che a Matilda appartenevano, epperò non erano della Chiesa per donazione di Pipino, se aveva bisogno, che altri gliele donasse. Inventato era dunque

quei

quel Diploma, da cui trasse le sue notizie non Anastasio, ma Leone Ostiense, o altri da'quali Leone imparò quella donazione. Variano eziandio in parte gli apografi di detto Diploma. Maggiormente apparisce infantato, perchè non mai il Dominio dei Papi si estese sopra Parma, Reggio e Mantoa: e i Ducati di Spoleti e Benevento per lunga pezza fecero ancora porzione del Regno d'Italia, sebbene nell'Ostiense dicansi essi pure donati alla Chiesa da Pipino. Oltre a ciò, contro l'attestatissima verità e fede storica, non mai la Venezia maritima fu in potere dei Romani Pontefici, nè Pipino poteva donare ciocchè non era suo. Puotè dunque chi infantò quel Diploma, o almeno chi ne trasse la prima copia introdurvi il *Bituneas*, o perchè di fatto così avesse il prototipo, sebbene Leone abbia *provincias*, forse avendo surrogato del suo vocabolo più noto; ma la prima conghiettura sembrami più verisimile, che l'architetto del Diploma abbia quella voce usurpata, come che corrente a'suoi tempi. Che se in altri non trovasi, quest'è argomento negativo, che in tal genere di cose non prova. *Milidiscæ*, trovasi per quanto io sappia, nel solo Privilegio di Guidone nell'891. gli altri tutti prima e dopo scrivono *Caput aggeris*, oppure *Caputaglis*. E che per questo? Oltre a ciò *Bituneæ* trovasi non solo nella donazione di Pipino, ma ancora nel Patto di Stefano con Aistulfo come ho detto, per ciò non può asserire assolutamente il Tentori, che *in nissun Scrittore medii ævi* quella voce si trovi.

Aggiugne, che quando bene il *Bituneæ* si fosse letto nell'originale, non debba riferirsi al Dogado, chiamato espressamente così nelle Carte, ma sia qualche altro luogo ignoto del Continente. Ma credo indotto il Tentori a tal opinione da un'irreflessione; cioè io trovai in amendue i Privilegj *Bituneas*, *Ducatum* senza interposizione della comma, o virgola, benchè due esemplari avessi del Cod. Trevisaneo, laonde il *Ducatum* dee intendersi un'epesegesi del *Bituneas*. Non fu dunque futile la raccolta de'vocaboli vicini nel suono per dare qualche verisimilitudine alla mia intelligenza, sebbene io non sia solito usurpare il *questo e non altro* è il senso, come fanno alcuni scrittori troppo audaci venditori delle loro opinioni. In terzo luogo egli censura, che nel *Bituntis*, e *Bitunto* di Marziale vi trovi qualche reliquia di *Bitunceæ*, mentre in quei versi parla di *Bitonto* luogo igno-

ignobile della Puglia. So che così si reputa da alcuni; ma so altresì, che qualcuni intesero una città della Spagna, altri nella Calabria, altri i Britanni. In oltre dai versi di Marziale rilevasi che Butunto doveva essere luogo assai infelice, ma *Bitonto* è in amena e leggiadra situazione, città vescovile, locata in bella pianura. Pensai dunque, che di Bitonto non parlasse Marziale. Non sostengo d'aver conghietturato felicemente, ma osservai, che Marziale era assai amante della maritima Venezia, e che contentavasi di avere le sue comodità, e le sue amenità quando ancora ciò fosse in *Bitunea*; e non potendo essere Bitonto della Puglia, perchè già ameno, pensai che esser potesse qualche altro luogo degli Estuarii, o vicino a quelli, benchè non celebre come Altino, e m'indussi a ciò credere perchè e *Bitunea* trovasi, e *Bottenigo*, e altri nomi simili. S'osservi, che io dissi *non sembrar irragionevole* la mia interpretazione, e avverto, che Marziale faceva solo gran conto di Altino. Io non voglio obbligar il Tentori a seguir il mio parere, ma nemmeno voglio che esso mi obblighi a intendere Bitonto. Avendo poi io soggiunto della donazione di Pipino; *Nè fa per noi che vera sia, o falsa*: scrive, che niuno pose in dubbio quella donazione, confermata anzi da parecchi Imperatori. Che Pipino donasse la Romagna, e l'Esarcato di Ravenna ai Pontefici, e che siagli più fiate stata confermata quella donazione, io colle mie parole nol negai, anzi la riconosco, ma come il Muratori, in guisa cioè che gli Imperatori ne ritenevano l'alto dominio. Ma perchè da alcuni di troppo si estende la donazione, altri insegnano che Costantino donasse gli Stati alla Chiesa, altri vogliono che Matilde parecchie città donasse, e perchè in Leone oltre altre falsità, vedesi donato a' Pontefici il Dominio delle Venezie, per tutto questo dissi, che al proposito mio niente osta se quella donazione vera sia, oppure falsa. Perocchè io non cerco della donazione stessa, ma della parola Bitunee, che leggesi negli apografi del Diploma che corre di quella donazione; Diploma che non è quello d'Anastasio, il quale poi dice veramente che conservavasi nell'Archivio della S. Rom. Chiesa, ma puote benissimo avere scritto sulle memorie senza averlo letto, o avuto sotto gli occhi.

E qui discorre così il Sig. Abb. Se falsa fu la donazione, dunque non vi fu diploma autografo: dunque fal-

 si tut-

si tutti gli apografi. Ma il Sig. Abb. non si ricorda quante querele sianvi dei Critici ed eruditi sugli infantamenti di carte, privilegj, donazioni ec. o le replicate leggi de' principi contro i tabellioni; e quante regole si diano per distinguere i veri dai falsi diplomi? Se falsa fu la donazione, non fuvvi vero autografo di lei, ma fuvvi certamente un Diploma che la finse: questo basta per me: quel primo falso diploma è per me l'autografo da cui furono tratti gli apografi, e come in questi si trova *Bitunea*, così non è irragionevole inferire, che si leggesse ancora in quello. Dice per farmi comparire bisognoso di loica, tale essere il mio raziozinio: *Io non disputo se vi fosse o no veramente Troja, ma sia stata o no al mondo Troja, è certo e indubitato, che fu dai Greci presa ed incendiata*. Non è vero, Sig. Abb., ma il mio discorso è questo: *Siasi*; *o non sia stata presa Troja dai Greci, è certo che Virgilio parlando della presa nomina Enea, Priamo, Cimone ec.* Così nel presente caso, il mio discorso è questo: sia o non sia stata la donazione di Pipino, nel diploma che corre, e in cui si suppone trovasi la voce *Bitunea*. Troja non esistente non può per indubitato essere incendiata realmente, perchè è impossibile un predicato reale potersi dire d'un ente non esistente: ma si può per supposizione parlare d'una cosa che non fu, e di essa parlando usare certi termini. Consideri il pubblico quale di noi due abbia qui maggior bisogno di Loica.

Pag. 28.

Scrissi alla *pag.* 84. nella lista dell'Isole; *Caprulæ* presso altri *Ægida*, *Capris*, *Capraria*, *Capritana V. de Rubeis*, *Mon. Ec. Aq. p.* 397. 398. Egli deplora il mio abbaglio, perchè in confermazione cito il De Rubeis; ed io deploro il suo riscaldo, per cui imagina che io lo citi in confermazione. Trovai in alcuni così variamente denominata Caorle: il notai, come notai *Bebiones*, presso altri, *Bebbiæ*, e *Turris Bebiarum*. Non esamino, se con errore o verità così diversamente fosse detta quell'Isola: sebbene *Ægis* greca voce sia lo stesso, che *Capris*, *Capraria*, *&c.* Lessi nel De Rubeis, che *Capris* o *Ægida* vale *Capodistria*, e che di ciò egli rende avvertito il Lettore perchè non la prendesse per l'altra Isoletta chiamata *Caprulæ* e *Capritona*. Questo suo avvertimento mi fa conghietturare, che esso pure siasi abbattuto in qualche Scrittor che le confondesse. Io citai i luoghi del

del De Rubeis, ma perchè chi avesse bisogno potesse consultarlo, e assicurarsi se sì o no Caorle fosse appellata con quella varietà di nomi. Il Tentori dice, che lo citai in confermazione. Di questo sarà persuaso il pubblico, quando creda che io non intenda nemmeno la ordinaria latinità. Leggasi il bel raziozinio del Tentori, che io esamino nella risposta all'Errata Corrige n. 248. e vi si troverà qualcosa al proposito.

Pag. 29.

Nega il Sig. Abb. che *Equilio* sia dunque mai da alcuni stato chiamato *Dragojesulo:* le Bebbe, *Botee*: Caorle, *Petroina*. Non bastò a lui che io avessi detto d'avere così trovato. Amava farci una erudita lezione sopra la Torre delle Bebbe per altra parte a noi cognita. Equilio è detto *Dragojesulo* nel Dialogo di Gio: Ferrari e Santo Folegato, *pag.* 154. ove dicesi ancora che v'erano 42. Chiese, come in Eraclea. In una Cronaca MSS. Svajer 1321. che arriva al serrar del Consiglio: *Borea, da poi detto Bebbe, dove si stanziarono i Padoani del* 422. e nella mappa del Trevisano alla *pag.* 16. della sua Laguna si dice *Bebbie Borco*, forse perchè egli così lesse in qualche esemplare, o perchè sia così per errore impresso. In antica Cronaca da me notata XIX. nei Costantini si legge: *Caorle, anticamente Petroina*: e in un'altra latina: *Concordienses Caprulas a nomine litoris condunt, quæ & Petroina vocata*. Ecco i testimonj, ecco le tavole della mia strana asserzione, la quale poi non altro porta, se non che così trovansi denominate. Del resto sappia il Sig. Abb., che non eravi alcuna ragione, perchè io inventassi di testa quei nomi: che se non erano noti a lui, questo fu perchè consta che non lesse gran fatto le nostre Cronache alla distesa, nelle quali per accidente incontransi alcune antiche memorie. Provasi e dall aver ignorato questi vocaboli, e molto più perchè esso Tentori nel suo tomo II. p. 4. usando le parole del Carli, T. I. 401. scrive che *la Redonda nominata in un antica Cronaca dee credersi minima moneta*, quando tutte quasi le Cronache la nominano moneta d'oro, o Lira d'oro, e ne assegnano il valore, come mostrai nelle Memorie. Qual maraviglia dunque se incogniti fossero que' nomi al Tentori, che veramente da pochi sono nominati? Circa Dragojesulo in particolare si osservi, che il Trevisan nella sua Mappa mette Jesulo diverso da Equilio, come pure il Sabellico e il Giustiniani. Il Carli *Saggi T. II.* 188.

 pen-

pensa essere ciò provenuto, perchè Equilio fu chiamato altresì *Jesulo*, onde siansene fatti due luoghi. Ma veramente, salvo miglior giudizio, sembra ancora a me che fossero due luoghi. Conciosiachè Equilio secondo il Giustiniani era *juxta canalem ad hunc diem Arcum appellatum*, cioè ove sono oggi le valli il lido, il canale, le porte del Cavallin: ma assai più lungi, si mettono le reliquie delle mura di Jesulo, cioè di là dalla Piave vecchia vicino alla Cava Zuccarina. In quanto all'asserzione del Sig. Abb., che Drago Jesulo sia soltanto la Valle, convien osservare, che ella è propriamente chiamata *Valle di Pra di Dragojesulo*, e però fa anzi credere che sia in verità Valle di Drago Jesulo, e non *Valle di Drago di Jesulo*, come piuttosto dovrebbe dirsi. Sicchè sembra una interpretazione precaria del Sig. Abb. che il nome della Valle sia semplicemente *Drago*, e siavisi aggiunto *Jesulo* per la vicinanza del Lido di Jesulo: imperciocchè non havvi altra Valle chiamata Drago, onde fosse mestieri aggiugnervi per contraddistinzione quel nome. Nè suole dirsi Lido di Jesulo, ma *Lido d'Equilio* lo vediamo sempre chiamato, dice il Filiasi, oppur come oggi *del Cavallin*: nè quel lido arriva fino a Jesulo, che da lui viene separato dalla Piave vecchia, onde piuttosto dirsi doveva *Drago di Piave*. Chi sa poi, se il luogo dopo rifabbricato non sia così staro detto per boria, quasi *Dragone armato di Jeso* ovvero asta. Nella Romana milizia pugnavano i Dragoni come cavallieri e fanti: e forse gli Equiliani che prima erano così denominati dalla copia de' cavalli soltanto vollero assumere quest'altra appellazione. Ma questa è nuda conghiettura.

Pag. 31.

Avendo io scritto, che Venezia dagli antichi, parlando ancora della Città, dicevasi in singolare *Venetia*, e che non mi ricordava di quel nome usato in plurale prima d'un decreto del 1260. che portai, egli mi motteggia e per aver detto non *mi ricordo*, e perchè qua e là allegai parecchi documenti, nei quali quel nome si trova plurale. Ma il Sig. Abb. facendo forza sulla proposizione incidente che io trascurai, amette la principale, di cui io parlo, e su cui insisto: Dico dunque, che *Venezia* dicevasi in singolare, come usa il Sagornino ec. con quel nome indicandosi la provincia senza escludere la Città, Ma perchè nel decreto 1260. si trova inrer *Venetum & Venetum*, che indica il cittadino, e trovasi

inter

inter *commune Venetiarum*, & *Venetum*, che necessariamente debbe distinguere il cittadino dal provinciale; epperò resta che il plurale *Venetiæ* sia detto della sola provincia; per ciò ho creduto essere quello il documento più antico, in cui il plurale si dica della provincia, nè veramente mi ricordo di averne incontrato di data più antica. La città dicevasi ordinariamente in plurale *Venetiæ*, e tutti i luoghi contro me raccolti dal Sig. Abb. debbono alla Città riferirsi, come i Lettori possono esaminandoli conoscere. Sicchè *nihil ad Dionysium*, sebbene questo fosse uno degli errori classici e palmari novamente da lui scoperti, come gloriavasi il Sig. Abbate. Ma premevalo il desìo di motteggiarmi per i 2000. codici, dimentico esso pure di quanto aveva scritto nella Prefazione alle Memorie. Che poi a tutti succeder possa l'obblivione, può prendersene la dimostrazione delle cose dette nella mia risposta circa le Bebbe, il governo perpetuo dei soli Ottimati e cose simili sostenute dal Sig. Abb. E' vero che anche nel *Commune Venetiarum* del Decreto 1260. potrebbe taluno intendervi la città, e la provincia, nel qual caso resterebbe ancora da trovar documento in cui la provincia sola si dicesse in plurale. Nol nego, ma sembrami più verisimile, che vi si intenda la provincia sola. Su questo però io non voglio piatire.

Pag. 36.

Pretende, che io dovessi notare secondo Candido, Alberti, Cluverio ec. esservi errore in Strabone lib. V. *pag.* 328. in cui si legge di Aquileja che essa era *extra Venetorum fines*, quando dovrebbe leggersi *intra fines*. E per avvalorare la sua asserzione porta l'autorità di Giordane. Ma questo viveva 800. anni dopo Strabone morto il ventesimoquinto di Cristo, a'tempi di cui per ciò diverse erano le cose: nè le correzioni fatte per necessità di sistema fanno gran peso. Quindi il Filiasi in amendue le Opere, e il De Rubeis Mon. Ec. Aq. *pag.* 54. 55. seguono la comun lezione, e questo molto bene fa capire come potesse nominarsi Aquileja fuori dell'Italia. Assegnai in qual senso Strabone poteva così scrivere, dottrina che io trassi dal Filiasi. Nè era quello il luogo in cui io dovessi curarmi gran fatto dell'autorità che fa tanto peso sull'animo del Tentori. Ora che debbo perder il tempo su d'una frottola da me scritta di passaggio, dico che nel greco testo di Strabone, evvi *exo*, che signi-

significa *extra*: così lesse l'antico interprete: nelle note *Variorum* non si fa motto o di lezione variante, o di correzione per necessità di senso. Il De Rubeis non poteva ignorare Candido, Alberti ec. ma sapeva il greco, che lo assicurava come dovesse leggersi. In quanto poi all'intelligenza osserva, che Strabone dopo aver detto *Aquileja .... emporium Illyricis gentibus Istrum accolentibus patere*, soggiugne *Extra Venetiæ quidem fines Aquilejam esse*. E osserva inoltre, che Erodiano *lib.* 8. chiama Aquileja *terminum Illyriæ*, e da Basilio il grande nel IV. secolo, scrivendo una lettera a Valeriano Vescovo d'Aquileja, la dirige *Valeriano episcopo Illyriorum*, ovvero *Illyrici*, come altri leggono. Finalmente osserva, che Nazario nel panegirico di Costantino, dopo aver detto che ricuperò Modena, Brescia, Aquileja ec. soggiugne, che *recuperavit Italiam*. Fosse dunque per antica divisione, ossia per pratica volgare, dicevasi talvolta Aquileja fuori d'Italia, nell'Illirio, ed eziando nella Dalmazia, come mostra lo stesso De Rubeis.

Pag. 37.

Bene avvertì, che per Ferdinando debbe leggersi Federico, come scrissi tante altre fiate. Se sia stato errore nel mio MS. o nel Correttore, come vuol far credere il Sig. Abb., nol so. Se con buona licenza degli occhi avessi potuto attendere all'Opera mia, nè questo forse, nè alcuni altri sbagli di stampa sarebbero occorsi.

Pag. 41.

Mostra di censurare ciocchè io scrivo, *I nostri Maggiori non portavano cappello*, mentre dico altresì *I nostri Maggiori si riparavano dalla pioggia col cappello, cappuccio ec.* Non è mica, che il Sig. Tentori non sappia con quanta latitudine prendasi il vocabolo di *Maggiori nostri*: non è che non sappia distinguere tra tempo asciutto e piovoso: non è che non vedesse, che io coll'asserire una cosa, non voleva derogare alle antecedenti; ma volle attrappar l'occasione di farci assaporare una coserella, cioè che il Cappello fu inventato nel Sec. XVI. e che il primo presentossi a Carlo V. Considerino dunque i miei Lettori, che i Maggiori nostri più antichi non portavano cappello: lo assunsero poi, e lo portavano alcuni in tempo di pioggia. Carlo V. eletto Imp. nel 1519. abdicò l'impero nel 1556. Qual sorta di cappello gli sia stato presentato, come opera di prima invenzione, quando pure ciò sia vero, lo cerchi chi tiene cura di questo.

Per

Per me io solamente so, che circa il 1568. il Patriarca ordina al clero *Pileum non ferant nisi per pluviam*: so che nel 1592. e prima si vietò loro il Cappello *forma militari*. Del cappello so che parla Mosè prescrivendolo a'Leviti: so che forma di cappello si vede nelle latine e greche imagini, e che negli antichi scrittori s'incontra la *Causia*, il *Pileus*, il *Galerus*, il *Petasus* e vocaboli simili. So, che in una Carta del 1164. presso il Coletti si trova *pag.* 51. *Meam casam cum solario, quam comparatam habeo de Adalaido Teutonico* CAPELLARIO: So in oltre che altri pongono la prima origine nel 1400, cioè 150. anni prima di Carlo V. e che il P. Daniel scrisse, che *Carlo II. nel suo ingresso in Roano nel* 1449. cioè 100. anni prima di Carlo V. *aveva un Cappello bordato di veluto rosso con pennacchio*. Non debbe dunque differirsi l'invenzione a'tempi di Carlo V. come pretende il Tentori, quando non s'intenda di qualche forma particolare, onde potrebbe dirsi in questo senso, che tuttogiorno fra noi s'inventa il cappello. Ma da una forma particolare ascendere alla tesi generale, sarebbe questo un argomentare a *particulari ad universale*, come nel suo riscaldo succede spesso al Tentori. Che se poi il Sig. Abb. intendesse parlare non della forma, ma della materia, cioè del feltro, noi sappiamo che *coactilia* in Ulpiano s'incontrano, In Digest. lib. 34. tit. 2. de auro & argento, l. 25. Argumento, &c. 1. *Aristo*, e il Beyfio con altri molti interpretano *i Feltri*, dicendosi ancora da Plinio, *Lanæ & per se coactæ vestem faciunt*.

Pag. 42.

Riferisco esservi varie opinioni sull'origine delle feste del *Ziobagrasso*: e quindi noto alcune memorie trovate nella Cronaca attribuita al Tiepolo con certe altre. Nomasi Giustiniano Participazio da un Cronista, un'altro mette la cosa sotto l'anno 828. Io non volli entrare in quella questione, portai solo le memorie trovate, perchè forse possono servire all'occorrenza; le quali memorie il Tentori con garbo appella *fanfaluche*. Perchè nemmeno io le valuto per certe, nè voglio ingerirmi in quella lite, rimetto i Lettori al Sig. Abb. Tentori *t.* I. *pag.* 239. ove tratta l'origine di quelle feste. Io scongiuro i miei Lettori da parte di Dio a dire se questo sia in me un volermi opporre alla comune sentenza. Mi deride affermando, che io inserisco nelle mie Memorie quante fanfaluche trovo nei Cronisti, circa i quali mi

li mi rimanda al giudizio del Giustiniani. Rispondo, che io raccolsi memorie: che anche le fanfaluche possono servire a quelli che distesamente maneggiano le materie, mentre giovano talvolta eziandio gli errori degli amanuensi per rilevare o assicurare una lezione, e confutarne una falsa. Dei documenti del Giustiniani se io ne abbia bisogno, può rilevarsi dalla prefazione all'Opera mia. Ma il Sig. Abb. per poter fare una censura ingiusta contro me, non la risparmiò a se stesso, e lasciò fuori fraudolentemente la sua citazione, dalla quale poteva benissimo rilevare come dovesse esser presa l'altra del De Rubeis parlando di Caorle. Veramente io sono d'opinione che nel Giovedì grasso prima ancora della sconfitta d'Ulrico Patriarca qualche trastullo si facesse, ma poi in quell'occasione credo siansi e decretate e amplificate le cose. E nel vero il decreto portato da Dandolo, e l'espressioni dei Cronisti possono così essere interpretate.

Pag. 43.

Tentori mi accusa di stiracchiatura mentre sospetto la *Marangona* essersi detta da qualche della famiglia *Marango* nobile e antichissima fra noi. Nè bastò per sottrarmi dalla sua censura, che sinceramente premettessi *Ho qualche sospetto.* Proposi le mie conghietture; perchè eravi *Marangona* in Rialto, eravi in S. Marco, eravi in Torcello, e perchè quivi, e altrove il suono di grossa campana mattina e sera dicevasi *Marangona*, lo che si può solo inferire dai documenti. Quindi inferisce essere mio sospetto, che piuttosto i Marangoni siansi detti dalla Campana, e aggiungo: *Che se fosse permessa qualche apparente conghiettura, direi* da qualche individuo della famiglia nobile Marango primieramente essersi fatta grossa campana per ciò appellata *Marangona*, nome poi dato a tutte le campane simili. Forse ciò fu appena portata la sede in Rialto: e possiamo sospettare, che per questo appunto nell' 870. il Doge Orso ne mandasse XII. in dono all'Imp. Basilio, perchè erano di nuova invenzione Veneta. Pure il Sig. Abb. censura la mia così protestata sospiciosa, e apparente conghiettura. Dice, che in tutte le città d'Italia i falegnami dicevansi *Marangoni*, e mi manda al Du Cange: quasi che io all'interpretazione del Temanza *pag.* 247. tosto non soggiunga i testimonj del Sanudo, che solo è portato dal Du Cange. Mi manda pure alla Crusca, la quale porta due

soli

soli testimonj, Francesco da Barberino, che usa pure la voce del nostro Arsenale *Calafai*, e il Malmantile in Firenze. Queste sono tutte le città d'Italia di cui abbiamo testimonj nella Crusca, che non sono *tutte le città d'Italia*. Ma sappiamo che col corso degli anni si adottarono le voci e frasi eziandio peculiari d'un paese da alcuni altri, e da scrittori ancora elegantissimi. La Crusca medesima dice; *Ca per casata alla Veneziana*, e cita il Boccaccio con altri antichi autori. Il Dante ancora alla Veneziana barbara disse *Arzenà* etc. E oltre a ciò da altra etimologia possono essere stati detti i Marangoni, e tuttavia la Campana può essere stata così cognominata dai Marango, senza che si comunicassero veramente l'appellazione a vicenda. Prosegue dicendo, che la mia conghiettura è priva d'ogni positivo fondamento; eppure io stesso l'ho confessata soltanto *apparente*; sebbene havvi qualche parità di ragione in quelle mie parole che soggiungo, le Campane essere state dette *Nolæ* e *Campanæ* dai luoghi nei quali furono inventate. Dice poi, che allo stesso modo raziocinando potrebbe dirsi, che se un *Mocenigo*, *Contarini*, *Pasqualigo* avesse fatto qualche grossa Campana, si sarebbe detta *Mocenigona*, *Contarinona*, *Pasqualigona*. E' vero quando si volesse buffonare in pubblico, come qui fa il Sig. Ab. ma secondo l'analogia delle derivazioni, si sarebbero dette *Moceniga*, *Contarina*, *Pasqualiga*. Aggiunge quasi per raziocinio perentorio: Se non si sonava per radunare i Marangoni, dunque non dovette dare loro il nome. Può essere, come dissi di sopra, che non siavi stata questa communicazione di nome. Ma per qual legge non *dovette*? Non si sa, che le cose di costume sono a capriccio degli uomini, e spesso dipendono da fatti senza ragione? Diasi, che al suono di quella campana benchè in origine non sonata per convocare i falegnami, questi abbiano introdotto di portarsi allora a'suoi lavori; in tal caso *non dovette* introdursi l'uso di quindi chiamarli *Marangoni* da quella Campana? La Marangona v. gr. della sera non suona in S. Marco per indice dell'*Angelus Domini*, eppure si dice l'Ave Maria suona a S. Marco. Alla mia istanza, che il Consiglio si suona colla Marangona, risponde, che colla stessa campana nel vario modo di sonarla può questo farsi, ed è vero: ma resta sempre vero, che ciò si risponde *ex hypothesi*, e che Marangona eravi in Rialto, e per tutte le Chiese di

Ve-

Venezia e a Torcello, ove convien supporre, che vi fosse eziandio gran numero di falegnami, come suppone il Tentori, il quale perciò suppone in oltre la comunicazione degli idiomi, essendosi detta Marangona quella Campana in Torcello, secondo l'usanza Veneta, *Non già, che la Marangona di S. Marco suonasse in Torcello, come per assurdo vorebbe dedurre il Sig. Gallicciolli.* Leggansi le mie Memorie, e si contempli se mai io sia così stolido di voler dedurre, che la Marangona di S. Marcò suonasse in Torcello. Eppure non manca chi faccia applauso alle censure del Tentori. Per me io a carte 248. così mi esprimo: *in S. Maria di Venezia, quanto in S. Andrea di Torcello la Marangona sonava. Ma non poteva essere quella di S. Marco. Era la campana prima dell' Ave Maria.* Tanto poi è lungi che io secondo l'esempio tante fiate datoci dal Tentori ardisca scrivere *quest' e non altra* essere la denominazione di *Marangona*, che suggerisco anzi quei lavoranti poter essere stati così appellati da *manus* e *ago*, quasi *Managoni*, o *Manoali*.

Pag. 46.

Chiama futile erudizione ciocchè scrissi del supplicio della *Chebba*, eppure come punto d'antica erudizione la comemorarono il du Fresne, il Lonigo, Pietro d'Ancorano, l'Erizzo, il Priuli e altri. Vuol far credere, che il mio racconto serva solo a spargere il ridicolo, e minorare la dovuta venerazione ai Sacerdoti. Ma doveva dire a quali. Ah! Sig. Abb. mio, non è no, non è il racconto d'un castigo usato anticamente contro i cattivi Ecclesiastici, che oggi faccia perdere la venerazione ai Ministri dell'Altare. Sono i mali costumi di alcuni individui che sconcettano tutta la massa, sebbene alcuni non siano del ceto nostro. La vita secolaresca, le laiche conversazioni, gli incompetenti ministeri sostenuti da alcuni per vivere all'altrui mensa, le vanità esterne, per le quali sembrano vergognarsi se non imitano le pazzie dei secolari, e se *de terreno pulvere Sacerdotum capita non sordescunt* per usar le parole di S. Leone: il farsi alcuni vedere sugli altari in guisa, che non si sa, direbbe Tertulliano, *utrum sacrificent an insultent*: il loro comparire in pubblico così attillati, che loro non manchi alcuna moda o invenzione secolaresca, e se vestono in religiosa maniera, par che temano il motteggio che i gentili facevano ai Cristiani secondo Tertulliano e S. Gi-

S. Girolamo *Impostor & Græcus est*. Questi sono quelli, Sig. Abb., che fanno perdere la venerazione e il concetto agli Ecclesiastici, e l'esperienza lo insegna, onde poi il difetto di alcuni s'imputa al corpo intiero. Domando poi ancora al Tentori, e a qualche altro che la senta con esso: Dovrassi dunque dire, che i Principi stessi, i quali usarono quel supplicio (perchè non era dei soli Veneziani) *servirono soltanto così al ridicolo e al discredito dell'Ordine Ecclesiastico*? Domando, se possa unquemai darsi il caso, che sia onesto cercar informazioni su quella materia? Se sì, dunque falso che *certamente non serva ad altro*, se non alla derisione e discredito: se no, dunque prima di me caddero in questo peccato il Congio, il Lonigo, l'Ancorano, l'Erizzo, il Priuli, il Lamberti e altri, che parlarono e descrissero questo supplicio. Le declamazioni del Tentori fanno più mal che bene in questa parte, perchè risvegliano la memoria d'una cosa di cui più forse non se ne parlava, risvegliano altresì la malizia, e così egli fa che succeda quel cattivo effetto, che imputa alla mia semplice narrazione. Se qualche mal affetto individuo prese indi maliziosamente occasione di sparlare di noi, quest'è contro l'intenzione, nè siamo obbligati a restar ignari delle cose perchè alcuni o per iscrupolosità, o per mala affezione non prendono le cose per loro verso. Se veramente il Tentori credeva, che pel raffreddamento de' Cristiani potesse quella notizia pregiudicare, e che per me fosse giunto il *tempus tacendi*; doveva pensare altresì, che per esso era giunto *tempus loquendi*. Ma come? Non isparlando di me, ma facendo avvertire, che anzi quel supplicio nella mezzana età era stato escogitato per riverenza dell'Ordine Ecclesiastico. Non si voleva metter le mani nel sangue degli Ecclesiastici nemmeno rei di delitti criminalissimi, come riferisco dal Diario Priuli che uno *fu messo in gabbia, nè fu fatto morire perchè era in sacris*; come ancora io indicai con quelle mie parole: *Forse nato da qualche filosofico principio*, che il Sig. Abb. colla sua erudizione avrebbe benissimo scoperto riferirsi al supplicio da' Romani inventato contro i parricidi, e interpretato da Cicerone per Sesto Roscio Amerino. Vedesi dunque, che letta la mia memoria con sobrietà può servire benissimo di erudizione, senza pregiudicare alla pietà. E nel vero so che quella narrazione fu letta con curiosità, nè so, che alcuno

abbia

abbia così declamato come il Tentori. Del resto, usando contro di me il Sig. Abb. quel detto, *Oportet sapere ad sobrietatem*, io l'avverto che quelle parole in verità ci ordinano di non avere sentimenti troppo alti di noi medesimi, nè crederci di troppo eccellenti: guardi per ciò a chi meglio sia applicabile, il loro senso.

Pag. 47.

Egli sostiene contro di me, che Sebastian Ziani nel 1172. non fosse il primo eletto dai XII. Checchè ne sia di altri Cronisti, io seguito il mio, il quale porta ancora la lista degli Elettori, che io da lui esibisco, *t. II. pag.* 148. 249. *ai nn.* 819. 820. Lo stesso mio Cronista insegna che nel 1178. piacque, che venissero eletti 4. che poi eleggessero 40. Domando io al Sig. Abb. quando dico che il Ziani fu il primo a esser eletto dai XII. escludo io che 4. non potessero eleggere questi XII? Il Sig. Abb. che cita se stesso *t. III. pag.* 293. non fa che ripeterci le stesse parole, non che le cose, nelle quali chi volesse ben esaminarle, vi troverebbe e delle confusioni e delle contraddizioni. In fatti nel suo tomo III. *pag.* 140: indicato il dubbio del Sansovino, chi da principio eleggesse il Doge, scrive, *E' cosa manifesta, che Sebastian Ziani Doge nel* 1172 *fu il primo, che da XI. eletto vi fu nominato*; e qui sostiene, che *la pratica dei* 4. *Elettori del Doge durasse invariata sino a Orio Malipiero creato nel* 1178. Egli suppone altresì da un luogo del Giustiniano, che i 4. i quali eleggevano *primis temporibus omnes magistratus*, eleggessero conseguentemente anche il Doge, contro il che *omnia jura clamant*: ma credette sempre, che la Veneta nazione non potesse essere sostenuta in buon decoro, se non con infantare sentenze le più irragionevoli. Ma non curiamo cose, che altri già scoprirono false e insussistenti, e ricordiamoci, che i Dogi venivano eletti dal popolo, checchè sognasse il Tentori, e il racconto dell'elezione di Domenico Silvio nel 1071. si può leggere nelle mie Memorie T. VI. 123.

Pag. 48.

Alla *pag.* 266. e 288. porto due documenti de' Cronisti circa la *Sensa*. In uno affermo che dicono nel 1307. *fu istituita la Fiera dell' Ascensione*, e nell'altro, *Per l'Indulgenze lasciate da Aless. III. venendo molti a Venezia per l'acquisto di quelle, si deliberò di far* 8. *giorni di fiera franca*, che sono parole precise de' Cronisti. Il

Ten-

Tentori qui si trova imbrogliato nell'intelligenza, e ricorre a me per sapere cosa debbasi decidere, essendovi 130. anni fra Aless. III. e il 1307. In prima rispondo, che fu mio istituto recar memorie dei Cronisti, e non istituirne l'esame o per conciliarle, o per rifiutarle. Indi rispondo, che realmente non havvi alcuna contraddizione nei miei Cronisti. Uno assegna ai tempi del Maistropiero la concessione dell'Indulgenze, nè fa motto alcuno del tempo, in cui si stabilì fare 8. giorni di fiera franca: gli altri notano il 1307. epoca della fiera franca dell'Ascensione, nè fanno motto alcuno dell'Indulgenze. Dal suo riscaldo ingombrato la mente, il Sig. Abb. non avvertì ciò nemmeno trascrivendone i luoghi.

Pag. 49.

Il Tentori m'accusa d'incostanza, perchè in un luogo porto un Cronista che dice: Per la congiura Tiepolo essersi ordinato, che i Procuratori stassero per guardia *in corte di Palazzo e su la piazza, dal primo botto della Campana del M. C.* e tuttavia porto il decreto 1569. 20. Settembre, che *Tre Proccuratori avanti che basti la Campana si riducono sotto la Loza*. In prima, stupisca, gridi, e deplori a suo talento quanto vuole il Tentori, io sostengo che a chi raccoglie Memorie lice portarle benchè fossero contradditorie. Questo male però qui non s'incontra. Uno dice che fu ordinato, sebbene non assegni il tempo, per la congiura Tiepolo, che i Procuratori stessero in *Corte e su la Piazza*, e il Decreto parla dello *stazio in Lozetta*. Sono mo queste cose contraditorie? Ma, dice, per mia testimonianza prima del 1365. non si *sonava* il Consiglio. Così in fatti rapporto da un Cronista alla *pag.* 245. Abbia pur errato il Cronista nel dire *Campana del M. C.* io non mallevo per esso. Tuttavia domando, sebbene il Cronista affermi quella custodia essersi ordinata per la Congiura Tiepolo, insegna poi egli ancora, che siasi ordinata in quel tempo ancora? In oltre non sono mai usati gli Scrittori esprimersi in alcune cose secondo l'idee dei tempi loro? Dovevasi certo dare qualche pubblico indizio della convocazione del Consiglio. Dallo Statuto *pag.* 142. abbiamo una Legge del 1325. 9. Aprile in cui si vede, che prima di Terza sonavasi *Campana longa in mane*, e da altra legge del M. C. 1384. come portai *pag.* 245. consta che sonava *Campana longa post prandium*. Ora io domando se radunandosi Consiglio non poteva mattina, e dopo pranzo rego-

go-

golarsi col suono della *Campana lunga* sebbene non fosse propriamente sonata pel Consiglio, come poi si ordinò 5. Agosto 1365? E non poteva, secondo l'idee del suo tempo, il Cronista aver inteso quella, e averla detta Campana del M. C? Certamente egli risguardava altra Campana, e altro costume diverso da quello espresso nel Decr. 1569. come ognuno può facilmente intendere. Non poteva egli rapportarsi alla Campana *mediæ tertiæ*, che serviva a tutti gli Offiziali e Giudici, e che nella citata legge 1325. dicesi che sonava *a longissimo tempore*, e così farci intendere che quella pure regolava all' ora il M. C?

Pag. 50.

Nota dirsi da me, che le case di Maggio Pellizzer sembrano oggidì già incorporate nell'Arsenal. Io ne' miei Zibaldoni notai il Decreto portato dal Corner VIII.322. ove si legge anche questo: *Si aliquo tempore pro facto Arsenatus de possessione Communi necessarium fuerit commune possit habere dando satisfactionem.* A quel decreto io in una parentesi aggiunsi quando lo descrissi: *Adesso però compresa nel nuovo Arsenale.* Non so d'onde prendessi quella notizia, che poco curai. Il Tentori cita in contrario il Corner; chi ha bisogno della decisione di questa gran lite il consulti.

Pag. 51.

Per provare che gli artisti pagavano i loro gravami detti *Rectum* e *Dacium*, io porto una legge del 1248. che dice così: *Capta fuit pars in M. C. & ordinatum de illis qui præerant ad recipiendum rectum seu dacium illorum hominum qui faciunt pannos ad aurum, purpuras & cendatos, quod non debeant emere, nec emi facere de ipsis pannis, purpuris & cendatis, nec etiam laborare, nec facere laborare modo aliquo de ipsis.* Io oltre le voci *Rectum* e *Dacium*, ho ancora inferito trarsi da quella legge vietate le cose forastiere, o lavorate fuori, perchè non vedo ragione di vietare ciocchè il decreto interdice se vogliasi intendere di Venezia. Il Tentori, secondo il solito, *de suo* interpreta questa legge dicendo, che erasi introdotto abuso, che i Fabbricatori e Venditori di quelle merci fossero Esattori del dazio, onde nascevano fraudi e collusioni con danno del pubblico: perciò la legge agli Esattori vieta lavorare, comprare, o far lavorare simili stoffe; questo senso il nostro Censore *ex tripode* appella *Spirito unico e vero della*

la legge. Ma io domando al Tentori con quali documenti egli provi che i Fabbricatori e venditori fossero gli Esattori? Colla facilità che esso l'asserisce, io lo nego, cade perciò quello *Spirito unico e vero*, nè l'autorità del Tentori la riputiamo un filo in questa parte, anzi ci è sempre sospetta, quando egli asserisce *sine tabulis & testibus*. Domando in oltre, se la Legge avea lo spirito Tentoriano, perchè non dice *Emere, laborare, emi o laborare facere Pro se*. O quei Esattori erano Fabbricatori e Venditori come dice il Tentori, ovvero erano altre persone. Se erano altre persone, è sognata l'interpretazione del Tentori, se essi erano Lavoratori e Venditori, ne segue che per tutto il tempo della loro carica dovessero morir di fame, starsene senza lavorare, o scrivere sulle loro botteghe chiuse *Per la festa dell'Esazione del dazio*.

Sarà forse falsa la mia interpretazione, ma non è altresì vera la Tentoriana, che portata con tanta aria merita che gli sia detto all'orecchio, Sig. Ab. *sapere ad sobrietatem*, massimamente appresso chi vuol prove e non tripode. Soggiunge che è frequente in me l'aberrare, e non penetrar il senso delle Leggi. Giudichi il Pubblico dalle risposte che io diedi al Tentori, cui ancora soggiungo intendendo e di Leggi e di Testi, come l'Opera sua comprova, e le sue Censure, *Mutato nomine de te fabula narratur*.

Pag. 52.

Censura che io dica che il Canal maggiore altre volte correva per Luprio, sentimento che io presi dal Sandi, dall'Autor MS. dei Frantumi Storici, e da altri. Ma nè essi nè io non pretendiamo altro, se non fattasi in parte qualche notabile mutazione dell'antichissimo corso di quel Canale per Luprio tratto molto interrotto da velme e tombe. Egli per confermare, che il Canal maggiore *senza mutar direzione* corse sempre per Luprio, mi manda al Sabellico, Corner, Trevisan. Udiamo quest'ultimo per tutti nella sua Laguna *pag.* 72. *Il Canal grande veramente non si può dire tuttavia, che sempremai sia stato nel modo, che presentemente si osserva. Lo dà a credere il Sabellico dicendo*: Rivus maximus non semper ea parte pervius fuit. *Lo conferma il Sivos rappresentando, che* dalla palude verso Mestrina, che si diceva Canareggio, tutte le barche di terraferma, essendo serrati i canali di S. Croce e de' Mendigo-

li,

li, venivano per esso canale. *E lo dà a divedere l'essere stata S. Lucia compresa nel Sestiero medesimo della Croce.* Il Sabellico dunque, il Trevisan ec. contro l'asserzione del Tentori, diedero un tempo altra direzione al Canal maggiore. Ciocchè di più dice Tentori, lo dico già anch'io L.119.

Pag. 55.

Vorrebbe, che io avessi corretto il Tiepolo, che dice dell'870 creati i *V. alla pace*, e detti *Escusati*. Non doveva farlo, perchè non è mio istituto. In oltre potevano quelli essere un'abozzo soltanto sistemato poi nel 1232. E massimamente perchè io non cercava la Cronotassi del Magistrato, ma allegai il documento soltanto per la voce *Escusati*. Dell'istituzione dei Cinque alla pace parla il Tentori nel *t. IV. pag.* 37. e copia ad unguem ciocchè scrisse il Sandi *t. II. pag.* 638. e come il Sandi non ci dice niente di preciso, così nemmeno Tentori, che pur qui non si vergogna di citare se stesso. Solamente egli differisce in questo, che il Sandi dice: *Si istituì un magistrato di cinque, ai quali si diè il titolo di Savii ed Anziani alla Pace*: e Tentori dice: *Una magistratura di cinque* NOBILI, *cui si accordò il titolo di Savj, e di Anziani alla Pace*. L'espressioni del Sandi fanno abbastanza vedere, che non era certa l'epoca dell'Istituzione, e che forse circa il 1232. si diede certo sistema a quella Magistratura, di cui scrive il Molino: *Il Magistrato alla pace era conferito agli Ecclesiastici: ma nel* 1295. 13. *Ottobre fu preso, che anche a'secolari si potesse conferire*, come già scrissi *t. V. pag.*283. E' difficile inghiottire che ai V. alla pace, Magistrato Ecclesiastico si volessero cinque *Nobili* massimamente essendo istituito *per vegliare alla quiete e disciplinata vita del basso popolo nelle più minute e famigliari di lui azioni, e sopra le risse della bassa plebe, che non oltrepassassero i confini di offese leggiere nel corpo*, come dice il Tentori stesso trascrivendo il Sandi.

Pag. 64.

In prima avendo io notato di passaggio, che la plebe ha le sue divisioni, Arsenalotti, Artigiani, Mercadanti, Medici, Dottori ec. per inculcarci un pezzo della sua scienza esige da me, che avessi fatta una più minuta precisione delle Cariche, che possono essere sostenute dalla plebe. Esigenza veramente vana e ridicola, perchè non era mio dovere trattar di quelle cose, nè

nè dovevano trattarsi dove semplicemente e con un *etcetera*, io parlo di divisione.

Indi si lamenta fortemente di quanto io scrivo circa la barba del Clero, dicendo di non sapere perchè io meni tanto rumore. E non si vergognò, e non arrossì di scrivere, che la resistenza per 130 anni del Clero ai replicati decreti di più Prelati *non era certamente irragionevole*. Dunque irragionevoli quei decreti di tanti Patriarchi. Ma perchè mai *certamente non irragionevole*? Perchè, dice egli, trattavasi di sola esterna disciplina, che sempre fu varia. La barba riputavasi ornamento di persona colta, nobile o civile, non coltura profana. Tutto questo in Venezia per quei tempi gratuitamente si asserisce dal Tentori, che ci vende ciò che sogna il suo cervello, senza prove e documenti. Quando bene mancasse ogni fondamento, non dovrebbesi dar la presunzione favorevole ai Prelati? Aggiunge gli esempj di altri gravissimi uomini, Vescovi e Pontefici, che portavano la barba in quei tempi. Onde finalmente da quanto insegna, e scrive, lice a dirittura conchiudere, che sia lecito opporsi per 130. anni alla risoluta volontà dei Prelati, ai quali si promette ubbidienza, e riverenza, purchè siano cose, che possano rivocarsi all'esterna disciplina, e possano mascherarsi col titolo di persone colte e civili. Poteva egli insanguinarsi più miserabilmente per censurarmi in tutto? Così si fa l'apologia del Clero, insegnando la disubbidienza ai Prelati? Quelli che oggidì non portano più la Corona, o Cherica per non pregiudicare all'acconciatura dei loro capelli sostenuti a sanguinaccio, o ancora fatti comparir canuti in gioventù, sebbene così replicati siano i decreti Sinodali e dei Prelati, non diranno per loro difesa, che è cosa propria di persona colta comparire in tal guisa eziandio sugli Altari? E incoraggiati dalla dottrina del Tentori, non risponderanno che è una cosa di disciplina esterna che sempre fu varia? Se un Prelato solo, e per qualche breve tempo avesse vietata a noi la barba, non sarebbe forse ancora compatibile la renitenza, nè potrebbe giustificarsi la dottrina del Tentori, per cui si cercano *excusationes in peccatis*. Ma resistere per tanti anni, ma non volersi sottomettere a tanti decreti, ma ricalcitrare agli ordini di tanti Patriarchi, sarà stata in verità *una renitenza certamente non irragionevole*? In quei tempi in Venezia la barba non era

 indi-

indizio di umiltà religiosa: anzi prima ancora, come scrissi a'Monaci, e Cherici si radeva. Fu introdotta poi in Occidente, e non senza querela del santo Pontefice Gregorio VII. e principalmente di S. Pier Damiani, che introdotta la disse *vertiginis impetu*. Dopo introdotta, fu anche presso noi tolerata, finchè i Prelati non vi viddero secolaresca vanità. Come questa prese radice, principiò a vietarla nel 1509. 1521. Antonio Contarini: poscia nel 1526. 1528. 1537. il Querini, Indi il Trevisan nel 1578. e il Priuli nel 1633. il quale altro non potendo ottenere, si contentò che non si portasse *barba da secolare*. Era dunque sì o no *coltura profana* allora in Venezia? Dai disordini che nelle Memorie ho comemorati nati perchè in tutto Nobili, ed Ecclesiastici erano simili nel vestito, e cultura del corpo, e dal testimonio del Priuli consta, che la barba in Venezia, checchè ne fosse di altri paesi, non era mica in quei tempi, come ci vende il Tentori, una cosa di ornato di persona colta, ma era diventata cosa vana, indecente, pericolosa, talchè abbia potuto movere costantemente gli animi di tanti Prelati, senza gravissima ingiuria dei quali non si può dire, che capricciosamente la vietassero fino a scommunicare e sospendere i disubbidienti. All'istanza nugatoria del Tentori, io rispondo, che quando ancora i Prelati dei Cappucini, Certosini ec. giudicassero necessario per la buona disciplina, per togliere la vanità, e gli scandali, ordinare che si tagliassero la barba, dovrebbero in coscienza quei Religiosi ubbidire. Rifletta il Sig. Abb. e ogn'altro del suo sentimento, che se una volta meneremo per buona, e lecita la resistenza ai replicati decreti dei Prelati sotto il deplorabile pretesto, che le cose sono di esterna disciplina, e coltura di persone civili, non vi sarà alcuno, che non ricorra a questa tavola del naufragio, eziandio nelle più palpabili deformità. Sarà chiusa la strada a tutta la Chiesa stessa di voler conservar la disciplina in tali cose contro le innovazioni moderne. Gli esempj de' sommi uomini barbati, Papi, Cardinali, Vescovi ec. già furono infelicemente allegati a Roma dal nostro Clero. Io poi non vedo, come tante volte e quì e altrove egli non cessi di dire, che io spargo per tutto il ridicolo. Esaminin i Lettori come io parli nelle mie Memorie. Si lagna che io sovente dica *la Curia*, quasi che il faccia per diminuire l'autorità delle sue decisioni, al qual fine

fine dice inventata quella guisa di parlare. Di questo niente è pervenuto ancora a mia notizia. Solamente so, che quel termine è volgarmente usato dal Principe in moltissimi documenti, dalle Cancellarie de' Prelati, da Roma stessa, e dal Concilio di Trento. E quel che feci per non crear invidia alla S. Sede, presso alcuni mal affetti non puote schivare la censura del Sig. Abb. per tutti i versi animato contro di me.

Pag. 68.

Ora prende per soggetto della sua censura la mia opinione circa il Zecchino, e scrive che seguo la sentenza di quelli, i quali scrivono, che il Doge abbia spedito a Roma per ottener licenza di stampar il Zecchino. E' vero, ma io pag. 385. scrivo così: *Non si vuol negare, che il Doge abbia spedito a Roma per ottener buona licenza, non mica di stampar semplicemente moneta d'oro, che già fin da' primi secoli si stampavano le Redonde; ma bensì di stamparla con un'impronta quasi in tutto simile alla Romana, onde più facilmente potesse correre in commercio coi sudditi del Pontefice.* Indi porto la diceria dell'Amato, che vuole impresso il Zecchino di Roma per la vittoria sopra Ezzelino: e poi confermo con un Cronista che arriva al 1413. essersi fatto il Zecchino *simile della forma dei danari d'oro, che si battevano in Roma.* Questo Cronista s'accorda coll'Amato circa l'epigrafe e l'impronta. Io stesso dopo pubblicate le Memorie vidi quel Zecchino, ed era appunto tale quale è descritto dall'Amato e dal Cronista. Tutte queste antecedenti cose lasciò fuori scaltramente e con ingiustizia il Tentori, e per censurarmi copiò quanto dice il Carli pag. 411. e pare che esso non sappia prender le cose da altri senza prenderne ancora le parole. Che ha da fare con me la disattenzione dell' autor del Fiorino d'oro illustrato? Il decreto, dico, propone per tipo il Fiorino, non il Ducato di Roma. Capisca il Sig. Abb. come parla il Decreto: *tam bonus & fina per aurum, vel melior, ut Florenus.* In quanto dunque al fino fu proposto il Floreno, per l'impronto si lasciò alla prudenza del Doge. Ma, soggiunge, Nicolò V. non prese norma dalle monete d'oro antiche di Roma, ma volle la sua moneta *Ligæ XXIV. caratis secundum ducatos Venetos.* Bravissimo, Sig. Abb. e per questo appunto il decreto propose per modulo della finezza il Fiorino, perchè il Zecchino Romano aveva mol-

to di *peggio*. E oltre a ciò Martino V. pubblicò, come nota lo stesso Sig. Abb., cioè il Carli, quel suo stromento nel 1447. quando le cose potevano essere di molto alterate. Il Tentori non contradice alla narrazione dell'Amato: secondo quest'autore il Zecchino Romano, che il Carli dice stampato *una volta*, appartiene ai tempi di Marin Morosini nel 1252. oppure a quelli di Renier Zen, essendo morto Ezzelino nel 1259. Il Zecchino Veneziano fu stampato nel 1284. Dunque il Romano non prese dal nostro l'impronta, sebbene altramente alcuni vogliano sentire. Niuno scrive, che il Pontefice prendesse l'impronta dai Veneti, e per opposito molti Veneti scrivono che il Doge la prendesse dai Romani. A chi fia più ragionevole prestar fede? Leggansi il Carli e il Zanetti, e si vedrà con quanto poco fondamento insegnino il contrario.

Pag. 70.

Allegando io due Cronisti, i quali scrivono Pietro Badoer avere ottenuto da Berengario facoltà di batter monete d'oro, chiamandole *Redonda*, quando quest'Imperator era in Pavia, il Tentori sebbene confessi, che il Sanudo, e il Breve di quel Doge lo stesso confermino, tuttavia mostra la cosa che è falsa, perchè Berengario I. morì 15. anni prima che il Badoer venisse eletto Doge, e Berengario II. fu Imp. nel 950. cioè 6 anni dopo la morte del Badoer. In prima io scriverò per gli altri, e poscia per me. Confessa dunque il Tentori che il Sanudo, e prima di esso il Breve che egli porta s'accordano in questa parte. Anzi io tengo altri Cronichisti, che scrivono lo stesso, e aggiungono per ciò essersi fatti dei festeggiamenti. Or io non posso persuadermi, che una cosa così attestata da'nostri Maggiori sia falsa sostanzialmente, soprattutto esprimendosi e ottenuta la licenza in Pavia, e l'obbligo di chiamare quella moneta *Redonda*. Non avrebbero giammai i Veneti adottato un sentimento, che appresso i malevoli avrebbe potuto comparir lesivo della loro libertà, nè il Pubblico fin dal XIV. secolo, e forse prima avrebbe comportato, che si mettesse quel Breve sotto il suo ritratto. Bisogna dunque credere che siavi qualche disordine nella Cronotassi dei Dogi, come lo stesso Tentori afferma III. 8. 9. nell'avvertimento, che *Domenico Tribuno* Doge è ommesso dagli Storici, sicchè conchiude: *Quindi rilevasi, che la Cronologia de' Dogi non è del*

tut-

tutto giusta ed accurata per trascuraggine degli Antichi. Oltre a ciò havvi assai diversità nella durata di alcuni. Per esempio dice ivi lo stesso Tentori, che Pietro Tribuno durò ann. 19. e secondo altri 5 anni e giorni 23. Perciò l'anno del suo successore è esso pure incerto. E al proposito io ho varie liste de' Dogi: v'ha chi mette Pietro Badoer nel 939. chi nel 942. chi nel 945. Chi gli dà 2. anni di governo, chi 3. e chi 4. Non si potrebbe dunque sospettare ragionevolmente, che Pietro Badoer veramente ducasse nel 942. ossia 945? Allora si può aver Pietro Badoer Doge nel 945. e 946. nel qual tempo *Berengario riteneva bensì il nome di Marchese d'Ivrea, ma presso di lui stava tutto il potere, e l'autorità regale*, dice il Muratori negli Annali, VIII. 45. Anzi il Petavio *Rat. Temp. p.* 120. scrive espressamente, che così erasi pattuito tra esso Berengario e Ugone: Penso io per tanto così potersi accommodare la faccenda. Pietro Badoer ottenne da Berengario figliuolo di Adalberto Marchese d'Ivrea la facoltà di batter monete, acciò correr potessero nel Regno d'Italia, e Stati dell'Imp. Egli al Doge de' Venetici la concesse a nome di Ugone Re d'Italia essendo in Pavia, epperò volle che la chiamasse *Redonda*, cioè ῥῆ δόντος, come nelle Memorie interpretai, cioè *Re dondos*, vuol dire *Rege permittente*, con licenza e privilegio del Re. L'ottenne quando non era ancora Imperatore, che lo fu solo del 949., ma quando aveva tutto il regio despotismo i nostri Scrittori in vece di dirlo Berengario Re d'Italia, il dissero Imp. dalla dignità poi conseguita, locchè non avvertito fece, che altri negassero per la Cronologia ciò che i nostri antichi concordemente affermarono. Potrebbesi per via più breve dire, che l'errore fu nello scrivere Pietro Badoer, in vece di Pietro Sanudo succeduto nel 942. al Badoer, cui si danno anni 17. di governo. Io però seguo la prima sentenza. Ciò sia detto per patrocinare i nostri Scrittori. In quanto a me; io produssi due Cronisti solo a fine che in essi incontrasi la voce Redonda: nè per me importa un frullo se la cosa sia accaduta sotto Berengario I. oppur II., se sotto Pietro Badoer, oppur Sanudo, o altro vecchio Doge. E ripeterò bene le mille volte, che io raccolgo memorie; e di rado m'ingerisco a valutarle; ciò che debbe farsi da chi ne avesse bisogno per quella o quell'altra controversia. Il Tentori fuor di proposito vorrebbe, che

 io

io guatterassi sempre su tali frivole controversie, che annojano quand'ancora fa mestieri esaminarle.

Pag. 71.

Egli mi fa errato perchè dissi alcune monete essersi chiamate *Maravedini*, dall'Arabico, cioè *Reali*. Ma egli equivocò in questo, che intende di certa moneta più moderna da noi pure conosciuta sotto nome di *Reali* della Spagna, quand'io intendo quel nome per qualunque moneta d'un Re. Nè il Sig. Abb. potrà mostrare, che *Maravedin* piccola moneta non significhi *regia* o *reale*; nè potrà unque mai asserire, che volendo nominar all' Arabica la grossa moneta reale, non possa chiamarsi *Maravedino*.

Pag. 72.

Qui ancora il Sig. Abb. per darci una lezione, forse soltanto necessaria per cambisti, trova una sorprendente confusione in ciò che dico della moneta chiamata *Reali*. Sappia dunque il Pubblico, che io posi nel mio catalogo quella moneta, perchè un tempo correva molto tra noi, ed è tolto ogni equivoco dicendo, che era della Spagna, Perù e Messico: ed era necessario nominarli, perchè non si confondessero coi nostri *Effettivi*. Notai il suo corso in Venezia nel Sec. XVII., nomino le frazioni o spezzati, come allora correva l'uso fra noi, e come si nominavano, e perchè non è moneta nostra, non discendo al fino e al peggio. Se dica il vero, può riscontrarsi leggendo il n. 598. t. II. pag. 56. Ecco la sorprendente confusione, che dice il Sig. Abb. trovarsi in me, e la mia grande inesattezza che egli censura solo per farci una lezione dell'odierna moneta chiamata Reale. Del resto leggiamo nel Du Cange per *Marabotino*, *Maurabotino*, *Marmotino*, *Marbotino ec.* indicarsi *Monetæ quædam Hispanicæ, aureæ præsertim .... Ex monetæ quæ Hispanis Maravedini dicuntur ab eodem fonte nomen deducunt*. Perchè mo il Sig. Abb. che si picca di tanta esattezza lasciò il pubblico all'oscuro di queste notizie, mentre doveva vedere, che dicendo *il Maravedino essere una picciolissima moneta Spagnola di puro rame*, il pubblico era ingannato, mentre per lo più i Maravedini erano monete d'oro. Gli stessi Spagnoli ignoravano l'etimologia di *Maravedin* non meno che altri eruditi. Entrò nella decisione il Bochart in Caen, ma nell'atto della disputa colpito d'apoplesia morì d'improviso li 16. Maggio 1667. quasi ottogenario, e la lite

re-

restò così indecisa. Ma oggidì non sarebbe più forse tanto fra tanti controversa, sapendosi, che gran quantità di voci arabiche rimasero nella Spagna, e oggidì ancora si conservano, come *Matha*, *Medina ec.* che significano *città*.

Pag. 73.

Scrissi, che il Sandi confessa di non aver trovata gravezza anteriore agli Imprestidi istituiti 1171. sebbene di altre gravezze io dica darsi documenti. Egli interpreta il Sandi, che voglia dire. *Prima gravezza per via d'imprestidi*. Il Sandi si esprime così parlando degli Imprestidi: *Se questa sia stata la prima gravezza dal Principato imposta dopo la fondazione, vi è conghiettura d'asserirlo, non avendo io trovato memoria di alcuna anteriore*. Chi diavolo mai potrà cacciarsi in testa, che il Sandi mentre ivi insegna l'origine degli Imprestidi, e cerca se quella sia stata la prima gravezza, dica poi *Quella probabilmente essere la prima gravezza per via d'Imprestidi*? Che se dice antichissimi i Camerlenghi, puote ciò con verità asserire, benchè fossero stati istituiti coetanei agli Imprestidi. L'antichità però de' Camerlenghi è incerta, e secondo il Tentori stesso III. 296. che confessa non darsi legge anteriore al 1236. nè essersi sistemata quella Magistratura prima del 1250. Non penso, che il Sandi giudicasse che il Comune non avesse alcun provento, sebbene non abbia incontrati i documenti da me recati. Ma forse avrà creduto, che le altre fonti non si dovessero appellare *gravezze*, ma piuttosto obblazioni e fazioni volontarie o accidentali. Checchè ne sia, io di nuovo rispondo, che la spiegazione del Tentori è una sposizione insussistente.

Pag. 74.

E' diffuso il Sig. Abb. sulla voce *Mangias*, che riputai poter esser il *Mahiz*. Il suo argomento è questo: Il *Mahiz* o formentone non fu conosciuto dagli Europei prima della metà del Sec. XV. a' quali fu portato dall' America nella Spagna; e indi per tutto diffuso, come insegnano parecchi. Ma sappia il Sig. Abb. che io trovo così in Plinio *lib.* 18. *c.* 6. *pag.* 443. *Milium intra hos decem annos ex India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, harundineum culmo. Adolescit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas*, (o come vuole Scaligero secondo Teofrasto, *phobas*) *vocant, omnium frugum feracissimum. Ex uno*

 gra-

grano terni sextarii (Dalecampio spiega sei libbre) *gignantur. Seri debet in humidis*. Per intelligenza di quelli, che non capissero il latino, ecco la versione del Landino, *pag.* 126. *ed.* 1516. *in Ven. Da X anni in qua è venuto miglio d'India di colore nero, di grande granello, di gambo come canne. Crescie septe piedi. E dell'o Lobas* & è fertilissimo sopra ogni biada. *D'un granello nascono tre sextarii. Seminasi in luoghi humidi*. Domando al Tentori se qui non sia meglio descritto il formentone, che dal luogo da lui recato del Bembo? Il Lobel nel suo Erbario *pag.* 24. porta la figura del *Milium Indicum*, che nella gamba e pannochia è precisamente quella del formentone: e nell'*Adversaria* nota così: *Milium indicum, seu Mais Occidentalium, frumentum Turcicum*. E dopo descritta la pianta, dice che malamente dal commentatore Senese viene accusato il Fuschio, il quale lo chiamò *Turcicum frumentum*. In fatti ancora da nostri si dice *Sorgo turco*. E come dunque si dee credere, che fosse ignoto fino alla metà del Sec.XV., e si principiasse a conoscere dopo scoperta l'America? Ma, dice, quando bene nel Sec. X. fosse stato cognito in Europa il Formentone, non lo poteva essere sotto nome di *Mahiz*, che è voce *Haitina*, ove si chiama *Maice*. In prima io dico, che il Lobel avanti di me il disse *Mais*. Indi io non dico *Mahiz* dell'Indie occidentali, ma dico *Mahiz degli Indiani*, perchè tengo quel grano venuto dall' Indie Orientali e dalla Turchia, e so di averlo letto chiamato così in parecchi viaggiatori per l'Oriente. Sa poi il Sig. Abb. che ancora nelle lingue dell'America s'incontrano, o per accidente, o perchè colà siano penetrati uomini dall' Oriente, alcune voci delle lingue Orientali usate per significare lo stesso, come se ne incontrano altresì nelle altre lingue, come può vedersi ancora nell' Hornio. Nego per tanto, che *Mais*, *Mahiz* sia voce Americana, pretendo che sia Orientale, e dall'Oriente doveva farla venire chi con Plinio riconosce il Formentone venuto dall'Indie. Ho proposta una conghiettura fondata sull' evidente testimonio di Plinio e di Lobel: ma perchè non sono di quelli che soglia vendere lucciole per lanterne, e realmente temo della mia interpretazione, ne ho soggiunta un'altra dicendo. Quando pure non fosse il *Maggaja* de' Siri, che significa *Legumi*. Perchè il Tentori non portò ancora questa mia conghiettura? La

ragione è chiara. Compariva all'ora il suo plagio, per cui dice sembrargli che Mangias significhi *Biade* in genere, massimamente atte a far pane, come ancora oggidì *Mangia* vale la panatica de' marinaj. Al che io non contradico tal cosa ignorando, sebbene abbia interrogato un Capitano di nave, se sapeva cosa fosse *Mangias*, giacchè s'intendeva di Spagnolo, e Portoghese. So solo, che questa spiegazione suppone, che così si dicesse ancora nel IX. secolo, e che corresse allora la voce *mangiare*: perchè se *mangiare* fosse nato da *mangias*, ritornerebbe la questione. Tengasi dunque il Sig. Abb. i suoi Autori, e li legga per se. So che alcuni chiamano il *Sorgo rosso* Milium Indicum, ma non è quello di Plinio, il quale secondo il Clusio appellò il Sorgo rosso *Ischaemon*, che più spesso diciamo Saggina. Gli autori del Sig. Abb. possono forse intendersi del formentone giallo anzichè rosso, che non è spezie distinta se non nell'accidental colore esterno, e che essa pure talvolta il rosso produce, come io stesso ho bene spesso veduto. *Havvene di giallo, bianco, rosso e nero, ma la farina è sempre la stessa tendente al giallo*, dice il Ronconi.

Pag. 77.

Ricorre la querela antecedente. Nè la descrizione di Plinio, nè la dottrina di Lobel ci fanno intendere il *Sorgo rosso*, o Saggina sotto nome di *Milium Indicum*, come alcuni vogliono seguiti dal Tentori. V'ha chi appelli la Saggina *Panicum silvestre*. Io credeva più probabile, che per miglio si dovesse intendere il formentone: ma dopo essermi sovvenuto, che il de Monacis gli dà 20. e 22. anni di conservazione, e sopratutto avendo letto nelle Memorie del celeberrimo Filiasi, che il miglio è di *eterna durata*, io ritratto la mia interpretazione, a fronte ancora, che il Ronconi dica solo poter durare *alcuni anni*, e ora sto per il miglio, ma per l'autorità di questi uomini soltanto.

Pag. 78.

Avendo io detto pag. 243. *Primo Piovan o Rettore P. Felice Noelli in S. Giacomo di Rialto*, e poi a *pag.* 374. affermando io, che anticamente il Custode di quella Chiesa non ebbe mai altro titolo che quello di *Rettore*, m'accusa di contraddizione. Una cosa però graziosamente ommise il Censore, cioè che io dissi *Piovano o Rettore*, lo che mostra, che io ivi porto l'altrui sen-

sen-

tenze senza esaminarle. Un'altra non volle avvertire, che io dico primo incendio, 24 case in Rialto, e altrove propongo difficoltà a quest'asserzione: dico pur ivi S. Giacomo prima Chiesa in Rialto, e così varie altre cose, che altrove impugno. Anche gli orbi vedono, che il Tentori per censurarmi dà nelle meschinità. O il Noelli ebbe titolo di Piovano, o no: se no, falso che sia stato il *Primo piovano*; se sì, falso che non avesse quel titolo. Quest'è paralogismo, in cui si argomenta dall' essenza, all' esterna denominazione. Il Noelli anticamente nè fu, nè venne chiamato Piovano; successivamente da alcuni gli si diede tal appellazione secondo l'ideè in allora correnti. Vero è dunque, che non fosse Piovano, è vero altresì che da alcuni più tardi fu chiamato Piovano. Non volendo entrare qui in disputa dissi primo Piovano, o Rettore, perchè così trovasi denominato. Alla *pag.* 374. ove tratto della giusta appellazione, nego che avesse titolo di Piovano. Dice poi, che uso ogni mezzo *per distruggere l'antichità e prerogativa parrochiale di S. Giacomo*. Vorrà dire per far vedere che non lo fu: altrimenti è un'assurdo dir che si distrugga ciò che non ebbe mai esistenza. Ma doveva io mentire contro coscienza, e contro i testimonj allegati. Non soglio mentire per far la corte. Non fu già deciso giuridicamente prima di me S. Giacomo Parrochia *nec esse, nec unquam fuisse*? Del resto è molto male stabilita la parrochialità di S. Giacomo, se acciò sussista quest'opinione sia necessario o mentire, o dissimulare la verità.

Pag. 79.

Mi accusa di contraddizione, perchè *pag.*244. dico 804. *Beato Obelerio primo Doge in Rialto*, *poi* t. IV. pag. 236. dico che era Angelo, o Agnello Partecipazio. Sappiano i miei Lettori, e se io portai le cose appunto come le trovai, benchè vedessi, che non era cosa di comun sentimento, acciò si sapesse anche esservi chi così scrive. Istessamente alla pag. 236. del tomo IV. dovendo recar la serie de'Dogi, per non entrare in disquisizioni la recai secondo che trovasi nel Marcello, tranne alcuni supplementi. E qui una volta per sempre ripeterò, che nel t. II. 243. io portai le cose quali trovansi nei MSS. Se qualche curiosità v'introdussi, sono quelle alle quali aggiunsi citazione, oppur quelle che sia interesse esaminare qualche grave scrittore. Nella verità o fal-

falsità delle cose, al solito io non misi mano. Solamente all' articolo della Stampa, dacchè portai ciò che trovavasi nel MS., aggiungo ciò che rinvenni nell'Autografa del Sanudo e nel Fabricci: perchè giudicai che quel punto potrebbe essere più ricercato, attesa la varietà dell'opinioni. E' una maraviglia, che il Tentori non abbia osservato di nuovo, che a *pag.* 44. metto i primi Procuratori il Tradonico, l'Alipato, e l'Ardison.

Pag. 80.

Avendo io portato da un MS. che Taddia Michiel fu la prima Dogaressa premorta al marito, egli per fanciullesca buffoneria vorrebbe, che io avessi vedute tutte le fedi di morte dal 697., quando si creò il primo Doge fino al 1485. in cui Taddia morì. Suppone erroneamente in tal guisa, che fin d'allora si conservassero *fedi di morte*. Falso poi, che io voglia che mi *venga data da tutti intiera credenza*. A me basta che si sappia essere ciò stato notato. E inoltre a noi buoni Veneziani, *quibus non licet esse tam nasuti*, è sufficiente sapere che memoria in contrario non siasi conservata. Il Sig. Abb. non poteva sostener la sua censura se non col sarcasmo, ed ironia.

Pag. 81.

Similmente il Tentori si trastulla sulle prime forche, prima ombrella, prima parucca ec. commendando la mia fatica indefessa in raccorre tante fanfaluche dispiacevoli a Critici. In prima sappiate, Sig. Abb. Tentori, essere falso che io affaticassi in raccorre quelle memorie. Io non feci altra fatica che trascriverle da un MS. Svajer. Sappiate inoltre, che non tutti sono Critici, e che io scrissi per tutti, e nei tutti havvi chi ha genio di queste coserelle. Per altro a me non cale, se non piaciano agli Iberi, mi basta, che piaciano a Veneziani: che se non piaciono al Tentori non è maraviglia, vedendosi da tutti gli articoli delle sue Censure, che egli è un Critico assai spallato.

Pag. 82.

Querela l'anno della prima Regata 1315. 10. Gennaro. Ma questa è pure una memoria del MS. che io portai, nè sono entrato nel suo esame, come nemmeno dell'altre cose. Osservo qui però, che il MS. mette la prima Regata 10. Gennaro 1315., e il Decreto è in data 14. Settembre. Qui non può dirsi, che il Decreto appartenga al 1315., e la Regata dei 10. Gennaro per il more

more Veneto appartenga al 1316. altrimenti si sarebbe fatto decreto di preparare due piate cinque mesi circa prima dello spettacolo, le quali nell'Arsenale potevansi preparare in cinque ore. Quindi la prima puotè farsi li 10. Gennaro, la seconda alli 15. Settembre 1315. e poi essersi introdotto di farla annualmente nella festa di S. Paolo, come nota il Zamberti, se veramente ciò egli noti, perchè io ebbi quelle Rubriche, nè notai cosa alcuna in questa materia nei miei Zibaldoni come trovata in quell'Autore. E quando bene in qualche esemplare ciò si legga, non vedo come possa esservi la data 14. Settembre 1315. perchè il decreto ordinato avrebbe l'allestimento di due piate alli 3. Settembre che dovevano usarsi alli 22. del Febbraro seguente. Forse quella data sarà stata messa da altri, ovvero il Zamberti avrà portato un decreto solo in coerenza, o piuttosto il Tentori avrà creduto bene notarla. Checchè ne sia nè l'immortal Foscarini, nè l'informazione del Zamberti ci obbliga a negar ciò che dicesi nel MS. anzi coll'autorità di questo io reputo doversi spiegare, e intendere il Zamberti.

Pag. 83.

Vaneggia qui pure il Sig. Abb. quando crede che di mia sentenza insegni l'origine della stampa in Venezia. Di queste cose io non tengo conto alcuno. Portai il documento del MS. Me ne assegna il 1457. indi le parole dell'autografa Cronaca del Sanudo, che assegna il 1462. e gli Autori; e perchè altri ne trovò il Fabricci, lo cito, e così termino la mia narrazione su questa cosa. Il MS. Svaj. dunque t. I. n. 865. e il Sanudo, e il Fabricci parlano, non il Gallicciolì: e la pubblica fede attesterà se io decida niente su quella controversia, che nulla affatto m'interessa, e che sapeva benissimo essere stata riscaldata in parecchi, ed eziandio circa il libro *Decor puellarum*. Scrissi quelle memorie, e le scriverei ancora, perchè le credo poter essere di commodo ad alcuno, sebbene non solamente la questione *sembrasse*, ma realmente fosse fuori d'ogni controversia. Non so poi se non si possano conciliare il Sanudo con alcuni moderni. Dacchè il Morelli pubblicò nel 1797. il suo foglio *Monumenti del principio della Stampa in Venezia*, per generosa sua bontà e per l'antica amicizia me lo regalò, come altre sue opere ancora. Da qui ricaviamo che nel 1469. Gioanni da Spira stampò due

vol.

volte le Familiari di Cicerone, una volta la Storia naturale di Plinio, e aveva principiata la Città di Dio di S. Agostino. Ottenne il Privilegio per 5. anni portato nello stesso foglio, che non ebbe poi effetto attesa l'improvisa morte di Gio: da Spira. Nei versi soggiunti alla prima edizione delle Familiari si legge:

Primus in Adriaca formis impressit ahenis
Urbe libros Spira genitus de stirpe Johannes

Nelle alt e ipografi non vi si vede. Nel Privilegio è detto: *Inducta est in hanc nostram inclytam civitatem ars imprimendi libros, in diesque magis celebrior & frequentior fiet per operam, studium, & ingenium magistri Joannis de Spira.* Non potrebbe dirsi, senza accusar di falsità il Sanudo e il Fabricci, che alcuni Tedeschi siano qua venuti nel 1462. e principiassero la Stampa; e questi siano quelli che il Sanudo dice, *ave principio da alcuni Todeschi*, uno de' quali forse è quello che il Fabricci appella *Hamso Hamman cognomento Herzag*? Ma perchè quelli non bene siano riusciti, venuto poco dopo Gioanni da Spira, che evidentemente è il *Jenson di* . . . . nominato dal Sanudo, sia esso così ben riuscito, che meritamente si possa riputar per il Primo? Quel *Primus* dei Versi niente osta che non si possa interpretare con qualche latitudine. In tal guisa un testimonio ajuta, e rischiara l'altro, e forse anche qualcosa di simile sarà accaduto nel 1457. secondo il mio Cronista. La conciliazione degli autori coi documenti, quando si possa fare con probabilità, non ripudiasi dalla buona Critica; e ciò fa vedere, che finalmente il Gallicciolli anche, senza essere rilevato *inter Garamantas & Indos*, può raccorre, produr memorie, benchè sembrino contrarie a stabilite opinioni. S'osservi che il Sanudo accorda col Privilegio il quale dice *pulcherrima literarum forma*.

Pag. 84.

Non vuole, che nel 1345. sianvi stati *Consoli alle Decime*. Risposta adequata; Così trovai nel MS. Svajer. Ma se lo porto, debbe per ciò inferire, che io gli creda? Sappia che nè lo credo, nè lo discredo, perchè niente ciò curo. Della notizia se ne serva chi vuole, che per ciò la portai. Il grande argomento poi del Sig. Abb. è questo: De'Consoli non trovarsi notizia, se non de'Consoli dei mercanti. Alle Decime Laicali nel 1453. o poco dopo fu istituito il *Collegio dei X. Savj*: a quelle del Clero nel 1586. *I Soprantendenti* alle Decime. Stiano

pure

pure queste date Tentoriane, ma da un Decreto del Patriarca Tomaso Donato del 1493. abbiamo: *Nullus audeat recipere decimas relictas ex testamentis: sed remittat executionem ad Officiales deputatos super Decimas*: Nel 1367. si decretò che non si pagassero ai Vicarj del Vescovo, *se non venivano ordinate espressamente pei testamenti*. Nel 1418. si decretò, che la porzione dei poveri fosse distribuita *per procuratorem & comissarios*. Eransi dunque cangiate le cose, e quei *Offiziali* erano diversi dal Procuratore di Chiesa, e dai Commessarii. Come proverà Tentori, che l'autor del MSS. non parli di questi, e di proprio marte abbia inventati Pietro Giustiniani, e Soranzo Soranzo? I Savj sono X., di questi non poteva parlare il MS. che ne nomina due, e per sola pompa furono dal Tentori introdotti per mostrar erudizione: delli Soprantendenti, nemmeno perchè di data troppo tarda. Di quali Decime parli il MS. non lo so: può essere, che anche alla Veneta Chiesa siasi estesa la Decima da Clemente VI. imposta nel 1341. per l'invasioni de' Turchi: può essere che siansi deputati due Nobili in quell' anno alla collezione di decime o laiche o ecclesiastiche, sebbene non facessero propriamente urbana magistratura. Puotè quel Cronista conservarci una memoria, che altramente sarebbesi perduta, ed è incredibile, che senza certo documento egli inventasse e il nome dell'Offizio, e quelli delle persone. Che vi siano delle oscurità nella materia delle Decime, può vedersi nel Sandi. Da quanto scrissi t. VIII. 164. se non conservassi quella moneta, sarebbesi smarita la memoria, che ancora nel 1587. dicevasi nella Ternaria vecchia *Procuratoris olei*.

Pag. 84.

Prego il Sig. Tentori a permettermi di lasciar così, come è scritto circa la prima escavazione del Canal grande nel 1380., perchè non si dica da chi forse riscontrasse la cosa, che io ad imitazione del Tentori, misi mano nel testo e guastai quel Codice. Non s'ingannò ivi il Gallicciolli, ma riportò la cosa quale la ritrovò, nè volle scavezzare la lista delle cose riferite da quel MS. Si dimenticò il Sig. Abb. che io nella Prefazione raccomandai a' Lettori il consultare gli Indici dell'Opera mia: del che se non si fosse dimenticato, non avrebbe parlato del mio tomo settimo e ottavo in guisa, che tutti vi scoprono un sarcasmo. A chi poi io presti maggior fede, può rilevarsi da quanto descrive il Sig. Abb.

stes-

stesso, rapportando quello che io scrivo p. 200. Potrebbe però intendersi il MS. di qualche decreto di scavazione in altro sito che, fosse stata la prima in quel Canale.

Pag. 85.

Dice, che io parlando dei Teatri soggiungo ancora della Pila del Battisterio in S. Marco, degli Scudi levati in detta Chiesa, del sopra nome Can, delle Reliquie di S. Pietro Orseolo, e che *Con queste notizie termina l'articolo dei Veneti Teatri*. E' per esperienza vero, che chi ha riscaldo di testa spesso soffre abbagliamento di vista. Sappiano dunque i Lettori, che in fronte del §. XI. è posto *Curiosità varie*. E perchè parlo dei Teatri alquanto prolisso, così per distinzione e facilità di trovare posi in mezzo, *Dei Teatri*. E quanto dico di quelli principia *pag.* 259. n. 834. finisce *pag.* 264. col n. 836., indi seguitano l'altre *Curiosità varie*, tratte dallo stesso MS. e da altronde. Niuno poteva scandalezzarsi, se non chi fosse di cattivo umore, o se non in chi le pesate riflessioni del Tentori avesse destata la malizia. In queste dispute osservasi una ingiustizia del Tentori, che sebbene esso spesso mi rimandi al Tentori, quando poi io cito il Tentori, egli non mai notifica queste citazioni. Così succede qui pel cognome *Can*, per cui io rimando i Lettori al suo *t. III. p.* 21. Quest' è un voler per forza, che io non dica niente di bene.

Pag. 87.

M'incolpa, che abbia scritto circa l'800. essersi introdotto il costume dei trastulli battendosi con canne d'India. Nel t. I. *pag.* 123. e t. II. p. 265. parlo del trastullo di battersi con canne d'India, sostenendo le due fazioni d'*Eracleoni* e *Isolani*, premettendo: *Secondo altri Scrittori, verso l'*800. Eccone le grandi sue ragioni. E' affatto ignota la prima origine delle battaglie con canne d'India, e pugni. Se si tratti di un'anno o due di differenza, ciò accordo al Sig. Abb. ma se si tratti di *cert'anno incirca*, o *verso cert'anno*, nego e rinego; perchè delle Canne abbiamo il testimonio di parecchi Cronisti, e dei pugni abbiamo segnata l'origine nel 1292. Ma non si può rimontar, dice, al sec. VIII. Ma quel *verso l'anno* 800 dei Cronisti, può intendersi anche del principio del IX. Falso poi che io vi rimonti, mentre riferisco ciò che altri raccontano; e se non si conoscesse per esperienza la valoria del Tentori, si direbbe, che egli

ha

ha una testa assai dura, se tante volte di ciò avvisato; non l'ha per anco potuto intendere. Domanda chi fossero quei *Isolani*. Non possono dirsi, ei riflette, i Iesulani perchè non ancora così si chiamavano quei d'Equilio: e oltre a ciò, le guerre tra Eraclea, e Iesulo erano vere e formidabili. Non ha qui bisogno delle *summule* il Tentori? Non quadra per giustizia rigorosa a questo suo raziozinio lo *Spectatum admissi risum teneatis amici*? Io, anzi i MSS. da me veduti dicono *Isolani*, forse perchè varie Isole erano collegate insieme contro gli Eraclesi, non diciamo Iesulani, o Equiliesi; e se tra costoro le guerre erano sterminative, e che per questo? In Venezia non potevano essere di trastullo? Aggiunge, che io ne attribuisco l'istituzione al Doge Beato verso l'800. Doppia bugia. Non io, ma i MSS. i quali ancora non l'attribuiscono al Doge, ma dicono *a' tempi del Doge Beato*. Ma *Beato* l'adottò suo fratello Obelerio, che fu fatto Doge dell'804. epperò dell'800 *Beato* esserlo non poteva. Ma scrivono che Obelerio adottò Beato l'anno stesso della sua creazione, che mettesi volgarmente nell'804. ma può esservi qualche anno di differenza pel disordine nella Cronologia Ducale confessato ancora dal Tentori. E poi il *verso l'anno* 800. può essere stato posto dai Cronisti quasi numero rotondo, giacchè il nome del Doge poteva con precisione decidere. Ma il Sig. Abb. poco pratico della lettura dei Cronisti, non avvertì che quel *circa*, e *verso* presso essi si dice per *poco prima*, e *poco dopo*: per questo altrove credette poter censurare me stesso. L'ultimo riflesso è, che in quei tempi i Veneti erano agitati da discordie interne, e pericoli esterni, epperò non avevano tempo di attendere ai divertimenti. Ma se quelle guerre di trastullo fossero state appunto introdotte per addestrare il popolo ai combattimenti? Oppure dalle fazioni stesse interne, come scrivono alcuni dei pugni? Dimando in oltre al Sig. Abb. se in tempo di furiosissima peste, direbbe egli che gli uomini attendessero agli scherzi? Eppure nella peste del Redentore in cui morirono 70000 persone, erano così bizzarri gl'ingegni, che scrivevano sulle botteghe: *Per schivar el scandalo: El mistro ha paura: Se no vogio vender, cossa gaveu vu da far*? I capricci degli uomini non hanno ragione. In tante guerre, e calamità della Rep. antiche e più recenti, tuttavia si conservarono le feste del giovedì grasso, l'aperture
dei

dei teatri e cose simili, che sogliono comportarsi appunto per ricreazione degli animi talvolta tribolati.

Pag. 88.

Ricorre la censura dell'origine delle Regate. Rileggasi quanto scrisse il Tentori *pag.* 82. e quanto io risposi. Ma al proposito nostro si osservi, che dico alcuni metter l'origine della Compagnia della Calza al principio del Sec. XIV. introdotta per addestrare la gioventù alle guerre per terra, e per mare. All'occorrenza, per mostrar come si possa sostener quella sentenza, porto l'istituzione delle Regate nel 1315. dicendosi queste pure istituite per addestrar quelli che dovevano vogare nelle galere, erudizione che di sopra superfluamente m'inculcò il Tentori. Aggiungo in seguito potersi aver aggiunte delle decorazioni. Era mo qui da farsi una questione sull'origine delle Regate?

Pag. 89.

Col solito equivoco si querela, che io dico *nei più rimoti tempi* i Cavalieri ricevevano una Collana *in pien Collegio*, eppur *Collegio* non vi era ancora. Ma io premetto, che rapportando quelle notizie da una dissertazione del N. H. Pietro Gradenigo, *Esibirò a' miei Lettori un breve, ma fedele ristretto di quanto ivi viene insegnato.* Sanno i Lettori, e lo sa benissimo il Sig. Abb. che un compilator fedele deve espor le cose quali si dicono, fossero eziandio conosciute per favolose, false, contradittorie, impossibili. Veda dunque a chi cale in qual senso abbia scritto il Gradenigo *nei più rimoti tempi in pien Collegio*. Per me valuto per buonissima quell' espressione, perchè dee rapportarsi ai primi tempi dopo l'istituzione del *Collegio*, mentre il Gradenigo scriveva quella sua dissertazione nel 1738. cioè, quando bene vogliasi seguir l'epoca dell'istituzione del pien Collegio nel 1420, anni 320. dopo quell'istituzione. Ma il Tentori l'abbiamo già veduto intestato, che appresso gli Scrittori nostri quella maniera di dire *nei più rimoti tempi*, deggia rapportarsi al principio della Nazione. Per le restanti cose tratte da quell'Opera, le quali egli censura nei due numeri seguenti, facciasi pure render conto dal Gradènigo e non da me, che soltanto scrissi in compendio quanto esso trattò più diffusamente. Per me non ho difficoltà di permettere al Gradenigo, che in largo senso appelli Senato, o i Tribuni, o i Giudici e buoni uomini i quali col Doge nel-

le materie di governo facevano concistoro. Che il Senato nel 1268. s'ingerisse o no nelle materie politiche, io non curo saperlo: il Gradenigo dice, che il Senato, il Tentori dice che fu il M.C., cerchi la precisa verità chi tali cose valuta per necessarie; io rapportai la sentenza del Gradenigo, nè doveva altramente fare, se voleva essere un compilator fedele.

Pag. 91.

Non può comportare il Tentori il mio sospetto, che i *Moriani*, contro i quali evvi gravissimo decreto 8. Luglio 1550., al quale furono poi sottoposti gli Ebrei nel 1571. possano forse essere Ebrei *o della Barbaria*, *o della razza di quella nazione, che fu poi scacciata dalla Spagna, e detti Mori o Maurisci*. Per gire contro me eruditamente nota, che gli *Ebrei* furono scacciati dalla Spagna nel 1492. e i *Mori* nel 1620. e che quei Mori erano Saraceni battezzati e ritornati al Maomettismo. Dunque, inferisce il Sig.Abb., i *Mori* non erano Ebrei: il decreto 1550. non poteva riguardare i Maurisci scacciati dalla Spagna 70. anni dopo: e i *Moriani* potevano essere della Barbaria, ma non Mori o Maurisci, che erano Maomettani Saraceni. Ma qui bisogna compatire il Sig. Tentori, che non suole gran fatto praticare cogli Ebrei. Sappia egli dunque che parlando di Ebrei per tutto il mondo, quando si dice, che sono di quell' o quell'altra razza, non s'intende il popolo, o la nazione, ma il paese, o provincia. Un'Ebreo v. gr. della razza di Marroco non vuol dire disceso propriamente dai nazionali Marrochini, ma da Ebrei abitanti in Marroco o attualmente, o in qualche altro tempo. Così noi tuttogiorno udiamo *Ebrei Spagnoli*, cioè nati da quella stirpe di Ebrei, che un tempo soggiornavano nella Spagna. Quando dunque dico, che i *Moriani* possano forse essere stati della razza di quelli scacciati poi dalla Spagna, debbo esser inteso di Ebrei Saraceni di quei paesi, dai quali erano i Mori scacciati dalla Spagna, che ivi dicevansi Mauri, o Maurisci. Perciò i Moriani potevano essere Ebrei Mori o Maurisci, senza essere Maomettani. Qualcosa di simile è accaduta nei Mozarabi appunto della Spagna, secondo Roderico Arc. di Toledo presso le Brun. T.II. 152. I Cristiani, che ivi erano soggetti alla barbarie dei Mori furono chiamati *Mozarabi:* non mica perchè fossero o discendenti, o misti cogli Arabi, come pensa il Baronio con alcuni altri, ma perchè, come os-

osservano il Pocock e Abu 'l faragio, gli Arabi appellano Mozorabi tutti quelli che tra essi conversano, nè discendono da' Arabi primitivi e originarj. Debbono ancora riflettere i miei Lettori, che quando dico i Moriani essere forse stati della razza di quella nazione, che fu *poi* scacciata dalla Spagna, non può legittimamente inferirsi, che io dica il decreto 1550. risguardare i Maurisci come scacciati nel 1620: ma solo dico poter essere stati di quelli che furono allora scacciati: Ma io sono più onorato di quello che forse mi reputa il Tentori: credo che ed esso, e io abbiamo torto, riputando che quel decreto fosse diretto contro Ebrei. Perchè dicendosi, che nel 1571. gli Ebrei furono sottoposti alle pene dei Moriani secondo il decreto 1550. ora sembrami più ingenuo affermare, che potessero essere quelli che nomansi volgarmente *Cingani*, i quali in quel tempo appunto sotto varie pene furono espulsi, come riferisco t. IV. *pag.* 106. n. 837. e in essi la voce *Moriani* sarà forse la stessa che *Morani*, cioè ribelli, perfidi ec. Ciò dunque, e non la dottrina del Tentori fa che io segua ora questa sentenza.

Pag. 92.

Non vorrebbe, che io avessi seguito l'Ughelli, ma il Carli circa il primo Vescovo di Emona, o Cittanova, che era nell'Istria e non nella Venezia. Per risponder prima a quest'ultimo capo della Censura, avvertasi, che nel n. 16. antecedente io esprimo il larghissimo senso in cui prendo ivi l'Italia, cioè *pei tratti che formarono poi il Regno Italico, colle due Venezie, e contrade postevi d'intorno*. Non occorreva dunque quell'espressione del Tentori, quasichè io mettessi Emona fuori dell'Istria nella Venezia. Trattandosi poi del primo Cristianesimo tra' Veneti, e di passaggio parlando di quello dell'Italia, circa Emona ho seguito l'Ughelli, che nell'831. mette Vescovo di quella Città S. Massimo, benchè sappia non leggersi nel Martirologio Rom. alcun Massimo, nè Emoniese, nè di Cittanova. Se il Carli pensa provare che *tutti i Prelati anteriori al Sec. XII. si appellassero* Civitatis Novæ, *nè mai* Emonienses, per me basta osservare, che ciò pure leggesi nell'Ughelli T. V. 227. Che quelli di Città nova reputano loro Vescovo S. Massimo Martire sotto Decio circa il 251., co'quali concorda il Tomasino e lo Schonleben, benchè forse sia quell'altro S. Massimo Vescovo Emoniense, *qui sanctitate conspicuus*

 Aqui-

Aquilejensi consilio an. 381. *interfuit*. Delle controversie circa Emona o Città nova, e della lite circa l'appellazione di Cittanovani, o Emoniesi, come altresì della confusione che trovasi nell' Ughelli secondo alcuni, io nè devo, nè doveva prendermi briga, mentre parlando del primo Cristianesimo, mentre più dico se non: *Quelli di Emona, o Città nova avevano già Vescovo S. Massimo nel* 381. *come vedesi nell' Ughelli*. Le quali mie parole se io le dirò così attemperate perchè siano accomodate a tutte le sentenze, il Tentori dirà essere una delle mie *elocuzioni a bella posta ritrovate per avventurare tutto, e nulla provare*. Non so tuttavia se altri penserà così.

Pag. 93.

Parla del Monumento Patavino, dove mostra la favola de' Consoli Padovani, Re ec. Ed egli hà ancora la franchezza di rimandarci a' suoi numeri, ma non la giustizia di commemorare la mia risposta. Perciò io rimetto i Lettori al mio t. II. pag. 338. e VIII. n. III.

Alla stessa pag. 93. mi danna, perchè dico coi Cronisti, che i Contarini furono fatti del Consiglio non prima del 703, mentre allora non vi era Consiglio. Concedo, che non vi fosse Serenissima Signoria, non il M C. dei 480. non il Pregadi, non le Quarantie. Ma senza consigliarsi, i Venetici non potevano reggere il loro Comune: ma i Tribuni convenivano insieme la festa: ma i Dogi deliberarono co' suoi *bonis hominibus &c*. Dunque eravi Consiglio, sebbene, *pro ratione temporum*. Quindi i Cronisti usarono la formula, *Esser fatti del Consiglio, o essere del Consiglio*, per indicare arrolamento al patriziato, ossia ottimato Venetico: e perchè trovarono i Contarini fregiati di quell' onore nel 703. li dissero fatti allora del Consiglio. Che se non si vogliano Nobili Venetici se non dacchè principiò il M. C. vede il Sig. Abb. dove vada a terminare la sua Censura. Che io poi affastelli tutte le narrazioni favolose de' Cronisti per abbattere l'antica tradizione sull' origine di s. Giacomo di Rialto, non vorrei, che così scrivesse per essere stato pagato dal q. Gervasoni. Provi esso contro i miei documenti.

Pag. 94.

Scagliasi contro me per quel Felice, che chiamasi primo Rettor di S. Giacomo in Rialto. E perchè ebbi qualche sospetto, che potesse esservi equivoco con Felice

lice di Malamocco, nota il dotto Tentori, che io col Cronisti lo chiamo uomo molto pio, e probo, eppure Felice Vescovo di Malamocco tale non era; perchè *da Gio: VIII. fu deposto, perchè ricusava obbedire al Patriarca*. Quindi conchiude; che io malamente confondo Felice di S.Giacomo con Felice di Malamocco, per ritardare con tal confusione la fondazione di S. Giacomo di Rialto al Sec. VIII. Domando in transito al Sig. Abb. se siano poi gli uomini immutabili? Se Felice poteva un tempo esser pio, e in un altro tutto all'opposto, cade ogni raziozinio Tentoriano. Ma vediamo se in realtà abbia tintura di verità. Ci informa del fatto il Vianelli T. 11. Pietro Marturio Patriarca non voleva ordinare Vescovo il Monaco Caloprino, che erasi evitato. Instando il Doge Orso Participazio, il Patriarca portossi occulto a Roma, e ottenne, che le differenze venissero esaminate in un Consiglio. Chiamò dunque il Papa a quel Consiglio e Pietro d'Equilio, e Felice di Malamocco, accusati come i nemici del Patriarca. Non vi si portò Felice, escusando la sua decrepita età, e le sue infermitadi. Sdegnossi il Papa, ed era nel punto di procedere contro il Caloprino a condanna. S'interpose il Doge: e il Papa per la terza volta chiamollo nel Decembre dell'876. Ai Vescovi poi Pietro e Felice, dopo averli acremente ripresi, scrive di sospenderli *interim a sacris mysteriis celebrandis*: e volle, che si trovassero in Roma *Idibus Februarii ..... si duræ infirmitatis pondere non gravamini*. Ma Felice, cui risguardano queste parole, in brevi giorni morì. Nè dunque furono ventilate dal Concilio le colpe imputate a Felice, epperò non si può dire che pio non fosse, sebbene diversamente dal Patriarca la sentisse circa l'ordinazione del Caloprino, ed è evidente che la sua etade e vera infermità rendevagli impossibile portarsi a Roma, massimamente nel mese di Gennaro o Febbraro. Sicchè non può giudicarsi nemmeno disubbidiente al Pontefice, onde nemmeno può giudicarsi veramente caduto nella sospensione. E' dunque falso, e menzogna ciocchè dice il Tentori che sia stato *deposto*. Perciò io a nome di lui restituisco il buon concetto a questo povero Religioso.

Pag. 96.

Mi beffa perchè porto una memoria di certo Pietro Matto Bergamasco, il quale domandava limosina sonando la piva, ed edificò di tavole S. Maria Maggiore, men-

tre secondo il Corner T.V. 371. fu edificata da Cattarina Romita. Ma io stesso conservator di Memorie la portai come cosa *curiosa*, epperò non m' ingerisco nel fatto, nè uso di quella memoria se non in quanto in essa ancora trovansi nominate Chiese di tavole. Per altro io non so digerire, che il Cronista, o la fama, abbia inventato nome, cognome, patria, e mestiere, senza alcun motivo, anzi di cosa, che per la sua difficoltà sembra improbabile. Non è possibile che un uomo solo questuando possa trovar danaro sufficiente nemmeno a fabbricare una Chiesa di tavole. Chi non vuole dunque prendersi trastullo e di chi scrisse, e di chi riferì quella memoria, interpreterebbe così: Che questo Pietro fosse uomo assai dabbene, il quale colle sue piccole limosine concorresse in parte a quell'edificio di tavole, che Catterina Romita intrapreso aveva fino dal 1498. cioè sei o sette anni prima del 1505. data assegnata a Pietro, che non poteva certo in un anno solo edificarla. La pietà di quest' uomo che desiderava veder il termine di quell'edificio, può credersi, che abbiagli fatto riscuotere da' nostri un encomio non guari dissimile a quello della vedova evangelica, onde poi siasi preso a dire che egli edificò quella Chiesa. Così interpretando non si fa violenza al vero, e nella fabbrica di S. Maria Maggiore fatta di tavole da Catterina Romita può benissimo entrarvi *Pietro Matto Bergamasco dalla piva*. Ma non ci vogliono Catoni per interpretare così.

Pag. 97.

Portando io una memoria, che dice esservi stata una Chiesetta di S. Daniele ove oggi è quella de' SS. Gio: e Paolo, egli mi rimanda al Corner, appresso il quale è tutta la ragione, che quella terra data ai PP. Predicatori era *aqua super labente*. Non bene intese quest' espressione il Tentori, epperò intese un *terreno allagato*. Ma non altro significa, se non che nei alti flussi, in parte quel terreno restava dall'acqua coperto, ov' era più basso. Può vedersi t. I. p. 76. etc. In fatti noi troviamo le tante volte *Unam petiam terræ aqua super labente*, ed anche *Vinea aqua super labente*, come nei Monumenti del Coletti *pag.* 56. *Unam petiam de terra, partim cultam, partim discultam, aqua semper labente*. Se quelli fossero stati fondi, o sempre, o tutti allagati come potevansi appellare Terre e Vigne? In oltre quel *Benedictus plebanus S. Danielis* nel 1119. che trovasi nel Codice

del

del Piovego, non è mostrato ancora che non fosse un Rettor di quella Chiesetta forse prima che venisse governata dai Canonici Regolari. Il Cronista da me allegato dice quella Chiesetta era retta da un *Canonico Regolare*. Il Corner T.VII.235. protestando di portar fedelmente ciocchè dalla Cronaca del Monastero de' SS. Gio: e Paolo viene riferito, non fa motto alcuno di quel Rettore. Dunque malamente al suo solito scrive il Tentori ex tripode, che gli Scrittori da' quali traggiamo quella notizia, altri in sostanza non sono che un'antica scrittura, e favolosa leggenda del Convento de' SS. Gio: e Paolo. Ma il mio Cronista non fa parola che di passaggio di quella Chiesa, e non nomina Monastero. Per opposito la Cronaca descritta in Muglia del 1599. fa menzione del Monastero; non parla del Rettore. Questi dunque da diverso fonte trassero le loro notizie, nè può giustamente dirsi, che la sola leggenda de' SS. Gio: e Paolo vengaci riferita. In oltre domando come sappia il Tentori, che da accreditati fonti quella Leggenda tale notizia non prendesse? Ma il nostro Critico per maggiormente caricar la sua bomba contro di me aggiugne: *Che sopra un terreno allagato non poteva esservi fabbricata la Chiesa e il piccolo Monastero di S. Daniele*. Ma l'allagamento qui preteso da Tentori è *de falso supponente*; e in oltre il Gallicciolli non fa menzione del Monastero, e in vece di dire PER CIO' *apparteneva ai Canonici di S. Salvatore*, dice t. III. *pag*. 6. *però* FORSE *apparteneva*, che fa altro senso. Dalle mie memorie si vede, che io lessi il Corner, nè per questo fui persuaso delle sue ragioni, come non lo sono nemmeno oggidì dopo le meditazioni del Tentori. Intanto si osservi con quanta circospezione debbano leggersi le censure del Sig. Abb. cui io domando qui sul fine, se l'admettere quella Chiesetta, sia in verità una cosa contraria alla sana ragione, che mostri per se improbabilità, leggerezza, fatuità, e contro di cui sianvi forti presunzioni? Se tale non è, io dunque mi difenderò coll'autorità del P. Bernardo da Bologna nella sua Teologia T.I. p.56. dicendo che tal cosa *habet pro se præsumtionem veritatis, nisi evidenti probatione cadere potest. Erunt proinde futiles & flocci pendendæ illæ Criticorum refutationes, dum nihil aliud jactare nesciunt: sunt vulgi somnia, rumores populares, non fidem merentur. Improbatio sine probatione est improbitas & temeritas*. Se ciò ha luogo

nelle popolari tradizioni, quando non compariscono improbabili o false, quanto più nelle cose attestate da autori, che non avevano ragion di mentire?

Pag. 98.

Si lagna fortemente il Tentori, che io dica *indiscreta* la gara di moltiplicare le Chiese e Monasteri, in guisa, che in Dragojesulo (così trovo nominato Equilio, e così l'appello) v'erano 42. Chiese, che il Principe co'suoi decreti la frenò. Per censurarmi poi fa egli diventare Dragojesulo una città grande forse come Padova, Costantinopoli, o Roma, sebbene non mai io abbia incontrata così ampollare grandezza, e il Zen e altri portino quella Città per mostrare l'abbondanza di divozione, locchè non avrebbe luogo se in una città amplissima sole 42. Chiese vi fossero state. Pretende, che quella indiscreta gara niun danno portasse al Pubblico, il quale allora piucchè mai fioriva quando edificavansi tutto dì Chiese e monasteri. Ma non era indiscreta gara moltiplicare le Chiese senza bisogno, e così diminuire i tratti delle Contrade, e impoverire viemaggiormente le ovvenzioni delle già esistenti? Se non era incommodo alla Repub., perchè poi il Principe fino dal 1331. ne ha interdetta l'edificazione senza sua licenza? Ciò fa, egli dice, a preservazione delle regalie e dritti annessi alla sua sovranità. Falso, ma pure *hic te teneo*. Dunque con quella tanta moltiplicazione ledevansi le regalie, e dritti della sovranità: dunque era indiscreta quella moltiplicazione di tante Chiese senza bisogno. Che poi il Principe non riguardasse propriamente le regalie, può inferirsi, perchè già v'erano leggi, che i fondi dati alle Chiese passassero in esse coi pubblici gravami. Altre ragioni dunque vi erano, perchè per parte delle regalie e dritti dalle leggi era abbastanza proveduto. Cioè dispiaceva tanta moltiplicità di Chiese nuove, e Monasteri senza bisogno, perchè così diminuivansi le fabbriche della Città, avvegnachè, come parla il Decreto 1347. *Domus terræ, & possessiones devastantur*. Sebbene di questo decreto non faccia motto il Tentori. Indiscreta gara ancora per questo, che commettevansi delle fraudi nella disubbidienza. Io sempre dirò indiscreta gara di edificare chiese e monasteri, quale il Muratori afferma, che eravi in tutta l'Italia, mentre consta che se ne fabbricavano senza bisogno, con incommodo del Pubblico in guisa, che il Principe ne dovesse frenare tanta molti-

tudi-

tudine. Che se poi in seguito si hanno delle licenze, il Principe è sovrano padrone, e può dispensare le sue grazie come meglio reputa.

Pag. 100.

Allegando il decreto 1284. in cui si cita altra parte del 1257. e perciò riesce analogo all'altro 1347. come scrissi; e dicendosi nel Decreto 1284. che restò vietata alienazione qualunque ad pias causas, che non fosse fatta *salva ratione Communis*: e notando io che quel Decreto *interdice l'acquisto de' nuovi fondi*, benchè espressamente altro non vi si legga se non la citazione della parte anteriore che vieta gli acquisti senza il peso de' gravami pubblici, e propriamente sia fatto quel decreto per obbligare i Nodari a notificar fra 8. giorni simili stromenti; chi è così barbaro nell'intelligenza, il quale non capisca, che io ricavo da quello stesso decreto la proibizione di acquistar nuovi fondi, ma d'acquistarli coerentemente alle ordinanze dei decreti, cioè senza il peso dei pubblici gravami? Tuttavia il Tentori per l'amor di farci una lezione d'economia politica ha voluto censurarmi.

Pag. 102.

Dissi: Qui soltanto trascriverò una lista di Monasteri edificati dopo la Legge 1536. e 1601. colle date, quali si trovano nel MS. Svajer. XVI. 5.

Tra questi hanno data posteriore al 1536. alcuni, che in verità sono nominati antichissimamente: de' quali per ciò ogni discreto lettore conosce doversi rapportare quella data a qualche reedificazione. Tra monasteri di donne poi vi sono alcuni luoghi pii, che in proprietà non sono Monasteri, benchè in quanto alla forza del nome tali possano dirsi, nulla più significando Monastero, se non mansione, o abitazione. Ma doveva io dopo quella protesta per queste ridicole osservazioni o scavezzare quelle note, o ad ogni tratto farvi delle osservazioni? Non mi sono preso quest'impegno col Pubblico.

Pag. 103.

Censura che io dica, che oltre gli Altari stabili nelle Chiese la capricciosa divozione ne volle ancora de' portatili. E per censurarmi, perdendo di vista il mio soggetto, si diffonde sull'origine dei Portatili, che noi sappiamo eziandio dal Breviario. Quest'è *sublinire os simplici popello*, darla ad intendere ai minchioni. Ma è poi o ignoranza d'intendere, o ingiustizia di tacere avendo rile-

rilevato, che io parlo di portatili nelle nostre Chiese, e farmi dire, che i portatili furono nella Chiesa introdotti da capricciosa divozione, e così malamente farmi parlare di tutta la Chiesa, quando parlo soltanto di alcune Venete, nelle quali che i portatili fossero stati introdotti da capricciosa divozione, lo mostra questo che i Visitatori Apostolici e i nostri Prelati li vietarono.

Pag. 104.

Acerbamente si querela, che io scriva *Costume infelice quello di seppellire i cadaveri nelle Chiese per l'oblazione di qualche limosina*. Ma comporti in pace il Sig. Abb. che io quì ancora lo ripeta, *Costume infelice*. Se poi sia questo in me un *deplorabile appetito* di censurare il Veneto Clero, o piuttosto un voto di ciò che sia più onesto, e di decoro alla Chiesa di Dio, apparirà in seguito. Parla il Tentori in guisa che sembri, che in ogni tempo e in ogni luogo della Chiesa corresse tal uso, e si difende colle dissertazioni del Muratori, il quale dice provarlo con un *torrente di documenti*; e afferma *non mai essere stata vietata* tale pratica. In prima io dico, che se gli eterodossi accusano nei Cattolici questo uso, e il Muratori, e qualche altro dovette opporvisi con dissertazioni, quest'è segno, che la cosa aveva sì veramente i suoi esempj nell'antichità, onde a torto, e invidiosamente gli eterodossi diedero alla massima, ma non era poi così trita, che non avesse bisogno d'illustrazione: epperò sono troppo amplificate l'espressioni Tentoriane. Laonde il Muratori medesimo scrive, *absque temeritatis periculo affirmari mihi videtur* etc. Indi io dico, che non è vero un *torrente di testimonj* nel Muratori, benchè le sue Dissertazioni siano degnissime dell' erudizione immensa di quel sommo uomo. Esaminandole si vede oltre a ciò, che i documenti da lui recati parlano tutti di persone distinte per virtù e altri fregi, non del volgo e della plebe; e che l'uso prima del IV. secolo non vi era. Di ciò saranno giudici quelli, che vorranno leggere le sue Dissertazioni. Per questo avevansi i Cemeterj, le Catacombe etc. perchè cioè indifferentemente non si tumulassero i cadaveri nelle Chiese. Quindi espressamente nel Concilio Bracarese del 568. cap. 18. si vietò: *Cadavera defunctorum in Basilicis SS. sepeliri*. E lo stesso Muratori non solo interpreta così le Leggi degl' Imperatori, che almeno alcune Chiese in Costantinopoli e altrove si volessero immuni,

ma

ma nel fine della Dissert. al Fontanini mostra che varia era la disciplina nelle provincie, e che quell'uso fu dai Concilii Bracarense nella Spagna, Nannetense nella Gallia, e dal Triburiese, da Teodolfo Aurelianense, da Carlo Magno, e da molti altri Concilj in seguito. Sicchè il Sig. Tentori, che tante volte porta smozzicate le autorità, quivi pure defrauda della verità i Lettori, e si prende giuoco del Pubblico, quando mi chiede *Una tal costumanza fu forse biasimata da' SS. PP. vietata ne' sacri Concilj, o non fu essa pratica universale?* Il preteso poi difensore del nostro Clero, e il bravo critico Apologista è così impegnato a giustificarne ancora i difetti più palpabili, che con ingiustizia manifesta non solamente nel fatto della barba, ma quì ancora in questo delle tumulazioni detrae alla fama e al concetto dei Patriarchi per difender il vecchio Clero. Quindi scrive alla *pag.* 107. *Che se il Patriarca Girolamo Querini nel* 1530. *pensò che non a tutti dovesse accordarsi la sepoltura; io risponderò, che l'opinione d'un particolare Prelato non è valevole a debilitare l'antica pratica, ed il lodevole costume dell' Universale Chiesa.* Eppure, come può riscontrarsi dal Documento che io produssi, il Querini scrive così: *Cautum est per Constitutiones Praedecessorum nostrorum, quod in Ecclesia nisi sanctis viris, aut Praelatis.... aut personis ecclesiae benefacientibus, ecclesiastica tradatur sepultura.* Fu egli dunque solo il capriccio del Querini? E posto ancora, che fosse stato di questa massima solo il Querini; *in una cosa di disciplina, che sempre è varia*, non poteva per oneste ragioni opporsi quel Patriarca al costume quantunque per se lodevole della Chiesa Cattolica? L'hanno pur potuto Carlo Magno e altri Imperatori, Teodolfo Aurelianese, e parecchi Concilj citati dal Muratori, e o per malizia, o per ignoranza ommessi dal Tentori. Ma un Censore indiscreto e partigiano, per quanto evidenti siano le ragioni, *cum in profundum venerit, contemnet*; Che se poi il Sig. Abb. ricerca da me, perchè lo chiami *infelice costume*? Rispondo in prima, che io parlo non dell'uso in genere praticato dalla Chiesa Cattolica, che confesso io pure santissimo, pio, e religioso; ma parlo del costume di cui si querela il Patriarca sullaudato dicendo: *Vos, cuicumque personae petenti, dummodo aliqua vobis tribuatur etiam media eleemosyna, in Ecclesia sepulcrum conceditis, Constitutionibus ipsis contra-*

tra-

trafaciendo. E quindi si vede la mala fede del Tentori, che per potermi censurare in una pratica che mostro contraria alle Venete Costituzioni, anzi che viene confermata la sua irregolarità dal vedersi, che le Chiese avevano tutte un tempo i proprj Cimiteri, come mostro *pag.* 35. t. III. si rivolge alla massima generale onde farmi comparire un mezzo eretico. Rispondo perciò in secondo luogo col Muratori medesimo: *Equidem, ut candide tecum loquar, non is sum, qui tot tumulos in Domo Dei commendem, quum non Templa, sed Cœmeteria ingredi nonnunquam videor mihi* E nel fine della Dissertazione: *Laudabile quidem & ego arbitror juxta sacras aedes in Cœmeteriis sepulcra quærere, ut animi demissi confessio prodatur, simulque ut ob sacrorum reverentiam cadavera Christianorum ab Aris distent, in quibus immaculati agni sacrificium peragitur*. Ecco quale io appelli uso infelice di seppellir cadaveri in Chiesa; uso ancora che non so se in passato fosse del tutto immune da qualche altra macchia, come ci fa sospettare la Costituzione Querina. Del resto se vuole il Sig. Abb. riconoscerlo in pratica un *costume infelice*, basta che egli si prenda l'incommodo di entrare in una delle nostre Chiese tosto che si sono evacuati i sepolcri.

Pag. 107.

Il Muratori dice, che i Greci custodivano con gelosia il secreto di fare gli Organi, e che i Veneziani glielo rubarono. Io dico, che il commercio coi Greci poteva senza furto averglielo fatto imparare. Incontrino i Lettori nel mio t. III. p. 46. se io dica una sillaba di più. Il Tentori pretende che io *riprenda un assurdo nel Muratori*. Giudichi il Pubblico. Se a fronte della cautela fu possibile, secondo il Muratori, che l'arte organica fosse rubata ai Greci; perchè non potei io dire che il commercio, non traffico, come pare, che intenda il Tentori, ma il trovarsi e praticarsi insieme potesse fare, che apprendessero i nostri quell'arte? Dal commercio nascono le familiarità, e le amicizie, le quali talvolta fanno che uno communichi all'altro ciò che generalmente si tiene occulto, e con gelosia si custodisce.

Pag. 108.

Parlando delle Campane noto di passaggio le volgari opinioni, principalmente perchè ci danno l'etimologia di *Campana e Nola*. Ma essendo questa cosa non pro-

pria

pria de' Veneti, non mi fermo, nè mi conveniva fermarmi sulla ricerca dell'origine loro. Tuttavia mi censura, perchè non assunsi sopra di me quel carico, e come appar ad evidenza, solo per darci notizia d'una cosa, di cui i trattati si trovano sui boccali, e di cui egli stesso afferma, che *adhuc sub judice lis est*. Se avessi voluto far pompa di erudizione, sappiano i miei Lettori, che io ho tanti Bibliografi e Lessicografi che bastano per un torrente di citazioni, e che altre volte ebbi mestieri di trattar questa materia. E se avessi cercata vana pompa di erudizione, poteva produr in mezzo la *Magrefà*, o *Scoppa* degli Ebrei Scrittori, che la dicono uno stromento nel Tempio così sonoro, che udivasi in Gerico, dieci miglia distante. Che se il Tentori mi burla per aver notato il vario modo di sonar le Campane, sappia che era mio istituto conservar al possibile i nomi, e memorie delle cose in commodo della posterità.

Pag. 110.

Da un trastullo passa all'altro il Sig. Abb. Dicendo io, che era, come sembra, uso assai generale, che le Chiese servissero di Ospizio, egli fa che io le trasformi in *Alberghi*, e *Locande*. Poteva dire per la stessa ragione, che io le trasformai in Curie e Magistrati, avendo mostrato, che vi si fecero talvolta delle sentenze: e poteva aggiungere, che parecchi Santi, come leggiamo nel Breviario stesso, vicini a morte essendosi fatti portar in Chiesa, ne fecero così degli Ospitali e Infermerie. Ma senza far Locanda d'una Chiesa, non si sa, che dai ricchi ivi facevansi i conviti caritatevoli, o le Agape? E il Concilio di Cartagine in cui trovossi S. Agostino, al Can. XLII. non dice così? *Nulli Episcopi vel Clerici in Ecclesia conviventur*. Dunque prima ivi *convivabantur*. Poi soggiunge: *Nisi forte transeuntes hospitiorum necessitate ibi reficiant*. Ecco alberghi, e locande approvate dal Conc. Cartaginese. Ma persone di alta portata, o d'insigne pietà, non potevano per costume introdotto albergare qualche tratto almeno in una Chiesa? Non puotè nascere nei Cristiani un tal genio, vedendo che ancora Eli e Samuele dormivano nel Tempio? Non poteva il gius d'asilo aver ancora questa pratica introdotta, perchè così le grandi Persone fossero in maggior sicurezza? Non si mettevano in deposito e nel Tempio di Gerosolima, e in quello di S. Mar-

S. Marco a Venezia, e altrove le grandi ricchezze e i tesori dei particolari? Io porto dal Sagornino T. III. p. 54. n. 180. *Justinianus Ypatus ... contemsit adire Palatium, sed in S. Severi Ecclesia una cum sua conjuge hospitatus est*; ciò fu circa l'anno 815. E circa l'850. *Eum in Torceliensi Ecclesia ad convivium invitavit*. Altrove lo stesso: *Petrus Patriarcha ad Rivoaltum adveniens in S. Juliani basilica hospitatus est*. E circa la fine del Sec. X. *Apud S. Maximi Ecclesiam hospitium habere dum voluisset &c.* Esaminino i miei Lettori queste testimonianze, e se si persuadono della censura del Tentori, io mi do. Ricordinsi insieme quelle *Officinæ Ecclesiæ*, o siano Cappelle delle quali parlo alla pag. 41. n. 152. e potremo facilmente immaginare, che quell'albergo si facesse nell'Officine. Udiamo mo l'interpretazione del nostro Critico. Vuole che la *In* nel Sagornino vaglia quanto la *apud*: sicchè quando dice *In ecclesia*, *In basilica*, deggia intendersi *apud Ecclesiam*, presso, o vicino alla Chiesa. Lo conferma perchè così ancora parlano i Pontefici, *Apud S. Petrum*, *apud S. Mariam majorem &c.*, e vogliono intendere i *Palazzi* vicini a quelle Chiese. Ma non conveniva mica portar locuzioni, nelle quali si usi la *apud*, doveva portar locuzioni nelle quali fosse usata la *In*. Oltre a ciò la *In* non trovasi usata per *apud* nella barbara latinità, che sarebbe stata osservata dal Du Cange. Ma la *apud*, avendo senso di avvicinamento, può prendersi e per luogo propinquo, e per termine *in quo*, come quando delle Stazioni, delle Vigilie ec. si dice *apud S. Petrum &c.* Aggiungo: Il Sagornino sapeva usare la *in* e la *apud*. Se quando usò la *apud* volle significare *appresso*, come pretende Tentori, dunque quando usurpò la *In* altra cosa volle dare ad intendere. Sotto il Dogado di Francesco Dandolo che ducò anni 11. circa dal 1328. abbiamo questo paragrafo nello Statuto *lib. 6. c. 57. pag. 113. t. Non intendendo però, che per questo sia prohibito ad alcun, chel no possi far fabbricar, & construire chiese e hospitali de novo, & quelle che gia son fatte ampliare, etiamdio per sua habitation* (il latino ha, pro sua habitatione) *come li parerà*. Da questo luogo cogli esempj di sopra allegati, può benissimo vedersi, che nelle Chiese stesse taluni soggiornavano. Nè il § può interpretarsi delle Cappelle che si costruissero nelle Case, come oggidì; e perchè la Legge parla de' fondi da potersi ven-

vendere anche prima dei 10. anni, e di possessioni soggette al Comune di Venezia, e perchè gli Ospitali non si facevano nelle case per propria abitazione: nè la *pro* può significare *ex*, oppur *de*, perchè oltre non aver esempio nel Cangio, e oltre essere stata spiegata per la *per*, nell' antico volgarizzamento, parlasi ancora delle Chiese, e Ospitali non solo da farsi, ma fatti eziandio, o d'amplificarsi.

Pag. 111.

Pandite nunc Helicona Deæ. Il nostro Censore s'accinge a impugnar la mia tesi degli obblighi de' Titolati *per giustizia*, che onora del titolo di *Castello in aria*, e di *falso supposto*: e per farsi strada premette XIII. principj, i quali dice avere ricavati dal Sandi, Corner, Scoparin e Coletti; ciò s'intende dalle citazioni di questi autori da me recati, e interpretate a sua sentenza. Egli appella con boria questi principj *irrefragabili*, e finalmente conchiude nissun obbligo di giustizia, ma solo di carità e uso in quelle cose, nelle quali io per giustizia li dico obbligati. I suoi principj, e le illazioni che ne cava, la Dio mercè, sono tali, ed ancora le ragioni portate in aggiunta, che non possono indur alcuno in errore, e però potrebbero omettersi da me. Piacemi tuttavia esaminarli in succinto, per non ripetere un terzo e più dell'Opera mia: e prego i Sig. Titolati nostri essere giudici in questa causa tra me, e il Tentori, ascoltando, come è giusto, senza favor delle parti, senza udir la propria passione, ma sibbene i suggerimenti d'una retta, e meticulosa coscienza crisriana, la quale sa, e crede di dover rendere conto al giudice supremo, non ascoltando *magistros prurientes auribus*, ma quella sana dottrina, che trattandosi di giustizia *tutior pars est eligenda*.

Principio I.

Sin da rimoti tempi i Piovani governavano le loro Chiese, accudivano alla cura, Sacramenti, celebrazion di Messe, Catechismo, Uffizj divini coll' ajuto de' Preti, Diaconi, Suddiaconi, molto prima che si formassero i Capitoli.

Questo principio dal Tentori si lascia senza prova. Non doveva ciò commettere, perchè in queste materie non si danno principj così limpidi che per se stessi persuadano, come sono gli assiomi nelle scienze. Bisogna dunque esaminarlo, perchè non siamo obbligati a credere

dere al Tentori assolutamente sulla sua autorità. I Principj poi in ogni trattato debbono essere non controversi, non di vago significato, come per natura è manifesto. Ora io ho dimostrato e cogli esempj nella Chiesa Universale, e coi documenti della Veneta in particolare, non potersi dire con sicurezza che nei antichi tempi i nostri Plebani fossero tutti Sacerdoti, *t. III. p.* 128, nè questa mia dottrina fu impugnata dal Tentori. Dunque non può dirsi assolutamente, che prima dei Collegj, i nostri Piovani amministrassero Sacramenti ec. L'usanza che alcuni non Sacerdoti fossero Piovani, fu mostrata fra noi ancora nei più bassi tempi, quando nelle Chiese eravi pluralità di ministri. Nemmeno dunque allora quei Plebani esercitavano la Cura. Per ciò bisogna distinguere le cose, e i tempi, e l'indole delle nostre Chiese. Finchè furono semplici Oratorj non avevano annessa la Cura, e però chi le custodiva non era necessario che fosse Sacerdote, se da lui non volevasi udir la Messa. Quando ptincipiarono essere Chiese di Convicinanti, o Contrade, benchè non ancora propriamente Parrochie di giusta costituzione, in quelle nelle quali uno solo era posto alla cura della Chiesa, e delle anime si doveva veramente esser Sacerdote, ma essendo solo, è falso, che attender potesse agli Uffizj notturni e diurni e alle Messe coll'ajuto di altri Preti e Cherici. In quelle Chiese poi, nelle quali o per prima istituzione, o in seguito fuvvi pluralità di Ministri in un col Plebano, in queste io dico, che quella moltiplicità di ministri tosto che fu introdotta, costituì i Collegj o Capitoli, t. IV. p. 351. e nemmeno questo censurò in me il Tentori. Falso dunque che in queste stesse Chiese ov'era pluralità di ministri i Piovani facessero ciò che Tentori insegna coll'assistenza de' Preti e Cherici *molto prima dei Collegj*. Anzi in queste Chiese medesime mostrasi quasi ad evidenza, che spesso vi siano stati dei Plebani non Sacerdoti, e però non può dirsi nemmeno assolutamente, che il facessero *coll'assistenza*; ma gli altri ministri, come io sostengo, già a ciò deputati esercitavano la cura, ed altri offizj che il Plebano per difetto dell'Ordine esercitare non poteva. Questo primo principio dunque va molto zoppo, è contradetto, richiede distinzioni, e suddistinzioni, per ciò non contiene una dottrina, che possa stabilirsi come *principio innegabile*.

Prin-

Principio II.

La cura era propria de' soli Piovani: nè mai i preti coadiutori se ne ingerivano senza il previo loro assenso. Così dichiarò il Patriarcha Tomaso Donà nel Sin. 1492.

Nego e rinego questa proposizione, se non nel senso da me esposto T. V. pag. 3. e segg. ove tutto m'adopro per mostrare, che sebbene il Plebano fosse alla testa della cura, i Preti però erano stati coassunti con obbligo e parte *sollicitudinis curæ*. Io stesso porto intiero il passo del Donà *pag.* 4. perchè non dissimulo la verità: ma porto altresì l'autorità di altri e Vescovi, e Patriarchi, e Visitatori Apostolici che dicono i *Titolati vocati in partem sollicitudinis curæ animarum cum Plebano suo*. Porto la confessione stessa del Clero che al Principe confessa essere i Titolati *Coadiutori dei Piovani nella cura dell'anime pag.* 23. Porto come debbano conciliarsi le dichiarazioni in apparenza contrarie dei Prelati in questa materia. In una parola, porto una *nuvola* di testimonj, benchè questa voce mova le convulsioni al Tentori, onde confermare la mia proposizione. Dunque per error logico il Sig. Abb. pose qui ancora come principio inconcusso, ciocchè io impugno per 20 e più facciate nell'opera mia. Quest'è un beffarsi del Pubblico.

Principio III.

I Titolati non erano Cappellani Curati. Essendo impiegati nell' Economica cura, e governo delle Chiese, uffiziatura, celebrazion di Messe, e custodia de' Sacramenti, in tale senso si dicono in partem sollicitudinis Plebanorum.

Ma quest'è ciò che io nego, che fossero solo a tali cose destinati, senza che dovessero assistere eziandio all'anime in ajuto del Parroco per dovere del proprio stato. Se le espressioni del Contareno allegate dal Tentori hanno del dubbio o equivoco, debbono spiegarsi con documenti più certi e precisi. Ora da mille luoghi da me portati si vede ricercata la sollecitudine della Cura dell'anime, e non solo la custodia, ma l'amministrazione eziandio dei Sacramenti. Io poi non iscrissi mai i Titolati *Cappellani curati*; li chiamai *Curati nati*, e dal contesto si vede, che quelle parole significano Persone così destinate alla cura, le quali eo ipso che venivano investiti del Titolo, era loro peso assistere al Plebano nella cura. Ecco assunto per terzo principio ciò che è massimamente controverso. Ma in quanto al Patriar-

ca Contareno non v' era ragione, che esso inculcasse la cura dell' anime ai Titolati, contro la quale non ancora eransi introdotti abusi: ma eravi benissimo ragione perchè inculcasse il non abuso dei Sacramenti, essendosi da qualche tempo per mezzo dei Servi e Schiavi introdotto le fattucchierie, come esposi nel *t. I. p.* 199. e che vi fosse talvolta l' abuso dei Sacramenti appar non solo dalla riservazione di quel caso, ma eziandio dall'avvenimento ancora nel 1585., come porto *t.V.p.*337. Altra fraude evvi nel Tentori. Il testo del Patriarca da lui qui portato dice: *Statuimus, quod omnes Plebani & titulati*. Egli lascia di vista i Piovani, e inferisce soltanto ciocchè gli accommoda dei Titolati. Ma io dico così dovers sì inferire, che frode non si commetta nell'intelligenza.

Principio IV.

Preti e Cherici coadiutori de' Piovani erano ordinati titulo servitutis della loro Chiesa da cui traevano e il Titolo, e il congruo sostentamento.

Io stesso *t. V. pag.* 251. e segg. ciò dimostro. Ma indi io appunto ne inferisco l' obbligo dei Titolati come da me inteso. E ciò non solamente secondo le pratiche della Chiesa Universale, ma in ispezie secondo l' istituto della Chiesa Veneta. Della Chiesa universale abbiamo fra gli altri questo testimonio di S. Gregorio *Hom. X. in Ezech. n.* 13. *Sunt minoris ordinis Sacerdotes, qui ad ministerium Altaris excubant, qui videlicet in adjutorium Majorum peccata delinquentium subtiliter investigant, & vitam carnalium corrigunt ... Sacerdotes minoris Ordinis, qui discutiendis peccatis delinquentium præsunt*. Per la Chiesa Veneta poi a bizzeffe furono da me portati i Documenti. La servitù dunque delle Chiese ne' Sacerdoti versava eziandio e principalmente nell' amministrazione de' Sacramenti e cura dell' anime, e chi era promosso al Sacerdozio in una Chiesa doveva prestare tutti gli Offizj a quel grado annessi in quella Chiesa. Il Tentori, per quanto gracchi, non metterà mai in testa d' uomini savj, che i nostri Maggiori abbiano voluto i Collegj senza che i Sacerdoti fossero tenuti ad assistere per obbligo di giustizia e secondo la Comun disciplina al Capo della loro Chiesa. Ma *latet anguis in herba*: mette egli un principio equivoco, per poi inferire un' ordinazione *titulo servitutis* quale fu tra noi introdotto dai Collegj nostri sulla corruttela della disciplina di ordinare senza benefizio come mostrai.

Prin-

Principio V.

I Piovani prima dei Collegj godevano soli tutte le rendite certe e stabili, i fondi, capitali a censo ec. nè di queste in modo alcuno partecipavano gli altri Preti, o Cherici.

In prima qui suppone, che avanti i Collegj le Chiese avessero fondi e investiture, lo che nè provò con alcun documento, nè è certo, nè probabile; perocchè le Chiese, non essendo ancora Contrade erano col Custode mantenute da quelli che le avevano edificate. Nel Sec. IX. principiarono essere Chiese più propriamente de' Convicini: ma nemmeno allora consta che avessero fondi, ed è assai più verisimile che fossero col Rettore mantenute dai Convicinanti, solo probabilmente avranno data qualche abitazione vicina al Plebano, o Rettore, e avranno lasciato al solito qualche terreno vacuo intorno la Chiesa, perchè servisse di Orto, Pomerio, o Cimitero. Da qual documento poi proverà il Tentori, che vi fossero allora *fondi d' investiture*? Se aveva veramente tratti i suoi principj dagli autori da esso nominati, doveva produrne i luoghi, per mostrare che da principio le Chiese avessero fondi e entrate, e che di queste godessero i soli Piovani contro ciò che io asserisco *t. III. p.* 70. e *segg.* ove anzi penso, che alcune delle nostre Chiese fossero prima Collegiate che Parrochie, e che subito istituiti i Collegj, tutte l' entrate e rendite fossero communi, la qual sentenza egli in me non avendo censurata, si vede che menò per buona. Suppone egli qui dunque ancora ciò che è doppiamente in questione, e che prima dei Collegj le nostre Chiese avessero fondi, e che di questi fossero usufruttuarj i soli Piovani fino a certa età, in cui, come esso pensa, i Piovani per aver i Capitoli si spogliassero in parte di quei fondi. Non conveniva gittar a terra la mia dottrina, che i fondi siansi dati alle Chiese quando si vollero i Collegj?

Principio VI.

I Ministri subalterni partecipavano dei soli proventi avventizj; obblazioni, limosine, Decime, legati ec.

Questa è la stessa petizion di principio. Malamente suppone, che prima dei Collegj vi fossero altri proventi stabili. Suppone altresì vero quello che io insegno essere falso, che all' istituzione dei Collegj precisamente non siansi obbligati a decime, obblazioni ec. pel loro

 man-

mantenimento, a condizione che tutti per questo ne partecipassero nei modi e misure a un di presso oggidì usitate. E in oltre, come i subalterni ne partecipavano? Era l'arbitrio del Piovano che ne faceva la partizione, o eravi certa regola e metodo proposto? Dirà il Tentori: nol so. Ma noi diremo, che se era l'arbitrio, non puotè ciò praticarsi senza che siano nate risse infinite per l'indole degli uomini: se v'era regola, v'erano dunque anche i Collegj, perchè in una Chiesa ove sono alcuni incardinati, ricevono le sportule con tal metodo, offiziano, e sono *in auxilium plebanorum* per reggere la Chiesa, pei Sacramenti, per la liturgia e ivi dassi Collegio. Ma supponiamo per un poco, che le Chiese *ab initio* avessero fondi stabili, entrate, censi ec. Produca il Tentori documenti per provare, che i subalterni ancora di quei proventi non fossero a parte? Noi vedendo che lo furono in seguito, abbiamo in favor nostro la presunzione, e però ancora così zoppicano i principj del Tentori. In fatti nel 1192. il piovano e Capitolo di S. Moisè avendo fatti nuovi acquisti di fondi col danaro ricavato dalla vigna che a parte a parte alienarono, col consenso del Prelato e Convicinanti dicono: *Statuentes statuimus, & ordinantes ordinamus, ut omnes redditus terrarum & casarum ejusdem Ecclesiæ, quæ noviter factæ sunt, trifarie perpetuo dividantur*, cioè una parte alla fabbrica, una al Piovano, e una ai Preti e Cherici, da dividersi come le obblazioni. Se i Subalterni Jure non partecipavano dei fondi stabili, come quì in un col Piovano di quelli *ordinano e comandano*? e come quella Costituzione soscrivono col Piovano cento anni prima della Chiusa del Capitolo? L'error è popolare, che i Piovani siansi privati del proprio per avere i Capitoli, come in più luoghi delle Memorie ho mostrato.

Principio VII.

La formazione de' Capitoli nel modo ed ordine, in cui sono al presente avvenne soltanto sul finir del Sec. XIII. Si vide allora la distinzione di primo e secondo Prete, primo e secondo Diacono ec.

Che spropositaccio! Per principiare da quest' ultimo insegnamento bellissimo Tentoriano, avranno già letto i Curiosi nell'Opera mia T. IV. p. 376. che tali appellazioni non sono di data antica, ma più recente: falso dunque che *allora*, secondo il materiale delle voci siasi intro-

dot-

dotta quell' appellazione: quanto poi alla cosa significata, falso altresì che allora siasi riconosciuta graduazione, mentre consta che prima di quel tempo trovasi *Archipresbyter* e *Sacerdos major*. Ancora questo che è incerto e in questione volle egli assumere come parte del suo Principio. Avvertasi, che io nell'antiche memorie non trovai mai *Primo e Secondo Diacono ec.* Il Tentori prese quella notizia da me t. IV. *pag.* 358. 59. 60. e come io ivi porto documenti presi dallo Scomparin, Coletti e Corner, per non nominare me, al solito egli ci impone, e dice d'averli *ricavati* da quegli uomini eruditi. Ed è anche un parlare assai moderato quello nel Tentori, il quale suole attribuir a se, e gloriarsi come di proprio ritrovamento, quando porta cose da altri ritrovate e scritte, v. gr. dal Filiasi, dal Sandi ec. e ne trascrive le facciate intiere. Errò tuttavia nell'intelligenza de' miei Documenti, dai quali trassi in verità il tempo in cui principiarono a chiudersi i Capitoli di S. Moisè, e di S. Nicolò, e quindi a similitudine, degli altri; ma niente altro circa *il modo e ordine in cui sono al presente*. V'erano i Capitoli prima di Bartolomeo Querini, nè fu opera di lui la forma odierna, che anzi egli aggiunse solo la sua autorità alle petizioni di S. Moisè, e S. Nicolò. Altra diversità non eravi fino al Querini, se non che, secondo il costume della Chiesa, chi era incardinato formavane il Collegio, e partecipava della mensa, ma non era fisso il numero di quelli che dovessero essere incardinati, e questo numero si stabilì allora. Ma il venderci ciò per *formazione de' Capitoli*, è un burlarsi del pubblico con espressioni equivoche. Io nego che a'tempi del Querini nel finir del Sec. XIII. siansi *formati* i Capitoli. Il Tentori ciò mette come principio innegabile. Dunque suppone ciò che è in questione. E se no, perchè non produsse egli documenti diversi dai miei? Ma egli non è da tanto. Oda dunque, nel 1179. il Premarino Piovano di S. Bartolomeo ebbe sentenza per certe cose. Nel 1183. compromise *cum consensu sacerdotum suorum*, Corn. T.XIV. p.107. Eravi dunque Capitolo, e votava, e ingerivasi nei beni stabili. In fatti soscrivono il Piovano, tre preti, e un Lettore. Nel 1204 fu confermata la transazione, che due volte vi si dice fatta tra S. Salvatore, e *Plebanum & Clericos S. Bartholomæi*. Poco sopra vedemmo Capitolo in S. Moisè nel 1192. Simile trovasi nel

 1231.

1231. *Colet. pag.* 87. Anzi espressamente il Piovano, Preti e Cherici nel 1293. quando si chiuse il Capitolo in S. Moisè dicono: *Cum in Ecclesia S. Moysis Capitulum sive Collegium ipsius Ecclesiæ tam propter multitudinem præsbiterorum, & aliorum Clericorum inferiorum Ordinum*. Falso dunque che al finir del Sec. XIII. siansi istituiti i Capitoli sul piano che oggi vediamo, ma sempre furono allo stesso modo, salvo che non era stabile il numero degli incardinati, o come leggiamo di quelle Chiese, le quali, perchè soggette al Patriarca Gradense, in esse non eravi *certus Clericorum numerus*. In tutt'altro i Capitoli furono ab origine ciò che sono oggidì in quanto alle avvenzioni, autorità ec.

Principio VIII.

Il Motivo di formar i Capitoli, e divider i soggetti in tanti Titoli non fu per adossar loro nuovi pesi ed obblighi di giustizia, ma per ristringerne il numero per la meschinità dei proventi.

Dalle Costituzioni che conserviamo del Sec. XIII. per S. Nicolò e S. Mosè egli inferisce la formazione dei Capitoli, eppure Capitoli vi erano prima belli e formati. Quella che i Documenti insegnano *chiusa* egli appella *formazione* dei Capitoli: dal motivo di chiuderli, egli inferisce divisione dei soggetti in tanti Titoli: eppure questa divisione eravi anche prima. Per inferire i Titolati immuni in coscienza da obblighi nuovi, confessa conseguentemente i vecchi; e come io fra questi metto l'assistenza alla cura ex officio, così o egli la vien a riconoscere, o mette per principio ciò che io nego, e provo essere stato altrimenti. Ripete l'istituzioni dei Capitoli dagli anzidetti documenti, e non si accorse che quelle costituzioni eransi fatte capitolarmente, e però esistendo la divisione di Preti, Diaconi, Suddiaconi e Cherici titolati. Oh il bel principio! Che se con quelle sue espressioni indigeste e scaltre, non vuol dir altro se non che il motivo di chiuder i Capitoli e ridur i Collegj a certo numero d'individui, fu la pochezza dei proventi, che cosa dice che non dica io, oppur che possa mostrar i Titolati immuni da quei doveri che io gli attribuisco? Non dico io che questi doveri gli ebbero ab origine e dalla prima istituzione? Che se vuol far intendere che alla fine del Sec. XIII. non fu imposta a titolati l'obbligazione di assister alla cura, e applicar la Conventuale pei benefattori, e indi infe-

inferisce che non l'avessero prima di quel tempo, quest' è un paralogismo da non compatirsi in uno Scolare da Summule.

Principio IX.

A formar i Capitoli concorsero spontaneamente i Piovani, rinunziando alle loro rendite certe e stabili, e ponendole in comune coll' eventuali per provedere i nuovi Titolati.

Quali sono questi *nuovi Titolati*? Certamente quelli delle Chiuse dei Capitoli. Ma nelle Costituzioni non si parla di questa cessione e comunione di rendite. Ma i Collegj v'erano centinajo d'anni prima. Ma dei fondi essi pure *ordinavano e disponevano*. Ma prima ancora i Piovani per transatare dovevano avere il consenso *praesbiterorum suorum*, tutte cose vedute di sopra, e che praticate in quelle Chiese, insegnano come si praticasse nelle altre. Che stolido principio è dunque questo? Che se poi per *nuovi Titolati* egli intenda quelli, che ab origine furono istituiti; io insegno e sostengo, che fondi siano stati dati allora appunto quando i titoli si istituirono, come di fatto vediamo che S. Moisè no aveva prima del Sec. XI. Ed era ben ragionevole, che quando i Fedeli vollero pluralità di Ministri che notte e giorno officiassero nella loro Chiesa, gli concedessero e case da soggiornare, e fondi certi, per quanto potevano, onde trarne il loro sostentamento. Io altresì in parecchi luoghi delle Memorie nego, che i Piovani siansi volontariamente spogliati del suo per avere i Capitoli, v. gr. *t. III. p.* 71. 116. 147. 315. *IV.* 353. *VI.* 305. *ec.* Dunque suppone ciò che massimamente è controverso, e lo suppone come un assioma o principio, quando non è che un volgar errore corretto dalla ragione e dal buon raziocinio, e dai documenti. Produca egli in contrario una Carta, una Costituzione, non mica di S. Apollinare, S. Giuliano, e qualche altra Chiesa che ciò fece nell' età più tarda, ma di data più antica, e appartenente all'origine della cosa. Ma la ragione contradice agli insegnamenti del Tentori. Perocchè se già eranvi Capitoli o Preti incardinati prima dello spirar del Sec. XIII, e questi contenti dei proventi eventuali servivano; bastava chiudere i Capitoli per supplir alla deficienza dei proventi, senza che ai Piovani, ai quali restavano tutti gli obblighi e pesi tutti di prima, potesse saltar in capo di privar se stessi, e i successori della massima parte

 dei

dei proventi certi, e privarsene senza adossar ai loro Capitoli alcun obbligo di coscienza di doverli assistere nella cura. In oltre noi vediamo quasi tutte le Chiese Collegiali: ma tutte non può provarsi che avessero fondi certi, mentre poche ne avevano negli Imprestidi del 1379. e moltissimi titoli consta che sempre furono, come sono, senza casa di residenza, perchè non tutte le Contrade poterono provedere i loro Ministri. Suppone dunque il Tentori qui ancora ciò che è incerto, e in questione, che quante vediamo Chiese Collegiali, tanti fossero i Piovani che comunicarono i suoi fondi per avere i nuovi Titolati.

Principio X.

Allora si fecero tre parti, una per la Fabbrica, una pei Piovani, la terza pei Titolati da dividersi come le Obblazioni. Così l'autografo di S. Mosè 1293. nella formazione del Capitolo, e di S. Nicolò parimenti 1293.

Io prego il nostro Clero di non negare la paga al suo avvocato difensore, perchè se qui portò per principio un formicajo di spropositi, ciò fu non per ignoranza della verità, ma nell'eccessivo riscaldo di testa. Falso, che *allora*, cioè nel 1293. si facesse la tripartita divisione nella formazion del Capitolo di S. Moisè. Si fece, o piuttosto si ratificò pel nuovo incremento dell' entrate, nel 1192. cento e più anni avanti, come mostrai col Documento nel Principio VI. Divisione poi confermata nel 1231. istessamente dal Piovano *cum presbyteris & Clericis*, come leggesi nel Coletti *pag.* 87. Nella Costituzione del 1299. non mica, come scrive Tentori, *parimenti* 1293. di S. Nicolò, di tal divisione non trovasi una sillaba, come nemmeno in quella di S. Moisè del 1293. che può vedersi nel Coletti *pag.*103. Li Documenti di S. Moisè trovansi ancora nel Corner, T. III. p. 366. e segg. Il Sig. Abb. evidentemente non lesse nè il testo del Coletti, nè quello del Corner, e tuttavia cita l'autografo o per boria e vanità di farci credere, che ricorresse ai fonti, o per mostrare bugiardi e impostori il Coletti e il Corner, che tutt'altro pubblicarono che ciò che ci ridice il Censore. Da questo può vedersi qual fede si possa prestare al Tentori, quando scrive *leggesi*, *trovo ec.* Dal fatto poi singolare di S. Moisè egli inferisce una tesi universale per tutte le Collegiate, quasi che tutte come S. Moisè avessero vigne e case di nuovo edificate, mentre sappiamo, che il più del-

delle Chiese non avevano che alcuni piccioli Imprestidi per la Fabbrica.

Principio XI.

Finchè durò l'uso dell'Obblazioni, anche in Venezia la Messa dicevasi per tutti: dacchè s'introdusse l'uso delle particolari limosine, s'introdussero le Mansionarie, senza ingiuria di chi non concorreva al necessario sostentamento de' sacri Ministri.

Questo Principio è vero se intendasi come conviene; ma è poi sedizioso, e inconcludente se si risguardi il fine per cui è assunto. Che fino dal V. secolo, sebbene corressero ancora le obblazioni, la Messa talvolta fosse applicata pei particolari, consta a dovizia dalle 30. Messe di S. Gregorio. Il Berlendi *De oblat. P.* 2. §. 2. crede veramente antichissimo l'uso della privata applicazione, ma il Mabillon *Sec. III. n.* 62. e il Tomasini insegnano non essersi introdotto con frequenza prima del Sec. VIII. e ai tempi di Pipino e Carlo Magno. La Sede Ducale fu portata qua al principio del Sec. IX. e convien dire che l'uso ancora delle limosine private in quel tempo sia penetrato in Venezia. Ma circa quel tempo s'istituirono le Collegiate, e si vollero più ministri; e però oltre le decime, e altre limosine, eranvi generali obblazioni, che non diminuirono assai prima del Secolo XIII. L'uso pertanto introdotto, che i Sacerdoti privati ricevessero private limosine per la Messa, non fa che i Benefiziati e Collegiati non dovessero ancora offrir la Conventuale pei benefattori e istitutori loro, massimamente considerandosi la Conventuale come parte dell'Offizio diurno, al quale i Capitoli nostri erano tenuti. Se questo discorso valesse, cessate l'obblazioni, e introdotto l'uso generale delle private limosine, i Collegj Veneti non erano più obbligati ad applicar la Conventuale pei benefattori, altrettale potrebbesi inferire di tutti i Collegj del mondo, e potremmo ancora dire l'uso delle Mansionarie, e limosine private è introdotto, dunque oggidì i Piovani non sono tenuti la festa dir la Messa pei loro parrochiani. Concludasi dunque finchè eravi il costume che tutti offrissero pane, vino ec. la Messa che ordinariamente era una sola, dicevasi per tutti vivi e morti. L'uso tuttavia delle private limosine non tolse l'obbligo de' Piovani e Titolati di applicar la Conventuale pel popolo e benefattori, da'quali avevano decime, fondi, case, obblazioni

ni ec. perchè appunto a ciò istituiti; in fatti troviamo documenti dei Secoli XIV. XV, nei quali i Prelati diedero licenza a Piovani e Titolati d' avere Mansionarie. Se l'uso delle limosine private avesse tolto l'obbligo di dire pel popolo e pei Benefattori, che bisogno v'era in quei secoli di quella licenza? Ma come quelle licenze furono date ai Piovani senza pregiudizio della Messa pro populo nelle Feste, così furono date ai Titolati senza pregiudizio della Conventuale pei Benefattori.

Principio XII.

Mancate l' obblazioni, Decime, limosine, fondi, e censi annui, la rendita della maggior parte de' Titoli si è ridotta a 12. 14. 20. 30. o 50. annui Ducati, come è più che manifesto.

Sarà ciò piucchè manifesto nella Spagna: ma in Venezia è manifesto rari essere i titoli presbiterali che non oltrepassino i Duc. 50. mentre altri arrivano eziandio ai 100, 200. ed havvene di quelli, che giungono ai 300 e più, e qualche Chiesa ha Titolati che senza la Messa hanno 500. e 600. ducati di solo Benefizio. Che se da questo principio, quando bene fosse vero, il Tentori inferisca disobbligazione nei Titolati; ha contro di se non solamente l'assioma, *Qui vult principale vult & accessorium*, ma la decisione ancora del Lambertini contro quei Parrochi, che per non avere la congrua, non volevano i dì festivi celebrar la Messa *pro populo*.

Principio XIII.

Gli Alunni non giungono ai titoli, che dopo 30. e più anni di servitù quasi gratuita: mentre se si eccetui la Messa, appena giungono ad avere L. 60. de' piccoli annualmente.

Quì è tutto al rovescio. Sebbene talvolta siansi veduti alcuni che in breve tempo arrivarono al titolo, generalmente si vogliono 40. e anche 50 anni di servitù prima di pervenirvi. Le rendite poi degli Alunni se arrivano generalmente alle 50. o 60 lire *inter miracula scribe*. Ma questo non fa, che quando ottengono i Titoli siano immuni dagli obblighi che a quelli per giustizia e natura sono annessi. Eppur per provar ciò, Tentori assume questo Principio. Tali sono i Principj innegabili, dai quali il Censore difensor del Clero trae le sue conseguenze. Questo XIII. poi è nato fatto per metter alcuni in credenza, che quando saranno Titolati per il poco che lucrano, niente saranno tenuti a fare

per

per coscienza, ovvero a non servire alle Chiese per altro fine, se non per conseguire un titolo, che poi senza verun obbligo di coscienza potranno tranquillamente godersi. Dio non c'induca in questa tentazione.

Premessi questi innegabili Principj, che ei danno una genuina idea dell' esterna Gerarchia e disciplina antica e presente del Clero Veneziano, e de' suoi Titolati, passa il Tentori a dire al Gallicciolli, *Nego suppositum*, ed essere un *Castello in aria* appoggiato sopra falsi principj, *che i Veneti Capitoli si formassero coll' obbligo di giustizia della Cura d'anime e amministrazione de' Sacramenti. La quale fu sempre ispezione e prerogativa de' Piovani, nè doveva anticamente, nè debbe oggi ingerirvisi alcuno senza preventivo assenso*. Se i Principj posti dal Tentori diano un'idea genuina della Veneta Gerarchia, come egli al solito s'esprime con milanteria, saranno parti del Pubblico il giudicarlo. Venendo poi alle illazioni dice

In prima *falso*, che i Capitoli si formarono coll'obbligo di giustizia della Cura e Sacramenti, che fu sempre prerogativa dei Piovani. S'osservi la furberia Tentoriana, per parere presso i saccenti di dir qualcosa di vero, egli non mai si esprime colla dovuta precisione. Era da mostrar falso, che i Titolati fossero dati in ajuto del Piovano eziandio nella cura e assistenza delle anime per obbligo di giustizia. Egli ciò schiva, e dice falso, che fossero istituiti con obbligo della Cura, per così confondere l'idee, e far capire che io metta alla stessa condizione i Piovani e i Titolati; locchè certamente è falso ed erroneo. Andiamo avanti. Quella che qui nel Tentori è illazione, due pagine prima è posta come *Principio II.* Prova quindi la questione con ciò che è in questione; e come mostrai erroneo il suo Principio, così erronea è pure la sua Conseguenza. Admetto io dunque che la cura in abito, e in atto era del Piovano, come capo della sua Chiesa e suo Collegio, cioè *propter prælaturam:* ma pretendo, che nell'istituzione dei Titoli i nostri Maggiori abbiano voluto e inteso, che i Titolati avessero l'obbligo di assistere, e coadiuvare il Piovano nella Cura medesima, tutto non potendo egli fare. Erano subordinati, erano dipendenti dai Piovani: ma *eo ipso* che venivano intitolati, dovevano per obbligo così coadiuvare il Parroco nella Cura, Catechismi, assistenza de' moribondi etc. che non potevano ri-

ricusare di prestargli questi Offizj se il Piovano loro li commetteva, e ricusando contravenivano a obbligò di giustizia; e nelle mancanze del Piovano i Titolati per gius proprio succedevano a quel ministero, nè il Piovano poteva escluderli nei bisogni, quando essi volessero prestarvisi. Questo è ciò che io insegno e provo a dovizia nelle Memorie: in questo senso li dissi *Curati nati*, questo non toglie la primazia del Parroco nella Cura, il quale confesso, che nè poteva, nè doveva irragionevolmente onorare il suo Collegio nè in questa, nè in alcuna altra parte. Se così non fossero stati istituiti i nostri Collegj in quella pochezza di Ministri, sarebbero stati corpi anomali e scioccamente ordinati. Cosa vi si trova qui di erroneo, e contrario alla disciplina della Chiesa? I nostri Titolati sostennero a spada tratta, che venivano essi e non i Piovani sotto nome di *Presbyteri parochiales*. Nel 1321. il Patriarca Domenico ordinò: *Et ipsi presbyteri parochiales investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat* del Matrimonio, Vianel. I. 336. Il Matrimonio non è sacramento che si *custodisca*, che a tal offizio possa rivocar Tentori quell' ordine, eppure ai Titolati è dato obbligo di esaminare circa gli impedimenti, e secondo i Titolati stessi, con esclusion del Piovano, che non s' intende sotto quel nome. E' egli questo un mostrarli a parte della cura sì o no? Il B. Lorenzo Giustinian concede *presbyteris parochialibus* la facoltà di dar licenza fra l' anno della Communione fuori delle Parrochie, ma da Pasqua vuole che la licenza si ottenga dal Piovano, III. *pag.* 201. Era questo nei Titolati aver ingerenza nella Cura? Quei Titolati, che dopo devoluta in tutto la cura ai Piovani battezzano, e tuttavia non vogliono scrivere *de licentia Parochi*, non mostrano che per ragion del titolo avevano ingerenza nell'amministrazione dei Sacramenti maggiore assai di quella, che loro concede il nostro difensore del Clero? Vedasi ciò che dico del Matrimonio t. V. p. 15. e in una parola quanto scrivo su questa materia, e i documenti da me recati, e si consideri se cadono a terra col principio e illazione del Tentori.

In secondo luogo dice *falso*, che i Capitoli siansi istituiti coll' obbligo di giustizia degli Uffizj diurni e notturni: obbligo, secondo Tentori, che nasceva non dalla giustizia, ma dalla disciplina allora corrente. Se non ebbero per giustizia quest' obbligazione, quando i benefizia-

ziati nostri furono istituiti; molto meno l'avranno avuto in seguito, e per nulla affatto oggidì. Dunque un nostro Benefiziato che ommettesse la recita dell'Offizio anche per anni e anni non sarebbe tenuto a restituir cosa alcuna, perchè secondo la dichiarazione autentica e innegabile del Tentori non è tenuto per giustizia. Conseguenza scandalosa, ma necessaria. Secondo il *Principio IV.* i preti erano ordinati *titulo servitutis*, e dalla loro Chiesa ricevevano il sostentamento. Io domando se chi riceve stipendi per servire sia o no per giustizia obbligato a prestar quel servizio alla Chiesa, che è dell' indole di lei, e congruente al proprio Ordine? Se questo congruo sostentamento dicevasi *stipendia meritorum* da' Pontefici e Concilj, come mai negherassi, che allora nella pochezza de' Ministri, istituendosi i Titoli non si esigesse, e non fosse d' intenzione degli istitutori che alla Chiesa servissero secondo l' indole della servitù che alla Chiesa prestarsi doveva? Come mai si dirà che per giustizia non dovessero in tutto servire? Domando perchè gli antichi nostri Prelati e nelle loro Costituzioni, e nei Sinodi punissero con sospensione e multa pecuniaria quelli che agli Uffizj divini non intervenivano, se per giustizia non erano tenuti? Come non mai si trova che a queste pene siasi opposto il Clero come ingiuste, perchè imposte su ciò, a cui i Capitoli non erano tenuti per giustizia? Come non si reclamò contro le *puntature* ordinate anche dal Principe? Multe pecuniarie furono imposte fino nel 1060. da Domenico Contarini, nel 1272. o 1293. da Bartolomeo Querini, nel 1330. da Angelo Dolfin, così altri Prelati nostri nel 1380. 1417. 1452. 1460. 1560. etc. come portai *T. V. p. 147. e segg.* Domando se il canone di S. Paolo, *Qui non laborat non manducat* debba qui aver luogo? Ma produca il Sig. Abb. un documento, un esempio, un canone che fondi questa sua bella distinzione di obbligo per giustizia, e obbligo per disciplina. Colla stessa facilità che egli asserisce, noi la neghiamo nei Benefiziati. Ma facciano i Lettori un riflesso. Tentori dice che per disciplina intervenivano agli Uffizj: ma qui non può correr l' assioma, che *inclusio unius est exclusio alterius*. Dunque la disciplina potevasi accoppiare con obbligo di giustizia: e sebbene si trovassero documenti i quali dicessero, che era disciplina antica, che il Clero intervenisse ai divini uffizj, potevano eziandio per benefizio o per altra ragione essere

sere ancora obbligati a intervenirvi per giustizia. Vedesi qui ancora rinovato l'errore del Tentori, che i Capitoli si formassero al finir del Sec. XIII. Ma questo errore faceva buon servizio al Sig. Abb. perchè trovandosi, che prima ancora di quel tempo i Prelati nostri obbligarono gli incardinati nostri a quanto gli obbligo io, se avesse confessato che allora eranvi Collegj, vedeva rovinata la sua causa. Quindi ancora vedendo sottoposti più di 230. anni avanti a pene pecuniarie i non interessenti, procurò di mettersi al coperto col dire, che la disciplina d'intervenire agli Uffizj *tratto tratto venne corroborata dalle Sinodali Costituzioni, che inculcavano l'osservanza molto prima che si formassero i Capitoli sul finire del XIII. secolo*. Giudichi il Pubblico in sua coscienza, se questo sia parlare con verità e onoratezza.

In terzo luogo dice essere *falso*, che i Capitoli fossero istituiti con obbligo di giustizia a celebrar cotidianamente pei Benefattori: perchè il celebrare *pro omnibus* era dover comune finchè cessarono l'obblazioni. Ma quest'è una nuda ripetizione del *Principio XI.* che qui diventa conclusione secondo il genio del Tentori. In prima è falso che l'uso d'offerire per particolari non s'introducesse se non cessate l'obblazioni, perchè nel V. e VI. secolo come appar dagli Ordini e altri libri simili, sussistevano in gran parte ancora l'obblazioni, e tuttavia si hanno esempj di Messe celebrate per particolari. Ma lasciamo pur questo. Finchè tutti offrirono pane, vino, danaro ec. all'Altare, per tutti gli Offerenti si applicava il Sacrifizio, comprendendovisi ancora tutti i fedeli vivi e defunti. Quindi abbiamo nel Canone, *Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium*, sebbene altra interpretazione diaci Le Brun *Expli. Miss. T.I.* 207. perchè il *pro quibus tibi offerimus, vel*, non trovasi nel Canone prima del IX. o X. secolo, locchè difficilmente può conciliarsi colle seguenti parole *pro se suisque omnibus* in quella sentenza. Il comprendervi in genere tutti i Fedeli vivi e morti non cessò unque mai, e presentemente ancora conservasi comechè appoggiato alla Comunione de' Santi. Ma l'offerir il Sacrifizio piuttosto per molti che per alcuni in particolare, è ciò che mutossi cessate le obblazioni all'Altare. Allora dicevasi la Messa per gli offerenti, e come erano tutti quelli che intervenivano, così dicevasi per tutti. Cessato quell'uso si dice oggidì ancora per l'offeren-

te

te ed offerenti. Sicchè in verità l'applicazione particolare del Sacrifizio fu sempre, ed è ancora per gli Offerenti, sia che offrano di mano propria, o per mano dei Ministri in quanto che essi riscuotono gli stipendj. La mutazione dunque fu in cosa accidentale, che offra uno o pochi anzichè molti, in casa anzichè all'Altare, danaro anzichè pane e vino. Quando la Sede Ducale al principio del IX. secolo fu quà portata, erano già quasi del tutto cessate l'obblazioni all'Altare, e l'uso di dir la Messa per offerenti particolari nella Chiesa Cristiana erasi molto bene radicato, sicchè poco o niente la dottrina dell'applicazione pro omnibus influisce nei nostri costumi. Restavano veramente tra noi certe obblazioni, che ogni giorno ricevevansi dalli Sacerdoti, come abbiamo nel decreto 1323. da me portato *t. VI. pag.* 16. ma vedendo noi l'uso di celebrar pei particolari, e Mansioneria già molto prima d'allora fra nostri introdotto, erano quelle piuttosto limosine, che Obblazioni secondo il senso qui inteso. Comunque sia, io domando, se a fronte d'essersi introdotto l'uso che soli particolari diano lo stipendio per la Messa, abbiano niente di meno potuto le Plebi o altri Benefattori istruire dei Beneficiati, acciò questi officiassero le loro Chiese, e ricevendo dalle Plebi medesime fondi, obblazioni, decime, limosine, censi etc. dovessero poi anche applicar la Messa per l'anime loro, quella cioè almeno, che secondo la disciplina riputavasi anticamente parte dell'Offizio diurno? Non dirà certo Tentori, che queste due cose facciano a calci, e che l'uso delle limosine particolari impedisse tal cosa nelle Plebi e Benefattori. Ora io insegno, che a tali condizioni furono istituiti i nostri Capitoli, e ciò persuade non solamente la ragion naturale di *Benefizj*, ed il vedere che quelli i quali lasciavano fondi alle Chiese, o le dotavano li lasciavano *pro remedio animæ suæ*, e che i testatori poscia seguiti d'ordinario lasciavano Mansionarìe con obbligo che il Mansionario non fosse titolato, e intervenisse coi titolati agli offizj notturni e diurni, ma eziandio la consuetudine, che *est optima legum interpres*, e la prassi dei nostri Maggiori, e l'occasione d'istituire i Benefizj titolari, e le dichiarazioni dei Prelati, e le licenze medesime concesse ai Piovani e Titolati d'avere qualche Mansionaria. Cosa dunque conchiude contro me il gran Principio del Tentori, che solo *laborat in æquivoco?*

co? Avvertasi inoltre. Tentori nega i Titolati istituiti per celebrare ex giustizia *cotidianamente*. Ma questo *cotidianamente* debbe distinguersi. Che tutti cotidianamente dovessero celebrare *pro benefactoribus*, è falso, nè io l'insegno: che da uno o l'altro ogni giorno si dovesse cantare, e applicare la Messa Conventuale pei Benefattori, quest'è ciò, che io sostengo. Ma il Tentori parla con anfibologia studiatamente per crearmi invidia. E veramente debbe colpire l'animo di tutti come cosa inverisimile, che ogni giorno tutti quanti i Titolati fossero e siano tenuti applicar la Messa pei Benefattori. Negherà mai Tentori, o altro qualunque, che le nostre Chiese siano Collegiate? Nol credo. Tale fu sempre il sentimento nostro, e de' nostri Maggiori, espresso fino dai più rimoti tempi nelle Costituzioni di S. Moisè, e altri Documenti. Ma per disposizione del gius come insegna Lambertini de Syn. *l.* 13. *c.* 25. *n.* 4. e nella Costituzione *Cum super oblatas*, le Collegiate *Omnino debent singulis diebus pro suis universim benefactoribus celebrare*, *&* *applicare*; Quando bene dunque i Titoli non fossero stati per ciò fondati, per disposizione tuttavia del gius, le Collegiate dovrebbero applicare *ex justitia* la Conventuale pei Benefattori. Ciò facevano ancora nel XIV. XV. e XVI. secolo, e i Prelati affermarono che l'uso in contrario non ha luogo, ed è anzi corruttela. Con qual fondamento dunque, con qual documento prova il Tentori che tenute a ciò non siano le Collegiate?

Una quarta falsità m'affibbia, dicendo. *Falso* essere, che i fondi siano stati lasciati da' Testatori con tante obbligazioni di giustizia, perchè questi fondi al finir del Sec. XIII. furono generosamente rilasciati dai Piovani a' quali appartenevano. In prima non conviene ristringere la cosa ai fondi testamentarj: bisogna comprendervi ancora quelli che dalle Plebi e Fondatori convicinanti furono da principio alle Chiese concessi nell' istituzione stessa dei Collegj. Ma supponiamo per ora che siano soli fondi testamentarj lasciati ai Piovani, chiedo se i Piovani per quei fondi dovevano offerir il Sacrifizio eziandio per questi loro Benefattori? Un'uomo savio e di coscienza non può per conto alcuno ciò negare: avvegna che quei defunti *per rimedio dell'anime sue* niente potevano partecipare degli altri offizj plebanizj. I Piovani, come si pretende, fecero parte di

di quei fondi coi Titolati; dovrà mai credersi, che per questa comunicazione quei fondi perdessero la loro natura, che per giustizia eravi nel Piovano quando tutti li possedeva solo, e che i Titolati siano per questo immuni da ogni obbligazione? Il Piovano in tal guisa avrebbe tradita la causa dei poveri defunti. Ma qui ricorre il solito error classico e palmare nel Tentori, che allo spirar del Sec. XIII. per generosità i Piovani rinunciassero parte dei proprj fondi per avere i Collegj, del qual errore fu detto di sopra quanto basta.

Alla pag. 117. facendosi a nome mio un' interrogazione. Per quali doveri dunque siano stati istituiti i Capitoli? risponde collo Scomparin, che non furono istituiti per adossar loro nuovi pesi di giustizia, ma per essere coadiutori de' Piovani nel governo della Chiesa, e Fabbrica, nell' Ufficiatura, Messe cantate, e Custodia de' Sacramenti. Dove ciò dica lo Scomparin a me non consta, nè so d'averlo incontrato in esso, e se lo disse, lo disse per popolar conghiettura. Ma dirlo non poteva. Lo provo: perchè in niun Codice della Cancellaria Castellana, nè in quelli che si conservano ancora del Patriarcato Gradense, niente trovasi su questa materia non essendovene alcuno coevo alle cose, anzi che non sia dopo il Sec. XI. perchè ad uno ad uno io tutti gli escussi. Ma la dottrina che qui ci dà il Tentori è tolta dalle Costituzioni della Chiesa del Capitolo di S. Nicolò, che io porto dallo Scomparin, e da quella di S. Moisè che trovasi ancora nel Corner e Coletti, e per farsi bello il Censore ha voluto nominare lo Scomparin. E' falso, Sig. Abb. che a lei non piacciano i Zibaldoni. Lo provo: Ella dice che non furono istituiti i Titolati per adossar loro nuovi pesi. Io domando. Quali sono questi titolati istituiti senza adossar loro *nuovi pesi*? Sono quelli al finir del Sec. XIII? Ma allora non furono istituiti i Titolati, nè in quelle Costituzioni parlasi punto di obblighi vecchj o nuovi. Sono i Titolati nella primaria loro origine? Ma come di questi che prima non vi erano in rerum natura può dirsi che furono istituiti senza *nuovi pesi?* E' questo un Zibaldone sì o no, caro Tentori? Furono istituiti, dice il Censore, a fine di minorar il numero. Non è questo un Zibaldone il dire che furono istituiti per minorarne il numero? Furono istituiti perchè fossero Coadiutori ec. Non è questo un Zibaldone dar per risposta ciò che fa il cardine

della quistione, e servirsi, anzi abusare della Costituzione d'Antonio Contarini recata malamente e senza intenderla nel Principio III? Nel 1296. quando S. Moisè e forse altre Chiese ancora avevano chiusi i loro Capitoli, e il Tentori dice che non furono istituiti per l'assistenza alla cura dell'Anime, il Patriarca Egidio nel Can. XII. ordina che i Titolati debbano pernottare nelle proprie case, *Ne propter locorum distantiam Ecclesiæ debitis Clericorum ministeriis defraudentur*. S. Moisè che nel 1378. chiedono la soppressione d'un presbiterato vacante, dicono che per questo *Nullum ipsa Ecclesia in divinis defectum patitur, nec etiam Parochiani ipsius Ecclesiæ in Ecclesiasticis Sacramentis*. Nel 1329. il Capitolo di S. Croce concede alle Monache di S. Andrea che abbiano un Sacerdote proprio, il quale tra l'altre cose *ibidem habitantibus & eorum familiaribus concedat Ecclesiastica Sacramenta*. Questi gius e questi obblighi, Tentori concedente, non furono imposti di nuovo: dunque erano vecchi, e come mostrano autorevole ingerenza nell'amministrazione dei Sacramenti, salva nulladimeno la prelatura del Piovano, così danno a divedere quanto sia spallata la causa che il Censore sostiene.

Alla *pag.* 118. dice, che co' miei falsi supposti mi dimostro poco *giusto*, dipingendo i Veneti Capitoli come indolenti spettatori delle parrocchiali funzioni, e oziosi usufruttuarj de' fondi benefiziali. Ma se a tali sentimenti si stendano le mie dottrine, e la tesi da me sostenuta, il dica non la penna, ma la coscienza del Tentori, il quale mi fa ancora molto *più ingiusto* dicendo, che obbligo per giustizia i Titolati alla Cura, e agli offizj notturni e diurni, e a dir la Messa pei Benefattori. Ecco come egli usi proposizioni odiose, perchè universali, nè assegni i limiti convenienti alla mia dottrina. Non immagino, che a torto dicesse S. Bernardo al suo Eugenio, *Successor Constantini non Petri*. Ma per questo sarò io messo nel novero di quelli, che anche oggidì vorrebbero vedere il Vicario di Gesù Cristo vestito con un Cappoto da pescatore. Similmente nel caso nostro, vi trovo degli obblighi di giustizia nei Titolati, ma non è vero per questo che io li pretenda obbligati di recitar in Coro notte e giorno tutto il divino Offizio: non è vero che pretenda ch'ognuno debba ogni giorno dire la Messa pro benefactoribus: non è ve-

vero che io in tutti pretenda un'assistenza alla cura quale dee prestarsi dai Curati dei Piovani. Ma bisogna leggere l'Opera mia, e vedrassi più schietto in quale senso possano essere vere, o calunniose le asserzioni del Tentori. Io obbligo i Titolati all'assistenza dei Piovani nella Cura, e amministrazione de' Sacramenti, in guisa però che io cerco come sia cessato quest'obbligo in essi, e confesso, che ancora oggidì da alcuni ciò è praticato, delle pratiche de' quali contentandomi, può vedersi a quanto si stendano le mie pretensioni. Basta leggere nel t. V. *pag.* 40. il num. 1243. ove così mi esprimo in encomio de' Titolati de' tempi miei: *Io sono testimonio fedele, che molti Titolati, benchè credasi quel Decreto stare in loro favore, con zelo veramente laudabile assistono nella Cura i loro Piovani. So di certa scienza, che vegliano le notti occorrendo appresso i moribondi, che chiamati o esortati dai Parrochi, sorgono di notte per estremarli o raccomandargli l'anima, e i Piovani morigerati nelle loro inchieste, domandando, e non comandando, ottengono buonissima assistenza da loro confratelli Titolati: e se l'indole de' nostri Maggiori fosse stata quale la scorgiamo nel Clero a' giorni nostri, non si sarebbero veduti dissidj in questa parte.* Sono questi sentimenti di uomo che esiga cose ingiuste, o che tutto cerchi per disonorare il Veneto Clero? Dico, che furono istituiti per gli Uffizj diurni e notturni: ma non si troverà mai che io voglia rimpiazzare quell'uso. Mi dolgo soltanto, che siansi dismesse pratiche in questa parte doverose, e che erano in uso eziandio nel passato secolo e a' tempi nostri. Obbligo i Titolati all'applicazione della Messa pei Benefattori, nè altramente può sentirsi subito che una Chiesa è Collegiata; ma l'Ebdomadario soltanto per turnum. E sebbene io porti documenti, dai quali apparisce, che due e più Messe ancora nei giorni feriali dovevansi dire dai Titolati, perchè esse pure facevano parte dell'Offizio: da altri antichissimi documenti però, dai quali si vede, che accettarono obbligazioni di Messe o Esequie in quelli stessi giorni poliliturgici, possiamo inferire, che tranne la Conventuale, sebbene si cantassero quelle Messe, non erano però tenuti all'applicazione pei Benefattori. Al più in alcune Chiese meno provvedute di Ministri, o che si volevano più abbondanti di Messe, i Titolati erano ivi obbligati a dirla, ma potevano ad ar-

arbitrio applicarla, mentre oggi cresciuta la moltitudine de' Ministri, nemmeno propriamente sono obbligati a dirla ogni giorno, potendo i fedeli ascoltarle da altro Sacerdote. Che se rimessi in piedi questi doveri temesse alcun Titolato di dover essere di troppo aggravato, perchè l' infermità dell' altro lo obbliga a fare assai di frequente la settimana; egli può servirsi della conseguenza, che trar si può dal monumento di S.Cassiano,T. VII. 165. *Che il Titolato abitualmente infermo serva per sostituto*. L'omissione della Messa pro Benefactoribus è corruttela, nata certamente dallo stesso cattivo principio, per cui si pretendevano ancora i Piovani immuni la festa di applicare pro populo. Se il Tentori, ed altri suoi partigiani avessero misurati i termini fino a' quali io ragionevolmente estendo oggidì l' obbligazioni dei Titolati, avrebbero benissimo inteso, che io non sono poi quel rigorista che con ingiustizia voglia obbligare alla giustizia, quale mi fa comparire il Tentori per gratificare a' nostri Titolati, tra quali havvenne di quelli che maggiormente incorraggiati dalle sue asserzioni, *nollent intelligere ut bene agant*.

Finalmente alla *pag.* 119. con un paraggio da ridere domanda cosa nascerebbe se il Principe riducesse l' appanagio delle Scuole pubbliche a 20. 30. o 50 ducati. Non direbbesi allora con verità, *Viæ scholarum lugent, eo quod non sint qui veniant ad docendum?* Nè potrebbe condannarsi chi non volesse sacrificarsi per così meschina contribuzione: Ah! Sig. Abbate, quanto bene sarebbe stato, ch'ella avesse avuto dinanzi gli occhi quel precetto che Esiodo dà al suo fratello Persa: *Ancora scherzando con tuo fratello fallo con testimonj*. Se Tentori così scherzando avesse pensato che avrebbe testimonj del suo discorrere, non avrebbe certamente scritto così infelicemente Tentori. Se lo stipendio delle pubbliche Scuole fosse miserabile, non si potrebbe condannare chi non volesse assumere quel peso. Ma per miserabili che siano, si vede che tutti agognano ai Titoli, e spesso ancora gl' hanno cercati e ottenuti con aperte ingiustizie. Bisogna dunque dire che le scuole e i titoli siano cose d'indole assai diversa, che quelle abbiano una forza repulsiva, e questi attrattiva. Che se poi o si vogliano le Scuole a fronte della meschinità dell' onorario, o calato questo, tuttavia vogliasi esser Maestro, bisogna per giustizia fare ciò che far debbe

il

il Maestro. Conchiudiamo: o non bisogna aspirare ai Titoli, o bisogna rinunziarli, se è meschino di troppo lo stipendio, o volendo i Titoli, bisogna eseguire per giustizia ciò che i Titoli esigono. Avvertasi in oltre, che i Titoli sono come parte del patrimonio Veneto, e siccome ordinati al titolo di servitù non possiamo ad arbitrio disertare dalle rispettive Chiese; così almeno quando non abbiasi altronde come decentemente vivere, non si possono ricusare i Titoli, perchè volendo la Chiesa il decoroso sostentamento de' suoi Ministri, chi non lo ha altronde, non può ricusarlo dal Titolo. Quindi qualunque sia il provento, i doveri dei Titoli debbono osservarsi per giustizia, come parte del nostro Patrimonio. Ma molti Titolati vorrebbero l'emolumento senza alcun peso. Ma oda, Sig. Abb. cosa io inferisco dal suo discorso. Se i Titoli per la loro meschinità non obbligano per giustizia ai pesi da me ricercati, a fronte dell'assioma *Qui vult principalem vult & accessorium*; dunque se fossero pingui, obbligherebbero. Anticamente erano pingui: dunque a ciò erano obbligati. Dunque è vero che furono istituiti con quegli obblighi. Dunque è vero, che gli odierni pingui Titolati dovrebbero rimontare al possibile i loro obblighi primieri. Eppure vedemmo anzi per esperienza, che in alcune Chiese, nelle quali i Titoli sono assai proficui, si sono dismesse a' nostri giorni alcune reliquie di doveri, che erano restate eziandio nel naufragio d'una notabilissima decadenza. Dico in oltre che questo paraggio, che il culto di Dio si debba misurare a tenor del prezzo temporale, sebbene in qualche aspetto non sia cosa erronea, tuttavia nella materia de' Titoli non bene suona così general proposizione, dove la pietà, la religione, e il servizio delle Chiese, non il prezzo, e lo stipendio debbono essere la cinosura del culto divino.

Spesso inculca il Tentori, che i Piovani si spogliarono in massima parte delle rendite certe per avere i Capitoli. Benchè io ciò neghi, diasi per ora essere vero, che i Piovani mettessero in massa i proprj fondi. Il Tentori dai documenti di S. Moisè, benchè erroneamente inferisce ciò essersi fatto, perchè avessero onesto sostentamento. Io nol negherò: e la probità dei Piovani abbiali pure indotti a questo, benchè tuttavia sarebbe più sicuro asserire, che i Convicini, per avere pluralità di Ministri, abbiano a ciò obbligati i Piovani,

come può trarsi dall'istituzione de' Titoli in S. Giuliano, *Corn.T.III. p.341.* Ma io domando per qual probabile ragione l'abbiano fatto in quella pochezza di Ministri? Non è egli verisimile che vie maggiormente gli abbiano voluti a se vincolati, e obbligati maggiormente ad assisterli in tutto? Certo e dalle Confessioni dei Titolati medesimi, e dai sentimenti dei Prelati più vicini all' origine delle cose, e dalla prassi antica noi ciò vediamo verificarsi, e la naturale ragione lo suggerisce, Dunque se sussiste ancora lo smembramento dell'entrate Plebanizie in comodo de' Titolati, debbono sussistere ancora generalmente gli obblighi loro. Perchè dunque non fanno ciò che si trova che facessero in passato e riguardo all'assistenza dei Piovani, e per rapporto ai Benefattori?

Pag. 120.

Ripetesi la censura sull'acquisto de' beni vietato agli Ecclesiastici, a cagione di parecchi decreti che io cito senza portarne le parole, de' quali *conghiettura* il mio solito equivoco: sebbene poi da pari suo finisca dicendo, che *il Gallicciolli non ha penetrato nello spirito delle Leggi*. Rimetto i Lettori alla censura della pag. 100. E qui rifletto solo, che il Tentori, il quale ha sempre voluto darci ad intendere, che egli abbia un accesso libero e franco eziandio ai pubblici libri, non doveva qui procedere per conghietture. La sua prima conghiettura si è, che dopo quei Decreti avendo i luoghi pii acquistati de' fondi, convien pensare che da quelli ciò non fosse stato interdetto, non avendo il Principe reclamato, nè annullate quelle donazioni, o acquisti. Ma ci ridica il Tentori, se quelle leggi vietino o no acquisti almeno senza la condizione delle angarie; se possa o no essere intervenuta licenza del Principe; se non siasi mai contravenuto alle leggi, e ritenuti clandestinamente beni, che fra dieci anni dovevansi vendere ec. Dice per seconda conghiettura, che se quegli acquisti fossero stati contrarj alle Leggi, non vi sarebbe stato bisogno nel 1766. di annullare testamenti non ancora verificati. Ma oltrechè restarono annullati altri testamenti ancora che non trattavano de' fondi, dimandasi al Tentori se non si legge in infinite parti, e decreti moderni il richiamo di altre leggi antiche, che non si osservavano circa le stesse materie? Cosa dunque qui vagliono le conghietture del Tentori.

Pag.

Pag. 121.

Pretende obbligarmi a tenere, che S. Tommaso, e non S. Bonaventura sia l'autore della prosa *Lauda Sion*. Tutte le ragioni del Tentori già le sapeva il De Rubeis, e può aggiungersi il Zaccaria nella Bibl. Lit. che la dice feto *certamente* di S. Tomaso. Tuttavia quanto dice il De Rubeis non mi ha potuto persuadere, essendo oltre modo a me difficile da credere, che le Chiese abbiano adottato l'Offizio, e poi esclusa la Sequenza, se essa pure era di S. Tomaso, in tempi nei quali le Sequenze andavano tanto a genio; benchè molte avessero del zottico, nè Papa Urbano, che dicesi aver permesso di accomodar quell'Offizio al rito delle Chiese, qui punto suffraga. Una tradizione dunque, che facilmente può essere nata dal sapersi S. Tomaso autor dell' Offizio, appresso me non ha il peso della testimonianza di alcuni altri, i quali non vediamo per qual ragione senza legittimi documenti abbiano voluto opporsi agli altri, lasciare a S. Tomaso l'Offizio, e non attribuirgli la Prosa. Che se questi vuol seguire il Tentori, che egli abbondi pure nel suo senso, ma non voglia condannare tanti altri condannando me.

Pag. 123.

Per darci alcune notizie dei Tabernacoli o Custodie antiche dette *Torri*, vorrebbe che io mi fossi in ciò maggiormente diffuso. Il feci altrove: nè toccava a me se non togliere l'equivoco, che poteva nascere in alcuni all'udir quel nome. Se avessi voluto poteva ripetere le cose altre volte da me prodotte.

Pag. 124.

Io dico: *Mantile*, è la tovaglia superiore dell'Altare, sopra cui ponevasi la Corporale, così detta perchè toccasi colle mani. Tentori censura: Se il Corporale così si dice, perchè toccasi colle mani, dunque tutti i sacri arredi, che pur toccansi colle mani, saranno Corporali. Per non dir questa un'impostura o calunnia, diciamolo un riscaldo: e giudichi il Pubblico a chi meglio si convenga l'epifonema scritto dal Censore, *Risum teneatis amici*. Un avvocato di tanta acutezza, che non sa distinguere se il tenervi sopra le mani appartenga al *Mantile*, oppur al *Corporale*, gloriasi di difendere il nostro Clero. Finchè il Tentori consulta gli antichi Lessicografi, che mostrano esser vero ciò che insegna il Vossio nell'Etimologico, dirsi *Mantile* da *ma-*

nus, noi ci ricorderemo, che il Tentori porta fuori di proposito l'*Iliton* e la *Sindon*, sinonimi talvolta del *Corporale*, e che dagli Ecclesiastici *Mantile* prendevasi eziandio pel *Manipolo*, come insegna il Zaccaria nell' Onomastico, appunto perchè portavasi vicino alla mano.

Alla stessa pagina c'insegna la diversità delle *Patene* che io dico così dette perchè *patebant*. Ma avrei potuto ancora qui ripetere ciò che trovasi in S. Gregorio VIII. 8. IX. 231. X. 400. ec.

Pag. 125.

Dicendo io, che a me non consta quali motivi inducessero il Priuli a vietare i Manipoli, e soggiungendo, che ancora oggidì *neque mala nostra*, *neque remedia pati possumus*; egli mi chiama pieno di mal talento contro il Clero, in contraddizione con me stesso, facendo bellissimi riflessi per iscreditarmi. Oda il nostro Clero, e giudichi del mio mal talento. Io pensai così, non potendosi senza grave ingiuria di quel Prelato pensar sinistramente di lui, e che operasse senza gravissime ragioni e solo per invidia. Fino dal Secolo XV. i nuovi Ordinati con eccessivi festeggiamenti celebravano il giorno della prima loro Messa, e a proporzione può credersi del Vangelo. Obbligarono il Vescovo Castellano Francesco a vietare in Sinodo quei bagordi sotto pena di sospensione, come consta dalla raccolta dei Sinodi *T.I. Cap.* 19. *pag.* 44. ove dice: *Statuimus quod omnes Clerici Missam novam cantantes ec.* come porto T.III. p. 244. E' ben evidente, che o siasi risvegliato tal costume a' tempi del Priuli nel Secolo seguente XVI. o non mai abbastanza estinto, allora più sensibile divenisse, e più osservabile il disordine. Se ne saranno probabilmente querelati i laici, e probi Religiosi, e la frequenza de' Manipoli, e le calamità dei tempi, e la pietà in molti raffreddata, avranno data ansa alle querele di parecchi, che vedevano scialacquate da alcuni le limosine così ricevute, e forse ancora con isforzo di brogli. Il Prelato, penso io, per togliere quei disordini e quelle querele, vedendo che le Sinodali Costituzioni niun buon effetto ottenevano, avrà vietati i Manipoli. Ma io stesso in verità reputo quel rimedio troppo acerbo, e violento. Da una parte adunque non potevasi comportar il male; e veramente era indegna cosa veder in casa del novello Sacerdote, o altrove che egli non avesse riguardo di *ludere ad taxillos*, *chartas*, *tabellas*, *choreizare*, *can-*

cantare: dall'altra parte poi non potevasi tollerare quel rimedio, che in verità privava tanta povera e morigerata gioventù del chiedere per quella via i necessarj sussidj a se, e alle loro famiglie. Su questi riflessi ho detto, che *Neque mala nostra*, *neque remedia pati possumus*. Ecco il mio mal talento contro il vecchio Clero. Fu in me cosa da censurarsi il non volere studiatamente metter in vista i difetti che puotero indur il Patriarca a sospendere i Manipoli? Ma io vi aggiungo *ancora oggidì*. Qui, pure volli dissimulare ciò che per mia difesa adesso sono necessitato al esporre. A'tempi nostri in verità i bisogni sono quali erano un tempo, e forse maggiori, nè i disordini sono forse così universali. Non mancarono però eziandio a giorni nostri alcuni particolari, e non in pochissimo numero, i quali chiesta eziandio con caricate espressioni di bisogno, e brogli assai potenti la limosina nel baccio del Manipolo, si sono poi fatti vedere con gravissima querela de' buoni, e di quelli stessi che concorsero a forza obbligati al baccio, ornati in guisa non conveniente al proprio stato, e a impiegar superfluamente quelle limosine, che con caricate espressioni di bisogno e povertà avevano chieste. I laici o troppo frequentemente importunati, e però annojati di tali richieste, in tempi principalmente nè felici pei traffici, nè molto commendevoli per la pietà, o sinistramente impressionati dagli abusi di alcuni, o sparlarono assai liberamente, e se ne lagnarono ancora parecchi pii Religiosi, a'quali meritamente dispiaceva quel disordine. Non si può dunque, da tutti nemmen oggidì comportar quel male, unico rimedio di cui sarebbe la sospensione dei Manipoli. Ma questo rimedio produrrebbe lo stesso pessimo effetto come anticamente, e forse maggiore. Resterebbe privato un lungo stuolo di giovani veramente probi e bisognosi di un sussidio onninamente necessario per rimarginare le loro piaghe. Se io mi dica il vero, può rilevarlo il Tentori da testimonj di vista equi, e veraci. Non volli discendere nelle Memorie a questa minuta sposizione: ma conoscendo da una parte il male, dall' altra l'impossibilità del rimedio, scrissi *ancora oggidì neque mala nostra*, *neque remedia pati possumus*, e ciò perchè volgarmente i Lettori *videntes non videant*. Rilevasi da questa mia sincera sposizione, alla quale Tentori e Compagni, *vos me coegistis*, che io nè approvo il rimedio

dio usato dal Priuli, e che non ha in novità quel mal talento contro il nostro Clero, che il Censore sognò, il quale se non fosse uscito di cervello pel troppo riscaldo, non avrebbe scritto di leggere in me con sorpresa *sì assurde declamazioni*.

Pag. 127.

Mi censura che dica i nostri Oratorj *degenerarono* in Parrocchie. Veramente secondo l'uso Latino è Toscano il degenerare non ha lungo, perchè significa peggiorare. Ma io l'uso così, e penso poterlo fare in una lingua viva. Tuttavia ripeto in buon Toscano non debbe dirsi. A tutti inavvertentemente accadono altresì degli abbagli: Se ne trovano in Cicerone e Virgilio. E per non andar troppo in paesi lontani, il Tentori medesimo nella sua Opera usa non solamente la voce *svegro*, benchè il Patriarchi metta otto bellissimi sinonimi Toscani di quella voce usata dai contadini. E parlando esso di quel legno, con cui il Doge anticamente gettava giù i castelli nelle feste del giovedì grasso, lo chiama *bracciolere*, voce barbara di niun linguaggio, e che volendo ritener la *brazzoler* del nostro vernacolo, doveva inflettersi *bracciolajo*. Io confessai il mio errore di *parola*, confesserà mo il Tentori il suo error madornale di *cosa*? Io dissi, come appar dal titolo stesso del § XI. *Delle nostre Contrade*, e dalle parole stesse portate dal Tentori, che *i gruppi di abitazioni* degenerarono in Plebi e Parrocchie: esso dice che io parlo degli *Oratorj* e delle *Chiese*. Che disditta! Tentori non può mai dire una verità intiera.

Pag. 128.

Pretende, che *Confinium S. Crucis* nel luogo da me portato dell'anno 1237. non significhi propriamente *Sestiere*, ma *Contrada*: perchè S. Croce era Parrocchia fino da più rimoti tempi, e in quella Parrocchia era S. Chiara. Quest'è ciò che io non posso con certezza concedere. Secondo il Corner T.I. 182. in S. Croce eravi Capitolo de'Preti nel 1329. Il Documento per S. Chiara appartiene al 1237. Vi sono quasi cento anni di mezzo. Chi ci assicura che fosse allora parrocchia S. Croce? La sola tradizione insegna, dice il Corner T.IX. 312. che il Vescovo Obelalto Marino sagrasse e facesse Parrocchia S. Croce. A me non pare. Perchè nel 1109, secondo il Dandolo, dai Badoeri fu concessa ai Monaci Cluniacensi *pro cœnobio construendo*; nè si possono a

mia

mia memoria recar documenti, che le nostre Parrocchie in quei tempi fossero rette da' Monaci. Circa il 1352. odiati da tutta la città quei Monaci per la mala vita abbandonarono il Monastero, *Corn.T.IX.* 313. Allora prese il governo di quella Chiesa il Capitolo de' Sacerdoti. E' verisimile, che i nostri Maggiori, attesa la mala disciplina di quei Monaci abbiano voluto, che il Capitolo di qualche Chiesa vicina reggesse ancora S. Croce, e che in quell'occasione, o poco dopo principiasse essere Contrada. Ma non può dirsi per ciò che fosse contrada fino dal 1237. al qual anno appartiene il documento di S. Chiara. E quando bene S. Croce fosse stata Contrada ancora prima del 1237. con qual documento provasi che a quella appartenesse allora S. Chiara? Doveva piuttosto appartenere a S. Lucia, che era Parrocchia *diu multumque* avanti, e di cui trovasi Piovano nel 1280. P. Nicolò: *Corner T.VIII.*333. e che essa pure era in Sestier di S. Croce, contro ciò che scrive il Corner, come mostrai t. II. *pag.* 182. Non vedo dunque che le ragioni del Sig. Abb. debbano rimovermi dal mio sentimento.

Pag. 128.

Dicendo io, che nei primi secoli eranvi Parrochi, ***nè in così ristretto numero come vuole il Tomasini***, egli mi vuol insegnare cosa scriva il Tomasini, quasichè veduto non lo avessi. La dottrina però è così complessa, che richiederebbe lunghe digressioni. Sarà però sempre falso ciò che Tentori scrive, che io ne voglio ***copiosa la moltitudine***. Leggasi il Guadagnini, che esamina appunto la sentenza del Tomasini, e vedranno se non sia ridicola opinione quella seguita dal Tentori, che Parrochi propriamente non vi fossero se non nell' ottavo Secolo, e insieme conviene ricordarsi, che fino dal Secolo primo trovansi i *Pastori* nella Chiesa distinti dai Vescovi.

Pag. 129.

Dissi, che era uso chiamare ***Provincia la diocesi del Vescovo o del Metropolita***. Il Tentori con molte autorità, le quali provano solamente, che eravi uso di chiamar la Diocesi del Vescovo *Diœcesis*, o *Parœcia*, non s'accorse di non capire il mio sentimento. Io dico del Vescovo, *o* Metropolita, indicando con quella *o* di qual Vescovo io intenda parlare, cioè del Metropolita, che eziandio semplicemente soleva e suole chiamarsi Vesco-

vo.

vo. Oda il Tentori Pelagio II. a Gio: Costantinopolitano in una lettera del 576. presso De Marca *Lib.* 7. *cap.* 18. *de Concord.* il quale in queste materie non era zottico: *Scitote certam Provinciam esse, quæ habeat X. vel XI. civitates, & unum regem, & totidem minores potestates sub se, & unum Episcopum, aliosque suffragatores decem vel undecim episcopos judices*. Sia pure quella Lettera un parto del Mercatore, che io qui non voglio contrastarlo al Berardo: per me è lo stesso, chiunque la scriva. Vede dunque il Sig. Abb. come il Metropolita dicasi semplicemente *Vescovo*, e la sua diocesi *certam Provinciam*? E notisi, che io ivi cerco spiegare cosa sia *Presbyteri provinciales*, e li credo Vicarj de' Vescovi da' quali furono mandati, cioè della Provincia di Elia Patriarca, come altresì tali Vescovi dicevansi *Provinciales*, e da' Greci *Eparchiotæ*. Che se volessi con garbugli difendermi, potrei produrre il Du Cange, che insegna prendersi *Provincia* per la Diocesi talvolta di un semplice Vescovo, come in una Carta del 1138. *In Provincia Alexandri Lincolniæ episcopi*.

Pag. 130.

Non vuole che il nome di *Plebanus* anticamente ad altri si dasse, se non ai Parrochi. Eccone le sue ragioni. 1. Perchè nelle Bolle de' Papi così soltanto s'appellano, e quelle si confermano all'uso Veneto. 2. Perchè altrimenti il loro senso sarebbe equivoco. 3. Allo stesso modo negli antichi Sinodi e Concilj nostri. 4. I Cronisti s'aggiungono, i quali *parlano col frasario dei loro tempi*. 5. Inferisce, che così cade a terra la maggior parte del mio Catalogo de' Piovani. 6. Finalmente dice non esser vera l'interpretazione della voce *Plebani* occorrente nello Statuto, comechè da me malamente intesa. Ma in prima io domando a Tentori, se Bolle Pontificie, Sinodali Decreti, Cronisti possansi produrre così antichi, quanto sarebbe mestieri, perchè non parlassero secondo il frasario de' tempi posteriori, quando il Plebanus era già comunemente stabilito per significare il Parroco? Se non abbiamo che Bolle, Decreti e Cronisti posteriori, nulla indi si può conchiudere. E quando bene vigesse ancora qualche uso di impiegar quella parola per altri, non per questo l'usurpazione speciale diveniva equivoca, come nemmeno in seguito successe, nè succede equivoco nella voce *Parrocchiano*. Ma io prego i Lettori a voler riandare nel t. III. il §. 3. pag. 120. segg.

E se

E se possono conciliare la sentenza del Sig. Abb. coi testimonj da me allegati, io riconoscerò d'aver errato. Egli vuol confutarmi coll'interpretazione della Legge nello Statuto per un fondamento della mia opinione. La sola diversa interpretazione non basta: pure esaminiamola. *Plebani Ecclesiarum suorum res immobiles omnes poterunt alienare cum consensu vicinorum & auctoritate Episcopi*. Dice, che la Legge ordina il consenso dei *Parrocchiani*. S'inganna a partito: perchè nel Lib. VI. cap. 3. dichiarasi appunto chi siano i Vicini: *Et sia inteso vicini tutti quelli, che hanno possession in la parrocchia, habitassero in qualunque logo se voglia*. E qui s'osservi la furberia, e pessima fede Tentoriana, che con tre puntini fece sparire queste parole dello Statuto per poter interpretar Parrocchiani. Aggiunge che i Preti non vi entrano per niente, tanto più che essi fondi non erano allora di loro ragione. Ma ciò abbiamo già mostrato essere di falso supposto. Dunque la giusta interpretazione si è, che per Plebani intendonsi tutti i Preti Collegiali compreso il Parroco. E perchè forse in seguito ito in disuso l'ampio significato di *Plebani*, commettevansi delle fraudi, circa il 1330. sotto Francesco Dandolo espressamente si dichiarò *Capitulum Ecclesiæ*. In quanto poi ai rimanenti miei documenti, esso niuno ne esamina, eppure da buon critico doveva ciò fare affin di mostrar come la sua dottrina in tutto fosse applicabile. Circa il mio Catalogo, cosa io mi senta, lo scrivo già alla *pag.* 126. n. 306. E qui ripeto, che io raccolsi la lista dei Piovani al solito come Memorie: notai tutti quelli che ho trovato fregiati di quel nome, sebbene avessi già avvertito, che facilmente in alcuni dagli amanuensi si sarà posto *Plebanus* in vece di *Presbyter*. Sono parti delle Chiese particolari esaminar le cose e circa i titoli, e circa i tempi, e vedere qual sussidio possano trarre dal mio Catalogo. Ciò tanto è vero, che io medesimo talvolta l'ho abbandonato per quelli di S. Cassiano.

Pag. 134.

Nuova censura dei Procuratori di S. Marco. Dice che io nel t. I. p. 71. avendo donata la veste procuratoria a tre che furono i primi Procuratori, qui poi, degradati quelli, io dò la prima Veste a Tomaso Deodato. Avvertano i Lettori, che Veste Procuratoria è qui un sogno o una barseletta Tentoriana. Indi, che i tre si dicono se-

secondo i Cronisti eletti Procuratori circa l'812. per amplificare Rialto, interrir le Velme, assicurare i Lidi; Tomaso poi Deodato fu eletto nell'830. sopra la Chiesa, nè sappiamo se fosse surrogato con quel nuovo carico a quello che era sopra Rialto o le Velme, ovvero ad alcun altro. In tutte queste asserzioni io seguo il Comune dei Cronisti. Veda il Pubblico se possa aver luogo la Censura del Tentori, e rileggano la mia risposta all'Errata corrige *pag.* 48. *n.* 76. *segg.*

Pag. 135.

Dicendo io, che la Diocesi del Patriarcato di Grado dicevasi *Provincia dell'Istria*, e citando il De Rubeis p. 328. egli chiama questo un mio *miserabile equivoco*, e mi rimanda al Tentori. Ma io stesso rimetto Tentori al Tentori, non avendo voglia d'inviarmi colà per trovarvi un uso volgare. E intanto che esso fa la strada, io ricorderò ai Lettori ciò che il Tentori concede, la Diocesi del Metropolita essersi detta *Provincia*: e che il De Rubeis a quelle parole della Lettera di Giovanni Gradense a Stefano III. *Ecclesiæ tuæ invaserunt hæreditatem*, spiega, id est *Istriam provinciam*. E avvertirò ancora, che la Venezia stessa maritima dicevasi *Istria* eziandio ovvero *Austria*, e *Dalmazia*, come dico T. IV. pag. 30.

Pag. 136.

Mi accusa, perchè chi battezzava, avendo porzione dell'offerta, dico che i Titolati per non perderla, mostravano tanto zelo, che altri non battezzasse, e vorrebbe che il mio tribunale di nuova data, se non poteva scusare l'azione, avesse almeno scusata l'intenzione. Veramente, Sig. Abb. attese le informazioni che io aveva di quei tempi, non poteva gran fatto scusare l'intenzione loro: e so che quell'assioma non obbliga quando e consta dell'azione, ed è palpabile l'intenzione. Ma domando perchè il Tentori colla sua grande carità non iscusò la mia intenzione, mentre poteva dire, e interpretare benignamente, che io ciò asserisco, perchè attesa la meschinità dei proventi non erano al caso di perder una fregola delle ovvenzioni. Dimando in oltre con qual giustizia il Tentori applichi ai Titolati moderni ciò che dico di quelli che furono quattro o cinquecento anni prima d'ora?

Pag. 137.

Mostrasi stomacato, perchè all'occasione della Pasqua por-

portò quel volgar nostro proverbio: *Da S. Lucia a Nadal i dì se slonga un passo de gal: da Nadal a Pasquetta, i se slonga un oretta:* e con bel sarcasmo domanda, come possa aver luogo tra Memorie antiche, che sono la quint'essenza di 2000 codici? Non mi degno risponder a un Romanzo: informerò solo i Lettori. Da oltre 50. anni l'intesi da uomini vecchi, i quali ridicevanlo come proverbio antico, e soggiungevano, che i nostri vecchi stettero 100. anni a fare i proverbj. Laonde chiudo se sia fallar in logica portare la spiegazione di qualche detto che corre ancora fra noi? Per farsi poi burlare il Tentori chiama mio *madornale sproposito* e invenzione la *Quaresima* di Natale. Non sapeva forse, che Quaresima vuol dire spazio di 40. giorni, e che 40 giorni vi sono alla Purificazione. Ancora oggidì volendo fare qualcosa 40. giorni continui diremmo farla una Quaresima. Anzi Quaresima appellano alcune Religiose certi loro digiuni che pur non oltrepassano 20 giorni. Quindi presso gli Antichi troviamo *Quadragesima ascensionis*. Come poi s'allunghino le giornate da S. Lucia: è una goffaggine Tentoriana il chiederlo, perchè il Solstizio non arrivò per anco da S. Lucia. Non doveva egli ometter ciocchè segue, *a Nadal;* e così avrebbe inteso il poco allungamento de' giorni dalli 21. alli 25. essersi detto *passo de gal*, per commodo della rima. Che se l'Epifania in altri paesi si dice *Pasqua picciola*, e non la Purificazione, sappia, che non tutti i paesi sono obbligati a parlare allo stesso modo. Spieghi egli come da Nadal all'Epifania i giorni s'allunghino un'ora. Io lo mostrai nella Purificazione. Ma non sono queste dottrine Tentoriane vere nughe, e ossa fuori di luogo, o piuttosto bagattelle da salvarsi per l'Epifania, e da porsi nelle calze che i fanciulli attaccano alla catena?

Pag. 138.

Avendo io mostrato di dubitare se si potesse dar facoltà della Comunione Pasquale da farsi fuori della Parrocchia, grida alto contro di me, quasi io voglia essere il maestro de' Sinodi, di S. Carlo Borromeo, di S. Lorenzo Giustiniani ec. che pur diedero tali facoltà: e con dottrine a tutti note cerca mostrarmi caduto in grande errore. Potrei quì ancora rimettere i Lettori all'Opera mia, onde conoscano la ingiustizia e l'insussistenza di questa censura: ma voglio farmi giudicare

eziandio

eziandio colle presenti osservazioni. Alla *pag.* 198. n. 407. espongo ciò che da altri Scrittori appresi, vuolsi dire, che per indisciplinatezza del Clero secolare in quei tempi, e per la vita esemplar dei Regolari, i Laici erano attaccatissimi a questi, in guisa che non solo vediamo amplissimi i Templi de' Regolari in quell'età edificati a causa del grandissimo concorso de' Fedeli, ma eziandio le Chiese presbiterali vedevansi deserte. Le giuste querele dei Parrochi abbandonati dal proprio gregge, mossero Innocenzo III. a far il famoso Canone *Omnis utriusque sexus*. Indi passo a narrare, che alcuni Sinodi, S. Carlo, S. Lorenzo permisero ai Parrochi di dare licenza di far altrove la Comunione in Pasqua. E qui è dove io dico, *Non pare*, che una legge fatta da un Concilio Ecumenico in favor dell' Ordine dei Parrochi, potesse sottostare all'autorità dei Vescovi per l'assioma che *Inferior non potest dispensare in lege superioris*. Proposta tale difficoltà, che si potrebbe fare, io su questo non interpongo una parola di più. Anzi perchè voglio non ingerirmi a decider la lite soggiungo; *Checchè ne sia l'effetto riuscì malamente*, delle facoltà date dal Borromeo. Dimando a ogni discreto Teologo, se questo sia in me voler farla da Maestro, e insegnare a S. Carlo, a S. Lorenzo e ai Sinodi. In seguito Tentori si ridice, che i Prelati, e sopra tutto S. Carlo, sapevano la mente del Consiglio di Laterano e di Trento. Io ciò non nego, sebbene non pare dalle prime licenze almeno, che S. Carlo riflettesse bene alla mente del Tridentino, circa poi il Lateranense potevano più esserne all'oscuro; vedo però che da Teologi e Canonisti si fanno ricerche sulla mente di quei santissimi Padri: vedo che il Concilio di Trento rinovò il Decreto Lateranense, nè guari si disputò sulla mente di lui: vedo che stanti le parole d'Innocenzo non è irragionevole la difficoltà tratta dall'assioma, onde legittimamente lice conchiudere non essere l'accusa senza malagevolezza. Ma, dice il Tentori, il Parrocchiano che chiede la licenza dal proprio Sacerdote, nell'atto stesso che supplica, riconosce il suo ovile e il suo Pastore. Sia pur con Dio: ma le istanze de' Parrochi che indussero Innocenzo a quel Decreto volevano inoltre il frequentare le loro Chiese: volevano in faccia di tutti il buon esempio: ma questo bellissimo riflesso è assai fallace, e però non persuadeva altri nostri Prelati, come

il

il Malipiero, e non puote di tanto contentarsi nemmeno S. Carlo pei disordini che ne seguivano. In fatti su quel principio si potrebbe concedere indifferentemente a tutti la licenza, perchè potrebbe dirsi, che chiedendo la facoltà riconoscono l'Ovile e il Pastore. Ma poi saremmo noi certi che tutti i chiedenti faranno la Comunione? Ma saranno alla Pasqua almeno popolate le Chiese parrocchiali secondo la mente d'Innocenzo? Ma saravvi buon esempio nelle Parrochie? Non debilita egli quel principio il Canone Lateranense, come di fatto sperimentò S. Carlo? Nego altresì al Sig. Abb. che due soli fossero gli oggetti moventi il Pontefice a far quel Canone, la riconoscenza dei proprj Pastori, e l'eccitamento al fervore di pietà. Anzi questo sembra meno di tutto aver fatte le sollecitudini del Pontefice, giacchè popolatissime erano le Chiese Regolari. Volevasi inoltre che dalle Parrocchiali non si alienassero i popoli, con altri riflessi ancora fatti di sopra, e che potrebbero farsi. Finalmente riflette il Tentori, che i Concilj Ecumenici quando tolgono a'Vescovi la facoltà di dispensare il dicono, e non dicendolo qui ne segue, che di dispensa Vescovile sia quel Canone. Ma se questo principio conchiude, segue, che quantunque volte non vietano a'Vescovi la dispensa, ella s'intenda. Domando dunque; perchè si servono i Teologi e i Canonisti dell'assioma *Inferior non potest dispensare ec.?* Nego poi essere generalmente vera l'asserzione del Tentori. E oltre a ciò i Concilj sogliono dichiarare, quando i Vescovi possano dispensare, e quì non si dice della Comunione. I Concilj stabilirono il tempo Pasquale, Eugenio IV. determinò i giorni. Nulla dissero, che sia interdetto ai Vescovi nel caso di occorrenza generalmente ampliarlo per tutti. Non lo vietarono. Quindi l'Arcivescovo Panormitano lo amplificò in Sinodo dal dì delle ceneri alla Domenica in Albis. Ne chiese tuttavia la conferma alla Sacra Congregazione, che nel 1682. 31. Gennaro rispose *utatur jure suo*. Il Vescovo dunque non vedeva certo il suo gius, sebbene il Pontefice non avesse vietata l'amplificazione, che secondo Tentori doveva certo inferirsi. La Congregazione d'allora sembra che seguisse questa sentenza. Ma si sa quante volte la Congregazione in varj tempi mutasse opinione. Lambertini dunque dice riferendo il caso: *Nos aliter judicandum putavissemus*, e soggiunge che in fatti al-

tramente pensò il Cardinale Anselmi Arcivescovo di Napoli, che per la vastità del paese aveva bisogno di ampliare il tempo, onde ricorse alla S. Sede, non riputandolo gius suo. Lambertini dunque, e quel Cardinale non menarono così francamente per buono, che non essendo stato interdetto, fosse lecito al Vescovo dilatare per tutti il tempo. Ma senza tanti riflessi non doveva bastare al Tentori onde vedere, che io non pretendo far il Maestro a S. Lorenzo, e a S. Carlo, ciocchè soggiungo alla pag. 201. *Se tra noi vi fosse una permissione Sinodale accompagnata dal consenso del Prelato, e dalla facoltà in iscritto del proprio Sacerdote, potrebbesi con connivenza tollerare simili licenze*; perocchè sebbene sia dispensa di un'inferiore, essendo però rinserrata fra quei cancelli, nè trattandosi *de valore actus*, ma del lecito soltanto, come io già conchiudo, *multa facta tenent, quæ fieri prohibentur*. Meglio poi sarebbe se a certe persone con savia providenza i Parrochi imponessero ancora l'obbligo di esibire a essi l'attestato della Comunione fatta altrove.

Pag. 140.

Condanna ciò che dico, anticamente non tutti i giorni celebravano tutti i Sacerdoti, come si fa oggidì, e nemmeno i Piovani. E quasi che dubbj fossero, od oscuri i miei documenti, persuaso forse che niuno o li avrà letti, o vorrà incontrarli, da scaltro Pirronista introduce questa parentesi, (*se tale fu in verità l'uso.*) Per mostrarmi poi caduto in nuova contraddizione, mi fa una causa di converso, e mi domanda: Se era la *disciplina* che non tutti ogni giorno dicessero la Messa, come poi io posso averli obbligati a dirla ogni giorno pei Benefattori? E poi per un'altro riflesso dice, che quel non dire la Messa ogni giorno, era cosa contraria anzichè no alla comune disciplina, e porta parecchi luoghi, cioè testimonj di Siricio, Innocenzo I. e Concilio Toletano I. Can. 5. in confermazione. Onde finalmente conchiude: *Non era dunque la Disciplina della Chiesa, la quale impedisse la cotidiana celebrazione, poichè essa anzi l'inculcava*. Se questo non è mettersi sotto i piedi tutti quelli, in mano de'quali possono capitare le mie Memorie, *per Dio! che cosa e quale*? I Lettori intesero le dispute del primo avvocato: odano mo quelle del secondo, e poi giudicheranno, se sì o no in verità il Tentori si prenda grettamente a gab-

gabbo tutto il Mondo, quasi che niuno sia capace di scoprir le magagne del suo raziocinio. Io alla pag. 210. n. 426. niente altro faccio, che indicar l'uso di non dir Messa ogni giorno; uso che trovasi ancora indicato del Piovan Alberegno nel 1392. di cui un monumento dice, che sacrificava *quasi quotidie*, colla qual espressione vuolsi far anzi intendere insolita frequenza di celebrare in quel Piovano, come dal luogo apparisce. Ora io domando, se io qui parli di *Disciplina*? Se produca un uso da chiamarsi in dubbio? Se il Tentori prende *disciplina* per uso qualunque, sarà che io parli di disciplina: ma se per *disciplina* intende, come deve intendersi, una prassi della Chiesa, consideri bene che intesemi assai male, e immeritamente mi censurò. Veniamo alla contraddizione. Io *t.V. pag.* 41. ho questo §. *Se i Titolati fossero obbligati applicar la Messa Comune o Conventuale pei Benefattori*. Quando dunque dicoli obbligati eziandio nei giorni feriali, dovendosi intendere a tenor del quesito, deve intendersi della Messa Conventuale, la qual è una al giorno, e chi così non è capace d'intendere, mostra di non aver il cervello a segno per qualche riscaldo. Domando dunque se queste siano due proposizioni contradditorie: *Nè Piovani nè Titolati dicevano Messa ogni giorno: I Capitoli erano ogni giorno obbligati applicar la Conventuale pei Benefattori*? Sarebbero contradditorie se ogni giorno vi fossero state tante Conventuali, quanti eranvi Sacerdoti nelle nostre Chiese: ma una sola essendo la Conventuale, ogni fedel minchione capisce subito, e vede come possano star insieme, che tutti non celebrassero ogni dì, e che ognidì si dovesse applicare il Sacrifizio pei Benefattori, cioè dall'Ebdomadario per turnum, il quale nella sua settimana doveva per obbligo dir la Messa ogni giorno, mentre gli altri potevano non celebrare. Falso dunque ancora, che indi possa inferirsi *disciplina* nel conveniente e giusto intendimento. Alla disciplina apparteneva propriamente, che non si dicessero sopra lo stesso Altare: ma il dirla, o non dirla apparteneva a uso, e non a disciplina. Vegniamo al suo riflesso, per cui pretende, che il non dir la Messa ogni giorno fosse anzi contro la disciplina. Ma la sua censura qui *laborat in æquivoco*. Prima di mostrarlo, voglio fare una interrogazioncella al Tentori. Se era contro la disciplina anzichè no il non celebrare ogni giorno; perchè poi,

 come

come riferisco t. III. p. 228. quella Mansionaria quotidiana che il Capitolo di Lilla mise in testa di un Prete, benchè confermata l'investitura, come dicono, da Alessandro III. nel 1180. solo però *Quanto frequentius potest, salva honestate sua & debita devotione*: Celestino poi o Innocenzo III. *Presbytero esse nimis onerosum attendens divina singulis diebus celebrare, præbendam ipsam divisit in duas*? Andiamo innanzi. Altra cosa è, che per disciplina nella Chiesa si dicesse Messa ogni giorno, e altra cosa è che la dicessero tutti i Sacerdoti d'una Chiesa ogni giorno. Si esaminino dritti, e rovesci i testimonj prodotti dal Tentori; cui si concede gratis, che alle persone tutte nominate appartengono; e nulla più ricaverassi, se non che ogni giorno nelle Chiese almeno Cattedrali, e Primarie dicevasi la Messa, ma che la dicessero poi tutti i Sacerdoti per disciplina, non si caverà mai, sebbene vogliansi usare le lieve dell'arsenale. Siricio viveva al finir del Sec. IV. Allora per comune insegnamento nelle Chiese eravi un altare solo, e una Messa sola. Lo stesso dee dirsi del Concilio Toletano I. che mettesi nel 400. e d'Innocenzo I. all'aprirsi del Sec. V. sebbene vogliansi valutar per genuine le Pistole a lui attribuite. Del resto se fosse stato uso universale, che tutti celebrassero ogni giorno, S. Gregorio il Grande non avrebbe sommamente commendato certi Sacerdoti, perchè ogni giorno celebravano, *Oper. t. XVI. p.* 132. *ec.* e t. III. p. 206. n. 421. Tale fu il Colosso Tentoriano.

Pag. 142.

Scrissi, che arrivate le cose circa gli Oratorj Domestici a quei termini, che non conveniva, *il Patriarca Girolamo Querini cercò di rimediar al male con zelo alquanto riscaldato, e non in tutto secundum scientiam: ma però proficuo, se fosse stato eseguito ciò che esso ordinava*. Quì Tentori si scatena contro me, quasichè senza equità, e giustizia io non abbia esposte le cose, e mi abbia taciuto ciò che dire conveniva per giustificazione del Clero. Cioè egli che ha tanto scrupolo pel Clero, che ad ogni tratto mi chiama maldicente, avrebbe poi voluto, che io posto avessi in pessima vista quì e altrove i Patriarchi. Quindi egli passa a metter in pessima vista l'umor inquieto del Querini, per cui non incontrandola nè col Clero, nè col Principe, nè col Legato, nè col Papa, si ritirò, avendo Clemente VII.

a cui

a cui erasi fatto ricorso annullato il Decreto del Querini circa gli Oratorj, eziandio con autorità di obbligare il Patriarca con censure e braccio secolare. Io veramente ivi non esposi tutte queste cose, che sapeva benissimo leggendosi alla distesa nel Corner T.XIII.172.173. luogo già da me ivi citato, e che poteva consultarsi dai curiosi in ogni mia deficienza. Dissi però, perchè si capisse, che a giudizio del Pontefice stesso, il Querini era troppo tolto di mira, massimamente dal Legato, il quale in tutto favoriva il Clero contro il Patriarca, quel sentimento del Papa medesimo: *Quum quidquid fere Patriarcha jure suo instituebat, Nuntii auctoritate destituebatur:* sentimento ripetuto ancora dal Corner, che ci fa benissimo intendere, qual fosse il giudizio di lui circa le cose d'allora. In fatti, se si eccettui uno zelo troppo fervido, tutto ciò che ordinava quel Prelato, quando vogliasi confessar la verità, era secundum Deum. Dissi poi inoltre quanto risulta dalle Lettere stesse Apostoliche, e fa il più forte del ricorso, e tuttavia fu taciuto dal Tentori a fronte della sua decantata sincerità, che cioè erasi mostrato al Pontefice, che non potendosi in forza di quel Decreto chiamare i Preti a dir la Messa negli Oratorj domestici, chiamavansi i Regolari, e questo risultava *in dedecus, damnum, & devotionis Sacerdotum secularium diminutionem*. Cosa s'intendessero per *damnum*, può essere che il Papa abbialo inteso. Credo che avesse la sua verità il ricorso, ma l'antigenio del Clero verso il Patriarca, temo che abbia amplificate le cose, e vedute per anamorfosi. Non volli discendere a esami troppo critici, che non si possono istituire senza amarezza. Dissi dunque che il Papa diede al Clero la facoltà di celebrare negli Oratorj, e che le Lettere Pontificie si trovano nel Corner al luogo citato. Quindi si vede che nulla volli maliziosamente occultare. Ma batte forte il Censore su quelle mie parole, *Proficuo se fosse stato eseguito*, dicendo a tromba squillante, che *così il Papa non giudicò*. Ma io domando al Tentori stesso, se non sarebbe stato proficuo e per la pietà, e per la disciplina, che si fosse tolto quel tanto uso di dir Messa in casa? Non si ricordò Tentori, che in quei tempi lasciavansi le proprie Chiese, e andavano a celebrar nell'altre *propter majores piatantias*, come dice il Priuli t. III. p. 240. Nè il Sig. Abb. ebbe tempo di riportar ciò che io dico in

 se-

seguito, cioè le Messe negli Oratorj domestici essere state vietate dal Concilio di Laodicea nel 365. di Epaona nel 517. di Acquisgrana nell'816. di Parigi nell'829. e da altri ancora, perchè non recassero finalmente qualche piaga alla disciplina, e per la troppa mollezza dei Cristiani, le Chiese non si vedessero deserte da' benestanti, con mal esempio altrui, con danno dei Ministri sacri, e dei poveri, mancando così le offerte e le limosine. Si dimenticò, oppure non ebbe tempo di trascrivere quelle mie parole *pag.* 212. che e possono giustificar l'antico Clero, e non raccomandano il fervore eccedente del Querini: *Non debbo intendersi per questo, che con sobria parsimonia non sia equo concedere a persone di nobil carattere la facoltà degli Oratorj domestici ec.* Se si fosse eseguito quanto il Querini desiderava, benchè con zelo troppo rigido, non si sarebbe veduto nel decorso dei tempi quel ludibrio (si perdoni a questa mia espressione) che sempre fu deplorato dai buoni, che per gli Oratorj domestici, le Chiese si vedessero spopolate di nobili e benestanti, gli Oratorj stessi passassero negli usi domestici i più vili, e le tante volte ancora in gabinetti destinati alla mazzocchiaja, o al *Monsù* per acconciar la testa alle femmine più vane; le Messe si dicessero estremamente tardi dopo il mezzogiorno; da alcuni sani e vegeti si pretendesse di ascoltare la Messa stando a bioscio in sul letto, si passasse da tresche e conversazioni le più dissipate a udirla dopo aver fatto ore e ore attender il Sacerdote, che spesso ricercasi che sia *un vento* a bello studio, e altri mali ancora, de' quali e questa e altre Città furono sovente spettatrici? Mi creda il Sig. Abb. sarebbe stato più proficuo osservare il decreto del Querini, benchè rigido, e con incomodo di alcune persone doviziose, anzichè vedere tante profanazioni, e indecenze, che in alcuni tempi si sono vedute. Sarebbe stato proficuo, io qui ripeto, che gli Oratorj domestici anzi non si fossero giammai introdotti. E se Tentori mi avesse bene inteso, avrebbe risparmiata un'ingiusta censura, nata fatta per se ad aprir il varco a un mondo immenso di Oratorj privati sul fondamento, che il Pontefice l'abbia creduto proficuo. Addurrò il caso che portai t. I. p. 337. Nelle calamità del 1437. il santissimo Patriarca Lorenzo Giustiniani sotto pena di scomunica vietò alle donne portare *seda*, *drezze*, *code di veste*,

oro,

oro; *argento*, *perle*, *e corte maniche*. Cioè voleva quel piissimo e santo uomo, che sull'esempio degli Ebrei nel deserto, e di Ninive alla predicazione di Giona, l'umiliazione esterna nello spoglio delle vanità salvasse Venezia, sapendosi finalmente che chi è cinto di vanità non placa, ma provoca maggiormente l'ira di Dio sopra i popoli. Il Giustiniani restò inflessibile nel suo consiglio, nè volle ritrattar il suo decreto. Quindi il Principe *scrisse agli Ambasciatori a Roma*, *per tuor licenzia*, *che le donne Venetiane podessero portar le sopradette cose*. Se io avessi detto che lo zelo di S. Lorenzo era alquanto riscaldato, *ma pure proficuo*, *se fosse stato eseguito ciò che esso ordinava*, il Tentori avrebbe censurato qui ancora, che nè il Principe, nè il Papa giudicarono proficuo quello spogliamento. Non è vero? Distinguiamo dunque: altro è che per la infermità umana non si possa in tutto secondare dal Principe, e dai Pontefici un Decreto Episcopale, e altro è che l'osservarlo eziandio con tutto il rigore non sarebbe per se cosa proficua.

Alla pag. 212. n. 430. dissi, che forse l'autorità del Concilio Tridentino così da alcuni interpretato indusse il Patriarca a vietar le Messe negli Oratorj. Ciò non può aver luogo, e fu un mio vero abbaglio, perchè a'tempi di Clemente VII. non eravi ancora il Concilio di Trento. Povero Galliciolli! se il Tentori avesse rimarcato quest'anacronismo; dove si sarebbe potuto salvare?

Pag. 145.

Mi fa caduto in parecchi errori circa gli obblighi di Messe. Al che io rispondo così: Bisogna sempre prendere l'intelligenza delle cose dagli annessi e connessi. Dico alla *pag*. 226. linea prima, che i Capitoli erano generosissimi in prendere sopra di se *cotali obblighi* eziandio per contribuzioni meschine. Ma tre o quattro righe avanti io parlo di quegli obblighi di Messe, e Anniversarj, che facilmente si addossavano i Vecchi, se alcuno offrivagli dannaro o per fabbriche, o per altre indigenze Capitolari, e ciò che scrissi alla linea prima è in continuazione di questo. Io confermo, e ripeto in questo luogo, che sebbene a quegli obblighi i Titolati fedelmente adempissero, furono tuttavia in verità troppo generosi in aggravarsi di pesi per tenui offerte, i quali non dovevano finire con essi, ma trasmettersi ai

 suc-

successori. Lo sanno i moderni Capitoli di parecchie Chiese, che non a torto si risentono di alcuni indiscreti pesi, da'quali sono caricati per la troppa facilità de' loro Antecessori.

Aggiungendo io, che la moltiplicazione delle Messe lusingava molti a prender in Sacerdozio, quasichè non sarebbe a essi mancata la Messa ogni dì, benchè l'effetto abbia mostrato il contrario; egli in quelle mie parole vi trova del male anche *peggiore* dell'antecedente, e la discorre così: Se i Capitoli stessi avevano molti giorni *aliturgici*, cioè senza obbligo di Messa, come mai in altri poteva nascere quell'appetito di prender il Sacerdozio per aver la Messa ognidì? In prima io dico, che poteva nascere per questo, perchè tutti ci lusinghiamo del meglio trattandosi d'interesse, e giornalmente vedevansi crescere le limosine, e sapevasi, che molti Testatori lasciavano Mansionarie, dalle quali volevano esclusi i Titolati. E poi chiedo al Sig. Abb. con qual microscopio tanto difettoso egli abbia esaminato ciò che trovasi nel mio libro, che non vi abbia veduta un'amplitudine di tempi, la quale fa naturalmente conciliare tra se queste cose, e che le Messe crescessero, e che a'Capitoli restassero ancora dei giorni aliturgici per difetto di limosine, e che nell'incremento delle limosine alcuni fossero allettati a prender il Sacerdozio? Così dunque dovevano, e devono intendersi le cose, da chi suol esser discreto, e non insidioso interprete degli altri. Che più? In gran parte le Votive riempivano il vuoto lasciato dalle Mansionarie e dalle altre ferme obbligazioni. E sebbene nemmeno in quei giorni a' Titolati, se volevano celebrare, qualche stipendio sarebbe mancato, tuttavia in verità mancava loro *la limosina*, quale soleva aversi o da Mansionaria, o dagli Anniversarj ec. Quindi a cagione soltanto delle Votive potevasi dire con verità che avessero dei giorni aliturgici, cioè nei quali non avevano tante obbligazioni, che tutti dovessero celebrare, chi per la Conventuale, chi per Anniversario, chi per Mansionaria, e chi per altri obblighi. Sappiamo poi da quanto scrissi nelle Memorie, cosa si dasse a chi celebrava una Votiva. E qui domandami il Sig. Abb. perchè soggiunsi, che *il fatto mostrò il contrario*. Se molti Sacerdoti *sempre* restarono sprovisti, come poi nel 1694. v'erano 42000. Messe inoffiziate come io dico? Qui ancora il

Ten-

Tentori ha bisogno del cannocchiale di Aristotele. Alla *pag.* 226. dico, che in quel tempo eranvi pochi Preti, come ivi mostro, fosse per la peste o altro. In prima dunque l'accidental pochezza de' Sacerdoti poteva render giacenti quelle Messe. Iodi la cura stessa del Principe nel 1694. fa vedere che eranvi delle colpabili negligenze, alle quali possono forse aggiungersi i difetti, o ritardi di riscossioni, di esecuzioni testamentarie, e cose simili.

Finalmente domanda Tentori, come possano conciliarsi queste due cose, mancavano le limosine ai Sacerdoti, e mancavano i Sacerdoti alle limosine? Ma un'orbo eziandio vede, che possono conciliarsi insieme colle differenze dei tempi, e con quanto ho riflettuto di sopra.

Pag. 146.

Recando un passo della Cronaca Dolfin, in cui alla distesa si vuole dal Principe che gli Ecclesiastici, e beni pii paghino i gravami ec. nè il Papa disponesse ad arbitrio dei Benefizj dello Stato, nè i Piovani dovessero essere immuni dalle pubbliche gravezze. Il Tentori censurando mi interpreta il Cronista, che per ciò ottenere il Cardinale di Spagna fosse mandato a Venezia. Ma io porto quello squarcio appunto per far intendere quanto spiega il Sig. Abb. Avendo poi io fatto motto dell'espulsione dei Frati Minori, che non avevano voluto portar l'armi nella guerra del 1379. e avendo scritto: *Forse* i Minori, *o erano ancora fuori*, nel 1417. *o la curia aveva presa parte in quella materia*, esclama così: Cosa mai ha da fare tutto ciò colli Frati Minori? Ed io esclamo, e domando: Cosa mai ha da fare il Gallicciolli, se Tentori è orbo, o non vuol esaminare i testi intieri? Il Doge chiude così la sua risposta al Cardinale parlando dei Preti e Frati: *Die favorir e aidar la Patria sua in sostentamento suo, e della Repubblica e della citade sua de Veniexia, in la qual sono i deti beni, e portar arme, e vestirle per conservar quelli.* Giudichi il Pubblico se sia stata fuor di proposito la mia riflessione, che forse intendevasi parlare dei Frati Minori.

Pag. 147.

Avendo io evidentemente mostrato, che per tutto il Sec. XV. vedonsi ancora i Titolati Ebdomadarj non immuni dal cantar Messa pei Benefattori; e poi avendo soggiunto, vedremo altrove, che le licenze di dir

Mes-

Messa per Mansionaria fecero, che si omettesse la Conventuale, e le Ore contro i doveri di giustizia e pietà, egli censura questa mia asserzione e vi trova inconciliabili contraddizioni con altri asserti da me mostrati. Seguiamolo nell'allegazione, e poi ancora nelle conseguenze. Dice I. che io nel t. III. p. 193. insegno, Che i Capitoli per giustizia dovevano celebrar cotidianamente pei Benefattori. Fraudolento principio: doveva dire che non affermo *cotidianamente tutti*, e che anzi in moltissimi luoghi dico quello che faceva Settimane. II. Che affermo nè Piovani, nè Titolati celebravano ogni giorno, come al n. 426. E' vero, ma parlo de' tempi antichi, e poi Tentori *abborre cane pejus & angue* il notar tutto, cioè *Quando non facessero settimana*. III. Che io insegno, Clemente VII. aver permesso ai Piovani e Titolati celebrar nelle case, *perchè mancava loro la cotidiana limosina* come ai nn. 428. 429. Falso che io dica aver loro il Papa data quella facoltà, *perchè mancava ad essi la cotidiana limosina*. Si rileggano ben le cento e le mille volte quei numeri, ciò non apparira: anzi piuttosto può credersi che frequentassero gli Oratorj privati, *in quibus forsan majores habent piatantias*, come diceva il Priuli al n. 466. IV, Che i Capitoli erano generosissimi in ricever meschine contribuzioni, perchè avevano dei giorni aliturgici, come al n. 448. Sì, ma doveva avvertire, che io parlo di pesi da trasmettersi ai Successori, e dico giorni vacui, perchè ai non ebdomadarj restavano dei giorni liberi. Da queste asserzioni intese, come insegno io, non come sogna il Tentori, giudichi il Pubblico se risultino delle inconciliabili contraddizioni. *Homo sum, humani a me nihil alienum puto*, e poteva io benissimo in un luogo aver detto ciò che facesse i calzi con altre mie asserzioni, principalmente in una raccolta tanto varia, e fatta a molte riprese: ma il Tentori vuol darla ad intendere, e farmi comparire così stolido, e babbuaccio, che senza accorgermi io semini gli errori classici e palmari, e le più goffe contraddizioni col vaglio da crivellar non mica il miglio, o il formento, ma le angurie e le zucche, eziandio nei luoghi fiancheggiati dai più chiari documenti. Le sue conseguenze dunque sono futili, proditorie, insulse, e i suoi dilemmi nugatorj, paralogistici, e veri sofismi, perchè *datur medium*. Udiamolo: Ov'era obbligo nei Capitoli di celebrare ogni giorno pei

pei Benefattori, o no. Se sì, dunque celebravano cotidianamente, nè può dirsi che avessero giorni vacui, e mancassero limosine a chi non potevano riceverne: Se no; dunque le Mansionarie non furono causa dell'anzidette ommissioni. Quest'è il copioso discorso del Tentori, cui bisogna distinguere così: I Capitoli avevano obbligo di celebrare ogni giorno la Conventuale pei Benefattori detta dall'Ebdomadario, libero restando agli altri il celebrare, o no cotidianamente, e potevano allora ricever limosine. Sebbene poi vi fossero per gli altri dei giorni vacui, l'introduzione delle Mansionarie quotidiane ebbe gran parte nell'ommissione della Conventuale, sotto lo specioso colore della meschinità degli emolumenti, e ommessa quella, fu agevole ommetter in tutto eziandio la recitazione delle Ore, e poi ancora i Vesperi.

Produce in seguito il Sig. Abb. una distinzione de' tempi, per la quale si fa molto bello. Anticamente, egli dice, gli emolumenti erano pingui, ora meschini: non si deve obbligare il Clero a tanto peso, giacchè da quello *cui plus datur plus exigitur*. Dunque, inferisco io, per giustizia si applicava la Messa pei Benefattori, e si dicevano gli Uffizj notturni e diurni, quando gli emolumenti erano pingui, laonde per ciò erano istituiti i Capitoli. Chi dispensò il Clero da questi obblighi nell' evento della diminuzione dei proventi? Non i Benefattori, non i Prelati, che anzi questi tutto tentarono per conservare quelle pratiche, le quali dagli obblighi, dalla consuetudine, dal prescritto medesimo delle Costituzioni dei Capitoli venivano ordinate. Sarà stata la tenuità delle ovvenzioni, perchè *cui plus datur plus exigitur*. Pianpiano. Ma i fondi sussistono ancora, e non havvi forse una ottava parte de' Titolati Preti, che non abbia casa di residenza, e molti hanno dei fondi comuni, sebbene di parecchi consti che gli alienarono. Oltre a ciò nei Benefizj Ecclesiastici la scarsezza dei proventi non toglie l'obbligo dei doveri, almeno se non intervenga la legittima autorità della Chiesa, o del Pontefice, che per noi niuna si produce. I pesi dei Benefizj sono quelli pei quali furono istituiti. Quai limiti si debbono assegnare alla diminuzione, perchè possa principiar l'omissione dei pesi annessi al Benefizio? Se l'istitutore, o la Chiesa non li diminuiscano, crescano o calino le ovvenzioni, sussistono tutti gli obblighi.

Al-

Altrimenti quei Parrochi, le ovvenzioni de'quali si siano molto diminuite, non sarebbero tenuti a tutti i doveri del Parroco, del che Benedetto XIV. non fu già persuaso. Sig. Abb. mio, se i Titoli, e altri Benefizj hanno dei pesi, ai quali si creda, che le ovvenzioni non corrispondano, o non si accettano, o si rinunziano: ma se si accettano, o si ritengono, per giustizia e per pietà *qui vult principale vult & accessorium*: e non so se tante calamità che in alcuni tempi si sono vedute in certi Titolati, non siano accadute perchè *male parta male dilabuntur*. Volgasi e torcasi il Vindice dei Titolati in qualsivoglia parte, meglio di lui la intese Lambertini de Syn. Dioec. l. 13. c. 25. n. 4. *Primum sane merito habetur eorum Missarum onus, quæ celebrandæ sunt & applicandæ, quia ita lege cautum est. Ad hanc primam classem referenda est Missa, quam quisque Parochorum singulis diebus festis pro populo celebrare & applicare jubetur. Item Missæ Conventuales, quas Capitula Ecclesiarum Metropolitanarum, Cathedralium & Collegiatarum omnino debent singulis diebus pro suis universim benefactoribus, celebrare & applicare*. Per istituzione dunque, per ragion di Collegio, e per ordinazione del gius, i Capitoli debbono dir la Messa pei Benefattori; e che il principio dell'ommissione fra noi non sia stato giuridico e legittimo, s'inferisce a dovizia e per le contraddizioni dei Prelati, e perchè non fu mai prodotto alcun documento di legittima dispensa, e perchè prima del Patriarca Bragadin i Piovani stessi non celebravano pro populo.

Pag. 150.

Avendo in Sinodo il Correr nel 1741. detto *arbitramur indulgendum*, che nelle grandi solennità si dicesse la Messa un terzo d'ora prima dell'aurora, e un'ora al più dopo mezzo giorno; non vorrebbe il Tentori ch'avessi detto, che ciò non avrebbe permesso quel Patriarca se si fosse ricordato di quegli assiomi: *Inferior non potest dispensare in lege superioris*, e di quell'altro: *Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus*, e con bella ironia porta per ragione, che il Correr sapeva già quegli assiomi. Locchè io non nego, ma dico, se se ne fosse ricordato. Bisognerà però credere, che ignorassero la dottrina dei Teologi, e la prassi di tutta la Chiesa non solamente quelli che nell'ultime recensioni del Messale lasciarono senza modificazione quella Rubrica,

ma

ma eziandio il Mauroceno, che nel secondo Sinodo del 1667. ordina, *Missam ante auroram, aut post meridiem nemo celebrare præsumat*. E più fortemente il Barbarigo nel Sinodo 1714. *Mandamus & præcipimus sub pœna suspensionis a divinis. ne sub quovis colore, prætextu, & caussa audeant & præsumant Missas celebrare ante auroram, nec post meridiem*. Attesta conseguentemente il Tentori, che in comune tal cosa insegnano Teologi e Canonisti, che è materia di pura disciplina, in cui il Vescovo può dispensare, se non gli venga interdetto. A quai precipizj possano condur questi principj, se Dio non ci tenga le mani sopra la testa, è facile il vederlo. Perchè è cosa di disciplina esterna, perchè non è interdetta la dispensa ai Vescovi, a lungo andare si troverà chi dia licenze di dir la Messa a un'ora di notte. La senta pure Tentori a modo suo, io ripeto ciò che dissi, nè so inghiottire, che nelle Leggi della Chiesa Universale, benchè di disciplina, ogni Vescovo possa dispensare: altrimenti non si vede a che pro siano stati assunti quegli assiomi; anzi per me il vedere che i Concilj Ecumenici talvolta danno facoltà ai Vescovi di dispensare, *firmat regulam in contrarium*, vuolsi dire che s'intenda vietata loro la facoltà di dispensare, non solo quando espressamente è loro tolta o riservata alla S. Sede, ma qualunque volta eziandio nulla si dice. Tratta bravamente questa cosa Lambertini de Syn. *l.* 6. *c.* 8. *n.* 5. *e* 12. insegnandoci, che avendo stabilite leggi la Chiesa circa il tempo, e il digiuno della Messa, nè occorrendo qui alcuna cosa dipendente da naturale o divina legge, *hinc sequitur posse Romanum Pontificem graviori quapiam ac legitima caussa impellente super hujusmodi ecclesiasticis constitutionibus dispensare*. Dicano dunque ciò che vogliono i Canonisti e Teologi veduti dal Tentori, per quanto nota fosse la scienza del Correr, è certo che in questa materia, per non soggiacere alla Legge comune, ci vuole il Papa che dispensi nel tempo egualmente che nel digiuno, e dal Papa cercasi causa *graviore*, *legitima*, *impellente*. E quando bene vogliasi interpretare una tacita permissione Pontificia, dirò collo stesso sopracitato Lambertini l. 9. c. 2. n. 7. *Ne ea quidem, quæ Episcopis certo licent, ex tacita permissione & conniventia Apostolicæ Sedis, possunt ab eisdem per edictum aut Synodalem Constitutionem decerni, & juri suo ordinario quodammodo*

modo attribui. Non poteva dunque così stabilire in Sinodo il Correr. Che se si ricorra a quel principio, che sono cose di disciplina, consideri il Tentori a qual rovinoso precipizio possa condurci, se non si prenda *cum mica salis*. La pietà di alcuni, e il concorso non esigono che si alteri la disciplina della Chiesa, e le Rubriche del Messale. Come poi possa asserire il Tentori *essere questa la pratica universale di quasi tutta la Chiesa*, guardi esso, a me di tutti i paesi a me conti è noto il contrario. Se poi alle solennità nel tempo delle Messe pomeridiane tra noi concorrano i Fedeli per divozione, io su questo non rispondo al Tentori. Finalmente attesto sulla mia fede onorata d'aver inteso da persona religiosa accreditatissima, dotta e pia, che Lambertini riputava peccato grave dir la messa un terzo di ora dopo il mezzo giorno.

Pag. 151.

Scrivendo io *l'ignoranza e altre cause fecero sì, che a poco a poco i Titolati non più ascoltassero le Confessioni, se il Parroco prima, e poi il Prelato loro nol permetteva*. Afferma il Tentori, che con lunga serie di testimonj potrebbe dimostrare dei Vescovi sempre essere stato dritto esclusivo il destinare Ecclesiastici all'amministrazione dei Sacramenti. Quindi egli credendo per un goffo errore, che io insegni i Titolati avere ascoltate le Confessioni in vim precisamente del Titolo, e che dalla *sola ignoranza* siasi introdotto che non le ascoltassero più senza facoltà del Vescovo e del Piovano; e volendo, che io insegni, che i semplici Pastori ne avessero ingerenza senza facoltà del Vescovo, mentre afferma che in Venezia richiedesi la licenza del Parroco, perchè i Sinodi *plenarie*, appoggiano la cura ai soli Piovani; se il Sig. Abb. dice con verità, che lo muovono a sdegno queste mie proposizioni, io dico con verità che mi muove a compassione, che per censurarmi voglia comparir così ignorante, che mostri di non capire *neque quid dicat, neque de quo affirmet*. In prima dunque notisi di passaggio, che detto avendo io *l'ignoranza, e altre cause*, egli dimentica queste ultime parole, e assume la *sola ignoranza*. Donisi questo. Io poi al n. 516. ove parlo dell'esame dei Confessori dico, che fino dal IX. Secolo era costume interrogare quelli i quali volevansi sciegliere al ministero Sacerdotale. *Si habent Pœnitentiale &c.* In seguito, e in mille luoghi scrissi, che l'ido-

l'idoneità anticamente nei Titolati esigevasi prima dell' essere de gremio, dell'anzianità, e del gradatim, e altri tali requisiti, come appare t. V. p. 25. Scrivo altresì t. III. p. 273. esponendo alcune cause, che per quelle *non permettevasi più indifferentemente ai Titolati il Confessore*. Scrivo t. V. p. 103. che abbiamo memorie fino dal Sec. XIII. che i Piovani col Capitolo presentavano al Prelato quelli, i quali dovevano essere promossi, *si idonei reperti fuerint*, al Sacerdozio ec. e altre cose di tal calibro, che delle mie Memorie *faciunt utramque paginam*. Come puote dunque il Tentori censurarmi in questa parte, sognando con occhi aperti in questa cosa, che io insegni, che i Piovani e non il Prelato facessero in ciò le prime parti? Se non può, o non vuol capirla il Tentori, la capiscono i nostri buoni Veneziani meno forse eruditi, ma meno ancora fantastici. Le cose procedevano così: Il Vescovo esaminava il nuovo Sacerdote se fosse idoneo all'amministrazione de'Sacramenti: trovato idoneo, era promosso al Sacerdozio, otteneva il titolo, ed era ministro de' Sacramenti commettendoglielo il Piovano del quale era tutta la cura *primarie*. Quando dico per tanto, che *i Titolati non ascoltavano le confessioni prima, se il Parroco, e poi ancora il Vescovo non gliel permetteva*, riguardano queste cose la diversità dei tempi, e coerentemente ai principj allegati s'intendono così: Fino ab origine i Prelati esaminavano i nostri Sacerdoti circa l'idoneità, come tale era per tutto la disciplina Ecclesiastica. Ed essendo istituiti i Capitoli per coadiutoria dei Plebani, e per assisterli nella sollecitudine della cura, e negli Offizj Ecclesiastici, quello era idoneo che il Vescovo ritrovava capace e di eseguire gli Ecclesiastici offizj, e di amministrare i Sacramenti. Come poi era antica disciplina della Chiesa, che si ordinassero soltanto quelli, che esercitassero i ministeri dei rispettivi Ordini, così per qualche numero di secoli, quando uno dal Vescovo trovavasi idoneo pel titolo presbiterale, la Confessione veniva in conseguenza, come viene oggidì nell'approvazione di uno alla Parrocchia. Nelle Cattedrali i Preti dovevano servire ai Vescovi nella cura dell'anime, e cose tutte Ecclesiastiche: il Piovano tiene luogo di Vescovo nella sua Parrocchia, e i Titolati sono il suo *Senato*, e debbono in proporzione assisterlo in tutto ciò che ricerca il ministero di lui, e da lui debbono di-

pen-

pendere. Niente dunque di più cercavasi dopo la Vescovil approvazione, se non che il Parroco, il quale era alla testa di tutti, e con *prelatura* reggeva la sua Chiesa, ai Titolati già istituiti per sua assistenza, approvati e ordinati Sacerdoti, commettesse in quello o in quell'altro caso l'assistenza ancora delle anime confessando, estremando, maritando ec. Qualcosa di simile succede ancora oggidì. Approvato un Sacerdote dal Vescovo per le Confessioni, deve ottenere licenza dal Parroco prima di attualmente confessare nella sua Chiesa. Questo vuol dire, che i Preti anticamente ascoltavano le Confessioni *prima* con licenza del Piovano. Cioè l'esame per l'idoneità al Sacerdozio bastava, nè richiedevasi nuovo esperimento per l'idoneità di udire le Confessioni, ma solo permissione del Piovano. In seguito l'ignoranza, e *altre cause*, e le condizioni infelici dei tempi fecero, che sebbene alcuni venissero eletti ai titoli presbiterali, e comunque fosse, si trovassero idonei per altri ministeri, i Piovani tuttavia migliori testimonj dell'idoneità, cominciarono ad essere ritenuti nel commettere a certi Titolati la licenza di esercitar seco la cura, e udir le confessioni. I Vescovi finalmente vi entrarono anche essi, e crescendo i giusti motivi, si esaminarono i Titolati nuovi circa la scienza, i costumi, gli Offizj Ecclesiastici ec. ma circa l'amministrazione della Penitenza, vollero i Vescovi nuovo esperimento circa l'idoneità. Ciò fecero con somma prudenza. Conciossiachè erano di molto cresciute le Costituzioni Apostoliche e Canoniche, l'ignoranza per tutto abbondava, i costumi esigevano savj direttori d'anime per tutta la Chiesa. In Venezia eranvi dei motivi speciali. Davansi spesso i Titoli agli esteri: molti venivano ordinati senza coscienza del nostro Vescovo, oppur ottenevano le Remissorie, e poi tosto ordinati da altro Diocesano, tornavano a Venezia ec. come mostrai ai proprj luoghi. Dunque la facoltà di confessare non ottenevasi più nell'esame del Sacerdozio, nè bastava per esercitarla la buona licenza del Plebano, richiedevasi nuovo esame, e nuova prova. Qui ancora però si è proceduto gradatamente, come appar da ciò che narro di S. Cassiano t. III. n. 679. Questo vuol dire appresso ne quel *poi ancora con licenza del Prelato*. Sonovi qui cose aliene dall'Ecclesiastica disciplina di tutti i tempi? E' egli questo un far entrare i pasto-

stori inferiori nella giurisdizione dei Vescovi? Evvi in ciò cosa, che possa movere a sdegno chi è ancora savio? Ma dirà Tentori, che questa mia risposta è *mendicata*, *inconcludente*, e in tal guisa potrà consolarsi, e lusingarsi di trovar fede appresso almeno i suoi fautori.

Pag. 153.

Scrissi: *Presso noi eravi uso, che Monache e Frati stessero nello stesso convento, o per lo meno vicini.* Egli dimenticò sul fatto di quel *o per lo meno*, mi censura che *dico e non provo* Frati e Monache soggiornanti nello stesso Convento. E' questa ingiustizia sì, o no l'esigere che io provi determinatamente il soggiorno nello stesso monastero, quando dico *o per lo meno vicini?* Leggasi però i documenti da me portati *t. III. p.* 272. e si consideri ingenuamente, se non sia stato in me giusto consiglio lo scrivere: *Nello stesso convento, o per lo meno vicini*. Se avessi voluto entrare in quella questione, poteva fiancheggiarmi colle querele dei Padri antichi circa le Agapete o Sinisatti, e sopratutto coll'Orazione di S. Basilio *de Contubernalibus* da me latinizzata, e stampata Grecolatina nella Biblioteca Gallandiana t. VII. p. 130. Lo poteva col documento del 1188. che porto di Buran Avertosa, col testimonio che leggesi nel Du Fresne: *In nullo loco Monachos & Monachas permittimus unum Monasterium habere; sed nec ea quæ duplicia vocant*. Con quell'altro eziandio recato dal Suicero del Cod. I. t. 3. *Non.* συνδιαγίνωσαν *habitino insieme nel medesimo luogo Monaci e Monache*. Col' Canone 18. eziandio del 2. Conc. Niceno: *Non oportet mulieres inhabitare in Episcopiis, vel in Monasteriis virorum* e con ciò che scrive Balsamone al Can. 20. dello stesso Concilio, ove sono nominati *Monasteri doppj*. Così egli parla: *Quidam dixerunt dici duplicia monasteria non quæ simul haberent viros & mulieres, sed quæ prope conjunctimque ædificata sunt, quæ idem putantur ob nimiam propinquitatem. At enim ex canone patet non dici propterea duplicia monasteria, sed quia in uno eodemque monasterio degebant aliquando, ut apparet, viri & mulieres*. Che poi il Dorasio provi i Monasteri doppj in Venezia, è per me una cosa che non mi occorre di consultare. Ebbe l'ambizione eziandio il Sig. Abb. di citar Muratori Dissert. 66. Ma meglio era non citarlo, perchè sembra un paradosso che a quel

 grado'

grand'uomo non sia mai riuscito di trovar documento che parli de' Monasterj doppj in Italia.

Pag. 154.

Qui ancora il povero Censore cammina sullo stesso falso supposto, imaginando che io insegni i vecchj Titolati aver confessato senza esame, e colla sola approvazione dei Piovani. Leggasi quanto scrivo alla Censura della *pag.* 151. e si vedrà quanto il Censore vada lungi dal vero; e quanto infelici siano altre sue conseguenze.

Pag. 155.

Dico essersi introdotto fra noi il 60. giorno dopo la morte, e soggiungo. *Non so se per pietà o pompa .... Può essere che il zelo degli Ecclesiastici abbia ciò suggerito alla semplicità dei nostri Maggiori*. Qui egli mi accusa d'ironia, di sparger veleno sul concetto del Clero, di denigrarlo imputandogli sordido, e venale interesse. Dov'è, Sig. Abb., quel suo consiglio, *Se non si può scusare l'azione, si scusi l'intenzione?* Deve essere suggerito a me, e non valere pel Tentori? Che giustizia è questa? Supponiamo che io obbliquamente volessi bottonare il vecchio Clero, nol feci tuttavia con modestia? Non abbiamo parecchi testimonj, che il Clero cercava moltiplicar le devozioni per avere così il proprio sostentamento, dacchè gli mancavano altri sussidj? Ma è una pura e pretta malizia del Tentori l'interpretare così il mio sentimento. Sappiamo da quanto dico t. III. p. 219. che nel 1474. Lorenzo Dolfin lasciò Duc. 2. per le 60 Messe della Madonna: sappiamo che per le votive davasi un soldo o due a chi le celebrava, e il rimanente dividevasi come offerta tra Capitolari Sacerdoti. Come dunque si può credere, che io avessi in vista l'avarizia, o il sordido interesse nel Clero parlando delle 60 Messe della Madonna, se per quelle così meschina ovvenzione toccava a' Titolati? Per affamati che fossero non è mai verisimile che a ciò essi inducessero i Fedeli per interesse. Eppur Tentori così mi fa sentire e parlare. Che delle pratiche religiose alle quali la Chiesa non si oppone, s'introducano per pietà, è noto abbastanza, nè ci è mestieri impararlo dal Tentori. Che se ne introducano talvolta per vanità, principalmente dalle persone doviziose, consta altresì, e può provarsi dalle pompe interdette colle quali si volevano talvolta celebrate le cose divine, sposizioni del Santissimo, battesimi, matrimonj ec., e da certe prati-

che,

che, le quali i Prelati e il Principe dovettero togliere, come i battuti e cose simili. Che altre poi siansene veduto introdotte, perchè gli Ecclesiastici Secolari o Regolari credevano bene in tal guisa coltivare lo zelo e la semplicità devota del popolo, senza che alcun minimo profitto d'interesse le suggerisse, il sappiamo noi medesimi, che a' tempi nostri le abbiamo poi vedute tolte dai Prelati, o condannate dalla S. Sede, Orazioni arbitrarie, Prose, Moltiplicità d'imagini sopra lo stesso altare, Responsorj de' Santi, e simili altre cose suggerite dagli Ecclesiastici nella caligine de' tempi senza alcun loro interesse, o praticate da essi per arbitraria devozione, e imitate dai Secolari. Perchè dunque non ho io potuto credere, che le 60 Messe della Madonna a questo genere di divozione potessero rivocarsi espressa sì veramente dal zelo degli Ecclesiastici, ma che essere poteva senza mozione alcuna del proprio interesse, anzi che non lo era ragionevolmente, perchè tenuissima la limosina che davasi per quelle 60 Messe? Consideri bene ancora il Lettore, fra quali termini possa con verità prendersi quella proposizione del Tentori, che simili pratiche non sono nè approvate, nè disapprovate dalla Chiesa, e in tanto si ricordi, che io parlando del nono giorno da alcuni introdotto, portai quel sentimento di S. Agostino t. III. p. 297. *Mihi videntur ab hac consuetudine prohibendi si qui Christianorum istum in mortuis suis numerum servant, qui magis est in gentilium consuetudine*. Se io dissimulando l'autorità di S. Agostino, sul gusto Tentoriano, avessi attribuito a me stesso quel sentimento, cosa non avrebbe detto il Censore contro di me? Ovvero se il Tentori volesse censurare S. Agostino, che altro direbbe se non che tali pratiche dalla Chiesa non sono nè approvate, nè ripudiate, e che per ciò S. Agostino denigra i costumi di alcuni Cristiani, de' quali dice, che praticavano cose, le quali olezzano di gentilesimo?

Pag. 156.

Scrissi, che sebbene *il risparmio delle fatiche e spese* comparisca nella transazione tra S. Marco e S. Geminiano unico motivo inducente, (e di questo io rimetto la verità della mia asserzione al giudizio dei Lettori, che nel Corner vogliano leggere quel Concordio t. III. p. 353. ove troveranno espressamente detto essersi devenuto a composizione *ut parcatur laboribus &*

 expen-

expensis) nulla di meno asserisco doversi piuttosto attendere la quiete e la pace, perchè altrimenti il fare transazioni *per risparmiare le spese* è simonia. Così in fatti dico insegnare il Vatolo nella sua Moral Teologia, di cui ancora è la ragione, perchè quest'è vender in parte il gius delle Chiese per tanto prezzo, quanto si risparmia non facendo più lite. Quindi soggiungo, che al caso le Transazioni si facciano *ob bonum pacis*, e per evitar le liti accanite, ma non solamente per risparmiare le spese. Nnn potei portarla asciutto nemmeno interpretando in bene la mente dei due Capitoli, e dando un buon consiglio. Il Tentori niente dicendo dell'autorità del Vatolo e sua raginne, niente della mia benigna interpretazione, niente dell'avvertimento, è tutto rivolto a censurare in me, che *altrimenti sarebbe simonia*. La sua ragione è perchè non si verifica nè la definizione di S. Tomaso, nè la dottrina di S. Gregorio del *munus a manu*, *a lingua*, *ab obsequio*. Eppure il Vatolo non puotè asserir quella sua proposizione da me adottata, se non vi vedeva tutte avverate queste cose. Eppure al caso della Cappella *de Stratis*, Alessandro III annullò la transazione, perchè *Hujusmodi transactiones speciem continent simoniæ*. E lo stesso interrogato sopra una transazione di Benefizio rispose in generale: *Transigi super re sacra & litigiosa non potest. Etenim res sacræ ut possideantur aliquo dato vel retento, seu promisso speciem credimus habere simoniæ*, e altre simili autorità, che si trovano nelle Decretali *lib. I. tit.* 36. Io dunque ho insegnata una dottrina che si trae dal jus, e si sostiene da famoso Teologo, nè può negarsi quando non si voglia negare, che il jus ecclesiastico di percepir decime, amministrar Sacramenti in quell'o quell'altro luogo, tumular defunti, battezzare, unir in matrimonio ec. non sia nè cosa spirituale, nè annessa a spirituale. E io ben credo che su questi fondamenti nel 1766. 28 Settemb. il C. X. abbia ordinato, che non si facciano transazioni in caso di funerali, ma a lui si ricorra per la decisione, come dissi t. III. p. 377. Il Tentori, forse seguitando ancora il marcio probabilismo, non trova magagna *simoniaca se le* transazioni si facciano *solo per risparmiare le spese*. Così il Clero dal suo avvocato imparerà a fare a man salva per tal fine le transazioni, anzichè farle pel bene della pace come insegna il Gallicciolli.

Pag.

Pag. 158.

Dico, che quanto oggi viene sotto nome di Decima è diviso tra Capitolari, nulla più restando per la Fabbrica e pei poveri. Tentori niente quì trovando da censurare in me, perchè non dico se non una cosa di fatto, s'appiglia alla meschinità dei Titoli *ad excusandas excusationes in peccatis* in favore de' suoi Clienti, pei rocchè non dando i Titoli il necessario, non vi può esser luogo al superfluo, che a norma delle Canoniche sanzioni solo debbe essere dispensato ai poveri. La legge del superfluo pei decreti del Vangelo obbliga eziandio i laici; non so poi se pei Beneficiati aggiungendosi le Canoniche sanzioni non si esiga qualcosa di più, almeno nella moderazione del necessario. Ma il Tentori fa una proposizione generale della meschinità dei Titoli, e io dico che molti sono anzi pingui oggidì. Perchè almeno non eccettuò questi? Ma egli mi sembra inclinato a sostener ancora quella proposizione, che di superfluo a mala pena si trovi qualcosa nei Re e nei Principi. Per me suggerisco ai nostri Titolati, che si guardino da quella tentazione, per la quale gli uomini credono à se veramente necessario tutto quello che hanno. Sarebbe gran male che i Titolati anche poveri estraessero la decima dei loro proventi per limosina ai meschini e cassa fabbrica? Ma come debbano interpretarsi le mie espressioni in questa parte, benissimo si ricava da ciò che dico t. III. p. 372. Ma perchè poi scrivo in seguito: *Se non fosse l'alienazione talvolta di qualche sepolcro o fondo, che si traffica giustificandosi colla Cassa fabbrica, ma che non si saprebbe giustificare colle sanzioni Pontificie e Canoniche*, egli lasciando di vista la tesi, perchè vede benissimo non potersi la cosa giustificare, si rivolge alle declamazioni, e chiama il mio parlare Satira e ironia; sebbene io parli qui così schietto, che il Tentori mostra ignorare cosa siasi *ironia*, piucchè io ignorassi cosa significhi *degenerare*. Non intende nemmeno cosa vaglia fra noi *fare fiera franca*, altrimenti avrebbe veduto che non conviene alla voce *talvolta* da me usata. Conchiude che non dovevasi dipingere con colori sì neri di traffico, *Che i Fedeli vogliano avere il proprio sepolcro in questa o quella Chiesa, e che per ciò contribuiscano qualche danaro applicabile alla Cassafabbrica*. Qui è compatibile Tentori se non è in tutto bene informato. Intanto io so che alcuni più re-

religiosi in qualche tempo hanno concesso gratis i fondi sepolcrali ai loro Benefattori. Ma sclami pure e si contorca da convulsioni l'avvocato del Clero, sarà sempre maggiormente *secundum Deum* quanto ordina S. Gregorio *lib.* 8. *ep.* 2. *vel* 4. così: *Nos antiquam consuetudinem nostram a nostra Ecclesia omnino vetuisse, nec cuiquam assensum præbere, ut loca humandi corporis pretio possint adipisci* E lib. 9. ep. 3. al. 56. *Hoc vitium & nos postquam, Deo auctore, ad Episcopatus honorem accessimus, de Ecclesia nostra omnino vetuimus, & pravam denuo consuetudinem nequaquam usurpari permittimus ... Unde ne hoc avaritiæ vitium, ne vel in alienis denuo tentari præsumatur admoneo. Sed si quando aliquem in Ecclesia vestra sepeliri conceditis, siquidem parentes ipsius proximi vel hæredes pro luminaribus sponte quid offerre voluerint, accipere non vetamus: peti vero, aut aliquid exigi omnino prohibemus: quod valde irreligiosum est; ne aut venalis fortasse, quod absit, dicatur Ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorum cadaveribus studeatis quærere quolibet modo compendium.* Guai al Gallicciolli se avesse dipinto con questi colori la prassi Veneta! Udiamo Alessandro III Decretal. III t. 28. c. 13. *Abolendæ consuetudinis perversitas inolevit, ut decedentibus non prius permittatur effodi sepultura, quam pro terra in qua sepeliendi sunt, certum pretium ecclesiæ solvatur. .. Mandamus, quatenus inhibeas Clericis, ne quicquam omnino præsumant exigere hac de caussa.* Se io avessi appellato l' uso nostro *abolendæ consuetudinis perversitas*, cosa avrebbe detto Tentori? Puotè S. Gregorio, puotè Alessandro III. così denominar quell' uso benchè non sappiamo che allora si facessero stipulazioni notariali ec. su tali cose, e il poterono senza denigrare il Clero di quei luoghi, ma solo per caratterizzare un inconveniente traffico, e si dirà con epifonema mascherato di santità che io denigro il Clero, e mostro fiera franca di sepolcri in Venezia, solo perchè il dissi traffico che si giustifica colla Cassafabbrica? Considerino i nostri Capitoli se sia meglio in coscienza regolarsi secondo Tentori, o secondo quei santissimi Pontefici.

Pag. 159.

Esclama contro le mie doglianze, che pur sono in pro dei Titolati, che cert' uni tirino nelle loro Chiese le tumulazioni. Come io nelle Memorie non giudicai le-

lecito dettagliare i fatti e le persone de' tempi nostri, così nemmeno posso qui rifiutare la Censura del Tentori, perchè converrebbe indicare i luoghi. Chi sa la cosa, giudicherà se io mi sia contenuto assai di qua dai limiti, ai quali poteva arrivare.

Pag. 161.

Ho riferite alcune cose circa la Sede Aquilejese in Udine, che io trassi dal De Rubeis e dal Sandi. Dice che m'inganno di grosso, perchè già i Patriarchi fino dal 737. si trovano in Forogiulio o Cividal del Friuli. Ma io due righe sopra aveva già detto: *In varj tempi i Patriarchi collocarono la loro Sede in varj luoghi, Cormons, Gemona, Cividal del Friuli detta Austria.* Della traslazione in Udine dico, che *si attribuisce a Bertrando: almeno egli aveva il disegno di colà trasferirsi;* ma che secondo il Sandi circa la metà del Sec. XIV. vi si trasferì il Titolo, soppresso quello d'Aquileja. E qui veramente evvi un mio equivoco, perchè doveva dirsi, che secondo il Sandi T.IX. 320. pensavasi di trasferirlo. Egli vuole che la traslazione si facesse sotto Nicolò successore di Bertrando, locchè nega espressamente il Sandi. Giudichi il Pubblico quanto grande sia stato il mio inganno, e se nel Tentori non sia stata maggiore la cura di ripeterci senza bisogno qualcosa del suo t. XII. *pag.* 241. 259.

Pag. 162.

Fu scritto da me, che circa il principio del Sec. VIII. i Patriarchi d'Aquileja passarono *nel Friuli*. Il Censore nota, *Manca critica precisione*. Chi non crederebbe ciò riguardare il tempo? Ma no; *allora non si chiamava Friuli la provincia*. Non sono queste nughe di uomini oziosi!

Pag. 163.

Notai, che a tenor d'una concessione fatta nel 963. da Rodoaldo Patriarca di Aquileja alla Chiesa di Parenzo del castello di Rovigno a istanza de' suoi suffraganei, apparisce che o la controversia non fa per tutta la penisola, o che i Patriarchi di Grado erano allora più conniventi. Tentori perchè potesse rimandarci al suo t. IV. n. 203. dice che già fino dalla metà circa del Sec. IX. sotto Gregorio IV le controversie erano terminate, onde non è maraviglia, se 120. anni dopo i Prelati di Grado non reclamassero a quella donazione. Giudichi il Pubblico della gravità di questa censura: e si faccia

altresì provare dal Censore, che tratto tratto non insorgessero delle discordie. Per me alla *pag.* 21. t. IV. produco il documento tratto dall'Ughelli, che nel 1010. il Patriarca Gradense Gio: IV. molestava Andrea Vescovo di Parenzo per *Castrum Rubini* ossia Rovigno a lui donato. Il Tentori al solito omise questo documento, perchè clandestinamente potesse meglio parere, che avesse luogo la sua censura. Intanto si rifletta, che il Tentori medesimo t. IV. p. 206. scrive le antiche discordie da Lupo II. Patriarca d'Aquileja circa il 944. sotto Vital Candiano essersi rinovate, e lo furono molto più sotto Popone circa il 1026. Volevano per se i Gradensi l'Istria, che gli Aquilejesi dicevano sua. A fronte che si fossero acquetate le cose insorgevano tratto tratto delle pretensioni. Se dunque il Patriarca di Grado comportò, che dall' Aquilejese Rovigno fosse donato a Parenzo, è vero come dissi, o che la controversia non fu per tutta la penisola, o i Gradensi furono allora più conniventi.

Pag. 164.

Nuova frottola sul Giovedì grasso. Vedasi la risposta di sopra.

Pag. 165.

Io così m'esprimo: Sembra, che la X. regione d'Italia siasi appellata Dalmazia, *e forse anche Illirio per la vicinità*. Queste mie ultime parole non furono allegate dal Tentori, il quale salta di nuovo in campo coll'errore nel testo di Strabone, di cui dissi alla *pag.* 36. delle sue Osservazioni. Che Aquileja si dicesse della Dalmazia, può vedersi nel De Rubeis *pag.* 51. e altrove. Che Strabone abbia scritta la sua Opera prima o dopo Augusto e Tiberio, a me non cale un frullo, perchè pongo la X. regione d'Italia per solo indicarne certa porzione qual usavasi dire un tempo, e non per trattare del tempo della divisione. Dall'altro canto poi si sa con quanti varj nomi alcuni chiamassero queste provincie, sebbene non a tenor delle divisioni Imperiali. Del resto a che fare tanto il saccente, se quel mio *sembra* mostra abbastanza in me non solo una conghiettura, che potrebbe forse in qualche caso esser utile, ma che io stesso in verità non reputo gran fatto, mentre nel numero seguente dico: *Potrebbe forse dirsi con più ragione, che il nome di Dalmazia e Illirio ec.*

Pag.

Pag. 165.

Parlando della soppressione del Patriarcato d'Aquileja sotto Benedetto XIV. porto le parole individue del Sandi T. IX. 322. il quale scrive: *Le contese al principio del Sec. XVI. insorte per gli Uscochi ec.* ove in verità nel Sandi hassi, *terminarono nella guerra di Gradisca*, ed è mio abbaglio avere scritto *Cremona*.

Pag. 166.

Avendo io detto, che Diocleziano fu grande amatore della Dalmazia, e aggiunto: *Non so se fosse la ragione perchè era feracissima d'oro*, ne fa censura per quella gran ragione che *dulcis amor patriæ*, essendo esso Dalmata. Se constasse, che Diocleziano fosse veramente nato in Salona ove si ritirò, anzichè in Dioclea come altri vogliono, e se io avessi detto che era grande amatore di Salona, avrebbe forse giusto peso la ragione che è *dulcis amor patriæ*, sebbene non so se questo possa aver propriamente luogo in quella crudeltà ed empietà ambulante. Ma io dissi della Dalmazia, che certo non può dirsi patria di lui. Ma domando se meriti censura chi propone soltanto una conghiettura? Se l'amor della patria non poteva in lui essere maggiormente acceso da quello dell'oro? Se questo escluda necessariamente quello? La grande abbondanza d'oro non era appunto nelle vicinanze di Salona patria o ritiro di Diocleziano? Non era egli inclinato alle dovizie? Dice certo di lui Eutropio lib. 9. *Ornamenta gemmarum vestibus calceamentisque indidit*. E Suida scrive di lui, che spogliò l'Egitto, e nello stesso tempo *Veterum scripta de fusione argenti & auri conquisita combussit, ne ex illa arte ditati Ægyptii, & pecuniæ freti copiis in posterum rebellarent*. Ma ebbe premura il Sig. Abb. di farci sapere circa questo Imperatore che gli erano note le cose che trovansi sui boccali.

Pag. 167.

Ora trova in me il Tentori un *imperdonabile equivoco*, perchè dico, che divenne porzione della Dalmazia la Liburnia, la quale i Romani aggiunsero all'Illirio coll'Istria, Japidia e Cornia. L'*equivoco imperdonabile* è posto in questo, che *antichissimamente* l'Istria dicevasi Japidia, come insegna Plinio. Se questo fosse prima o subito dopo il diluvio io nol so, nè il Tentori ci assegna il tempo di quest'arcaismo. Ma io domando: Da quando in qua un forestiere che abita in altrui paese ha l'auto-

to-

torità di comandare all' originario, che debba attendere un tempo affatto inutile al suo proposito, anzichè uno che siagli opportuno? Questa *comandaizza* per gius delle genti non comportavasi nemmeno dagli abitatori di Sodoma ai tempi di Lot. L'Istria dicevasi Japidia negli antichissimi tempi, come scrive Tentori: io parlo de' tempi più di mille anni dopo, e per non commettere un' imperdonabile errore doveva parlare de' tempi quando usavansi le calze a carrucola, o gli uomini tiravansi su le bracche colle *ciebignole*? Ma almeno dovevasi indicare quell' insegnamento di Plinio. Io qui vedo benissimo, che il Tentori volle accreditar ciò che *totidem verbis* scrisse nel suo t. XII. p. 321. cioè che Plinio asserisce l'Istria essersi detta negli antichissimi tempi *Giapidia*, quasi *Lapidea*. Ma io cercai per mare e per terra ove Plinio ciò dica, e non l'ho potuto rinvenire in luogo alcuno, ove egli parla dell'Istria, o della *Giapidia*; sicchè farà grazia il Tentori di notarci in qual Codice, o in qual Edizione di Plinio ciò si ritrovi; o almeno confessi di averlo letto in qualche autore di cui più non si ricorda il nome; oppure, locchè sarà più vero, confessi che al solito egli imaginò che così avrà detto Plinio. Intanto per vedere se da me siasi potuto distinguere l'Istria dalla Giapidia, si considerino le seguenti autorità. Il Baudrand dice, che *Japydes* erano nell'Illirico *in Liburniæ Histriæ Carnorumque, seu Noricum confinio*. Il Molezio *pag.* 56. sulla Geografia di Tolomeo: *Tenent autem provinciam qui Istriæ hærent Japydes*: (*Japodes Strabo. Japidia est, quam nunc Stiriam vocant*) Ortelio nel suo *Theatrum Orbis* pag. 75. nella Corintia dice: *Est præter ea Frisacum, S. Leonardus, Wolfspergum &c. Olim hunc tractum Japydes inhabitasse putantur*. Il Dalecampio al Cap. 21. del lib. 6. di Plinio ove parla dell' Illirio, *Conventum Scordonitanum petunt Japydes*, nota così: *Japidiam cum Venetorum regione & Istria confusam esse tradunt recentiores Geographi*. E Bernardo Giustiniano ivi allegato scrive: *Soncium fluvium, Carsos montes, quos olim Japydiam vocarunt, dividere*. Lo stesso Dalecampio dice l'Istria e la Giapidia parti dell' Illirico, *& præcipue ad ortum solstitialem Japydiæ pars*. Plinio lib. 3. c. 18. dice così. *Carnorum hæc regio, junctaque regioni Japidum*. E al cap. 19. *Nonnulli in Flanaticum sinum Japidiam promovere a tergo Istriæ CXXX. M. passuum*. Il De Rubeis. Mon. Ecc. Aq. pag. 54. scrive,

ve, che l'Illirico, contratto conteneva *Japidiam*, *Liburniam*, *Illyriam*, *Dalmatiam*. E perchè non dica Tentori col suo Plinio che per *Japidiam* intenda l'Istria, quattro righe dopo afferma trovarsi col nome di Dalmazia appellate *Illyriam*, *Liburniam*, *Japidiamque Istriæ & Aquilejæ conterminas*. L'Enciclopedia insegna, che i *Japydi* abitavano tra l'Istria e la Liburnia. Sicchè è un sogno, e un fantoccio quanto insegna Tentori, che l'Istria fosse unque mai detta *Japydia*; e se Plinio veramente l'avesse insegnato, non vi sarebbero così discrepanti opinioni nei Geografi circa l'estensione di quel paese, si troverebbe il luogo in Plinio, e non sarebbe stato occulto a uomini dottissimi, e credo anche al Tentori che non lo cita. E se noi crediamo a Gioanni Lucio nell'Illirico, eravi triplice *Japidia*. La prima stendevasi dal Timavo all'Istria; e di questa parla Virgilio dicendo, *Et japidis arva Timavi*; ove Servio porta un passo di Salustio, *Primam modo Japidiam ingressus*. La seconda era chiusa tra i fiumi Arsia che separava l'Italia dall'Illirico e il fiume *Tedonicum*, creduto il Zermagna, che separava la Giapidia dalla Liburnia. La terza finalmente era nell'Alpi sopra l'Istria. Tra le diverse città attribuite alla Giapidia dagli antichi niuna era nell'Istria, nemmeno Vaglia o Vigelio, che era *in ora Liburniæ*. Produca dunque il Sig. Abb. non solamente il luogo di Plinio, ma eziandio chi insegni che l'Istria si dicesse Giapidia, se vuole rimaner in credito. Per me basta che in più bassi tempi l'Istria fosse dalla Giapidia diversa. Se poi il dire *Japidia* quasi *Lapidea*, non è mica sentimento di Plinio, ma una delle solite infelici etimologie Tentoriane, sappia il Pubblico che io reputo più probabile assai, che siasi così chiamata da quel *Japis Aetolus*, il quale, come dicono gli antichi, uscito dal suo paese, fondò una città così nominata, onde poi ancora la regione tutta circa il Timavo *Giapidia* fu appellata, del che possono vedersi l'Hoffman, il Gesnero ec. Ma io sotto nome di *Japis* intendo *Japheth*, e sotto nome di *Etolo*, intendo *vegnente* dal verbo *athal*, cioè camminare, venire, come se *Japis Atolus*, null'altro indicasse se non una colonia dei discendenti di *Jafet*, che venne a stabilirsi in quelle contrade.

Pag. 168.

Perchè dissi, dall'826. fino al 1255. in cui fu eletto Patriarca di Grado Angelo Maltraverso dal Pontefice

tut-

tutti furono Veneti; e di parecchi si esprime l'elezione fatta dal Clero: e quindi avendo soggiunto una conghiettura mia, che prima del Maltraverso fosse fatta una legge, la quale trovai nella Promissione del Doge: *Patriarchæ Venetiarum electio fiat per suum Clerum*, benchè altri abbiano, *Episcoporum electiones*; egli mi censura, prima portando il passo della più antica promissione ove leggesi *Episcoporum electio nostrorum*. Quasi che io ciò non avessi avvertito, che altri leggono *Episcoporum*: sebbene potrebbero essere due leggi diverse. Indi dice, che non costumavasi *ordinariamente* prima del Maltraverso dire *Patriarcha Venetiarum*; perchè sussistendo il Patriarcato Gradense, *le leggi e quasi tutti i diplomi* lo dicono *sempre* Patriarca Gradense. Concilii il Pubblico quell'*ordinariamente*, e quel *quasi tutti* con quel *sempre* del Tentori: e mi permetta di chiedere a questo Censore oculatissimo, che tanto si milanta della sua perspicacia nella penetrazion delle Leggi, se potesse trovarsi una volta *Patriarcha Venetiarum* posto che *ordinariamente*, *e quasi tutti i diplomi* il dicono Gradense? Ma io già scrissi *t. IV. pag.* 66. che il Patriarca di Grado dicevasi *Venetiæ*, *Venetus*, *Veneticus &c.* e portai documenti tutti anteriori al Maltraverso, recati eziandio dal De Rubeis, e resi ragione perchè così si appellassero.

Pag. 168.

Scrissi, che *Equilium*, Dragojesulo, fu rovinata da Berengario I. e che Eraclea, o Città nova fu distrutta dagli Ongari nel 903. e rimando i Lettori all'Ughelli t. V. p. 1154. e al Corner nella Chiesa Torcellana. Tentori dice alla *pag.* 29. alla quale ci rimanda: *Equilio fu denominato Jesulo, ma mai, e poi mai Dragojesulo, che è nome della Valle*. Ma io trovo in una Dissertazione del Sabbadino MS. Svajer *Dragojesulo aveva* 42. *Chiese*: e dallo stesso tra le valli che si trovano dai tre porti al Piave io già notai Dragojesulo, Paleazza e Sacagnana. Dunque Equilio si trova appellato Dragojesulo. Vedasi la mia risposta alla *pag.* 29. del Tentori. Che poi Equilio fosse rovinato da Berengario I, egli lo nega, perchè Eraclea ed Equilio nello stesso tempo furono rovinate dagli Ungari chiamati in Italia da Lamberto Duca di Spoleto nel 906. contro Berengario I. nella qual venuta penetrati negli Estuarii rovinarono Eraclea ed Equilio. Da questa sua sposizione inferisce non esservi in me nè critica precisione, nè storica verità.

Ve-

Vediamo mo qual critica precisione, e quale storica verità siavi nella narrazion Tentoriana. In prima per critica precisione doveva notare ciò che scrive il Corner T. XVII. 388. *A Pipino Italiæ rege primum, mox ab Hungaris fœde devastatum fuit Equilium*. Indi per verità storica doveva notare, come insegna il Muratori, che nell'893. gli Ungari furono chiamati da Arnolfo Re in Germania contro Zventebaldo Duca della Moravia: e che nell'899. oppur 900. per la prima volta entrarono gli Ungari nell'Italia e che ai 24. Settembre *junxerunt se Christiani cum eis in bello ad fluvium Brentam, ubi multa millia Christianorum interfecta sunt ab eis*. Doveva notare Tentori, che Lamberto morì nell'898. secondo lo stesso Muratori T. VII. 331. con cui s'accordano gli altri Ladvocat, il Pagi ec. Non puotè dunque egli chiamare in Italia gli Ungari nel 906. otto anni prima essendo morto. Confessa il Sig. Abb. che secondo alcuni puotè Berengario aver insinuato agli Ungari, che già fin dal 900. erano in Italia, e diedero fiera battaglia al Brenta, che volessero rovinare i luoghi dei Veneti negli Estuarj: onde a lui meritamente puotero gli Scrittori attribuir la rovina di Dragojesulo. Crede anzi il Muratori, che nel 906. si godesse pace e quiete nell'Italia. E' vero, che il Dandolo all'anno 906. narra ciò che si racconta delle rovine che fecero gli Ungari nella Venezia. Ma il Muratori soggiugne: *Così il Dandolo, senza poter io accertare, se egli errasse con riferir a quest'anno l'irruzione fatta in Italia nell'anno* 899. *o pure nel* 900. Non è dunque contro la storica verità e precisione critica, che un mal trattamento di Equilio o Dragojesulo sia accaduto forse prima della distruzione d'Eraclea pel maltalento di Berengario, che o per se o per suggestione fatta agli Ungari circa il 903. onde poi fu detto che Dragojesulo venisse rovinato da Berengario.

Pag. 170.

Scrivo, che tutti accordano il primo Vescovo d'Olivolo essere stato da Malamocco: e dicendo altrove che alcuni il fanno da Equilio, domandami, se *tutti* il dicono da Malamocco, come *alcuni* vogliono che fosse da Equilio? Che puerilità! Tuttavia rispondo che *tutti* e *alcuni* nel Gallicciolli possono accordarsi come l'*ordinariamente* e *quasi tutti* col *sempre* del Tentori alla *pag.* 168. Inoltre può accordarsi allo stesso modo, come quando diciamo *tutti*, locchè non impedisce l'eccezione di alcuni.

ni. Per esempio quando diciamo tutti quelli di Siviglia, o di Londra ec. sono uomini puliti, non si nega perquesto che non abbiavisi anche qualche incivile. Dico inoltre, che avendo portato alla *pag.* 76. il sentimento comune, alla *pag.* 101. avverto, che alcuni il fanno da Equilio, appunto per insegnare in quale latitudine prender si dovesse la general proposizione. Aggiugne, che io t. II. p. 244. scrissi che fosse *Obelerio Tribuno di Malamocco*, e de in seguito domanda, *Era Tribuno, o figliuolo di Evagrio Tribuno di Malamocco*? Il Sig. Abb. inganna se stesso e il Pubblico. Nel t. II. 244. tali sono le mie parole: 744. *Primo Vescovo di Venezia fu Obelalto Massimo o Marino di Evagrio da Malamocco: Altri il dicono Obelerio Tribuno.*

Pag. 170.

Non vorrebbe che io avessi seguita l' espressione comune del Dandolo, Sigonio, Sandi, anzi di uno sciame di Cronisti, i quali tutti accordansi in dire, che Eraclea rovinata da Rotari fosse edificata da S. Magno fra il 636. e 652. e che circa il 639. vi trasportasse la Sede Opitergina. La ragione è, dice egli, perchè triplice fu la rovina d'Opitergio; onde convien dire, che Eraclea la quale fu il rifugio degli Opitergini, nella prima rovina d' Uderzo fosse edificata, nella seconda migliorata, nella terza perfezionata, cioè *Decorata della Sede vescovile, e accresciuta di maggior popolazione colla fuga degli Opitergini*. Ma quale edificazione facesse in Eraclea S. Magno, io propriamente non lo so; debbe niente di manco essere stata qualcosa di più che la traslazione della Sede, e maggior popolazione, se i nostri Scrittori la chiamano *Edificazione*. So ancora, che in quelle rivoluzioni un povero Vescovo non poteva, semplicemente parlando, edificare una città. So altresì quello che riferisco t. I. *pag.* 89. scritto da Teodoro Damadeno, il quale certo debbe aver avuti speziali documenti, se speziali cose scrive, che atterrano in tutto le conghietture del Tentori circa la prima edificazione di Eraclea. Così egli: *Incolæ Belluni profugi, Claudio Manelle Belluni, Cenetæ ac Feltriæ Comite, Duce, Candiviam relictam insulam occuparunt, quæ anno circiter 620. Heraclea in favorem Heraclii Imp. nominata fuit.* Non so poi ancora quanto certo sia, che gli Opitergini solessero rifugiarsi in Eraclea, mentre nel Sigonio leggiamo, *Dicuntur animo destinasse Opitergini Equilium*, De Reg. Ital. l. 13. p. m. 223.

Pag.

Pag. 171.

Appella incredibile la mia franchezza di asserire, che negli antichissimi tempi eziandio fra Latini la disciplina del celibato fosse varia: e che sul piede comune saranno passate le cose tra noi ancora. Dacci esempio Domenico David circa il 915. che dallo stato laicale fu assunto Vescovo. Dice Tentori, che potrebbe produrre un' infinità di documenti per far vedere, che fino dai tempi Apostolici nella Chiesa Latina a' Vescovi, Preti e Diaconi fu negato contraer Matrimonio, o usare del contratto. Ma produca il dotto e oculato Tentori dove io dica, che ciò fosse permesso? Sebbene potrei salvarmi con quell'eccezione, che dei tempi *Apostolici*, cioè fino alla metà circa del secondo secolo non abbiamo certi documenti. Il Tentori con tutta la sua dottrina non potrà negare, che l'accezione di *Celibato* non sia ampia di molto. Che vi sia stata qualche varietà circa Diaconi, Suddiaconi, Lettori ec. nella Chiesa eziandio Latina, il mostra tra gli altri il Tomasini *P. I. lib.* 2. *cap.* 61. *segg.* ma che io quando dico *Celibato* appelli o al contraer Matrimonio dopo le Ordinazioni, ovvero al conoscere le mogli colle quali prima il Matrimonio erasi contratto, è così lungi dal vero, che l'imputarmelo è mera calunnia. Conciosiachè parlando del David io dico: *Egli è certo, che se la disciplina di quei tempi in Venezia avesse escluso assolutamente dagli Ordini Clericali gli ammogliati, Clero e popolo non avrebbero imaginato di eleggere un tal uomo per loro Vescovo, nè i Prelati ordinato l'avrebbero*. Ma pretende Tentori che non appartenga alla disciplina del celibato che si ordini chi ha moglie e figliuoli, perocchè così scrive per confutarmi: *Era d'uopo che dimostrasse, o che si ammogliò dopo ricevuto il Vescovado, o che continuò ad usare del Matrimonio*. Ma così esigere è cosa da cieco. Legga Tentori i Teologi e Canonisti, e vedrà in tutti *nemine excepto*, che parlando della disciplina del Celibato, trattano ancora della coabitazione nella stessa casa del Cherico ammogliato, e dell'Ordinazione di chi ha moglie ancor vivente seco, laonde tutti questi capi al celibato appartengono, ed essendo stati varj ab antico, nè come uomo dotto, nè come saggio poteva censurarmi. Pensa forse il Tentori, che non abbia letta fino dalla gioventù la Conclusione del Tournely, X. 308. o che siami ignoto quello che scrive Tomasino del Celibato degli ordini

Mag-

Maggiori: *Res est evidentior, quantum possit in dubium revocari, nisi ab eo qui in meridiana luce cæcutiat*, sebbene poi esso stesso riconosca nei capi citati varia disciplina circa alcuni punti appartenenti al celibato. Ma se Tentori avesse recate quelle mie parole, le quali determinano in qual rispetto io prenda il Celibato, ovvero se malamente non avesse ristretto il senso, e uso di quella parola alla contrazion o uso del Matrimonio dopo l'ordinazione, non avrebbe più potuto farsi bello presso gli imperiti colla sua erudizione.

Pag. 173.

Trovasi in me: *Sembra, che appellandosi anticamente il Suddiacono col nome di* Zago *e* Subzago, *non ancora la consuetudine del celibato fosse prevalsa in esso*. Egli chiama *falso falsissimo*, che i Suddiaconi Latini non fossero tenuti al celibato fino dagli antichissimi tempi, e per farci vedere che non parla dei Suddiaconi dopo l'undecimo secolo, allega quelli della Sicilia. Ma non occorre qui perder tempo, per mostrare gli spropositi e i paralogismi e le commentizie interpretazioni del Tentori. Della varietà della disciplina in questa parte si leggano e la Vita di S. Gregorio scritta dai Maurini, e i Correttori Romani, che a quelle parole di Graziano *Dist.* 31. *Nondum erat institutum ut Sacerdotes continentiam servarent*, spiegano i Suddiaconi intendersi sotto nome di Sacerdoti, e il Tomasino nei luoghi citati P. 1. Lib. 2. cap. 61. 62. 63. e vedrassi che nei primi cinque secoli in Occidente *Subdiaconi sibi fere permissi sunt, nec in usum recepta Leonis Papæ de eis constitutio*. Che nei tre seguenti secoli nemmeno tutti nella Gallia osservavano il Celibato. Vedrassi, locchè giugula la dottrina Tentoriana; che la legge dei Suddiaconi al tempo di S. Gregorio *vix alibi quam Romæ utcumque viguerat*; e che egli ordina soltanto ai Vescovi della Sicilia di non ordinare Suddiacono, *nisi qui victurum se caste promiserit*. Mostrano eziandio Teologi e Canonisti, che i Suddiaconi non furono tra gli Ordini maggiori prima del Sec. XII. bene adulto, *Chardon t.III.p.9.* Ma cosa scrive S. Gregorio ad Agostino t. VIII. p. 297. *Si qui sunt Clerici extra sacros Ordines constituti qui se continere non possunt, sortiri uxores debent*. E qui havvi lo stesso fallo del Sig. Abb. in cui egli è abituato, che da legge particolare per la Sicilia ec. cava conseguenza universale. Per ciò scrisse ottimamente il Gus-

Gussanvilleo: *Sensim Subdiaconis lex fuit imposita cœlibatus*. E più espressamente il Berardo *In Can. Grat. t. III. p. 60. al Can. 1. Dist. 31.*, che consta delle parole di S. Gregorio nell' Epistola a Gio: Suddiacono: *Ex quo liquet tunc temporis non generaliter Subdiaconis omnibus, sed Subdiaconis tantum Romanæ Ecclesiæ, eorumque deinde exemplo Subdiaconis Siciliæ impositam fuisse continentiæ legem*. L'esempio dunque della Chiesa Romana fu quello che indusse i Pontefici a voler celibi i Suddiaconi della Sicilia: nè si vede come così *francamente* il Tentori possa asserir in generale, che *l'universal disciplina* nei remotissimi tempi espressamente obbligasse i Suddiaconi al celibato, e che i *soli* Suddiaconi della Sicilia favoriti dal Greco Impero siansi sottratti alla legge. Non si sa vedere parimenti come abbia sognato contro le espresse ragioni dell' Epistola di S. Gregorio, che *per non inacerbire* gli animi dei Siciliani sostenuti dalla Greca potenza, egli in quel modo ordinasse, se anzi vuole, che de cetero non si ordini chi non promette castimonia. Molto ancora peggio inferisce, che, non parlando il Papa se non dei soli Siciliani e Calabresi, questi soli si sottraessero dalla legge comune. Ma i Canonisti e altri Scrittori di tali materie, nè quella legge producono, nè così tortamente inferiscono, come il Tentori. *S.* Gregorio dice dura ed incompetente la Costituzione di Pelagio II. come poteva essere legge comune? La Glossa appella quella stessa costituzione *iniquam*, la qual censura il Gussanvilleo meritamente chiama *Durissima*, ma che pur fa vedere, che non si pensava prima del Tentori, che i Suddiaconi della Sicilia si fossero sottratti a una *legge universale*.

Pag. 175.

Fu da me conghietturato, che il Vescovo Giovanni Sanudo sia lo stesso, che Zaccaria Candiano nel Navagero: e aggiunsi, che forse gli amanuensi errarono nel nome, ma che i Candiani erano gli stessi che i Sanudi, o Badoeri. E qui deplora la meschinità dell' equivoco, perchè i Badoeri erano *Partecipazj*, e i Sanudi *Candiani*. In realtà volgarmente così è: e che io già il sapessi, possono rendersene certi i Lettori, perchè oltre i miei Cronisti e Cataloghi che il dicono, parecchi ancora spiegano così detti i Badoeri perchè in Padoa *partecipavano* del governo: e Fortunato Olmo in una diceria

ria sulla famiglia Badoera li vuole detti *Participazj*, quasi *Patricii pacis*. Dei *Sanudi* poi scrivono, che prima si chiamavano *Candiani*, ma poi si dissero *Sanudi*. Ma come fanno venuti alcuni Sanudi e Badoeri da Candia, riputai che certi tal opinione seguendo, forse per distinguere Sanudi, e Badoeri, una casa dall'altra, vi dessero talvolta il sopranome di Candiani: e vedendo che non solamente Gio: Sanudo eletto dell'811. si dice Candiano nel Navagero; ma che eziandio altri pongono nell' 877. ovvero 887. od 889. un'altro Gio: Sanudo o Participazio, così volli avvertire, che Sanudi e Badoeri si dicessero Candiani, perchè forse non sarebbe stato inutile l'aver così avvertito in qualche caso che occorrer potesse. Non so se possa dirsi meschinità di equivoco.

Pag. 176.

Il nostro Censore deplora come cosa da mettersi tra le Metamorfosi d'Ovidio, che io ponga tra Concilj Nazionali alcune adunanze, nelle quali non si trattavano Dogmi, nè disciplina Ecclesiastica nè morale; ove entrarono Laici ed Ecclesiastici, ove tutti erano consultori e Giudici: onde poi cava alcune assurde conseguenze, le quali dice che nascerebbero, se vera fosse la mia sentenza. Eruditissimamente, Sig. Abb. Ma io premetto ciò che non negherà il Tentori, che *Sinodo* e *Concilio* si prendono a vicenda. Così noi diciamo il Concilio di Trento, e i Padri dicono *Hæc sacrosancta Tridentina Synodus*. Domando inoltre come un Postulato, Che un Sinodo in cui tutta la nazione aveva parte, dire si possa *Nazionale* per distinzione. Ciò posto: Io trovo alcune assemblee nelle quali entravano Laici ed Ecclesiastici: nelle quali trattavasi se non di dogma, almeno di qualche cosa appartenente alla Morale, alla Disciplina Ecclesiastica, a materie miste di Ecclesiastico gius e secolare, e le trovo nominate *Sinodi*, e computate tra Sinodi, e messe nelle raccolte de' Concilj, e non poteva io metterle sotto quella rubrica, e dirli *Concilj Nazionali*; checchè ne sia dell'uso comune di quei vocaboli? Adriano II. nell'Epist. 18. puotè dire: *Si quod in civili concilio apud suum episcopum perperam gestum est, in provinciali Synodo ... cassaretur*, ove chiama *concilio civile* il Sinodo Diocesano, e chiama *Sinodo il* Concilio Provinciale: e io non poteva chiamar Concilio Nazionale quello in cui entrava il Patriarca coi Vescovi della Veneta nazione? Nel 774. per eleggere il Primo

mo Doge, dice il Dandolo: *Venetorum populi & Cleri Synodus adunata, assistentibus Duce & Patriarcha*. Questo non è Concilio nazionale secondo Tentori. Nel 960. Il Doge, Patriarca e tutti i Vescovi, Clero e Popolo si radunano, si fanno decreti contro il commercio degli schiavi e trasporto di certe lettere: Il Doge che parla mette pena capitale, e pecuniaria; il Patriarca mette pena l'anatema: questo non può dirsi Concilio nazionale secondo Tentori, sebbene lo Scomparin e altri lo pongano nella raccolta dei Sinodi. Simile nel 971. contro quelli che portavano armi ai Saraceni. Nemmeno questo, secondo Tentori, può dirsi Concilio nazionale, ma *Veneta popolar Concione*. Ma quale popolar Concione metteva pena alcuna? Qual assemblea, in cui civilmente solo entrassero gli Ecclesiastici metteva pena la Scommunica? Furono, e sono forse di questo calibro gli *Statuti generali* dell'antica Francia, le *Corti* della Spagna, i *Parlamenti* d'Inghilterra, come per falso paraggio sogna il Tentori? Tanto è lungi, che le dicerie del Tentori mi muovano, e mi persuadano a levare dal mio Catalogo quelli come non Concilj Nazionali, che anzi adesso ne aggiungo un'altro dell'819. il quale trovasi nel Corner t. V. p. 103. per dare S. Ilario ai Monaci di *S. Servilio*: e mi glorio di aver congheiturato, che le immunità della Chiesa di S. Marco da simile Concilio nazionale siano provenute. Chiamo per tanto *Concilj Nazionali* quelle Venete assemblee, nelle quali il Patriarca e i Vescovi col Doge ec. convenivano non per cose puramente laiche e civili, ma per cose miste, o che riguardavano la morale, e disciplina Ecclesiastica, quali appunto furono le radunanze da me di sopra indicate, quella eziandio del 697. per eleggere il primo Doge, e quella del 774. per eleggere il primo Vescovo. Ella è poi veramente una mostruosità, che quell'adunanze debbano dirsi *Concione popolare*. Produca un monumento il Sig. Abb. in cui si dica della Concione popolare, che il Doge, il Patriarca, i Vescovi tutti e il Clero col popolo ordinassero questa o quell'altra cosa: e mostrici eziandio come queste assemblee possano concordare con quella sua stravolta, e fantastica idea da tutti ripudiata e derisa della *Concione Nobile*, la quale egli stesso insegna che radunavasi per sapere, notificare, e confermare le cose già prese e statuite. Io alla *pag.* 190. a quelle radunanze dò loro i Sinonimi di

 Assem-

Assemblee, di Concioni ec. ma per far intendere Convocazioni generali, soggiungo però che erano propriamente *Sinodi nazionali*. L'idea di *Concione popolare* nel sistema del Sig. Abb. non può in modo alcuno accommodarvisi.

Pag. 177.

Con gravissima osservazione schiamazza perchè posi tra Profeti S. Lazzaro resuscitato, non essendo esso nè Profeta, nè del Vecchio Testamento. Sappia il dottissimo Sig. Abb. che noi sogliamo dire, che il Patriarca Bragadin ordinò che si facessero gli Offizj dei Profeti, e come fra questi trovasi anche l'offizio di S. Lazzaro resuscitato, così corre volgarmente tra noi il nominarlo tra i Profeti. Nè quivi corre grande abbaglio. Come dissi t. IV. p. 154. il Bragadin ordinò quegli Offizj senza ricorso a Roma, perchè i Rubricisti dicono poter il Vescovo formarne gli Offizj presi da quelli *de tempore*. Il Bragadino dunque avendo prescritto quell' Offizio lo riputò come un Santo del V. T. e in verità che Lazzaro al V. T. appartenne per buon tratto della sua vita. Del resto, Sig. Abb., non tema alcun errore classico e palmare, perchè noi già ogni anno leggiamo nel Kalendario: *Lazari Episcopi & Confessoris*. Si poteva discendere a più miserabili bambolaggini per perdere e far perdere altrui il tempo?

Pag. 178.

Avendo io rapportato, che il Celotti pensa il Primicerio e Canonici non essere veri Benefizj, e avendo io in contrario fatte alcune difficoltà, Tentori, benchè non voglia meco litigare, molto però si distende in provare la sentenza del Celotti, che dice *unica e vera*. Tutto il nerbo delle ragioni consiste in non avere ecclesiastica investitura, e che il Doge è *Solus dominus, patronus, & unicus gubernator*. Io credo e che il Serenissimo Doge nostro si tenga offeso al sentire, che esso solo come domino, e unico governatore della Chiesa di S. Marco si arroghi la facoltà di conferir autorità di assolvere dai peccati, potestà che pur risiede nel Primicerio; e che il Primicerio e i Canonici stessi di S. Marco si vergognino di essere detrusi alla condizione alla quale li vuole ridotti il Sig. Abb. il quale ancora non si accorge, che i suoi principj sono nati fatti per rinovare le sediziose, e inquiete contese del Foscari e altri, i quali appunto per non vedervi ecclesiastica investi-

vestizione, riputarono indebita l'indipendenza di quella Chiesa dall'Ordinario. Per togliere questa difficoltà vera e massima, andarono per diverse vie gli antichi, principalmente il Faustini, ma tutti generalmente suppongono, che la facoltà siasi impetrata da Pontefici. Ciò posto il Doge *agit auctoritate Ecclesiæ*, e le investiture de' Benefizj benchè fatte da ministri laici di Principe laico, o dal Principe stesso sono affatto la medesima cosa come se fatte fossero da persone o dignità Ecclesiastica. E come il Doge sopra la Chiesa sua in tutto ciò che non dipende dal Carattere, benchè persona laica agisce cose ecclesiastiche in forza del suo privilegio, e dell'autorità Ecclesiastica che a lui il concesse; così le investiture sono realmente e propriamente Ecclesiastiche, benchè fatte da persona laica. Io ricorro più ragionevolmente al principio dei Concilj nostri nazionali, t. IV. p. 190. e come in questi il Patriarca e i Vescovi della Nazione, per essere miste le materie, vi entravano come Ecclesiastici, e davano immunità, scomuniche ec. benchè si tenessero *in Curte Palatii*; così suppongo, che per concedere l'immunità della Cappella Ducale siasi ciò fatto in un cotale Sinodo, come appunto in Sinodo di tal fatta nell'819. fu concesso S. Ilario ai Monaci di S. Servilio. Dal che si vede, che fino dal IX Secolo i nostri Maggiori pensavano che la sola potestà secolare secondo l'uso d'allora non poteva entrar sola in simili materie. O sia dunque che cogli altri vogliasi suppor il Privilegio Pontificio, o vogliasi concessa al Doge la facoltà in un Sinodo nazionale, sempre sta vero, che dalla podestà legittima ed ecclesiastica si ripetono l'immunità di S. Marco e i diritti del Doge, onde o il Papa o il Sinodo puotè concedere, che il solo Doge investisse, che le rendite fossero poste nel dominio del Doge, e cose simili, le quali in verità non tolgono ai Canonicati e Primiceriato la ragione essenziale di Ecclesiastico benefizio. Che se un Canonico di Castello diventa di S. Marco, creda pure il Sig. Abb. che l'impossibilità di servire a due padroni non è quella che faccia l'obbligo di rinunziare al primo Canonicato: perchè si saprebbero accomodar benissimo le cose, come si accomodano in quelli che debbono servire per titolo di Canonicato, Piovania, e Congregazione. Vidde il Sig. Abb. che o supponendo cogli altri il Privilegio papale, o con meco il Conciliare, sa-

sarebbe precipitata la sua Censura, perchè ancora in queste cose *qui per alium facit, per se ipsum facere videtur*, onde è sempre la Chiesa che investe per mezzo del Doge, quindi tutto questo egli al solito dissimulò.

Pag. 181.

Penso io, che il vero senso della parola *Vicini* nella legge dello Statuto Lib. I. cap. 2. sia che per Vicini s'intendano tutti quelli, che in una Parrocchia avevano condizioni ovunque abitassero. Così certo *fu dichiarato* nel 1330, Lib. VI. c. 3. Tentori pretende che per Vicini s'intendano i *Parrocchiani*; quindi ne viene che la legge 1330., non sia propriamente una dichiarazione dell'altra, ma una nuova estensione dei Vicini a tutti quelli ovunque abitanti, che avessero condizioni in una Contrada. Chi meglio la pensi giudichi il Pubblico eziandio da quanto fu detto alla Censura della pag. 130-134. Dal confronto stesso delle Leggi apparirà, che le fraudi indussero alla necessità d'una dichiarazione, non a una nuova legge. La legge del Lib. I. c. 2. non sappiamo a qual anno appartenga, ma quando bene fosse del 1242. in cui si coordinò lo Statuto, da quest'anno al 1330. vi sono 88 anni, nei quali l'idea di Vicini potevasi essere oscurata.

Pag. 182.

Seguendo io la comun nostra tradizione, che la Chiesa di S. Maria Mater Domini sotto questo titolo sia dedicata alla Circoncisione di nostro Signore, il Tentori sebbene conosca essere questa fra noi sentenza comune trasmessaci da nostri Maggiori, e segnata negli Ordinarj nostri; tuttavia rivolge ogni sua censura contro me, e a visiera alzata scrive di me solo, che io *m'inganno a partito*. Ecco la giustizia Tentoriana. Egli poi si accinge a farmi scuola di Liturgia della quale veramente sono abbastanza informato: e m'insegna, che secondo Benedetto XIV. negli antichi tempi due Messe si dicevano alle Kalende di Gennaro, la prima *della Maternità di Maria Vergine*, l'altra *della Circoncisione del Signore*. Successivamente dei due Offizj essersene formato uno, onde la maggior parte dell'odierno è della B. V. Quindi da questa dottrina del Lambertini inferisce, che quando si edificò quella Chiesa nel 969. e varj secoli dopo, la *Maternità* e la *Circoncisione* celebravansi con due Messe diverse, e però caden-

dendo in quel giorno la festa titolare di quella Chiesa, ancora dopo confusi i due Offizj, continuò a celebrarsi nel medesimo giorno. Cita in confermazione il Micrologo, il Durando e il Grancolas. Vediamo mo se siano fondate queste sue asserzioni, o se siano equivoci, idee indigeste e confuse, e del genere di quelle cose, le quali di fantasia imaginando il Tentori, scrive con franchezza essere tali.

Questo non fu certamente il sentimento dei nostri Maggiori, e nemmeno di quel tempo, nel quale si domandò a Roma l'Offizio della Maternità per la seconda Domenica di Ottobre, che non si sarebbe certamente domandato, quando fosse creduto celebrarsi già alle Kalende. Potrei anche rispondere, che se è vero, quando fu edificata S. Maria Mater Domini, e per alcuni secoli appresso che si celebrassero insieme le due solennità, doveva quella Chiesa ad amendue essere dedicata: onde poi estinta già quella della Madonna, restava quella della Circoncisione, a cui senza grave errore può dirsi dedicata quella Chiesa. Ma lasciato ciò, esaminiamo parte a parte quanto ci ridice il Tentori.

In prima doveva dire, come mostrerò in seguito, che negli antichi tempi una sola messa dicevasi *a prohibendo ab idolis*: indi si introdusse l'Ottava del Signore, poscia ancora la Madonna, e ultima di tutte la Circoncisione. Scrive insegnare Lambertini, che anticamente due Messe si dicevano, una della *Maternità*, l'altra della *Circoncisione*. Ciò dice di suo capriccio. Falso falsissimo che Lambertini *de Fest. D. N. J. C. lib. I. cap. 1.* nomini la Maternità: nè il critico onesto debbe metter in bocca degli autori termini da essi non usurpati. Lambertini ivi al §.19. dice plus minus quanto scrive il Tomasi, vuolsi dire; Che anticamente *non si diceva Festa della Circoncisione*, ma *dell' Ottava del Signore*. Fiancheggia l'opinione del Baillet, il quale insegna non molto antica tal festa col Canone *Pronunciandum 1. de consec.* (il quale i Correttori Romani giudicano del Conc. Lugdunense, ma il Berardo t. II. p. 304. il crede del Moguntino celebrato nell' 813.) Osserva inoltre il Pontefice, che essendosi fatta la Circoncisione nell' ottavo giorno, tant' è poi dire in sostanza Festa della Circoncisione, e dire Festa dell' Ottava. Insegna di più, che nei primi secoli qualunque fosse il titolo, s' istituì per opporsi alle superstizioni dei Gen-

tili, al che dice alludersi nel Can. 17. del secondo Conc. Turonese del 567. e avverte che vi si parla di privata Litania e digiuno. Aggiunge in *alcuni* antichi Sacramentarj trovarsi due Messe, una *della Madonna*, l'altra *della Circoncisione*: e adduce il testimonio del Durando del Sec. XIII. che dicevansi due Messe, e che non usandosi più oggidì, *fortasse* da questo esser provenuto, che la Liturgia in parte alla B. V. appartenga. Incontrino di grazia i Lettori il citato luogo, e vedano se io fedelmente rappresentai la dottrina del Lambertini.

Dov'è dunque, che quel gran Dottore dica essersi celebrata la Messa della *Maternità*? Anzi notando esso, che in alcuni libri s'intitola *Natale S. Mariæ*, non viene egli così a espressamente escludere quel titolo speziale? Dov'è che esso dica la mistura dell'Offizio farne oggidì *la parte maggiore della B. V.* contro ciò che appar dal Breviario medesimo, e dal Messale? Dov'è che egli ci venda per cosa certa quella mistura indi esser nata, se anzi ne dubita dicendo *forse*?

Ma per ben capire la dottrina di Benedetto XIV. ci conviene più alla distesa indicare la storia di questa solennità. Nei primi secoli non festeggiavasi l'Ottava o la Circoncisione del Signore: anzi con digiuni, Letanie e altri indizj di penitenza cercava la Chiesa opporsi ai bagordi, mascherate, e intemperanze dei gentili. Di queste turpitudini presso i Liturgici parlano gli Ordini Romani, S. Ambrogio, il Concilio Cesaraudunense del 566. S. Agostino, S. Crisostomo, Alcuino, Faustino Vescovo nel Bollando, il quale nel fine della sua Orazione soggiunge: *jejunemus ergo fratres carissimi in istis diebus &c.* Per questo trovansi alcuni antichi Codd. che hanno alle Kal. *Missa pro prohibendo ab idolis*.

Fino ai tempi di Papa Gelasio circa il 500. non può dirsi che fosse istituita la memoria della Circoncisione del Signore: perocchè niente trovasi nel di lui Sacramentario. Ma nel Secolo seguente circa il 570. trovasi, che il Concilio Turonese *Can. 18.* ordina: *Hora octava in ipsis Kalendis Circumcisionis Missa Deo propitio celebretur*, e hassene qualche traccia in alcuni esemplari del Sacramentario Gregoriano. Forse diede occasione alla commemorazione della Circoncisione del Signore, l'essersi creduto nel quinto o sesto Secolo in Anversa e in altre Città di avere il Prepuzio di Cristo, co-

me

me può vedersi nello stesso Bollando alle Kal. di Gennaro. Non era tuttavia ancora festivo e solenne quel giorno: perchè lo stesso Concilio Turonese *Can.* 17. espressamente lo eccettua dai giorni festivi, come nota il Zaccaria nel suo Onomastico da consultarsi necessariamente, il quale scrive ancora, che prima del Sec. VII. *difficile erit invenire bujus solemnitatis certum aliquid testimonium*. S'introdusse la solennità, e la Liturgia della Circoncisione, e alcune Chiese vi aggiunsero insieme la memoria della B. V. Udiamone la ragione dal Micrologo, a cui Tentori mi rimanda: *Nuper cum Nativitatem Domini celebraremus, nullum tum speciale Officium matri ejus attribuere potuimus*; *unde non incongrue illam specialius in Octava Domini veneramur, ne solemnitate filii sui expers esse videatur*: *quam tamen in eadem solemnitate post Dominum maxime bonorandam esse non dubitamus*. Da queste parole ricavasi benissimo essersi aggiunta la memoria della B. V. a quella della Circoncisione, non essendosi potuta accoppiare con quella della Natività del Signore (del che giudichino i dotti) ma dove poi vi si legge, e d'onde si ricava dalle sue parole, che si celebrassero due Messe, e che quella della B. V. fosse sotto lo special titolo della *Maternità*? L'uso di venerare la B. V. sotto qualche titolo speciale non è dei più rimoti tempi della Chiesa. Venerossi mai sempre Maria, e se ne nominavano le sue prerogative una o più, come purità, verginità, e più spesso *Maternità*, soprattutto dopo Nestorio, ma non si venerava precisamente per quest'o quell'altro titolo, come fu poi introdotto nella Chiesa dalla pietà dei Fedeli. La stessa Angelica salutazione in cui si fa memoria e dell'Annunziazione e della Maternità di Maria, niuno mai imaginò che fosse composta per venerar la B. V. precisamente sotto quel doppio titolo.

Ma esaminiamo se in verità Maria si trovi negli antichi libri liturgici onorata sotto la prerogativa della Maternità. In parecchi antichi Codici manca ogni memoria della B. V. manca nel kalendario Napoletano illustrato dal Mazochi, e in quelli illustrati dal Papebrochio, e Assamani, in quello di Frontone, Nei Sacramentarj Gelasiano e Gregoriano più puri, nei Correttori Romani al Canone *Pronunciandum*, in Beda, e in molti libri anche dei più moderni, e negli antichi pubblicati dal Zaccaria nella Bibl. Liturgica. Nè mi è

giam-

giammai occorso di ritrovare quel titolo in codice alcuno, nè so che alcuno mai abbialo ritrovato.

Sonovi veramente alcuni Codici ne' quali si fa menzione della Madonna. In alcuni si legge *Ad S. Mariam*, in altri *Statio ad S. Mariam*. Nell' Antifonario Gregoriano del Tomasi secondo l' edizione del Vezzosi alcun Cod. ha *Ad S. Mariam*, e un altro *Ad honorem S. Mariæ*, la Messa è della Madonna come nell'odierno Messale. Trovansi dei Codici che hanno *Natalis S. Mariæ*, ovvero *In Natal S. Mariæ* come nel Graduale che vuolsi essere stato di Teodelinda Regina de' Longobardi. Nemmeno dunque può prodursi un Codice di quelli che hanno la Messa della Madonna, o la memoria di lei, nel quale si legga il titolo della *Maternità*, perchè come fu detto, non fu costume antico nella Chiesa onorare la B. V. sotto titolo alcuno particolare. Sicchè errò di grosso Tentori quando scrisse, che alle kal. di Gennaro una Messa era *della Maternità*.

Esaminiamo un poco ancora queste due Messe, e vediamo cosa indi trar se ne possa. E' troppo poco Sig. Abb. il dire che alle kalende di Gennaro si celebravano due Messe, ed è troppo assai il dire così genericamente e con franchezza, che se ne celebravano due, e che una era della Madonna. In prima appar da un Cod. Carnotense che si diceva una Messa sola, e tutta della Madonna, la stessa quasi che *Vultum suum*. Ma lasciamo i Monaci Carnotensi. Nel Cod. Gregoriano sopracitato, sebbene concorrano due Offizj, niuno però è della Madonna. Sicchè nemmeno dove due Messe dicevansi, una era per tutto della Madonna. Per oppòsito nel Martene t. I. p. 104. Dal Cod. Gellonese del Sec. IX. appar che dicevansi tre Messe. Le due prime portavano il titolo *In Octava Domini*, sebbene la seconda fosse della Madonna. Dal che si vede che colla memoria della Madonna volevasi tuttavia onorare la Circoncisione del Signore. La terza poi era *Missa pro prohibendo ab idolis*. Sebbene dunque in alcune Chiese, e forse tutte di Monaci, vi si fosse introdotta la consuetudine di far memoria della B. V. celebrando la sua Messa alle kal. di Gennaro, non può dirsi per questo nè che si venerasse Maria sotto il titolo speziale di Maternità piuttosto che sotto quello della Virginità, Purità ec. nè che l'uso di dire due Messe fosse così universale, come ci vuol dar ad intendere Tentori, nè forse da quell' uso risultò la mi-

mistura dell'Offizio odierno, sebbene così conghietturasse ancora il sapientissimo Benedetto XIV. In fatti l'uso di dire due Messe non può provarsi essere stato della Chiesa Romana, coociosiachè mostrasi che i Libri ne' quali due Messe si trovano, una della Madonna, appartenevano a Monasteri, come può vedersi nel Martene e altri. Oltre a ciò nel Lezionario Juxta Ritum Eccl. Rom. da varj Codici raccolto, non hassi che una sola Epistola *Apparuit Gratia*, locchè mostra abbastanza l'uso di due Messe non essere stato proprio della Chiesa Romana, ma di alcune particolari soltanto, e forse tutte de' Monaci. Aggiungasi, che di due Messe parla soltanto il Durando, da cui tutti gli altri attinsero, oè consta se parli o no di uso praticato fra monaci soltanto, o da alcune altre Chiese ancora. La consuetudine dunque di Chiese particolari, e per lo più, o forse tutte di Monaci, non può far dire così assolutamente e in generale, come dice Teotori, *Esser da tenersi per cosa indubitata, che alla Madonna fosse dedicata quella Chiesa*, perchè un tempo dicevasi anche la Messa della Madonna in alcune Chiese alle kal. di Genoaro. Che fosse di particolari Chiese l'uso delle due Messe, può inferirsi da quanto ci ridice l'Ordinario Nannetense presso il Martene t. III. p. 40. *Quidam dicunt quod in die Circumcisionis tria festa concurrunt, B. Mariæ, Circumcisionis, Octavæ Domini... & alii dicunt quod duo festa tantum, B. Mariæ & Circumcisionis. Unde in multis Ecclesiis prima Missa dicitur de B. Maria*, Vultum tuum, *alia de Circumcisione*, Puer natus est, *& Evangelium Lucæ legitur*, Postquam impleti sunt. Cosa si ricerca di più chiaro e preciso per mostrare, che l'uso di due Messe non era universale, e donde meglio si può sentire, che fosse propriamente prassi Monastica? Udiamo ancora la nota (1) dell'Antifonario Tomasiano, a quel titolo: *Kalendis Januarii. Oct. Domini. Ad S. Mariam*, che così ne insegna: *Cod. O habet*. Ad honorem S. Mariæ. *Nostris hisce monumentis, quibus duplex huic diei sacrum assignatur, consonum invenitur & Frontonis vetus Kalendarium duplicem & ipsum hodie Missam exhibens. Vide* Microl. *c.* 39. Durand. *in Rationali l.* 6. *c.* 5. Jo: Fronton *in notis ad hanc diem*, *Cardin.* Bona *l.* 1. *Rer. Liturg. c.* 18. *n.* 6. *Ex quibus certissime colligas D. Gregorii Antiph. tribui, quod hac die peculiari cultu Beatiss. V. M. veneretur, & duas*

olim

olim cantari consuevisse Missas. At vero hoc postremum ex Micrologo erui, ut adfirmat Fronto, omnino non video. Aperta de eo est Durandi sententia; adeo ut de illius mente dubitare nullatenus possim. Non solamente dunque il Micrologo non parla delle due Messe, e il Frontone disse ciò che non persuase; ma l'espressioni stesse del Tomasi e Vezzosi fanno abbastanza sentire, che le parole stesse del Durando sono ad altra interpretazione soggette. Vuolsi dire che forse le due Messe non mai si cantarono ma una sola, sebbene in alcune Chiese fosse della Madonna in altre della Circoncisione. Nè i Codici che le hanno tutte due provano il contrario: perchè si sa, che tutti sono corrotti, e gli amanuensi posteriori ritenendo tutto ciò che eravi di antico vi aggiungevano le cose più moderne, onde tanta varietà si trova e moltiplicità di cose nei libri Liturgici dello stesso titolo, come Lezionarj, Antifonarj, Sacramentarj ec. Il Códice Carnotense, in cui trovasi la sola Messa della Madonna, conferma questa sentenza. E da prima, come mostra il Titolo, nell'Antifonario Gregoriano non vi era doppia Messa, ma vi si introdusse poi, e certamente dacchè passò in uso de'Monaci.

Da quanto ho detto si vede, che l'uso delle due Messe non era universale nella Chiesa, e molto meno nella Chiesa Romana. Su qual fondamento dunque può dirsi, che dicendosi due Messe, e una essendo della Madonna, per questo S. Maria Mater Domini debba essere dedicata alla Maternità, e non alla Circoncisione? E quando bene vogliasi sostenere, che l'uso delle due Messe vi fosse nel Rito della Chiesa Romana, locchè dai Lezionarii è contradetto, nemmeno così sarebbe *indubitato*, che quella Chiesa atteso quell'uso, fosse dedicata alla Maternità. Conciosiachè noi quando fu edificata nel 969. usavamo il rito Patriarchino, in cui non si potrà giammai provare, che vi fosse l'uso di quelle due Messe, e la memoria della B. V. fosse in quel giorno solennizzata sotto il titolo della Maternità.

Ma dirà il Sig. Abb. il vederla nominata S. Maria Mater Domini, il sapersi che due Messe alle Kal. di Gennaro si celebravano, e che una di queste era per onorare la Madre di Dio, ci obbliga violentemente a pensare, che alla Maternità appunto della B. V. quella Chiesa fosse dedicata. Diasi che questa forte persuasione ci obblighi a credere quella Chiesa dedicata alla B. V. perchè

chè mo si pretende sotto il titolo speziale della Maternità? Pensi come crede Tentori, perchè mo si pretende che il Gallicciolli il quale rappresenta la tradizione e sentenza costante de Veneti s' *inganni a partito*? Perchè si vuole che una conghiettura apparente detronizzi una tradizione costante, sicchè debba fare che *resti per cosa indubitata* l'opinione del Tentori, e che io mi sia ingannato, e abbia *malamente stimato*, *per non aver posta mente all' antica Liturgia*? Aggiugnerà forse il Tentori per confermazione del suo sentimento, che se alla B. V. fu dedicata quella Chiesa, non lo poteva essere se non sotto il titolo della *Maternità*, e non della Circoncisione. Vaglia quest' argomento presso il Sig. Abb. e quegli altri che seco lo sentissero. Io nego dedicata propriamente quella Chiesa alla Madonna, sebbene si esprima *S. Maria Mater Domini*. E' fuori di controversia che la Chiesa delle Monache del *Gesù Maria* è dedicata alla Circoncisione del Signore, e nulla di manco la Circoncisione non si esprime, e si esprimono i nomi della Madre e del Figliuolo, sebbene sia stata edificata quella Chiesa alla metà del Sec. XVII. quando erasi già onninamente disusato il costume delle due Messe, e volgarmente nemmeno avevasene più memoria. Vedesi, che presso noi il nome di Circoncisione volevasi schifare. Allo stesso modo i nostri Maggiori, sebbene quella Chiesa fosse dedicata alla Circoncisione, in vece di nominar questa, nominarono la Madre e il Figliuolo sotto i vocaboli di *Maria Mater Domini*.

La nostra tradizione è così costante, che i più antichi Kalendarii la registrano, il comun sentimento l'abbraccia; nè mai emmi occorso di leggere o udire chi insegnasse, o sospettasse del contrario. Di questa tradizione abbiamo certo testimonio il Corner, t. XIII. p. 344. nel Veneto Menologio: *Circumcisio D. N. J. C.* e nella nota (a): *Titulo hujus mysterii sacra est Deiparæ Virginis Ecclesia S. Mariæ M. D. Altera quoque Ecclesia Sanctimonialium S. Augustini, Jesu et Mariæ nominibus decorata*. Se fosse da tenersi, che qualche Chiesa si dovesse dedicare alla *Maternità*, sarebbesi forse ciò osservato in S. Maria Giubanico, cioè *Annunziata*, avendosi esempio che così soleva appellarsi, come appar dal Codice delle Leggi dei Visigoti, *lib.* 12. *t.* 3. *l.* 6. e dal Cap. I. del Concil. Toletano X. ove a cagione della Quadragesima si legge fissata l'Annunziazione alli 15. di

Gen-

Gennaro: *Solemnitas Dominicæ Matris die XV. Kal. Januariar. omnimodo celebretur*. Questa stessa solennità però non credesi introdotta prima del Sec. VII. Non havvi dunque Cod. alcuno, non autorità, non soda ragione che persuada alla *Maternità* dedicata quella Chiesa, e il modo di dire *Maria Mater Domini* conviene piuttosto all'Annunziazione che alla Circoncisione, perchè allora veramente Maria divenne *Teotoco*, cioè *Deipara* o Madre di Dio, e così la nominano e la Legge dei Visigoti e il Conc. X. Toletann, il quale ancora soggiugne, che quella solennità celebravasi in luoghi eziandio *multis & dissitis*. Vediamo ora se siavi più ragione di credere quella Chiesa propriamente dedicata alla Circoncisione anzichè alla Maternità, come il Corner, i nostri Kalendarj antichi e moderni, e la costante tradizione nostra insegnano.

Fino all'aprirsi del Sec. VII. non si sentiva d'ordinario il titolo di *Circoncisione* nella Chiesa Latina, ossia Romana, sebbene forse corresse fin da'più remoti tempi la festa della *Peritome* o Circoncisione del Signore nella Chiesa Greca, come appar dagli antichi Menei e Antologii. Correva il vocabolo di Ottava del Signore, o della sua Natività. Nel settimo secolo consta che i Gottoispani, i quali alle Kal. di Gennaro principiavano l'anno con digiuno, verso sera celebravano la Messa *della Circoncisione*, come appar dal Conc. Toletano IV. Can. 2. e da S. Isidoro *de Offic. l. 1. c. 40.* Era quel mistero di gran divozione nella Spagna, in guisa che nella Liturgia Gottica, *Conc. Hisp. t. III. p. 266.* sappiamo, che dividendo l'Ostia in IX. parti dopo recitato il Simbolo, le dicevano: *Corporatio*, *Nativitas*, *Circumcisio*, *Apparitio*, *Passio*, *Mors*, *Resurrectio*, *Gloria*, *Regnum*. Passò quel titolo e uso in alcuni luoghi della Gallia, come consta dal Secondo Conc. Turonese *Can. 17.* Non fu tuttavia festivo e solenne tosto quel giorno nemmeno nella Spagna. Niente di meno prima del 636. anno in cui morì S. Isidoro, la Spagna generalmente adottò di celebrar la Circoncisione. Quindi alla metà di quel Secolo per legge dei Visigoti fu fatta Festa primaria e di precetto. Passò sollecitamente quel pio uso nella Gallia, e nella Germania eziandio, e come dì festivo e solenne si celebrò la Circoncisione del Signore. Della Germania ne abbiamo testimonianza negli Statuti di S. Bonifazio presso il Dachery. *Spicil. t. 9. p. 66.* Puotè

tè dar occasione a questa solennità di dilatarsi nella Germania e nella Gallia la festa solenne che alle Kal. di Gennaro facevasi in Anversa e altre cittadi sulla persuasione di avere il Prepuzio di nostro Signore, come può vedersi nel Bollando. E' facile immaginare, che un costume introdotto solennemente nella Gallia, Spagna e Germania passasse di volo eziandio nell'Italia. Quindi si principiò a vedere il titolo di *Circoncisione del Signore* nei Libri Liturgici, che prima soleva essere dell'*Ottava della Natività*, e quindi ancora doppio Offizio introdurvisi. Quanto però cresceva, e dilatavasi la solennità della Circoncisione, tanto più frequenti i Codici portavano quel titolo, e tanto più rari si trovano quelli, che avessero la messa *Pro prohibendo ab idolis*, e quelli ancora che avessero la Messa sola della Madonna, e rari altresì quelli che avessero le due Messe, oppur avessero in primo luogo quella della Madonna: anzi l'effetto mostra, che per la solennità della Circoncisione per tutto poi andò in disuso la commemorazione della Madonna. I sommi disordini medesimi, che s'introdussero successivamente in alcune Provincie dacchè si fece solenne la festa della Circoncisione, mostrano a dovizia, che questa festa fece ecclissare, e poi ancora disusarsi quella della Madonna. Possono vedersi nel Durando, e nel Du Cange alla voce, *Kalendæ*. Del resto sotto qualunque titolo si faccia l'Offizio, si commemorano tutti i Misteri connessi, Incarnazione, Natività, Circoncisione, infanzia di Cristo, come pure Verginità, Maternità, Parto ec. della B. V. ma il titolo proprio è la Circoncisione, nè il commemorarsi la B. V. altro non prova, che Maria è venerata, di cui tante, e tanto sublimi sono le prerogative.

Quindi io inferisco, che essendosi resa già per tutto solennissima e festiva l'Ottava della Natività del Signore sotto titolo di Circoncisione, circa i tempi nei quali fu edificata S. Maria M. D. e nei quali la venerazione della B. V. alle kal. di Gennaro era già di molto diminuita, sotto il titolo appunto più celebre e festivo della Circoncisione siasi dedicata a Dio, sebbene non amando i nostri Maggiori di nominar in volgo la Circoncisione, abbiano assunto l'altro titolo di Maria Madre del Signore, come poscia assunsero l'altro di Gesù Maria. Altre ragioni dunque ci vogliono per provare che sia dedicata alla Maternità, che quelle portate dal Ten-

to-

tori, perchè un tempo si dicevano due Messe. E quando bene egli avesse le mille ragioni per sostenere la sua opinione, è poi ancora un'aperta ingiustizia, o almeno indizio di sconsigliata osservazione, il dire che il Gallicciolli s'inganna a partito, esso solo censurare, e non la costante nostra tradizione espressa nei vecchi Ordinarj e nel Corner testificata.

Aggiugnerò una suspizione, di cui se ne terrà quel conto che ciascheduno meglio amerà. I nostri Cronichisti, i quali parlano dell'edificazione di quella Chiesa, non usano altro titolo che quello di S. Maria M. D. Niente di manco fassi contitolare S. Cristina. Chi sa, che dapprincipio non corresse il titolo *S. Maria Cristina* cioè Maria di Cristo, per indicare appunto la Circoncisione in una guisa non molto diversa da quella di *Gesù Maria*, e che poi siasi creduto *S. Cristina* essere contitolare? Non abbiamo però alcun positivo fondamento di questo, e non può aversi che per una fallace conghiettura o sospizione.

Pag. 183.

Avendo io scritto, che eletto a Piovano il Filomuso per la sua insigne dottrina non fu esaminato dal Patriarca: e avendo soggiunto, che non è esempio da imitarsi, il Tentori per contraddirmi in tutto, eziandio nelle verità patenti, scrive, che io attribuisco l'esame de'Titolati all'ignoranza, alla socordia, e a'mali costumi, e asserisco, che ab antico amministravano la penitenza senza esame, e previo assenso del Prelato, il quale poi non lodo, che non sia stato esaminato un'uomo dottissimo; epperò trova in me dell'incoerenza pel prurito di censurarmi. Ma che tutto questo è sia falso, e un sogno della fantasia riscaldata del Tentori, nè tale io insegni, può riscontrarsi e nelle mie Memorie, e nella risposta data di sopra a questa calunnia. Per compiere poi l'opera domanda per qual ragione quello non sia esempio da imitarsi. Io rispondo, perchè le Leggi esatte della Chiesa, e la prassi ancora vogliono, che qualunque benefiziato si esamini, onde consti giuridicamente della sua idoneità. Dico in secondo luogo, che non è da imitarsi, perchè se si principia *laxare habenas*, può ben vedersi dove andranno ad abortire queste massime suggerite dal Tentori, atte fatte solo per rovinare la disciplina tanto gelosa nella Chiesa, se vengano seguite. In fatti l'esame prescritto dal Concilio di Trento

to

to *Sess.* 24. *c.* 18. *de Ref.* è una cosa di disciplina, nè quell' Ecumenico Concilio vieta ai Vescovi il dispensare da quell' esame. Secondo questi due principj, che tanto milantò il Sig. Abb. potranno i Vescovi dispensare in quella Legge, tanto più che fu dispensato il Filomuso, che fu al Concilio di Trento. E quai limiti si troveranno a queste dispense? Quanti Filomusi non si vedranno al mondo. Conchiude poi il Tentori, forse solo per certificar il Pubblico, che ha bisogno di Logica. L'esame dopo il Concilio di Trento è *sempre necessario* che si faccia dagli Esaminatori Sinodali per ubbidir a' suoi Decreti, ma non sempre per rimaner certi dell' *idoneità*. Ma cerchino pure i Lettori colla lanterna accesa ove io mi scriva, che per questo motivo, non è da seguirsi quell' esempio. Che se *sempre l'esame è necessario per ubbidire ai decreti*; dunque a torto il Tentori mi chiese perchè non sia da imitarsi quell'esempio: dunque è vero, che non è da imitarsi un'esempio, il quale si oppone alle disposizioni d'un Concilio Ecumenico, che vuole i Beneficiati soggetti all' esame *sempre*, e per essere il contrario prescritto sotto pena di nullità. Posti questi principj concessi e registrati dal Tentori medesimo, veda a qual infelice partito ed a qual incoerenza l'abbia spinto il cacoete di censurarmi, mentre soggiugne in fine: Che il Concilio guardò la materia in generale, senza nullà prescrivere pei casi particolari. Si connettono insieme queste idee, *Sempre sotto pena di nullità*, *non per l'idoneità*, *ma per ubbidire ai decreti*, *casi particolari*. Ah Sig. Abbate!

Pag. 183.

Si querela il Sig. Abb. che abbia registrati alcuni Piovani anticamente riprovati o per ignoranza o per costumi: e con animo pietoso vorrebbe, che io avessi usata carità coprendo quei difetti, anzichè nominar le persone, affin di denigrare il Clero, non memore di quel detto, *Parce sepultis*. Ma io rimetto i Lettori a quanto dissi in antecedenza nei preliminari a queste mie risposte, e pregandoli a ricordarsi, che era mio istituto conservar le memorie dei secoli antichi, e che dalle tenebre di quelli sparse in tutta la Chiesa, non che nella Veneta, viemaggiormente risplende la diversità de' tempi nostri. Avverto qui solo, che il Tentori non usa verso me vivo e conosciuto ciò che vorrebbe che io avessi usato verso morti e sconosciuti, il primo de' quali è 377. anni, l'ulti-

timo 200. e più distante da noi. Sono in tutti i nominati da me XIV. e occupano il periodo di 180. anni, e appartengono a tempi, nei quali consta da tutti gli Storici che l'ignoranza e i mali costumi regnavano in ogni luogo. Vedasi se in quei tenebrosi secoli faccia maraviglia quel numero distribuito in 180. anni?

Pag. 186.

Scrivo, che nei caliginosi tempi della mezzana età l'ignoranza, i mali costumi, l'occupazioni notariali e le fruttuose fatiche dei nuovi Ordini Regolari fecero, che i nostri Parrochi lasciarono di predicare. Il buon Tentori nella censura porta in tavola solo l'ignoranza, e mali costumi, e mi fa dire *Cangiamento di disciplina*, un cangiamento che egli maschera e dice *Non della sola Veneta, ma dell'Universale Chiesa*. Quello che dalle mie parole rilevasi essere un difetto, egli lo chiama *Cangiamento di disciplina*: e quello che io dico trascuranza nei Pastori Veneti, egli lo dice Cambiamento nella Chiesa universale. Vedano i Lettori se sia pratica della Chiesa Universale, che i Parrochi non attendano alla Predicazione. Ma per dare qualche colore alla sua censura, porta fuori, I. Che da principio predicavano i Vescovi soli. Falso se s'intenda generalmente: imperciocchè Filippo Diacono predicò in Samaria senza ancora che il sapessero gli Apostoli: S. Barnaba predicò non ancora Apostolo in Roma, Alessandria, Cipri ec. i dispersi per la persecuzione nella morte di S. Stefano predicarono per la Giudea e Samaria ec. Eusebio T. III. c. 37. parlando dei tempi Apostolici o del primo e secondo secolo, dice: *Cum fieri nullo modo possit ut singulos recenseamus quotquot primis illis Apostolicæ successionis temporibus per omnes Orbis terrarum ecclesias Antistites aut Evangelistæ fuerunt &c.* Predicavano dunque ancora nei tempi Apostolici altri che non erano Apostoli. Aggiungasi in oltre, che quando si dice non aver predicato un tempo i Preti, s'intende da luogo eminente, e alla presenza del Vescovo. In Oriente i Preti non avevano facoltà di predicare? Non l'avevano in Alessandria, dove fu tolta loro dopo Ario? Non predicavano in Cipro e altrove, come insegna la storia ecclesiastica? Può circa questo oltre molti altri vedersi il Tomasino *P.* 2. *l.* 3. *c.* 83. il quale parla altresì dello stipendio de' Predicatori nella *P.* 3. *lib.* 1. *c.* 70. II. Prosegue giusta la sua sentenza a dire essere poi venuti i Parrochi. Ma se tanto tardi siano stati isti-

tui-

tutti l'indicai altrove, e rimisi i Lettori al Guadagnini III. Commenda lo zelo dei Regolari: quasichè io medesimo non abbia detto, che le religiose Famiglie quell'offizio fruttuosamente esercitavano. IV. Conchiude poi coll'impotenza di alcuni Parrochi, i quali sebbene pii e dotti non saprebbero sostenere con decoro la loro dottrina in pulpito. Al che io rispondo in prima rimandando i Lettori al sentimento dei Visitatori Apostolici da me recato *t. IV. p.* 342. Ma se il Sig. Abb. dall'impotenza di alcuni vuol inferire, che siano degni di scusa, in ciò non mi ha contrario: mentre si sa, che Vescovi santissimi per ciò usavano il ministero de'Preti. Che se poi vuole giustificare tutti quelli che essendo inetti al ministero della Parola agognano alle Parrocchie; cosa su ciò debba giudicarsi, lo consideri il Pubblico. In tanto la diceria del Sig. Abb. è sediziosa, scandalosa, mal sonante, nata fatta a togliere dalla Veneta Chiesa eziandio il buon esempio di quei Parrochi, i quali con edificazione amministrano la Parola di Dio, mentre dà loro ansa di condursi in guisa sulla confidenza, che Preti e Regolari siano entrati nelle loro veci, e che sia disciplina della Chiesa universale lasciare a questi l'amministrazione del Verbo, che di essi ancora si debba poi ripetere ciò che diceva Giuliano Pomerio *De vit. contempl. l.* 1. *c.* 21. *Gregem Domini pascendum Pastores facti suscepimus, & nos ipsos pascimus, quando non gregum utilitati prospicimus . . . . Lac & lanas ovium Christi quotidianis oblationibus ac decimis fidelium gaudentes accipimus & curam pascendorum gregum, a quibus volumus pasci, deponimus.* Aggiungasi ancora questo per avvertenza e cautela de'nostri Parrochi, principalmente quando eziandio commettono altrui il loro offizio in questa parte: *Non se debet Ecclesiæ doctor de accurati sermonis ostentatione jactare, ne videatur Ecclesiam Dei non velle ædificare, sed magis se quantæ sit eruditionis ostendere.* Finalmente io avverto, che tutte le belle cose detteci dal Sig. Abb. si sapevano a dovizia dai Visitatori Apostolici, e tuttavia inculcarono ai nostri Parrochi l'obbligo di predicare, a fronte della contraria consuetudine, con quelle parole, *Etsi decem millia pædagogorum habeatis in Christo, non tamen multos patres*; e con quelle altre terribili del Profeta: *Væ mihi quia tacui!* Ecco come una consuetudine da tutti i più dotti e pii non commendata, ed erroneamente chiamata cambiamento della Universale

Chiesa, palpi i Parrochi, se saranno così inavveduti di appigliarsi ai sentimenti del Tentori per cauteriare le loro coscienze, che in qualunque tempo si destassero, e per cadere o mantenersi in una mortale trascuranza.

Pag. 188.

Ho portate t. IV. *pag.* 348. *n.* 1125. le auree e divine parole dei Visitatori Apostolici, che parlando della dottrina dicono: *Ne decipiatis vosmet ipsos Parochi, Sacerdotes, Diaconi, Subdiaconi cujuscumque parochialis Ecclesiæ. Pueri illi . . . . commissi a principe pastorum vobis sunt*. Poi al *num* 1126. dico così: Parrochi, Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi sono il Capitolo, ossia i Titolati dati coadiutori ai Piovani, non altri. Il Tentori vuole che io produca i Codici del gius divino e naturale, che così disponga de' Veneti titolati, che siano dati coadiutori ai Piovani. Ma i Vescovi, i Patriarchi, i Visitatori Apostolici, i Titolati medesimi, il Principe lo asseriscono, lo confessano. E se tutto questo mancasse, non mancano e prove e prassi, che essi partecipano delle decime, offerte, e altre avvenzioni e cose dell'Altare, e però il gius naturale e divino insegna che essi ancora assistano quello in mano di cui anderebbero tutti quei proventi se non vi fosse Collegio nella sua Chiesa. *Qui non laborat non manducet* disse S. Paolo. E se rispondono i Titolati *Cantiamo le Messe, i Vesperi*, ripeterò loro il sentimento di S. Bernardo da me portato t. V. p. 11. *Constat esse populi peccata quæ comedis. Sumtus ecclesiasticos gratis te habere reputas? Cantando, ut ajunt, bona tibi provenire videntur: sed bonum erat magis fodere, aut etiam mendicare*. Evvi poi la solita goffaggine nel discorso del Sig. Abb. per provare, che non sono tenuti i Capitoli ad assistere al Parroco nell' istruzione dei figliuoli: anzi fa immuni i Titolati da ogni assistenza a Parroco eziandio nella Liturgia, in quella sua ironica proposizione universale: *Bramo sapere ubi scriptum sit ne' Cod. del gius divino e naturale, che i Veneti Titolati siano dati Coadiutori ai Piovani*. I moderni nostri Titolati non sono così irragionevoli, che pretendano che in tal guisa siano fatte le loro vindicie: niuno di essi pretende tanta immunità. Segue il Tentori dicendo, che la Dottrina appartiene così alla Cura, che senza licenza del Parroco non è permesso ai Titolati ingerirsene. Checchè ne sia della direzione, che per decreti del C. X. è piuttosto in mano de' Laici, io dico *quanta maxima voce*

ce possum, che il Piovano non può escludere dalla sua Dottrina il Titolato che volesse frequentarla, nè esso ha bisogno di prender licenza dal Parroco, da cui in niun modo può a lui negarsi l'ingerenza nell'ammaestramento e catechesi dei fanciulli per quanto questa alla Cura appartenga, come il Piovano non può escludere il Titolato dalla Cura dell'anime se voglia assumerla, secondo la decisione del Legato Apostolico da me portata t. V. p. 6. Debbe dunque *cum mica salis* intendersi, che i Titolati non possano ingerirsi nella Dottrina senza licenza del Piovano. Ma è poi ben ridicolo ciò che segue. Confessa, che i Piovani hanno per la Dottrina bisogno di coadiutori, e che se non vi fossero Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi e Cherici alunni, converrebbe che coadiuvassero i Titolati, i quali insegna non dati Coadiutori ai Parrochi. Qui però mostra ignorare, che le nostre Dottrine sono propriamente in mano de'Laici. Aggiugne questa essere la disciplina odierna fra noi in questo punto: Riposano i Titolati, che tali non divengono se non dopo 30. e più anni di Ecclesiastico servizio, e lavorano nei Catechismi i giovani alunni, i quali un giorno dovranno riposare anche essi. Che ignoranza crassa delle cose nostre! Alle Dottrine assistono i Cherici Minori e Sacri per obbligo del Patriarca e del Principe. Appena prendono il Sacerdozio, generalmente parlando, non più frequentano le Dottrine. Alcuni Sacerdoti alunni per pietà e divozione in alcune Chiese veramente assistono alle Catechesi, come eziandio alcuni Titolati pieni dello Spirito del Signore, e tanto maggior è la carità negli alunni assistenti alla Dottrina, quanto che sanno tale assistenza niente influire per la consecuzione del Titolo. E' incredibile che il Tentori ardisca scrivere così contro uno che da 50. anni conosce cosa si pratichi nelle nostre Dottrine. Ma le cose sono sempre da lui vendute per tali, quali egli le imagina. Se l'esservi chi per pietà coopera, dispensa dall'operare quelli de'quali sono proprj gli Offizj, seguirà eziandio questa assurda conseguenza, che avendo affaticato gli Alunni 30. 40. 50. e più anni e nell'assistenza degli infermi, e nel Confessionale, e nelle sacre Funzioni, quando poi saranno Parrochi o Titolati, potranno riposare, e lasciar la cura, e le funzioni sacre agli Alunni, i quali poi *dovranno anche essi riposare*. Che sediziosi principii sono questi contro la giustizia, caro Tentori? Ma andiamo avanti. Nelle

Chiese della Dottrina di fanciulle, ci dica il Tentori quanti Alunni assistano alle Catechesi? E nelle Dottrine stesse de'putti, tranne alcune nelle quali qualche pio Sacerdote si presta liberamente all'opera di Dio, quanti sono gli Alunni sacerdoti che intervengano, e i Cherici che per obbligo vi si portano, ci dica quanto generalmente siano capaci d'istruire, e quanti anni frequentino la Dottrina? Tanto è lungi, Sig. Abb., che siavi questa sognata assistenza degli Alunni, che anzi mancando un tempo ancora quella dei Parrochi, il C. X. fu necessitato a rimetterne la cura ai Laici, e i Visitatori Apostolici riconoscono i Laici primarii istitutori del metodo corrente d'insegnare la Dottrina, ed esortano quei Preti massimamente, che non sono occupati nella cura, a frequentarne l'Oratorio, e non lasciarsi gabbare da quelle Satariche espressioni: *Novum institutum docere pueros Doctrinam, mihi satis est &c.* come riferisco *pag.* 349. 350.

Pag. 189.

Asserisco nelle Memorie, che cresciuti i Ministri, non essendo nè comodo, nè espediente, che tutti convenissero col Vescovo nelle deliberazioni, egli ne scelse alcuni perchè fossero più dappresso a se, del consiglio de'quali usava nei bisogni della diocesi. Tutto questo dissimula il Sig. Abb. e censura quanto dico in seguito, cioè: Onde poi si fecero col tempo i Capitoli delle Cattedrali, detti *Canonici* dal *Canone* o sportula che ricevevano dal Vescovo per proprio mantenimento. Qui vi trova in me la prima magagna: Ci fa una bella lezione d'Archeologia ecclesiastica dicendoci, che *Nei rimoti tempi della primitiva Chiesa, i Cherici tutti rinunziavano nelle mani del proprio Vescovo i loro beni patrimoniali; e quindi ascritti al Canone o Matricola* dal Vescovo, col quale convivevano, ricevevano il loro sostentamento. Sebbene potrei rispondere, che queste notizie sono superflue, perchè la mia asserzione non parla *degli antichi tempi della primitiva Chiesa*, ma precisamente di quelli, nei quali *il novero dei Ministri era cresciuto* in guisa che non era espediente che tutti col Vescovo convenissero nelle deliberazioni; nulla di manco conviemmi alquanto insistere su questa Tentoriana asserzione. A buon conto egli non ci dice donde abbia tratta questa sua dottrina, e il premettere, che *Basta essere iniziati nella disciplina Ecclesiastica per saperlo*, può forse fare

qual-

qualche impressione nei meno periti, ma non mica persuadere quelli che hanno qualche criterio di ciò che si richiede per provare una proposizione. Io ignoro quella dottrina, e credo l'ignori tutto il Mondo Cristiano, e il Tentori stesso, se non vogliasi forse eccettuare qualche particolar esempio, che non fa disciplina. Se in quelle sue parole, *Rimoti tempi della primitiva Chiesa*, egli parla dei tempi nei quali vivevano gli Apostoli; in prima deve provare, che lungo tempo durasse quell' uso, eziandio dopo che gli Apostoli si dispersero per la predicazione. Certo che il Gussanvileo scrisse nelle note a S. Gregorio t. VIII. p. 308. *Istam communem vitam aut paucorum fuisse, aut paucos dies perdurasse*. Mostri con documenti certi il bravo Tentori che predicando i S. Apostoli in Roma, Cipro, Antiochia, nell' Arabia, Persia, Battriona ec. regnasse nei novelli Cristiani il costume da lui asserito. Le limosine che cercava raccorre S. Paolo pei poveri Cristiani di Gerosolima, non ci rendono certo persuasi di quanto pretende il Tentori. Che se poi parla del tempo nel quale restarono ancora gli Apostoli in Gerosolima dopo l'Ascensione del Signore, avverta, come consta dall'esempio di S. Barnaba, di Saffira e suo marito, che quello era costume di tutti i discepoli, e che non consegnavano i loro *beni paterni* in mano degli Apostoli, ma essi li vendevano, e portavano il prezzo a piedi degli Apostoli per guisa, che fosse loro libero venderli, o non venderli, darne tutto o parte del prezzo ricavato, perchè non intervenisse menzogna. Se poi il Tentori parla dei secoli seguiti fino a Costantino, noi sappiamo, che la prassi era a un di presso la stessa, ma nei Vescovi soltanto, o in quelli che volevano andar a disseminare il Vangelo: prassi tuttavia non comune in tutti. Ascoltiamo Eusebio, *Hist. Eccl. l.* 3. *c.* 37. ove così favella: *Plerique ex illius temporis Discipulis . . . divinum antea explebant præceptum, pauperibus largientes substantias, deinde peregrinationibus susceptis, opus exequebantur Evangelistarum*. E poi soggiugne: *Cum autem impossibile sit nobis nominatim universos recensere, quotquot fuerunt . . . Pastores vel etiam Evangelistæ &c.* Acciò il Sig. Abb. non attrapasse qualche occasione di opporsi a me per il sentimento espresso dall'interprete di Eusebio, volli fedelmente tradurre le parole dal testo Greco, a cui rimetto chiunque voglia accertarsi della usata fedeltà. Ma io la discorro così;

si: Se i Vescovi e altri Sacerdoti immediati successori degli Apostoli, secondo Eusebio, prima di andare per tutto il Mondo a spargere il Vangelo, e fondar Chiese vendevano i loro beni, e ne distribuivano in limosine il ricavato, e allora soltanto si credevano tenuti adempiere quel *divinum præceptum*; dunque prima di quella determinazione ciò non facevano, dunque non è vero che consegnassero i loro patrimonj in mano del Vescovo quando si facevano Cherici, cioè venivano assunti nella sorte del Signore, come Tentori insegna.

Egli poi dopo aver detto, che consegnavano i loro patrimonj in mano del Vescovo, soggiugne, che quindi ascritti al *Canone* o Matricola, ritraevano dal Vescovo con cui convivevano il loro sostentamento. Ma ogni fedel minchione capisce, che cadendo il fondamento, cade e precipita tutto l'edifizio. Falso, che dessero i loro patrimonj in mano del Vescovo; dunque ancora falso che venissero posti nella Matricola, o Canone onde da lui ricevere il proprio sostentamento. Ma ci ridica Tentori dove abbia trovato che a' tempi degli Apostoli i Cherici si notassero nel Canone o Matricola? E dove pure abbia trovato che vi si registrassero nemmeno fino a'tempi di Costantino? Due erano le Matricole, una era il registro de'poveri, l'altra de' Cherici: quella debbe certamente essere antica e forse coeva alla Chiesa; ma della seconda a me non occorse veder documento più antico del Can. 2. Arelatense, epperò sembra introdotta dopo la pace di Costantino. E sebbene vogliasi col Tomasini prender indifferentemente il vocabolo di Canone e Matricola, ancora così da varj luoghi di lui consta, che Canonici dicevansi quelli, i quali nelle città e ville *quippiam agebant*, e che a questi, secondo il precetto apostolico, davasi la sportula a proporzione del grado e del merito, non perchè avendo consegnato i loro beni patrimoniali al Vescovo, con esso convivessero, e dalle mani di lui ricevessero il proprio sostentamento. Consta altresì dallo stesso, *T. I. l. 3. c. 8.* che il Clero di rado conviveva coi Vescovi, nè prima del secolo VIII. essersi ciò molto bene introdotto. Come possono dunque dirsi, e confondersi così le cose per zottico anacronismo, che i Cherici dessero in mano dei Prelati i loro fondi, che quindi messi in Matricola ricevessero il *Canone*, che convivessero insieme col Vescovo, e che questa vita comune sia stata interrotta dalle persecuzioni de' Gentili, o

rifio-

rifiorisse dopo Costantino, quasichè nel primo, secondo e terzo secolo non sianvi state persecuzioni, e non dovesse dire Tertulliano de' tempi suoi e antecedenti, che era *Sanguis martyrum semen Christianorum*? Se le persecuzioni impedirono la vita comune de' Cherici col Vescovo, molto più impedirono che queste società si facessero: ma nel primo, e secondo secolo vi furono persecuzioni de' Gentili, come dunque può dirsi che v'era questo convito? Oltre a ciò la parola *Matricola*, come consta da tutti i Nomenclatori ecclesiastici, prendevasi ancora per la nota o registro de' fondi che avevano le chiese; non so poi con qual fondamento possa dirsi, che prima della pace per Costantino le Chiese avessero tanti fondi, che fosse necessario tenerne Matricola. Ma lasciamo questo.

Guattera inoltre il Sig. Abb. sulla denominazione de' Canonici. Dice che la vita comune cessò per le persecuzioni, eppure i sodi fondamenti insegnano, che anzi non cominciò se non dopo. Dice che principiarono allora le *sportule*. Ciò afferma di testa *sine tabulis & testibus* al suo solito, perchè pensa così: ma noi non possiamo capire come nelle persecuzioni potessero i Vescovi somministrare le sportule a' loro Cherici, che per lo più dovevano occultarsi, gire in dispersione, erano chiusi nelle prigioni; e le limosine ancora che davansi a' poveri erano derubate ai Diaconi dai ministri dei persecutori. Noi non intendiamo come allora dai proprj fondi la Chiesa traesse il mantenimento dei Cherici, mentre ciò dicono gli scrittori parlando dei Matricolati. Aggiugne, che i Gherici dopo consegnati i loro patrimonj ai Vescovi, si scrivevano nel Canone: che impedita la vita comune principiarono le porzioni canoniche, e sportule, che erano le porzioni distribuite a Cherici messi nel Canone. Ma se erano messi nel canone, come risulta dall' espressioni del Tentori, quelli i quali davano i loro patrimonj in mano del Vescovo, non lo erano dunque quelli, che i patrimonj loro non davano. Dirà che i Cherici poveri tuttavia erano notati nel Canone? Io dunque dirò malamente scritto dal Tentori, che quelli i quali davano al Vescovo i loro beni, cioè tutti i Cherici che ne avevano, *Quindi ascritti al Canone e Matricola delle rispettive loro Chiese, da esse ritraevano il propriq sostentamento*. Vuole quindi, che quelle porzioni si dicessero *Canoniche*, perchè distribuite a' Cherici posti nel Ca-

Canone. Onde inferisce: *La porzione dicesi* Canonica *dai* Canonici, *non i* Canonici *dalla* Canonica *sportula*, *come vuol il Gallicciolli*. Sebbene scorgasi da molti passi, che il Tentori poco si cura di buona logica, da questo luogo apparisce, che esso non si picca troppo di buona grammatica, e *Canonici*, e porzione *Canonica* sono detti da *Canone*, perchè i derivati discendono dai primari vocaboli, e non viceversa. Oltre a ciò evvi o una menzogna o una falsa intelligenza del Tentori, il quale per censurarmi rovescia le cose, mentre io dico e scrivo alla *pag*. 352. *Detti* Canonici *dal* Canone *o sportula*. Intanto convien osservare, che per *Matricola* non si trova usurpata la voce *Canon* nello Svicero, nel Cangio, nel Macri, nel Zaccaria, e che nei luoghi stessi prodotti dal Tomasini, la faccenda non è così chiara, che altri allo stesso modo gli abbiano interpretati. Che se il Sig. Abb. dal Tomasini P. *I. l.* 3. *c.* 8. *n.* 3. apprese, che i Cherici inservienti a oratorj privati non dicevansi Canonici; doveva altresì osservare, che il Concilio d'Avvernia ivi prodotto del Sec. VI. è troppo tardo al suo proposito, che quindi egli confonde le cose, e i tempi saltando senza distinzione dal principio della Chiesa al VI. secolo purchè dica qualche cosa, e ingrossi il suo volume. Anzi doveva ricordarsi, che nei vecchi tempi correva questa massima nella Chiesa, che un Beneficiato il quale ha fondi patrimoniali sufficienti al suo mantenimento, non doveva ritenere per se i frutti del Benefizio, sicchè tutti i Cherici d'una Chiesa posti essendo nel Canone, o tabella degli incardinati, il Cherico dovizioso benchè inserviente alla Cattedrale o altra Collegiata non aveva sportula in quei tempi di rigorosa disciplina: e il *dignus est operarius mercede sua*, ovvero *nemo tenetur suis stipendiis militare*, intendevasi allora in senso diverso da quello che fu poi introdotto.

Sull'esempio di S. Eusebio, di S. Agostino, di Pomerio, di S. Isidoro, di S. Gregorio I. inferisce essere falso ciò che io dico di S. Crodogango nel Sec. VIII. essere esso cioè l'autore riconosciuto della vita Comune nei Cherici. E sebbene converrebbe a dilungo esaminare i fatti di questi santi uomini per mostrare fino a qual termine provino la vita comune avanti il Sec. VIII. pure, per brevità, udiamo il Lambertini *de Syn. l. X. c.* 3. *n.* 3. il quale scrive così: *Perspectum & exploratum est omnibus, qui veteres Ecclesiæ annales vel leviter pertractarunt*,

runt, *jam a Seculo VIII. auctore Chrodogango episcopo Metensi formata. fuisse Canonicorum Collegia ad imaginem monachorum*. Che poi s'intenda principalmente della vita Comune, lo mostra al n. 4. *Postquam obsoleta est Chrodogangi institutio. & Canonici abjecta vita communi, & regulari observantia, in sua quisque domo secularium more vivere cœperunt &c.* Il Guadagnini nella sua Origine delle Parrocchie, *P. 2. c. 3. sez. 9. n. 3. pag.* 127. scrive: *Flos igitur Clericorum Metensis primum Diœcesis, deinde cæterarum in episcopio coadunati, Regularium instar, communem cum Episcopo vitam ducebant*. Dirà il Tentori non solo che Guadagnini, ma Lambertini siasi ingannato? Io certamente nol credo. Eppur debbe dirlo, se vuole difendere la propria sentenza, mentre Lambertini dice che la vita Comune de' Cherici ebbe autore Crodogango nel Sec. VIII. e Tentori la fa coeva alla Chiesa, e sospesa nelle persecuzioni, benchè rifiorisse dopo Costantino. Aveva io detto, che la *Sportula* stessa indica la non comune vita nei Canonici o Clero antico, chiamandosi i Canonici da S. Cipriano Epp. 28. 34. e 66. *Sportulantes Fratres*. Portai l'autorità di Paolo Diacono, il quale scrive S. Crodogango essere stato il primo, che *Clerum adunavit, & ad instar cœnobii intra claustrorum septa conversari fecit*. Soggiunsi, che su quel piano, *di cui un non so che di simile erasi fatto molto prima in Africa da S. Agostino*, varj Concilj ordinarono la vita sociale de' Cherici. Cosa io dico, che vero non sia mentre vado cercando l'origine dei Collegj? Che vi siano degli esempj particolari di alcuni Vescovi, i quali vollero convivere con alcuni dei proprj Cherici, a me non cale, nè io lo negai. Quella pratica in Africa non vi era, volle S. Agostino procurar d'introdurla, e volle avere seco dei Cherici: non v'era in Arles, ne diede esempio Pomerio ec. a fronte di tutto questo scrive il Gussanvilleo nelle note all'Interrog. di Agostino: *Hæc praxis fuit multorum episcoporum: an aliqua lege fuerit præscripta singulis Episcopis, dispiciant*, Op. S. Greg. t. VIII. p. 307. Avvertasi in oltre, che parecchi Vescovi essendo Monaci, volevano seco persone Ecclesiastiche non tanto per la massima della vita comune de' Cherici col Vescovo, quanto perchè non vi fossero laici negli Episcopj, come leggiamo di S. Gregorio. Qualunque pertanto fosse la società di vita nei VII. primi secoli, non era la cosa sul piede di Cro-

do-

dogango, nè trovansi tanti Concilj che a ciò obbligassero, come dopo Crodogango, perciò giustamente da Paolo Diacono scrittore di que'tempi si fa autore di questa prassi, e può vedersi il Tomasini P. I. lib. 3. c. 9. ove a lungo parla della regola di Crodogango. Oltre a ciò, l'esempio di S. Agostino, di S. Gregorio ec. mostrano il convivere de' Cherici col Vescovo, e in casa di lui ovvero nel Episcopio, ma non il convivere separati propriamente da quello, benchè in luogo contiguo, lo che fa il carattere dell'istituzione di Crodogango, secondochè fu praticata e intesa. Onde troviamo nel Can. 8. del Conc. Pontigonense dell'anno 876. *Episcopi in civitatibus suis proximum Ecclesiæ suæ claustrum instituant, in quo ipsi cum Clero secundum canonicam Regulam Deo militent*. La vicinanza fece, che si computasse la casa del Vescovo e il Claustro un luogo medesimo. Fu ciò prescritto dopo Crodogango, il quale propose la sua Regola *Cathedralis & totius suæ Diœcesis Clero*, e suggerisce ai Vescovi di non ordinare più Cherici di quelli che potevano mantenere. Ciò mostra ad un tratto, e che non ricercava che convivessero nella stessa abitazione, e che prima non convivevano. Incmaro stesso cercò di ridurre il suo Clero alla vita sociale, come abbiamo da Flodoardo, e i molti canoni portati dal Gussanvilleo e altri sono tutti a Crodogango posteriori. Creda dunque e dica cosa vuole il Tentori, io ancora tengo e sostengo, che Crodogango deve aversi per primo modello e istitutore della convivenza de'Cherici, in guisa che vivessero non solo vicini al Vescovo, e uniti seco loro, ma eziandio sotto speciale disciplina e Canone, onde per questo con altra ragione furono detti Canonici, e Regolari: e che da quelli oltre il convivere si volle una più esatta recitazione delle Ore Canoniche, onde poi a imitazione i Cristiani come amarono talvolta benchè laici conviver insieme, locchè appar dal decreto di Urbano II. nel Baron. all'anno 1091. n. 4. così ancora, e massimamente i nostri Padri vollero uniti col Plebano per quanto fu possibile parecchi Cherici, affinchè il divino servizio e l'assistenza all'anime notte e giorno non mancasse, e indi derivò e debbesi riconoscere l'origine dei nostri Capitoli.

Pag. 191.

Ritornano le querele di quanto dico circa l'indiscreta moltiplicazione delle Chiese in Venezia: e sopratut-

to perchè scrivo, che di troppo si spupillavano i Parrochiani con incommodo del Pubblico, onde poi si fecero tante leggi ec. Vuole il Tentori, che io qui parli del Clero, e il faccia una voragine, che tranguggiasse le ricchezze dei cittadini. Per vedere non darsi qui, che una maliziosa interpretazione delle mie parole, io domando a' miei Lettori. Se in vece di aver parlato dell'edificazione delle Chiese avessi parlato v. gr. delle solennità de' Santi, delle sposizioni del Santissimo ec. e avessi soggiunto che per le superflue spese ed eccedenti, i parrocchiani si spupillano con incommodo del Pubblico, epperò si sono fatte tante leggi dal C. X. e delle Pompe ec. potrebbero qui introdurvisi, o potrebbe qui dirsi che io faccio gli Ecclesiastici una voragine. Dicasi altrettale della moltiplicazione superflua di Scuole di divozione. In quella moltiplicazione di Chiese o gli Ecclesiastici non vi entravano nè in riga nè in ispazio, perchè erano Cappelle e Oratorii, o Chiese destinate ai Regolari, o vi avevano del danno, perchè moltiplicandosi le contrade, si diminuivano conseguentemente le ovvenzioni delle preesistenti, tanto è lungi che possa inferirsi da quanto scrivo, che io faccia il Clero una voragine. Che poi in verità si spupillassero i Parrocchiani mentre senza bisogno volevansi moltiplicare le Chiese, e ciò avvenisse con incomodo del Pubblico, può vedersi e inferirsi non solamente dalla parità delle Scuole di divozione, che a gara istituite aggravavano i Parrocchiani, onde poi il Principe dovette mettervi freno, ma eziandio dal considerare, che per edificare Chiese non necessarie conveniva alienar fondi, distrugger case, moltiplicar senza bisogno i ministri, che poi conveniva mantenere in un colle Chiese. Se poi quelle mie parole separate eziandio dalle antecedenti con due punti. *La pietà in essi non era più l'antica e caratteristica del popolo Veneto* riguardino sì o no i laici, i quali per gara, anzichè per divozione e bisogno moltiplicavano le Chiese, sia equo giudizio del Pubblico, perchè il riscaldo non lasciò discernere le cose convenientemente al Tentori: e quando bene egli volesse ostinatamente; e a fronte della verità rapportarle al Clero, giudichi ancora il Pubblico, non sui documenti delle mie Memorie, ma sopra le testimonianze eziandio del Corner, e altri più divoti scrittori della Veneta storia, se in quell' etadi la pietà del Clero forse l'antica e caratteristi-

sti-

stica del popolo Veneto. Che poi in modo speziale tante Chiese non necessarie fossero d'incommodo al Pubblico; resta comprovato dalle Leggi stesse che ne vietano nuova edificazione senza licenza. Porta Tentori in suo favore il testimonio di Marco Cornaro che fioriva alla metà del Sec. XV. da cui viene esaltata la Veneta pietà. Egli però parla *dei nostri santi padri vecchi*, e principalmente di Eraclea e Dragojesulo o Equilio: e tuttavia a fronte di quanto dice si fecero poi le leggi inibenti nuove edificazioni, nè per questo capo si vuole precisamente ecclissata l'antica Veneta pietà: ma resta ancora al Sig. Abb. da conciliare il Cornero colle leggi dello stesso Sec. XV. in cui quello scrittore esalta meritamente la pietà del popolo Viniziano, le quali ordinano tener chiuse le Chiese di notte, chiuderle all' ore 24. e distruggerne i sottoporticí, perchè erano *reductus, seu receptaculum malarum rerum, & inhonestarum* come scrissi *t. III. p.* 40. *n.* 150. Nè occorre portar innanzi quelle Chiese e Monasteri che in seguito furono di nuovo edificati con licenza. Perocchè io non dissi già che si fosse del tutto estinta la pietà nei Veneti, ed il Principe è padrone delle sue leggi, e possono occorrere casi degni di eccezione. E oltre a ciò sappiamo tutti, che nell'erezioni di nuove Scuole pie e Chiese, spesso il Principe è indotto a condescendere alle pressantissime istanze d'uomini divoti, come attestano anche i Pontefici, che la S. Sede spesso da simili persone fu importunata per l'approvazione di nuovi Ordini Regolari. Delle Leggi poi e loro senso vedasi quanto scrissi di sopra.

Pag. 193.

Cercando in qual tempo siansi chiusi i Capitoli, ho detto che nel Sec. XI. tra noi pochi erano i Preti: Che eravi ancora la disciplina, che non si ordinasse chi non aveva benefizio: Che da prima si assegnarono alle Chiese que' tanti Ministri, i quali viver potessero di quell'altare; ma che per l'affollamento di molti, che rendevano insufficienti le rendite, si stabilì poi certo numero, e che altri non venisse incardinato. Qui è dove scrive che io mi contraddico, e mi allontano dalla verità. E per provarlo commemora quanto scrisse di sopra, che i Preti Veneti si ordinavano *titulo servitutis*, dal quale traevano il congruo sostentamento, ma però dai soli proventi puramente eventuali, perchè dei fondi

era-

erano usufruttuatj i Piovani soli, al che noi già abbiamo risposto e mostrato quanto goffamente inciampi in questa parte il povero Censore. Quindi inferisce, che *i Cherici Veneti non si ordinavano a titolo di benefizio:* e per forte confermazione della sua risposta domanda, dove siano andati quei fondi benefiziali, che di natura sua sono inalienabili. Quanti spropositi in una riga. Qui si suppone che tutti i Piovani ab origine avessero fondi in Venezia, locchè non può in verun modo dimostrarsi: anzi se stasse vera la seconda parte della riga, proverebbesi apoditicamente che non avendone tutti, nè potendosi alienare quelli che avessero avuti, per conseguenza tutti non ne ebbero. Quindi nasce un'altra conseguenza, che o tutte ab origine, o la più parte delle Plebanie Venete erano benefizj mal fondati sulle decime, obblazioni, offerte ec. non mica su beni e fondi stabili: anzi ne segue, che se alcune plebanie ab origine avevano fondi, ciò era un *quid pluris* non ricercato dall'indole delle nostre Plebanìe, altrimenti non se ne sarebbe potuto istituire alcuna senza fondi stabili. Che se si sono potute fondare le Plebanìe Venete sulle sole ovvenzioni di Decime, offerte, limosine ec. *a fortiori* potevano istituirsi i Titoli, e se le Piovanìe sono veri, e reali benefizj quantunque non fondati su beni stabili, lo possono essere e lo sono in verità eziandio i Titoli. In seguito io domando all'erudito Tentori così pratico delle Leggi Venete, e così penetrante dello spirito loro quanto niun Veneto medesimo, domando, dico, dove siano andati i fondi di tante parrocchie, le quali consta che nel decorso almeno ne avevano, e nelle quali oggidì il Plebano non ha appena che la casa residenziale? Dove sono andati i fondi di S. Matteo di Rialto v. gr. di cui sappiamo che nel Sec. XIV. aveva delle case? Cerchi colla sua sapienza il Tentori dove siano andati questi fondi inalienabili, e se degna comportare qualche mio indirizzo e qualche lume per trovarlo più facilmente, guardi che alcuni forse saranno stati incorporati nelle Chiese che si vollero amplificare, altri forse invasi da' Vicini, altri occupati dal Pubblico che volle amplificar le strade della Città, altri alienati *propter guerras*, o per edificarvi luoghi pubblici, onde poi perirono i ritratti de' fondi che erano investiti o negli Imprestidi, o nei vecchi Monti. Per me finchè il Tentori li cerca, mi contenterò delle

Leg-

Leggi dello Statuto *Cap.* 2. 3. 4. *e* 5. In tanto andiamo avanti.

Se i Cherici Veneti un tempo ordinavansi *titulo servitutis*, dunque ordinavansi *titulo beneficii*. La ragione è palpabile. Cosa erano i benefizj da principio? Che uno fosse incardinato in una Chiesa per prestare *i* ministeri di qualche ordine sacro al quale veniva promosso, onde a proporzione del grado e del merito dai fondi della Chiesa obblazioni, decime ec. riceveva il congruo sostentamento. Dunque se Tizio era ordinato v. gr. per servire Diacono o Sacerdote nella Chiesa di S. Policarpo, eo ipso che veniva ordinato Diacono o Prete doveva prestare quegli offizj, nè si ordinava prima che prestar li dovesse, e tosto ordinato conseguiva l'ovvenzioni o canone assegnato in quella Chiesa al Diacono o al Prete. Tali erano i benefizj da principio, e per questo fino ab origine valeva l'assioma *beneficium datur propter officium*. Correva lo stesso in Venezia, giacchè lo scrive Tentori stesso, dunque i Cherici Veneti che si ordinavano a titolo di servitù, ordinavansi a titolo di benefizio. In fatti, se i titoli, a nome de'quali ordinavansi i nostri Ministri non erano veri e reali benefizj, come mai tutta l'antichità fra noi dà loro questo nome? Come quelli che erano partecipi della mensa d'una Chiesa dicevansi *Capitulum* ovvero *Collegium*, nomi che danno a se i preti di S. Moisè nel 1293. presso il Coletti *pag.* 104. Come così li chiamano le Bolle, i Decreti, i Prelati, i Sinodi, e come si appellano *perpetui beneficiati &c.* come da mille passi delle mie Memorie si riconosce? Come hanno investitura Ecclesiastica? Come all'elezione e possesso interviene il Cancelliere del Prelato? Come l'elezione a certi titoli un tempo per gius devoluto apparteneva ai nostri Prelati a tenor dei benefizj ecclesiastici? Ripetiamo qui la legge del M. C. fatta nel 1360. e da me riportata t. IV. p. 334. *Pro associando aliquem Plebanum vel Clericum ad intrandum in tenutam .... alicujus Beneficii, vel alia occasione pertinente ad ipsum Beneficium &c.* Finalmente il Passaro nella sua sentenza da me portata *t. V. p.* 133. dice che i Titolati *obtinent beneficia ecclesiastica*, onde gli appella *Titulatos & beneficiatos*. Pretende che il Beneficiato dal suo benefizio debba conseguire *congruo* sostentamento. Ma se ciò sia vero, lo dimostrano quelle parrocchie stesse, che non hanno congrua, eppure sono bene-

benefizj. I benefizj nostri non tutti veramente danno la congrua, ma sono veri benefizj, e come dopo la Chiusa dei Capitoli al finir del Sec. XIII. che per un goffo errore tante volte Tentori chiama *formazione* e *istituzione*, i titoli non mutarono natura, così fino ab origine erano benefizj, e perchè niuno si ordinava se non per riempiere un titolo vacante, così tutti si ordinavano fra noi propriamente e veramente a titolo di benefizio per quanto Tentori cerchi ingarbugliare le cose sotto nome di *titulo servitutis*, e vaneggiava quando scrisse che siano benefizj *imaginarj* e nelle montagne del globo lunare.

Pag. 196.

Insegnai, che i Capitoli furono principalmenre istituiti per l'officiatura, e per recitare gli Offizj notturni e diurni in coro, e che per questo i Fedeli donarono loro Case, fondi, decime, obblazioni, limosine ec. L'insegnai con ineluttabili documenti, niuno de'quali fu dimostrato o supposto, o mal inteso dal Tentori, nè fu preso di fronte da lui per mostrarlo inconcludente. Soggiunse poi che lo erano per giustizia obbligati. La conseguenza è evidente; perchè se a ciò furono istituiti i Capitoli, se per questo goderono delle ovvenzioni, per giustizia dovevano prestarvisi. Qui il Sig. Abb. con fracide asserzioni di suo capo tenta rovesciare queste mie asserzioni, ed ecco i suoi invitti fondamenti. Insegna, che *non per giustizia, ma dalla vigente disciplina* dovevano i Titolati assistere agli Offizj notturni e diurni. Lo prova; nè prima dell'istituzione dei Capitoli nel Sec. XIII. lo erano, non essendolo i Parrochi stessi, gli obblighi dei quali egli annovera; Cura, Governo della Chiesa, Sacramenti, Catechismo, Messe solenni ec. nè lo furono dopo, non essendo stati loro imposti nuovi obblighi, ma solo la continuazione dell'assistenza ai Piovani nell'officiatura: e i nuovi Titolati dopo il Sec. XIII. istituiti con fondi lasciati da Testatori, lo furono *soltanto per splendore e decoro di questa o quella Chiesa*. Quindi conchiude: *I Titolati dunque non sono obbligati per giustizia a recitare gli Offizj notturni e diurni*. Come prova il Tentori, che prima del Sec. XIII. i Titolati non fossero tenuti agli Offizj notturni e diurni? Vedo che lo asserisce, non vedo documenti che il comprovino: non vedo atterrati con ragioni invitte i miei principj e i miei documenti. Dunque alle asserzioni

 del

del Sig. Abb. tanto siamo obbligati a credere quanto alle favole d' Esopo. Ma pare che dall' enumerazione dei doveri Plebanizj nei quali non conto gli Offizj Notturni e diurni, deggionsi inferire, che se non erano obbligati i Plebani, per parità di ragione non lo erano nemmeno i Titolati. Ma ciò è falsissimo: io mostrai che appunto per gli Offizj principalmente i Titoli furono istituiti: perchè essendo in quei secoli costume, che i Laici ancora recitassero le Ore Canoniche, vollero i nostri Padri istituire Ministri che per essi supplissero, e in seguito sempre così fu praticato, e i Vescovi nostri multarono con pene ecclesiastiche e pecuniarie i non intervenienti ec. Dunque se furono istituiti i Titoli per questo, a questo sono per giustizia obbligati. Il Tentori sembrami caduto eziandio in contraddizioni. Non vuole istituiti i Titolati per la celebrazione degli Offizj notturni e diurni, *ma soltanto per l'obbligo di continuar ad essere coadiutori dei Parrochi nella Uffiziatura*: sette righe e mezza prima scrisse, *Consistendo l'Uffiziatura parrocchiale nella cura delle anime, economica direzione della Chiesa, amministrazione de' Sacramenti, Catechismo, Messe solenni ec.* e tuttavia sebbene dica istituiti i Capitoli per continuar ad assistere i Parrochi *nell' Uffiziatura*, non li vuole poi tenuti alla Cura, all'amministrazione de' Sacramenti, ai Catechismi. Che se egli ristringa *l'assistenza all'uffiziatura*, al cantare le Messe solenni, produca documenti legittimi di questa sua asserzione, altrimenti è per noi una favola d'Esopo. Anzi indi io inferisco ingiustizia e nei Piovani, e nei Titolati. Nei Piovani, perchè obbligavano i loro Capitoli a tante altre cose alle quali non erano tenuti, come si scorge dalle mie Memorie. Nei Titolati poi perchè supponendo che siano stati dati coadiutori ai Parrochi per le sole Messe, ingiustamente si usurparono il diritto dell'economia eziandio delle cose della loro Chiesa. Caviamo un altra conseguenza dai principj del Sig. Abbate: Se i nostri Titoli non sono Benefizj, se i Titolati non per giustizia, ma dalla vigente consuetudine e disciplina erano tenuti agli Offizj, dunque se oggi un Titolato lasciasse di recitar il Breviario privatamente v. gr. per un anno, non sarebbe tenuto a restituir niente, quando bene in capo all'anno egli avesse buscati 400. o 500. Ducati. Non è vero Sig. Abbate?

Io

Io poi aggiungo essere un enorme sproposito quello tante volte ripetuto e inculcato dal Tentori, e su cui appoggia la sua gran fabbrica, che allo spirar del Sec. XIII. si formassero i Capitoli, e s'istituissero i Titolati. Allora i Capitoli si chiusero. Comprovasi dalla Costituzione stessa di S. Moisè, che è il documento più antico, in cui prima ancora che fosse approvata si legge: *Cum in Ecclesia S. Moysis, Capitulum, sive Collegium ipsius Ecclesiæ, tam propter multitudinem presbyterorum ec.* Simile leggiamo per S. Nicolò. Poterono allora chiudersi i Capitoli, sebbene il neghi Tentori, perchè non altro facevasi, se non ritornare a quel novero, che da prima erasi istituito. Ripeto di nuovo, negarsi da me, che i Capitoli non siano stati istituiti *primario* e in particolare per l'Offiziatura notturna e diurna, di cui un tempo la Messa solenne facevane una parte. Lo mostrai a dovizia nelle Memorie, e può confermarsi di vantaggio così: I nostri Capitoli sono *Collegj*, e per tali sempre hanno conosciuto se stessi: ma delle Collegiate scrive così Lambertini *de Syn. XI.* 3. 8. considerando essere un abuso, che alcuni nelle Cattedrali e Collegiate assistessero agli Offizj senza cantare: *Cum chorus ad canendas psallendasque Horas Canonicas institutus fuerit, eique non solum inferiores ministri & cantores, sed ipsi quoque Ecclesiarum Canonici ex eorum officio debito assistere teneantur, hi etiam ad canendum & ad concinendum inferiorum ministrorum Deo psallentium vocibus ex ipsa eorumdem officii natura tenentur. Ideoque fatendum est & rationi & justitiæ consonas esse constitutiones Synodales, quæ id a Canonicis præstari jubent.* Non negherà il Sig. Abb. essere i nostri Titolati o nelle loro Collegiate al Piovano ciò che sono nelle Cattedrali i Canonici al Vescovo, eppure egli sostiene e insegna, sebbene ogni nostra Collegiata abbia Coro, i Titolati non per giustizia, ma dalla vigente disciplina obbligati al Coro. Secondo dunque i suoi principj, la disciplina essendo sempre varia, nè per giustizia essendo essi obbligati al Coro, potranno *ragionevolmente* opporsi per 130. anni continui ai Prelati, se così tornerà loro commodo ancora in questa parte non di giustizia, ma di disciplina: e se i Piovani o i Prelati si opporranno, potran essi per 130. anni resistere alla loro volontà, come resistette il Ciera co' suoi 200. anni fa per non cantare la Messa, *t. III. p.* 65. *n.* 198. Ecco a quali

li termini riduca le cose il Tentori, di cui può ripetersi al nostro Clero, ciò che diceva Geremia a Gerosolima: *Prophetæ tui viderunt tibi falsa & stulta... viderunt autem tibi assumtiones falsas & ejectiones.*

Ma dirà Tentori, Dunque oggi i Titolati Veneti saranno tenuti ogni giorno a recitar in Coro tutte l'ore Canoniche, e cantar la Messa Conventuale pei Benefattori? Il Gallicciolli non è così indiscreto e irragionevole. Io insegno che per tutto questo ab origine furono istituiti, nè barba d'uomo potrà mostrare il contrario. Ma so ancora, che nelle umane istituzioni vi possono intervenire delle vicende, e che sarebbe irragionevole pretender oggi quanto correva 900 o 1000 anni fa. Cosa dunque io pretendo? Che il Titolato ebdomadario nei giorni, nei quali i Fedeli sono tenuti udir la Messa, almeno la canti e applichi il Sacrificio pei Benefattori, e che quella porzion di Officio che cantasi in Coro sia detta in suffragio de' Benefattori quando non s'avi obbligo di cantarla per altri. Che quelle Chiese nelle quali eziandio fino a giorni nostri eravi costume di cantar la Conventuale ogni giorno feriale, si canti ancora, almeno per cultura della Chiesa, e pregando pei Benefattori, sebbene il Sacrificio sia offerto per altri. Dicasi lo stesso dei Vesperi, o altre parti dell'Officio divino, che in certi giorni o vigilie, secondo le proprie costituzioni, usavano di recitare le Chiese, e poi senza ragione, abbiamo veduto ommettersi solo per non avere l'incomodo d'intervenire al Coro. Il di più che un tempo correva, si doni o alla diminuzione dei proventi, o a qualche interpretazione e dispensa dei nostri Prelati a noi ignota. Ora io domando al Tentori, se quest'obbligo possa ingerir orrore, sicchè debbasi ricorrer a principj disperati di non istituzione, di non giustizia, di vigente disciplina e cose simili? Ma se pretenderanno i Capitoli di esiger decime, obblazioni, censi, limosine, solo perchè la festa cantino per altri una Messa nella propria Chiesa, e un Vespero senza sapere per chi, avranno difensore il Tentori, ma non la loro coscienza.

E' una maraviglia, diciamola qui, che Tentori per difendere i Titolati non abbia portato fuori, che pochi sono i Capitoli i quali abbiano *fondi*, e però non essere essi tenuti all'assistenza nella Cura, e alla Conventuale. Dunque almeno lo saranno quei Capitoli che hanno fondi. Ma quante Plebanie non hanno fondi? Ma il Van-

Espen

Espen di sopra citato, non appella ai fondi ma alle Decime per obbligare i Beneficiati all'assistenza della cura ec. Due altre tavole del naufragio è meraviglia che non allegasse il Tentori in difesa dei Titolati, *Consuetudine* e *Prescrizione*. Ma questa consuetudine non indusse prescrizione in favore dei Piovani, onde con Sacramento il Patriarca Bragadin non gli obbligasse a celebrare pro populo. Ma esaminiamo un poco la consuetudine e prescrizione, che potrebbero allegarsi.

Noi abbiamo nel Diritto, *Dist. 12. c. 7. Consuetudo precedens & ratio quæ consuetudinem suasit, tenenda est*. Non si può dunque ripudiar la consuetudine, ma alla ricerca di essere introdotta *dalla ragione*. Quindi similmente *Dist. 1. c. 5.* si dice: *Consuetudo est jus quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur cum deficit lex. Nec differt an scriptura, an ratione consistat; quoniam & Legem ratio commendat*. Non havvi consuetudine se la ragion non suffraga, perchè, come dice l'Imperator Costantino a Proculo, *Consuetudinis ususque longævi non vilis auctoritas est: verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem*. Per ciò Teologi, Giuristi e Canonisti a una consuetudine legittima tra le altre cose ricercano, I. Che sia onesta e utile al ben commune. II. Che sia nota l'introduzione al Superiore, sia Principe o Prelato, che possa facilmente opporsi se vuole, onde abbiasene almeno il suo tacito consenso. Ora io chiedo qual equa ragione abbia potuto dispensare i Capitoli dagli obblighi di giustizia? perchè se vogliansi immuni per consuetudine in contrario, debbonsi in prima suppor obbligati. Chiedo se nel non celebrare la festa almeno pei Benefattori, nel non assistere al Piovano nell' indigenze della Cura, nel non istruire i fanciulli nella Dottrina Cristiana, siavi pubblica utilità? Se sia onesto che i vivi e i defunti restino privati degli ajuti spirituali? Se sia onesto osservare un uso, cui si oppone la ragione e tante volte s'opposero i Prelati?

Dirassi forse, che qualunque sia stata la ragione, sono già oltre 30. 40. e forse 100. anni, che così corre, e però si è *prescritto*, e la prescrizione fonda gius legittimo. Ma io rispondo, che a tenor del *Cap. 12. de Præsc. Præscriptio non currit contra obedientiam*, avendo tante volte i Prelati nostri ordinato, che la Conventuale si cantasse, e i Titolati pensassero di essere

 da-

dati ai Parrochi *in partem sollicitudinis*, e avendo protestato, che *nulla in contrarium consuetudo excusat*, e leggendosi nel Titolo sopracitato *Cap.* 8. *Si probata fuerit interruptio, præscriptio non tenebit*.

Ma si dirà forse ancora, che i Capitoli moderni hanno così trovate le cose: che se vi fu disubbidienza e colpa nei loro antenati, i quali ommisero l'osservanza di quei loro doveri, avranno essi reso conto a Dio; ma che dai Teologi e Giuristi, anzi dal gius medesimo si sa, che *multa facta tenent, quæ fieri prohibentur*: e che sebbene i primi introduttori delle consuetudini pecchino; quando passò il numero conveniente d'anni, vale la Prescrizione: che essi succedettero in buona fede a' loro antecessori, e che colla buona fede prescrissero. Ma tutto questo bel discorso che potrebbe fare Tentori a pro de' suoi Clienti, non è retto, nè può aver luogo nel caso nostro. Conciossiachè per disposizione stessa del Diritto, *Instit. de Usucap. & l.* 5. § *de diver. tempor. præscrip. & l.* 11. *Cod de acq. & retin. possess.* la Prescrizione non ha luogo, quando una cosa di mala fede passò nell'Erede: nel qual caso sebbene l'Erede ignori la mala fede del suo predecessore, *quamvis longo tempore possideat, nihilominus nunquam præscribere potest*. Ed è cosa giusta, perchè l'erede *succedit in jura & onera*, e come un possessor di mala fede non mai prescrive, così nemmeno l'erede che lo rappresenta. Nel caso nostro non solo i Titolati seguenti sono eredi degli antecedenti, ma in essi non può scusarsi l'ignoranza della mala fede, se si prendono le cose con rigore giuridico. Conciossiachè nei Sinodi e Costituzioni nostre, delle quali sono tenuti aver notizia, come ogni altro Clero delle sue, affin di sapere i proprj obblighi, sta replicatamente inculcato il peso della Conventuale, come ancora dell'assistenza al Piovano nella sollecitudine. Aggiungasi, che la Prescrizione non vale contro i morti, secondo i più savj Teologi e Giuristi, e il giusto raziocinio. Perocchè secondo il Gius *dormit nec currit præscriptio* contra quelli che non possono agire, e tali sono principalmente i morti Benefattori, che non sogliono avere Commessarj o Eredi che li difendono. Questa certamente è massima seguita dal Principe, che sebbene le Chiese non abbiano usata diligenza in riscuotere certi tenui prò che restavano dai fondi antichi dei vecchj monti, tuttavia il Principe dopo anni e anni

man-

mandò alle Chiese quei prò, come è accaduto in S. Cassiano per l'investitura antica dello Storlado, in S. Moisè per quella della Martinazzo, di cui parlo *t. V. p.* 251. e in altre ancora.

Nè io pretendo qui angustiare le coscienze dei moderni Titolati, quasi obbligandoli alla restituzione di ciò che abbiano ingiustamente rimborsato, Per quanto giuridicamente gli si possa imputare mala fede, dee però confessarsi che di essa forse non sospettavano punto. E' impossibile calcolare da quando, e di quanto siano debitori. In questa confusione sarebbe indiscreta cosa pretendere restituito ciò in cui *quisque factus est ditior*. Si può ragionevolmente giudicare che a tanto non obblighino i defunti Benefattori, e che se hanno qualche pretensione, la rilascino ai Titolati comunemente poveri per carità. Fia però giusto, che in avvenire non vengano defraudati di ciò che possono esigere per giustizia.

Pag. 198.

Dissi di non voler decidere la questione, se i Titolati per restauri o nuova fabbrica possano lasciare ai successori le case loro onerate talvolta per più ventine d'anni. La ragione sopratutto di fideicomisso, che debbe trasferirsi *sine onere*, e altre considerazioni dico fare luogo a questa difficoltà: ma perchè la consuetudine è in contrario, non voglio io entrar a decidere questa controversia. Poteva io scrivere con più moderazione? Tuttavia risponde il Tentori per mostrar che qui ancora declamo, che i Titolati mantengono in tutto punto le loro fabbriche: che se il defunto lascia la casa con bisogno di restauri, si fa a spese dell'eredità: sicchè non è vero che restino talvolta ipotecate anni e anni per danaro preso a livello: Ma qui bisogna compatire il Sig. Abb. perchè essendo forastiere, non è guari informato delle cose, e chi lo istruì o era ignaro egualmente che esso, o volle prendersi giuoco del povero Tentori per esporlo a scorno maggiore. Doveva tuttavia avvertire quanto scrissi in S. Cassiano, e informarsi di parecchie Chiese come vadano le cose. Avverta solo che se fossero tanto diligenti i Titolati generalmente parlando nel custodire le loro case, nè si sarebbero fatte tante leggi, nè gli eredi talvolta avrebbero preteso di spendere dieci ove era bisogno di spendere cento.

Pag. 199.

Scrissi, che fino dalla più rimota antichità i beni Ecclesiastici furono soggetti alle angarie pubbliche. Il nega perchè la prima legge è del 1283, nè può dirsi *dalla più rimota antichità*, ciò intendendosi dell'origine della Repubblica. Io tuttavolta non ho mai osservato questo Canone, nè l'ho trovato in alcuno Scrittore, e occorrendo seguiterò a parlare così, se accadami nominar qual cosa, che abbia cinque o sei cento anni di antichità.

Pag. 200.

Torna a censura l'*obbligo di giustizia ch' avevano i Titolati di amministrare i Sacramenti con dipendenza e subordinazione dai Piovani*: e per isnervare la lunga serie dei documenti, e dei raziocinj da me recati in mezzo, la discorre così. Se i Titolati avevano obbligo di assister al Piovano nella cura, il Piovano aveva jus di esigere quell'assistenza: ma il Piovano non aveva questo jus, perchè nelle controversie del 1549. 1579. fu deciso, che la cura è *plenarie* dei Piovani: dunque i Titolati non avevano quest' obbligo. E qui s' avverta che l' Abb. trasse da me quelle due decisioni, al solito però senza indicarlo, e portandole in guisa, che i meno esperti deggiano crederle suo ritrovamento. Conferma egli il suo raziocinio così: Se i Titolati erano *cooperatori nati* de' Piovani, nella loro istallazione dovevano ricevere *giurisdizione ordinaria* per la cura, nel qual caso non può dirsi, che la cura sia *plenarie* del Piovano, nè i Titolati potrebbero non voler assistere, eppur così è definito, e il non potersi ingerire senza licenza del Piovano, non fonda nei Titolati altra condizione, se non quella di ogni alunno approvato per le Confessioni. Non potrà dire il Tentori, che io smozzi il suo raziocinio. Ma ci conviene esaminarlo.

Io concedo la Maggiore del Sillogismo, anzi produssi documenti dai quali consta praticato il jus Plebanizio nell' esigere quell'assistenza. Varj sono i documenti nelle mie Memorie. Anzi dico che camminavano di piè pari un tempo l'autorità di esigere l'assistenza da' Titolati, come e in passato, e di presente accade per l'Officiatura del Coro, e delle Funzioni, quando, sebbene il Piovano sia Capo e Moderatore ed Economo delle Funzioni, e i Titolati acquistino jus vero e reale d'ingerirvisi e farle nella loro istallazione, pur tuttavia debbono dipender dal Capo, nè possono nè devono al-

zar tribunale contro lui, quando egli irragionevolmente non adoperasse. Ma la minore, che il Piovano non avesse jus di esigere quell'assistenza dai Titolati, è falsa, e marcia patocca secondo tutti i documenti da me recati, i quali mostrando obbligo nei Titolati, mostrano ad un tratto jus nei Piovani, purchè s'intenda come conviene ciò che io dico *t. V. p.* 3. e *segg.* Ecco cosa io m'insegni.

I. *pag.* 3. Che la cura *propter prælaturam* risiedeva sempre *plenarie in habitu e in actu* nel Piovano, ma *in actu*, o nell'esercizio risiedeva ancora nei Sacerdoti Titolati, Diaconi e Suddiaconi a proporzione dei loro ministeri, con dipendenza e subordinazione dal Capo, da cui dovevano in ciò essere governati.

II. Che la distinzione di Cura *in habitu*, ed *in actu* tanto usata dai Canonisti, e Logisti, ottimamente concilia le sentenze dei Prelati nostri, de'quali altri dicono la cura essere del Piovano, e altri come ancora i Visitatori Apostolici affermano essere i Titolati *in partem sollicitudinis*, e l'inculcano come cosa obbligatoria di coscienza. Questa distinzione sfuggì la vista del Tentori non si sa come.

III. *pag.* 6. Che le pretensioni troppo avvanzate di alcuni Titolati diedero motivo alle decisioni, le quali dicono la cura essere *plenarie* dei Piovani. Decisioni, le quali non ottennero mai, che i Titolati probi e morigerati non si riconoscessero in passato, e ancora di presente dalla coscienza vincolati ad assistere il Parroco nella cura.

IV. *pag.* 7. Che come alcuni Titolati volevano di troppo dilatar le fimbrie, e metter mano nella plenaria cura dei Parrochi, come se fossero pari in autorità, così alcuni Piovani troppo presuntuosi volevano oltre ogni onesto dovere, e con eccedente impero esigere dai Titolati l'assistenza alla cura, massimamente in tempi quando le cose per altre ragioni si erano alterate, e potevasi essere lecitamente titolato, senza essere idoneo sopra tutto per la Confessione. Sicchè restava solo nei Titolati generalmente la potestà dell'Ordine, ma ora loro dirò così interdetto e sospeso l'atto ed esercizio dell'amministrazione di quel Sacramento, fino a nuovi esperimenti fatti dal Vescovo. Qua si debbono rapportare le decisioni del 1549. e 1579. che prese da me Tentori, ma non qualificate come io scrissi.

V. Di-

V. Dico essere questo lo stato della presente controversia: Se i Titolati in forza del loro titolo fossero tenuti assistere al Piovano nella cura, sicchè nel bisogno potessero venir a ciò obbligati, come ministri dai Fedeli coassunti in ajuto del Parroco eziandio in questa parte. Certo che chi dice i Titolati coassunti in ajuto del Parroco, al Parroco lascia le prime parti della cura. E qui si avverta la disparità degli Alunni, i quali benchè approvati, se non vogliono, non possono venir obbligati dal Parroco; per opposito i Titolati potevano nei bisogni dal Parroco venire costretti. Avvertasi inoltre, che nei antichi tempi nelle nostre Chiese non eravi che il Capitolo, perciocchè i *Curati* sono di data assai più recente, nè si trovano nominati prima del XV. secolo, quando già il ministero della Confessione non commettevasi più indifferentemente ai Titolati dal Vescovo, perciò nei casi urgenti o il Piovano poteva obbligare i Titolati, o doveva con necessità di mancare a molti bisogni solo sostenere tutta la cura.

VI. *pag.* 9. Faccio il caso, che venga interrogato un Canonista, se sia mai da dirsi, che i Titolati, i quali plus minus partecipano quanto il Parroco della mensa, fossero obbligati al solo cantare, mentre il Parroco era obbligato al cantare e alla cura. E porto un testo del Van-Espen ove dice: Errare quelli che pensano soddisfar al proprio dovere solo cantando, ove egli allega tra gli altri S. Bernardo che così parla: *Sumtus ecclesiasticos te habere putas, Cantando, ut ajunt, bona tibi provenire videntur, Sed bonum erat magis fodere, vel etiam mendicare*. Esaminino i nostri Titolati, se i sentimenti del loro avvocato siano conformi a quelli dei Santi. Altra dottrina ancora del Van-Espen io porto, *pag.* 11. dalla quale s'inferisce, che era de' Titolati altresì per causa *delle decime e ovvenzioni* che ricevevano, *Spiritualia ministrare*. Guardi il Tentori se la sua sentenza per la quale vuole immuni i Titolati dalla Cura e Catechismi, sia conforme ai sentimenti e dottrina di questo gravissimo Canonista.

VII. *pag.* 12. Dopo altre considerazioni io rifletto, che non si voleva promosso a grado superiore tra noi se non chi era idoneo, e dico, che se non avessero dovuto far altro che cantare, una volta trovati idonei anche nei gradi inferiori, non eravi più bisogno di sperimento, nè quando uno fosse trovato non idoneo, eravi mestie-

stieri di lasciargli un anno per rendersi idoneo. E coerentemente alla *pag.* 14. considero, che se non vi fosse stato altro obbligo che di cantare, non si sarebbe proveduto, che se l'idoneo Diacono v. gr. non voleva ascendere al grado presbiterale, potesse venirne obbligato eziandio sotto pena di perdere il titolo Diaconale. In fatti Diacono, e Prete dovevano egualmente cantare. Dunque altra ragione induceva all'obbligo di ascendere quando uno era idoneo. E alla *pag.* 15. ricordo, che fino dal Sec. XII. il Vescovo, in mano del quale andavano le ovvenzioni, si hanno documenti, che le distribuiva *pro ratione meritorum*.

Dopo queste generali premesse discendo ai fatti particolari, per mostrare in pratica l'esercizio della cura nei Titolati, E qui converebbe ripetere molte e molte pagine, alle quali rimetto i Titolati medesimi: e se le testimonianze allegate giudicheranno inconcludenti, io mi sottometto alla loro decisione, benchè siano parte interessata. Noterò qui soltanto ciò che fa la mia conclusione, e la sua prova al medesimo tempo, e leggesi nelle antiche Costituzioni di S. Ermagora. Vi si dice, che doveva *Baptizare Titulatus Missæ majoris si non poterat Plebanus, & Sponsalia benedicere quando Plebanus non erat vocatus, & dare Oleum Sanctum non valente id facere Plebano. Cum & ipsi Titulati presbyteri sint vocati in partem sollicitudinis curæ animarum una cum Plebano suo, attento quod ipsi quoque participant fere æqualiter de omnibus obventionibus*. In fatti, come mai si può credere, che o i Piovani chiamassero i Titolati, e per averli si privassero del proprio, o i Convicinanti fondassero dei Collegj dando loro fondi, decime, offerte ec. senza poi che intendessero o quelli di essere ajutati, o questi di essere assistiti nell'amministrazione dei Sacramenti, a fronte di quanto davano del suo?

Tutta la confermazione della Minore del grande Achilleo Tentoriano è già caduta. Perocchè le decisioni del 1549. e 1579. come che troppo tarde, e in tempi nei quali era quasi estinto l'uso di conceder la Confessione al Titolato senza nuovo esperimento, e fatte sulle notizie sole della fama, anzi che sui documenti, non vagliono a debilitarli, massimamente perchè si trattava o della troppa presunzione dei Parrochi, o di quella dei Titolati. Che in fatti non ancora fossero a notizia i ne-

necessarj documenti, resta dimostrato, perchè non se ne allegano in quelle dispute, e ignoravansi ancora dal Cosmi, come esso medesimo confessa.

Diciamo finalmente una parola sull' altro riflesso del Tentori coassunto per confermazione, che cioè se i Titolati erano tenuti per giustizia assister il Piovano nella cura, avrebbero nell' istallazione conseguita *giurisdizione ordinaria* per la cura, il che non può verificarsi, se la cura *plenarie* è dei Parrochi. In prima questa replicata decisione del 1579. non mosse i Visitatori Apostolici, che non insegnassero il contrario nel 1581. cioè un anno poco più dopo la decisione, vivo ancora essendo il Patriarca Trivisano che la fece. Non mosse nè i Consultori, nè il Principe, che non facesse il solenne decreto nel 1676. Sentenza che ha verissimo luogo attesa la distinzione di sopra allegata. Supponiamo che un Parroco presenti al Prelato un Sacerdote perchè sia esaminato alle Confessioni, onde sostenere l'offizio di *Curato*, cui il Piovano sia per pagare del suo 50. o 60. Ducati; Venga approvato quel Sacerdote e assuma la cura, dirassi che non sia obbligato *per giustizia* all'assistenza del Parroco, ovvero che acquisti *Giurisdizione ordinaria*? Ma intendiamoci bene circa questa *giurisdizione ordinaria*, la quale io concedo se vogliasi intendere in questo modo, cioè. Che essendo i titolati coassunti per assistenza dei Parrochi eziandio nella cura, da principio quando si trovavano idonei dal Prelato, e venivano investiti del titolo, niente più si ricercava, ed eo ipso acquistavano facoltà ordinaria di fare, ed esercitare tutto ciò, a cui erano assunti, nè si concedeva loro tale facoltà *ad tempus*, nè con obbligo di subire altri esperimenti. Era dunque una *giurisdizione ordinaria* nel genere suo, sebbene non avesse l'indole di quella dei Vescovi o dei Piovani, anzi era tale, che puote in seguito separarsi dal Vescovo per giuste ragioni, nè più concedersi ai Titolati senza novelle prove. Ma ciò non prova, che ab origine le cose andassero così. Le mie pretensioni poi quali siano oggidì circa i Titolati in questa parte, può rilevarsi da quanto scrissi *t. V. p.* 41. *n.* 1243.

Pag. 203.

Portai il fatto del Gusmerio Piovano di S. Giacomo di Luprio eletto Vescovo Argolicense, o di Argo in Morea, con cui nel 1474. due Preti titolati di Chiesa convengono, *Quod ipsi ambo simul & in solidum teneantur*

pro

pro eo regere & gubernare dictam Ecclesiam, & curam animarum subire. Io indi inferisco, che quei Titolati già avessero sollecitudine nella cura, tanto più che non si parla di esame. Tentori ciò nega, perchè avendo il Gusmerio, ritenuto quella Chiesa, elesse que' due per suoi Vicarj, nè occorreva, avessero o non avessero la Confessione, fare motto di ciò. Che i due Titolati entrassero nella cura con quel titolo, con cui lo era il Piovano, del quale divennero Vicarj, si vede e capisce tanto chiaro, che fu superfluo il dirlo. Ma l'entrar Vicarj fa egli prova che prima non fossero nella cura coadiutori del Piovano? Che indi non si provi la loro coadiutoria e assistenza ex justitia al Gusmerio come Parroco, io lo rinego. In fatti, come potevano così temerariamente pattuire coll'Eletto di esercitare un' offizio, nel quale essi non mai avevano avuta parte! Come il Neovescovo poteva stabilire suoi Vicarj nella cura uomini de' quali in ciò non aveva alcuna esperienza, e che il Prelato poteva giudicare non idonei. Come non dovevasi esprimere, o come l'esprimerlo sarebbe stato un paradosso, *Se sarete giudicati idonei dal Prelato*? Ma, risponderà Tentori, potevano essere Confessori non precisamente perchè Titolati, ma per servir al Signore, come lo sono oggidì tanti Titolati pii e religiosi nelle loro Chiese. Nol nego: anzi dirò che avvenne la cosa in un secolo, in cui i nuovi esperimenti è assai probabile che si fossero introdotti. Ma io dico, che indi si mostra, che avevano sollecitudine nella cura, e ciò mi basta pel caso: al più potrebbesi dire, che non si prova indi l'obbligo d'assistenza per giustizia. E veramente conchiuderebbe l'argomento, se altri documenti io non avessi coacervati, e se ancora cento e più anni dopo, non si trovasse, che la confessione fu concessa a' Titolati *ad audiendas secundas confessiones* portando la Comunione a infermi, come dico in S. Cassiano. Altre riflessioni ancora farsi potrebbero. Ma lasciamo le nughe Tentoriane, e consideriamo ciocchè dee propriamente considerarsi nel caso, attesa la presunzione fondata negli esempj e documenti dei secoli precedenti e seguiti. Il Gusmerio vedeva esser giusto ed equo, che quella cura fosse commessa ai Titolati della Parrocchia, dai quali in forza del loro titolo era stato assistito circa la Cura nella sua Piovania. Vedeva non esser conveniente crear un solo Vicario, perchè forse vi sarebbero stati dei dis-

sidj,

sidj, e perchè l'età ec. del Sacerdote maggiore non li permetteva d'assumere tanto peso. Ne volle due. Ma per togliere i dissidj che nascer potevano per la subordinazione o altra causa, conveniva dichiarare le loro facoltà. Si dichiarò dunque, che reggerebbero *simul & in solidum*, e non come prima *quando facessero Settimana*. Ecco ciò, di cui principalmente fu convenuto, ma che presuppone già la preassistenza alla cura in quei Titolati, giusta il grado loro, la prassi Veneta, e l'uso dei tempi. Sogna poi ancora qui il Tentori nel suo bollor di testa, che io sostenga quella proposizione veramente spropositata, che i Titolati *ratione Tituli*, senza l'esame e approvazione dell'Ordinario potessero amministrar la Penitenza ec. Chi insegna le mille volte, come fa il Gallicciolli, essersi sempre ricercata l'idoneità nei Titolati da riconoscersi dall'Ordinario, chi dice dopo l'introduzione di esigere nuovi esperimenti, i tumulti essere nati appunto perchè i Titolati temevano gli esami, non può se non nei sogni del capo Tentoriano asserire quella proposizione.

Pag. 105.

Nelle Memorie fissai l'epoca vera della cessazione dell'obbligo dell'assistenza alla cura, *humana & citeriora meditantes*, al dì 14. Luglio 1678. quando emanò la dichiarazione del Decreto ec. Tentori ciò nega: prima perchè quell'obbligo non l'ebbero mai; nel che consiste la controversia: e poi perchè posto ancora che lo avessero avuto, doveva fissarsi nelle dichiarazioni 1549. 1579. Ma che non lo avessero debbe provarsi, non supporsi, e il Tentori non ancora il provò. Quelle dichiarazioni poi si giudicò che avessero così poca forza, che punto non influirono a impedir il Decreto 1676. onde ancora dopo sussistevano le pretese di alcuni Piovani. Se si fossero computate quanto le valuta Tentori, e se avessero decisa perentoriamente la questione, nè due anni dopo i Visitatori Apostolici avrebbero inculcato l'obbligo dei Titolati all'assistenza, e il Prelato che sentenziò, e viveva ancora, avrebbe fatta loro intendere quella decisione, che se tacque, almeno convien dire aver esso senza opposizione comportato, che i Visitatori così tagliassero e annullassero la sua dichiarazione. Oltre a ciò abbiamo già detto, che emanarono tali sentenze per mancanza di lumi, sulla prassi e fama corrente, e per opposizione alle pretese troppo avvanzate e de' Piovani, e de' Titolati.

lati.

lati. In fatti, se si fossero attese quelle definizioni, come mai in seguito avrebbero studiato tanto su tal materia i Consultori, e come sarebbero iti *in alia omnia*, cercando altre ragioni, e tra essi il Cosmi medesimo tanto illuminato? Aggiungasi, che i Capitoli stessi quando dicono, che non sono tenuti alla cura, allegano il Decreto 1678. Sia egli dichiarativo soltanto, o facoltativo, esso per noi fa la vera epoca della cessazione.

Pag. 206.

Vuole qui ancora, che tutti i Sacerdoti ogni giorno dicessero la Messa, come crede di aver provato di sopra. Lo conferma con quella grande ragione, che i Fedeli ogni giorno anticamente si comunicarono, *sì in Chiesa, come nelle proprie loro abitazioni*. Tolgasi qui di passaggio un enorme errore che potrebbe nascere in alcuni dall'indigesta espressione del Tentori. Non vuol dire che ogni giorno i Fedeli facessero due comunioni una in Chiesa, l'altra in casa, ma una sola o in Chiesa (cioè in ogni luogo ove si diceva la messa, nelle grotte, catacombe ec.) ovvero in Casa propria. Questo però fa contro di esso, perchè si dava l'Eucaristia eziandio alle donne, che involgevano in un pannolino per comunicarsi a casa, non mica perchè sempre non potessero andar a Messa, ma perchè sempre non si poteva dire, e ciò dovevasi notare dal Tentori. Ancora quando potevasi dire ogni giorno, ai nuovi Ordinati davasi l'Eucaristia acciò per molti giorni si comunicassero, e ai nuovi Vescovi davasi in una pergamena talvolta per 40. giorni, nei quali perciò, nè essi nè i Sacerdoti di nuovo ordinati dicevano la Messa, sebbene si comunicassero. Vedansi l'Opere di S. Gregorio t. V. pag. 335. 346. ec. Ma non occorre qui perder tempo: Ivone, Burcardo, Graziano portano il mandamento di Papa Fabiano martirizzato alla metà del secolo terzo: *Etsi non frequentius, saltem in anno ter laici homines communicant*. Veda il Sig. Abb. se per questo capo si possa provare la sua tesi, e a che pro vaglia la comunione quotidiana dei Fedeli d'un tempo per provare che ogni dì tutti i Sacerdoti celebravano la Messa. Può vedersi Lambertini *de Syn. L. V.* 1.7. Meglio poi saremo iniziati nelle materie Liturgiche, se in vece del Tentori, che spruzza indigestamente qualche sestula d'erudizione mendicata, leggeremo il Tomasini P. 1. Lib. 2. c. 21. 22. ec. ove tra le altre cose dice: *Constat primis illis seculis & unam in qualibet urbe fuisse*

se Ecclesiam, & in qualibet Ecclesia unum excitatum fuisse altare, & ad altare quodlibet unam non amplius Missam celebratam die quolibet fuisse, non plures. Prova ciò al contrario di quello che scrive il nostro Abbate? S'aggiunga quanto insegna il Lupi, che prima del Sec. X. non fuvvi precetto generale d'udir la Messa nemmeno nei giorni di festa.

Pag. 207.

Il Sig. Abb. per privar l'anime dei morti e dei vivi di spiritual benefizio, e per esimere i Titolati da ogni obbligo di applicare la Messa pei Benefattori, ricorre all'etimologia di Messa *Conventuale*, la qual così dice appellata *a Conventu populi*, non perchè si dovesse applicare pei Benefattori. Ma finchè non vi fu uso di Messe private, che la Messa si dicesse conventuale *a conventu populi*, niente ciò conchiude. Ella pure dicevasi per tutti gli offerenti obblazioni, limosine ec e per tutti i Fedeli. Restò quel nome alla Messa solenne, che nelle Collegiate le Plebane si diceva, e da noi fu chiamata *Messa di Contrada*, non perchè a questa propriamente tutta la Contrada fosse tenuta intervenire nemmeno le feste, ma perchè, al dispetto d'ogni contraddicente, dicevasi per la Contrada, cioè per tutti gli offerenti obblazioni, decime, limosine ec. della Contrada vivi, e morti. Finchè le nostre Chiese erano meri Oratorj, il prete che per comodo dei Convicinanti diceva la Messa, quand'ancora la dicesse *bassa*, può dirsi che diceva Messa conventuale. Dacchè i Convicinati cresciuti degenerarono in Contrade, e si eressero i Capitoli nel IX. secolo circa, si volle che essi celebrassero i divini Offizj e per questo furono istituiti, e perchè assistessero in tutto al Plebano. La Messa cantata, ossia Conventuale faceva una parte dell'Offizio, come la predica costituiva una parte della Messa, nè su questo havvi controversia. Io lo scrissi, e il Tentori scaltramente lo dissimulò. Come dunque dai Fedeli il Clero aveva le sue ovvenzioni perchè in vece sua celebrassero i divini Offizj, a' quali essi non sempre potevano intervenire, e costituivano il culto divino delle loro Chiese; così ancora le aveva per la Messa, che era parte dell'Offizio diurno. Dirà mai un'uomo savio, che i Parrocchiani intendessero di dare fondi, decime, offerte ec. al suo Clero, perchè cantassero l'Offizio e la Messa per altri? Quando io dico, che la Conventuale dovevasi applicare *pro omnibus*,

bus, è quanto altrove dico tante fiate, *pro Benefactoribus*. Ma dice Tentori, i Testatori possono aver lasciato fondi, e investiture per suppellettili, fabbrica, lumi, libri ec. Signor sì, e non solo il poterono, ma abbiamo ancora esempj di chi lo fece. Ma questi pure io dico essere Benefattori delle Chiese, non quelli soltanto che diedero stabili, o decime, e senza leggere i testamenti di tutti, come puerilmente dice il Censore, si possono e si debbono cotali mettere nella categoria dei Benefattori, e così siamo usati tutti di fare Preti, Frati, e Monache: quando non si volesse introdurre un nuovo ordine di cose, e che siano Benefattori quelli soltanto che provedono al mantenimento del Clero, e non lo siano quelli che provedono al mantenimento della Chiesa. I nostri antichi Piovani un tempo, forse su riflessi simili a quelli del Tentori, avevano omesso di dire essi pure la Messa pro populo; abbaglio rimosso dal Patriarca Bragadino, come scrissi altrove. E' poi una maraviglia che il Tentori ardisca dire, che se le antiche Costituzioni inculcano l'osservanza della *Conventuale*, se nominano *l'Ebdomadario*, lo facciano, non perchè la Messa sia applicata pel popolo, ma perchè *vuolsi conservar l'antica disciplina*. Ma i Prelati dicono, che *nulla in contrarium consuetudo excusat*, e contro la disciplina, che è sempre varia, può darsi consuetudine legittima in contrario, anzi sui principj del Tentori, il Clero può ragionevolmente resistere da ostinato in cose di disciplina, che i Prelati volessero osservate. Ma vedasi quanto dico *t. III.p.* 65.*e segg.* Io prego i nostri Titolati in questa e in ogni altra cosa simile, ricordarsi di quel verissimo, e grave sentimento della Chiesa portato dal Van-Espen, e riferito da me *t. V. p.* 11. *Decimæ principaliter ac primario sacerdotibus spiritualia ministrantibus ex intentione fidelium eas offerentium, & Ecclesiæ eas exigentis sunt ordinatæ*. Non si lascino sedurre da principj, i quali li conducono per precipizj. Non è un grave incommodo a giorni nostri, che i Titolati *per turnum* applichino la festa la Messa pei Benefattori, da' quali la Chiesa sa il benefizio che loro conferì, mentre i Piovani non *per turnum*, ma ogni festa debbono applicarla pel popolo. Se v'ha chi dica loro *pax, pax*, sappiano che *non est pax, dicit Dominus*.

Pag. 209.

Scrissi, che le licenze date a' Titolati poveri aprirono

la strada, onde finalmente ancora Titolati pinguissimi celebrassero per Mansionarie, con defraudazione de' Benefattori e Fondatori, de' quali tuttavia godono rendite assai doviziose. Tentori col solito sproposito mette l'origine dei Capitoli nel Sec. XIII. e dice, che allora non eranvi Titolati pinguissimi. Diasi questo, che però di tutti non consta, ma è credibile; Ciò tuttavia niente fa contro me, che parlo di cose introdotte oltre 200. anni dopo, e parlo di quei pingui Titolati, che non sono mica *entia rationis*, ma esistono in verità, taluni avendo dal titolo 3. 4. 5. e 6. cento ducati annui. In qualunque poi tempo successivamente siano a tanto montati, a me non cale. Se non lo sa, o fu mal informato il Tentori, esso s' informi meglio, e può farlo dalle parti di S. Moisè, S. Pantaleone, S. Cassiano ec. Che se i più non sono così pingui, come io non condanno che i Prelati abbiano loro data licenza di celebrare per Mansionarie, così non mi lamento, che questi Titolati poveri continuino nella prassi: altro non ricerco, se non che *per turnum* nelle feste di precetto applichino il sacrifizio pei Benefattori. Se poi l'Ebdomadario divenuto pingue sia tenuto applicarlo tutta la sua settimana, quest' è ciò che io non decido.

Pag. 211.

Torna a dire il Tentori, che i Titolati non furono istituiti per coadiuvar il Piovano nella Cura, e che per ciò non sono tenuti a celebrare pel popolo. In prima non havvi realmente connessione tra il coadiuvar il Piovano nella Cura, e dover celebrare pel popolo. Indi non si dice da me *pel popolo*, ma pei Benefattori. Ma già circa l'istituzione dei Titolati fu detto e ridetto *ad ravim usque*. Orribile è poi nell'anima mia questa sua proposizione. *Richiedesi la loro presenza personale a decoro delle sacre funzioni, ma non è vincolata in essi l'applicazione nè degli Uffizj divini, nè della Liturgia per ragione del Titolo*. Signori Titolati, che il Tentori dice che io faccio *tanti piccoli piovani*, e dice poco, perchè anzi vi faccio tanti Senatori del Piovano, state pure allegramente: fin ad ora voi non dovevate pel Titolo assister il Piovano nella Cura, non nei Catechismi, adesso basta la vostra personale assistenza in Coro per *decorare* le sacre funzioni, come i damaschi, le palme, e le candele. Potete in avvenire starvene in Coro a guisa di colonne, giacchè tanti alunni cantano nelle funzioni: e quan-

quanto scrissero Lambertini, Van-Espen ec. si potrà cancellare sulle decisioni nuove del Tentori, giacchè avete dal titolo il gius di ricevere l'entrate, le decime, le ovvenzioni, ma non avete obbligo alcuno nemmeno di pregare pei Fondatori de' Benefizj, ma solo di trovarvi presenti materialmente e *per decoro* delle sacre funzioni, che non abbiano destinazione particolare. Segue questo sì o no dalle decisioni del Tentori?

Pag. 212.

Colle stesse metanie vuole immuni i Titolati divenuti pingui dal rientrare negli obblighi antichi di applicar la Conventuale pei Benefattori. Nega, che vi siano benefizj pingui, e così libera indifferentemente tutti dall'obbligo di cercare se siano tenuti a far limosina. Ma bisogna scusarne l'ignoranza, perchè malè istruito, come ancora quando nega, che in Venezia sianvi Piovanati pingui, quando non pretendesse che Titoli, e Piovanati dovessero essere tante Cuccagne. Censura il *rientrare*, perchè non *rientra*, chi non mai prima fu dentro. Ma se è vero, che *consuetudo est optima legum interpres*, vedendosi dai documenti eseguito quanto da me si asserisce, bisogna confessare, che da principio fossero i Titolati *dentro* questi obblighi. Vuole che vaglia la sua asserzione, che mai fossero obbligati, benchè non sostenuta nè da documenti, nè da sode ragioni, e non vuole che vaglia la mia. Ma essendo io il primo ad asserire, e provare i fatti, egli non può assumere la sua contraddizione per confutarmi, essendo non solamente dubbia, ma detta da me falsa. Sicchè in vano, e contro la Logica si affatica. Se poi io supponga, e non mostri e non provi, che i Titolati furono istituiti con obbligo di giustizia d'assistere ai Piovani nella Cura, lo esaminino i Lettori nelle mie Memorie, e mie Confutazioni. In qual senso io dica tenuti i Titolati a celebrare *cotidianamente pel popolo*, già tutti l'avranno benissimo inteso. Come dica con verità che sonovi oggidì ancora dei Benefizj pingui in Venezia, chi è informato con giustezza lo sa. Se li dico *Cooperatori*, non faccio altro che prendere ad imprestito le voci dei Prelati nostri, dei Visitatori apostolici, e dei Titolati medesimi confermate dai documenti dei fatti. Se li nomino *Curati nati*, quando sia inteso il termine, niente altro suona, se non persone, che pervenute al Titolo, secondo l'antico costume pel loro posto dovevano assister al Parroco nell'ammini-

 stra-

strazione dei Sacramenti. Se li dico *Pastori* t. IV. pag. 376. n. 1167. ripetiamone qui il modo e le parole: *Paolo III. nel 1542. 19. Novembre in sue Lettere dà alli nostri Titolati il decoroso titolo di Pastori. Locchè rimarcando il Contarini dice: Nomina questi Titolati, e ragionevolmente, Pastori, come quelli che concorrono in parte della Cura*. Tutto ciò in me pretende che siano *supposti*, con boria si milanta d'averne mostrata l'*insussistenza:* e finalmente il Gallicciolli non è creduto nemmeno quando porta le parole d'un Pontefice e d'un Consultore.

Pag. 214.

Indica quanto dico dell'elezioni, esami ec. dei Titolati, e scrive, che dal Sec. XIII. in cui si formarono i Veneti Capitoli (tante volte ripetuto lo stesso sproposito, mostra la falsa intelligenza del Tentori) al 1746. passarono 450. anni (falla di cento) nei quali infiniti essendo stati eletti risplendenti per morigeratezza, costume, pietà, zelo, dottrina, io di questi nulla dico, come nemmeno delle elezioni successe senza controversie. Io ben credo, che in quel tratto di tempo in Venezia sianvi stati degli uomini dabbene, e forniti di quelle doti che mette in serie il Tentori: ma quelle *migliaja di soggetti risplendenti* sono certamente uno dei soliti sogni nella fantasia capovolta del nostro carissimo Abbate. Ne produca egli 10. per secolo ancora sul suo conto di 450. anni, li nomini, e ci ridica in cosa risplendessero, perchè tutte quelle virtù non saranno state in tutti. Per me le molte leggi Sinodali dei Vescovi, e Prelati, i Decreti del Principe, le Bolle dei Pontefici, i fatti raccolti dal Cosmi, i casi narrati dagli Storici, le sentenze fatte da' Magistrati, sono fondamenti giusti onde poter inferire, che attese le calamità dei tempi, come in tutta l'Europa, così ancora in Venezia la massa era generalmente corrotta. Aggiungasi, che io non a tutti attribuisco gli stessi, o eguali difetti, anzi non ne imputo alcuno per illazione, ma quelli soli che trovansi registrati nelle memorie. Doveva poi io mai stampare alla distesa i Codici della sola Canc. Patriarcale? Se non commemoro altre Elezioni quiete, non ancora imparò il Tentori, che in quelle si registrano le persone elette con tanti o tanti voti, nel tale o tal giorno, ma le persone non si qualificano, se non forse per qualche titolo, come di Dottore, Titolato ec.? Doveva io scri-

vere

vere le liste di tutti gli Eletti? L'elezioni furono *a migliaja*: facciamo che io ne nomini 35. o 40. dunque nell' altre niente occorse di particolare. Ciò non bastava? Volendo io raccor Memorie eziandio in questa parte, quali elezioni doveva esibire? Conveniva certamente che io raccogliessi quelle sole, che avevano qualche particolarità: e queste essendo in generi diversi, doveva indicarle riducendole alle loro classi. Qual' è quello Scrittore di Storia, che porti le cose ordinarie e communi? Si duole poi, che io porti i disordini, gli abusi, i nomi, il tempo ec. Ma se nella massa eranvi quegli abusi e disordini, dunque svaniscono le *migliaja* d'elezioni di soggetti risplendenti per scienza, virtù, zelo, pietà ec. Il dissi fin da principio: Così trovasi registrato, e in questo fui preceduto dal Cosmi, che va per le mani di tutti, e così si sono registrate le cose *ad perpetuam rei memoriam*. Quindi conveniva che io recassi nome, cognome, tempo, Chiesa ec. altrimenti sarebbero state inutili le mie Memorie, che possono servir di lume e direzione, come servirono al Cosmi, e altri Consultori. Aggiungasi, che i più recenti sono distanti da noi oltre 150. anni; e che dei più non si porta da me nè nome, nè cognome. Il riscaldo poi del Sig. Abb. passò in vera mania, e declama contro me, come uomo, che voglio denigrare l'altrui fama, che sono pieno d'atroci sarcasmi, che sono malizioso, ingiusto. Ma in questo io rimetto il Pubblico alla lezione delle mie Memorie in fonte, perchè riconoscasi dalla distesa delle cose, e dal modo di parlare da me usato se tai velenosi caratteri in quelle trapelino. Altro è leggere le cose portate da un Censore ingiusto, e altro è leggerle come sono sinceramente poste nel libro. Per altro si assicuri e il Tentori e il Pubblico, che all'Avvocato contrario si donano tutti gli strapazzi che pronunzia *in rango*, nè per questo vuolsi intendere rotta la stima, la carità, o l'amicizia.

Pag. 217.

Osservabile dissi essere il decreto del Doge Loredano nel 1502. e perchè si vede ancora in quel tempo gli Ecclesiastici godere del tabellionato, e perchè dicendo il Doge, che i due Cancellieri inferiori, benchè Canonici, vadano *induti vestibus non sacris neque cotta*, io inferisco, che andavano vestiti da ministri laici. Tentori censura tutto, e interpreta esclusi gli abiti sacri e la cotta, ma non *la Veste e il mantello*, cioè l'abito civile e co-

comune del Clero. Ma io mostro t. V. p. 346. che solamente dopo l'esortazioni dei Visitatori Apostolici nel 1581. il Clero Veneto prese *habitum Romanæ & universalis Ecclesiæ*. Mostra pure alla *pag.* 341. che usando allora il Clero vesti aventi *formam minime diversam ab ea, qua utuntur Senatores & Medici*, avveniva che *iidem Sacerdotes a ceteris minime dignoscerentur*. Dunque se non dovevano andare *con vesti sacre e cotta, ma coll'abito del Clero*, dovevano andarvi in abito secolare che era il medesimo. Che male dunque fu il dire, che procedevano da ministri laici? Circa l'altro capo, scrive non essere maraviglia se Ecclesiastici nel 1502. erano Nodari, quando il Decreto regolativo uscì solamente nel 1514. quando formossi anche il Collegio delli 66. Ma qui il Tentori prende un granchio con tutto il suo intendere lo spirito delle Leggi. Io scrivo alla *pag.* 275. che nel 1474. e tenor della Bolla Eugeniana dal M. C. si vietò agli Ecclesiastici il Tabellionato in Rialto e S. Marco. Che nel 1514. 3. Maggio si decretò li 66. Nodari, ma dice il Decreto: *Che per questa prima fiada solamente, tutti indifferentemente, così cittadini come forestieri, così Chierici come secolari, a questa prova dei 66. numerarj si possono metter e admetter*. Aggiungo che i Dogi prorogarono alquanto il notariato agli Ecclesiastici suoi. Che gran male fu dunque, sapendo già io del Decreto 1474. e 1514. far osservare che tuttavia nel 1502. ancora v'erano Cancellieri Ecclesiastici? Le parole del Decreto 1514. *così Cherici come laici*, fanno a dovizia intendere, che già da prima erano esclusi, epperò malamente Tentori citò quel Decreto, come si vede anche dagli orbi.

Pag. 218.

E' mio sentimento, che sebbene il Principe con savia Economia impetrasse la Clementina, tuttavolta *Quella Bolla non deve tanto considerarsi come un Ordine pontificio, quanto come una legge statutaria del Principe*. Quindi ho inferito, che il Principe poteva così ordinare senza ricorrer alla santa Sede: e che non è tenuto in forza di quella Bolla alle condizioni ivi espresse. Per ciò, se altramente egli fare non voglia, può metter mano nelle condizioni di essa ec. Qui chiama le mie *strane e arrischiate asserzioni*. Per ribatterle fa lunga digressione dicendo dell'uso antico, che le cose Ecclesiastiche si trattassero dal Vescovo ec. nel che però troviamo

viamo molte cose in contrario e nelle nostre Storie, e nello Statuto. Discende alla storia della Bolla, e dice quanto io scrissi già più diffusamente, e con maggior precisione. Onde vedendo che da 250. anni il Principe esattamente l'osserva, inferisce, che il dirla *Legge statutaria* è question di puro nome, come tali potrebbero dirsi quelle del Concilio di Trento. In ciò egli s'inganna: le Leggi Tridentine furono fatte per tutta la Chiesa, e una volta accettate obbligano il Principe stesso alla sua osservazione finchè non riescano nocive allo stato suo. Ma una Bolla richiesta al Papa, in cui ordinasse tali e tali cose, onde coll'autorità Pontificia più efficacemente se ne avesse l'osservazione, essendo a guisa d'un privilegio pel Principe, non lo obbliga a servirsene; e se egli ne vuole con esattezza l'osservanza, e vuole se stesso obbligato a regolarsi a tenor di quella Bolla, può e debbesi riconoscere piuttosto per una Legge statutaria, che per una Bolla. Ma doveva il Sig. Abb. riflettere in prima a quel mio, *Quella Bolla non debbe tanto considerarsi ec.* le quali parole e sentimento io presi a imprestito dal Cosmi. Doveva provare, che il Principe sia veramente obbligato a osservar quella Bolla come una Legge ecclesiastica, nè possa assolutamente fare in guisa diversa. Quest'era il chiodo che si doveva battere: perocchè altro è volerla osservare, e altro è essere obbligato a osservarla. Quella mia Ipotesi, *Se egli altramente fare non voglia*, snerva affatto ogni considerazione del Tentori. Non è lite di parola il dire, che quella Bolla dee piuttosto considerarsi come Legge statutaria; mentre simili Leggi sono quelle che fanno i cardini dei governi nelle Repubbliche, onde risulta più geloso l'obbligo nei sudditi di non contravenire, e ai Magistrati stessi pro tempore di non dipartirsi arbitrariamente da quelle. L'essere stata impetrata da' Pontefici, e a tenor delle Sinodali Costituzioni, non obbliga il Principe a ricorrer di nuovo alla santa Sede, quando giudichi opportuno operare contro alcune disposizioni della Bolla, o in generale, o in casi particolari. Ommise il Sig. Abb. colla solita sua scaltrezza una mia riga, *pag.* 178. *Delle quali cose tutte non mancano esempj in varj Decreti*. Ma se avesse portate quelle mie parole non poteva scrivere così assolutamente quelle sue: *Il quale non si è veduto mai nè alterarla, nè ristrignerla ec.* nè quant' altro contro me afferma. In fatti da prima il Principe

stipendiò un Dottor laicò per custodia della Bolla, t. V. p. 175. indi il Conservator Ecclesiastico, persone le quali dalla Bolla non erano assegnate, onde eziandio nacque dubbio nel 1610. se far si potesse, e tuttavia si fece in seguito, sebbene in una parte del C. X. 17. Febbraro 1531. si legga: *Il Reverendissimo Vescovo di Baffo presente esecutor della Bolla apostolica, ovvero chi sarà per tempora ad hoc deputato dal sommo Pontefice ad istanza della Signoria nostra*, come si legge nel Cosmi, ove tratta dell' Elezione del Conservatore *Cap.* 1. E come ciò prova, che il Principe non è tenuto a quella Bolla, così i Decreti fatti per l'acquisto de' Benefizj dal Principe medesimo nella lunga tardanza di Roma a spedire la Bolla, mostrano che esso poteva agire senza di quella. E perchè, come io dico, il Principe è il Padrone della Clementina, e non questa di lui, così trovansi molti casi nei quali furono abilitate ai Titoli persone dalla Bolla chiaramente escluse, a fronte eziandio delle istanze del Clero. Infiniti poi sono i casi, nei quali il Principe stesso dichiarò, e interpretò quella Bolla, come appar da suoi Decreti, locchè non avrebbe nè fatto, nè potuto fare, se considerar si dovesse come Legge semplicemente Ecclesiastica. Ma per decider meglio la vanità delle asserzioni Tentoriane, convien rileggere non il pezzo distaccato che Tentori produsse, ma quanto scrivo io *t. V. p.* 169. *segg.*

Pag. 221.

Dico, che la sentenza dell' Andreasio, la quale stabilisce, che gli Acoliti non passino necessariamente Suddiaconi, è o superflua, o irragionevole. Perchè se si vogliano esclusi al passaggio i non idonei, è superflua, mentre i non idonei, a fronte del gradatim, non debbono passar nemmeno al Diaconato, Presbiterato ec. se poi si vogliano esclusi gli idonei, è formalmente ingiusta. Quindi soggiungo, che i Capitoli con equa probità non attesero quella decisione, e sempre promossero al Suddiaconato gli Acoliti idonei. Anzi noi vediamo, che quando uno viene eletto Acolito, giudicasi decisa la sua sorte, se egli non divenga inidoneo. Soggiungo però, che quella sentenza tuttavia ha questo di buono, che può lasciar luogo all' emendazione talvolta di alcuni errori, come si è veduto eziandio. Soggiungo dalla Lettera di Paolo IV. quali contraddizioni allora regnassero tra Legati, e Patriarchi, come ancora dissi t. IV. p. 148. Queste ultime

time cose omise il Sig. Abb. e riflette e mostra di credere essersi fatto, perchè può succedere *le mille volte*, che a fronte di uno il quale fu eletto idoneo all' Acolitato, sopravenga uno più idoneo pel Suddiaconato. Ma questo *può essere le mille volte*, appresso noi Veneziani che sappiamo le cose nostre, è un fantoccio, e un Ente di ragione. Non si eleggono mica gli Acoliti idonei soltanto relativamente all' Acolitato, ma con relazione ai titoli ulteriori, epperò gli idonei eziandio a poter essere investiti dei gradi superiori, gli anziani in servitù, i più meritevoli per essersi prestati con maggior diligenza agli Offizj della Chiesa ec. Quindi il Tentori qui ancora fu malamente informato, o non dice cosa che sostanzialmente io non dica. Perocchè il più idoneo al Suddiaconato, a fortiori lo era per l' Acolitato: e se non si elesse, vi fu errore che per lo bene dell'Andreasiana può correggersi. Ma dirà che quello più degno non concorse all'ora, epperò non fu eletto. Se non concorse, perchè secondo alcuni casi avvenuti più volte si sapeva prima della ballottazione chi voleva eleggersi, quest' è un altro discorso. Al male può qui ancora metter rimedio l' Andreasiana. Se non volle concorrere, imputi a se stesso se cedette al gius suo: per questa sua volontà non debbe tenersi addietro chi entrò nel limine del Capitolo, nè questo può farsi senza ingiuria. Se poi all' ora non puotè personalmente concorrere, poteva farlo *per procuratorem*, che non è impedito, e se nol fece l'imputi a se stesso. La sposizione dell' Editto rende contumace la sua negligenza. Sappia poi il Sig. Abb. che eccettuati i casi di partito, che in verità è un Ente di ragione, come dissi, quanto egli imagina della sopravenienza di uno più degno. Riflette, che gli Acoliti non furono mai stimati *de gremio Capituli*. Quest' è un sogno, quest'è falsissimo: perchè da quanto scrissi *t. V. p.* 204. abbiamo esempj di Acoliti e altri Minoristi, che entrarono nei Capitoli, ordinarono, soscrissero ec. come negli anni 1183. 1197. 1296. 1307. 1315. 1329. cioè avanti e dopo la chiusa dei Capitoli. Basti portar quest' ultimo addì 18. Decembre; in quel Capitolo di S. Croce soscrivono Preti, Diacono, Suddiacono, & *Hermolao quondam Jacobi Clerico, intitulatis & beneficiatis*, veda, Sig. Abb. se i Titolati sono o nò Beneficiati . . . . . *ibidem præsentibus, tamquam Capitulum, & ad Capitulum specialiter convocatis & coadunatis pro infrascriptis, qui*

fa-

faciunt & constituunt totum & universum Capitulum ipsius Ecclesiæ . . . . & qui adesse & convocari debuerunt. Tutto questo fedelmente trasandò l'oculata attenzione del Sig. Abb. perchè potessero aver luogo le sue asserzioni. Che se al tempo della Clementina gli Acoliti non erano del grembo del Capitolo, indi egli malamente inferisce che *non lo furono mai*. Havvi un' altra magagnuzza nell' espressioni del Tentori, che gli Acoliti non abbiano ai titoli jus nè *in re*, nè *ad rem*. Il jus *ad rem* lo hanno tutti gli alunni, e i Cherici eziandio, e molto più dappresso lo hanno gli Acoliti. Si prova dall'Andreasiana stessa, che li vuole eletti *de gremio* se ve ne siano degli idonei. Chi ha diritto e deve esser eletto, ha *jus ad rem*. Se poi il Sig. Abb. vuole con sincerità inquirire lo spirito vero, e l'elatere che convien giudicare movesse gli animi, sappia, che e per equità, e per prassi, e per costituzioni antiche delle Chiese Venete doveva aver luogo il *gradatim* eziandio negli Acoliti per passare Suddiaconi. Ciò resta comprovato dalle Costituzioni di S. Moisè 1293. di S. Nicolò 1299. di S. Cassiano 1331. dalle prescrizioni del B. Lorenzo Giustiniani del Bondimerio nel 1460. del Contarini nel 1514. Il Querini voleva l'elezione *gradatim* come era di equità, uso, e prescrizione, tant'era lungi che agognasse a voler titolare chi gli andava a genio. Il Clero, che tutto cercava per opporsi a quel Patriarca, e che aveva fautore il Legato, volle finalmente ottenere, che non fossero per necessità *gradatim* promossi gli Acoliti al Suddiaconato. Veda mo Tentori, se nell'Andreasia nulla vi sia contrario alle Costituzioni. Dissi assai poco dicendo, che l'Andreasiana è o superflua, o irragionevole, e i nostri Capitoli lo mostrano, la coscienza de' quali saviamente non si governa secondo quell'Articolo.

Pag. 224.

Con parecchi documenti mostrai, che ab antico tra noi tutti votavano eziandio i Minoristi, ancora dopo la Costituzione di Clemente V. del 1311. nel Concilio Viennense. Per opporsi a me cosa sognò mai il Tentori? Scrive che non lo nega che *qualche volta*. Ma se otto documenti antichi in serie d'anni dal 1183. al 1489. per Aquileja, Murano, Venezia non bastano, ci ridica il Tentori cosa di più si ricerchi per provare tra noi un uso uniforme e costante? Ma dice, che non mai si vede, che elegessero Titolati. Ma io non dico nè in segno

gno che votassero per tal cosa in particolare : dico generalmente che votavano, e quest'è la proposizione che conveniva impugnare, se Tentori sapeva far il suo mestiere. Ma come poi sa egli, che non votassero per elezione a'Titoli? I Documenti che conserviamo nol negano, e vedendo che Minoristi entravano con voto nei Capitoli, hassi forte presunzione che vi entrassero ancora trattandosi di elezione. Esaminiamo tuttavia se la cosa sia destituta affatto di prove. Il Collegio, o Capitolo di S. Moisè nell'anno 1293. quando si chiuse parla così: *Et si contigerit deficere aliquos ex Clericis tam majorum, quam minorum ordinum aliquo casu ad prædictum numerum erit institutum, unus alius eligatur extra Capitulum, vel de novo creetur, & ille sit, quem major pars Capituli duxerit eligendum, cui minor pars Capituli debeat consentire & assentire*. Il Coletti a queste parole commenta così: *Præscriptus canon est, quo Titulato aliquo modo deficienti alter sufficeretur. Antea siquidem clericus ille, qui non dissentientibus Titulatis Ecclesiæ fuerat adscriptus, cum sacri Ordinis inauguratione Ordinis ejusdem titulum simul consequebatur; & per hanc novam Constitutionem requiritur præterea Collegii capitularis electio*. Ma il Collegio era costituito da Cherici maggiori e minori, dunque essi pure concorrevano all'elezione del titolato da surrogarsi *tam majorum, quam minorum ordinum*. Da questa stessa costituzione poi, e da quella di S. Nicolò si vede, che non ordinavansi allora se non al caso d'occupare un titolo vacante, e quest'era allora essere ordinato *titulo servitutis*, non come corre oggidì, nè come sognò il Tentori. Non mancano dunque assolutamente ragioni, onde inferire, che ab antico i Minoristi entrassero nell'elezioni dei Titoli. Le elezioni si registrano nella Cancellaria, e si dice o a tutti voti, o con tanti propizj, e tanti contrarj, non si nominano i votanti, e oltre questo, i registri che si conservano, incominciano assai tardi, e rari sono gli antichi documenti a noi pervenuti, quindi non si ha espressa notizia della cosa, nè per questo può assolutamente negarsi come fa il Tentori franchissimo nelle sue asserzioni. In un'elezione a titolo nota lo Scomparin, che in S. Tomà il Suddiacono non essendo in sacris non votò. Dunque quelli almeno che erano in sacris, benchè non Suddiaconi titolati, sembra che votassero. In fatti come osservai *t. V. p.* 207. nè il Concilio Viennense, nè il Tri-

den-

dentino, nè il Priuli nel 1592. che a quello si rapporta parlano di altri, se non dei non costituiti negli Ordini sacri. In seguito io ricerco come i nostri Capitoli benchè o ritenessero, o rimpiazzassero gli Acoliti, che per lo più dopo il Tridentino erano sacerdoti, non li admettessero al voto. Egli dice, perchè non sono *de gremio Capituli*. Ciò è dire in sostanza, che non sono *de gremio Capituli*, perchè *non sono de gremio Capituli*. Conciossiachè il domandare perchè non abbiano voto, è lo stesso che chiedere perchè non siano *de Capitulo*. Dice, che la Clementina non riconosce altri titolati, se non Preti, Diaconi, e Suddiaconi. Noi ne sappiamo buon grado al Sig. Abb. di questa notizia, che sapevamo già tutti a mena dito. Ma la Clementina è in data 1530. quando l'uso di escludere gli Acoliti in sacris era già introdotto: perciò il Pontefice nominò quei membri de' Capitoli, che allora gli furono suggeriti. E siccome quella Bolla che dà jus ai Preti, Diac. e Sudd. di eleggere, se poi chi gode quei titoli non è in sacris, non gli dà per questo jus di votare; così non entra la Clementina nel fatto degli Acoliti sacri, se sì o no debbano votare: nè la Clementina per aver nominati quei membri si opporrebbe, se oggi volesse introdursi che votassero gli Acoliti sacri. Resta dunque ancora occulto a noi perchè siano stati esclusi dal votare gli Acoliti sacri: e se le suspicioni da me recate abbiano peso, lo giudichi il Pubblico.

Pag. 225.

Nel t. V. *pag.* 240. io dico, che fanciulli servivano alle Chiese, e che *sembra* i Prelati condiscendessero a dare loro la Tonsura, e i tre primi Minori, perchè avessero qualcosa di Ecclesiastico. Che questa indulgenza *essa pure* aprì il varco all'abuso di ordinare a' Gradi Maggiori quelli, i quali non ancora attualmente conseguivano titolo corrispondente all'Ordine. Che quindi si videro popolate le Chiese di tanti ordinati in aspettativa, ondé poi i nostri Prelati aprirono gli occhi, e ordinarono, che non fossero ascritti dai Piovani alle Chiese alcuni senza espressa loro licenza. Dice il Tentori, che io qui *equivoco fuor di misura*. Ecco le sue ragioni: Perchè fino dai più rimoti tempi ordinavansi *titulo servitutis* delle Chiese, alla cui Matricola erano ascritti. Ma questo è *lusus in re seria*, come tutto ciò che segue, Che i Capitoli si formarono al fi-

nir

nir del Sec. XIII. Che mille e mille documenti si potrebbero produrre (ma non si prese l'incomodo di produrne nemmeno un solo) che *in ogni età* Cherici vi furono ordinati *titulo servitutis* soltanto: e che questi sono quelli, i quali si escludevano dalle elezioni, perchè *non habebant vocem in Capitulo*. In fatti, così la discorre egli. Se non vi fossero stati alunni nelle Chiese, come si potevano sostituire soggetti ai Titoli vacanti? Sarebbe stato necessario sul fatto ordinar uno, attender che ascendesse pei gradi degli Ordini, e intanto sarebbero vacati i titoli anni e anni. Che più? I Titoli si debbono conferire ai più degni: se non vi fossero alunni in aspettativa, ove sarebbero i meriti de' Concorrenti? Così il Tentori invertendo al solito, confondendo, perturbando, zibaldonando maneggia le sue ragioni per far impressione nelle menti di quelli che non sanno distinguere le cose, e che tutto concepiscono coll'idee oggidì correnti. Ci conviene dunque spelagare da questo caos, digerir questa massa informe, e nicchiar le idee nel sito loro naturale, secondo le dottrine, documenti e verità dei fatti.

Da principio nella Chiesa niuno si ordinava, nemmeno Minorista, se non a titolo di esercitare il proprio offizio in qualche Chiesa, per la prestazione del qual offizio egli ritraeva il conveniente stipendio, che eragli in luogo di Benefizio. Niuno ordinavasi in aspettativa di offizio vacante, niuno senza essere addetto a qualche Chiesa particolare. Ciò è trito, e volgare: lo indicai *t. V. p.* 252. e più diffusamente lo mostra il Tomasino, *P.* 2. *l.* 1. *c.* 8. il quale ivi mostra ciò essere stato usitato eziandio nei Monaci, onde il Concilio Agatense nel 506. *can.* 36. dice: *Clerici omnes, qui Ecclesiæ fideliter vigilanterque serviunt, stipendia sanctis laboribus debita, secundum servitutis suæ meritum vel Ordinem consequantur*. Quest'era dunque venir ordinato *titulo servitutis* di qualche Chiesa, non servire prima in aspettativa, come oggidì tra noi, ma venir eletto a qualche ministero, riceverne l'Ordine, e così servire, e ricevere lo stipendio della servitù che si prestava, e a cui ventvasi assunto. Ordinavansi perciò un tempo, e ricevevano benefizio perchè servissero, non perchè avessero servito. S. Girolamo fu ordinato prete da Paolino d'Antiochia, nè acconsentì d'esserlo se non a condizione di non essere addetto a Chiesa alcuna. Gioanni Ve-

Vescovo di Gerosolima benchè non lo avesse ordinato tentava ogni via d'incardinarlo nella sua Chiesa, ma non vi riuscì. Esso di ciò ne informa scrivendo a Panachio. Sebbene ciò in S. Girolamo fosse un caso di eccezione, ci fa tuttavia vedere che venivano ordinati per incardinarli, e perchè servissero, non servivano per essere ordinati e incardinati. Quando dunque il Tentori scrive, che anticamente si ordinavano *titulo servitutis*, confonde le vecchie e generali cose colle moderne e nostrane. Dicevasi il sostentamento o stipendio dei Ministri incardinati in una Chiesa *Canone*, *Sportula*, *Stipendio de' meriti ec.* Prendevasi dalla *Matricola*, cioè dall'erario, fondi, entrate, ovvenzioni e limosine della Chiesa: onde nel Sinodo Antisiodorense si ordina: *Quicumque votum habuerit, in Ecclesia vigilet, & Matriculæ ipsum votum aut pauperibus reddat*, Tomas P. I. l. 3. c. 3. n. 7. e più altri testimonj nel Du Cange, e S. Gregorio *lib. 8. ep. 7. ad Leon.* dice: *Volumus, ut quidquid Ecclesiæ tuæ ex redditu, vel quolibet alio titulo fortasse accesserit, quartam exinde portionem sine diminutione aliqua debeas segregare ec.* per dividerla al Clero, *sicut meritum laboris exegerit*. Tutti del Clero ponevansi nella Matricola, o lista, o catalogo, ma non tutti egualmente partecipavano: perchè non solo si aveva ragione dei meriti, ma di quei Cherici eziandio, i quali o erano uniti col Vescovo nella Città, o sparsi nelle Parrocchie rurali, i quali partecipavano del canone, se non avevano dalla sua Parrocchia congrua sostentazione; oppure se non volevano osservare le prassi monastiche, nè convivere col Vescovo ec. Dicevansi questi ricevere il loro sostentamento *exterius*, come in S. Gregorio *lib. XI. ep. 66. ad August.* Abbiamo veduto sussistere questa pratica plus minus nelle nostre Chiese, come mostrai *t. III. pag. 308. e segg.*

Finchè le nostre Chiese non furono propriamente che Oratorj, un solo Rettore le governava, e forse non in cadauna Sacerdote. Portossi la Sede Ducale in Rialto: crebbe la Città, e il fervor dei Cristiani generalmente, e sopratutto de' nostri Padri vollero amplificate e nell'edifizio e nella cultura le nostre Chiese. Quindi tranne alcune poche, forse per la povertà dei Convicinanti, o angustie del Confinio, vollero averle Collegiate, cioè, che oltre il Rettore, il quale in esse aver doveva *prælaturam*, vi fossero ancora altri ministri, i qua-

quali come l'antica prassi dimostra, e comprovano i documenti, e la ragione medesima suggerisce, al Rettore assistessero, Preti, Diac. Sudd. e Cherici inferiori. Fu vario in varie Chiese il loro numero nell'istituzione, pochi erano tuttavia, sebbene in alcune Chiese nel corso de'tempi notabile numero siasene introdotto, mentre alcune altre scarseggiavano. Nelle più Chiese allo stesso tempo, in cui s'istituì il Collegio, s'istituì ancora un Rettore della Chiesa che fosse Capo del Collegio, vuolsi dire il Vicario, o Plebano. A questo Collegio i Convicinanti perchè notte e giorno assistessero agli Offizj divini e alla Cura e amministrazione della Chiesa e Sacramenti ec. acconsentirono di concedere fondi principalmente consistenti in case di stazio, terreni vacui, vigne, orti ec. secondo l'indole della Città in quei tempi. Ciò dovevasi fare, tale essendo la prassi della Chiesa, come sempre ancora esigeva S. Gregorio e i Canoni da chi voleva fondare una Chiesa eziandio con un semplice Rettore incardinato. Erano quei fondi la *Matricula Ecclesiæ*; e di quelli partecipavano tutti gli incardinati secondo la comun disciplina *pro ratione meritorum*: non che i fondi al solo Piovano appartenessero, e di lui solo fosse l'usufrutto, come pretende gratuitamente, e contro il costume universale l'Abb. Tentori. Ai Fondi stabili s'aggiunsero da'Convicinanti le Decime, offerte, ovvenzioni, limosine ec. come conveniva alle Chiese divenute Parrocchie, l'economica distribuzione de'quali tutti proventi, secondo l'uso antico, per parecchi anni era regolato dal Vescovo, come a suo luogo fu detto. Questi accidentali proventi entravano essi pure a costituire la Matricola, o Mensa delle Chiese. Malamente per ciò sentirono alcuni, i quali scrissero che i Piovani si privarono del proprio, e misero tutto in comune per avere i Capitoli. Non furono i Piovani che cercarono avere i Collegj, ma i Convicinanti, che vollero nobilitare le loro Chiese, e però o istituirono ad un tratto il Plebano co' suoi assistenti, ovvero a quello gli aggiunsero, e vollero che contribuisse loro parte degli usufrutti e ovvenzioni. Confermasi ciò dall'erezione in Collegiata di S. Giuliano nel 1405. che per averla tale supplicarono i Parrocchiani e il Doge il Pontefice Innocenzo VII. come allora correva lo stile, non supplicò il Piovano, anzi sembra che egli non acconsentisse, perocchè il Pontefi-

ce

ce non ne permette l'erezione se non *cedente vel decedente Rectore ipsius Ecclesiæ, vel ipsam Ecclesiam alias quomodolibet dimittentes*, Corn. T. III. p. 319. Solo Marco de Placentinis Plebano di S. Apollinare spontaneamente offrì la terza parte de' suoi proventi per maggior sussidio del proprio Capitolo nel 1488. come si vede nello stesso Corn. T. III. p. 153. Ma il Capitolo già prima ivi era istituito, non fu il Piovano che si privasse del suo per averlo; vedasi, perchè nel 1446. il Capitolo di S. Matteo fece citare. *Capitulum S. Apollinaris*, come porto *t. VI. p.* 292. *n.* 309.

Furono gli antichi Collegj e il Clero favoriti dal santo Doge nostro Pietro Orseolo, siccome scrissi *t. IV. p.* 354. e probabilmente sotto esso circa il 978. si principiò più largamente a fondare i Collegj, che meglio sembrano essere stati sistemati dalle attenzioni del D. Ziani, il quale trasferì nell Chiese meno popolate di ministri alcuni di quelli che in altre troppo abbondavano, di lui leggendosi, *Molti chlerici che li pareva si li spartì*. Quelli dunque, i quali da principio, o in seguito furono a cadauna Chiesa assegnati dai Convicinanti, o forse ancora dall'Orseolo e Ziani meglio distribuiti, secondo i fondi, Decime e ovvenzioni delle rispettive Chiese, e quelli che successivamente cercavano di entrarvi; tutti questi in un col Plebano costituivano i Collegj, e dicevansi *Titolati*, come leggesi nella Costituzione di S. Moisè, *Laborant cum infestatione intitulari in ea*. Era il Plebano nella sua Collegiata quel che era il Vescovo nella sua Cattedrale, e gli incardinati erano come i Canonici o Senato del Plebano, e con proporzione reggevansi, a tenor delle prescrizioni Canoniche, che i Vescovi e Canonici delle Cattedrali propriamente riguardano. Anzi nelle nostre Collegiate si conserva più viva l'imagine dell'antico costume della Chiesa Universale, mentre in esse il Plebano fa come Capo ciò che un tempo facevano i soli Vescovi, e i Titolati s'adoprano come facevano un tempo i Sacerdoti, del ministero de' quali servivasi il Vescovo. Queste mie proposizioni non sono già espresse dall'adulazione, ogni uno informato dell'antichità le riconosce vere e sincere; ma ad un tratto provano due cose, e che ai Titolati appartiene assistere il Plebano nell'Officiatura e sollecitudine dell'anime, e che io non ho il cacoete di produr memorie poco favorevoli all'antico Clero so-

solo per denigrare la fama e di quello, e del moderno, come imaginò Tentori, e forse alcuni altri. Cresceva il decoro delle Chiese negli Offizj sacri, la Veneta pietà vedeva con piacere accresciuto il numero de' sacri Ministri, le ovvenzioni erano ancora floride nei secoli X. XI. e XII. Ciò invitava altri a prendere gli Ordini, a' quali si promovevano con minor rigore dei secoli anteriori, e non dispiaceva ai Collegj avere dei comministri; ma non potendosi fare le Ordinazioni se non e incardinando nelle Chiese, e somministrando della mensa *pro ratione meritorum*, avvenne, che crescendo il numero degli incardinati, e diminuendo le ovvenzioni, a stento potevansi congruamente mantenere i Ministri. Quindi si venne alla Chiusa dei Capitoli allo spirar del Sec. XIII. Ciò consta da' documenti recati *t. IV. p.* 359. e *segg.* dai quali apparisce altresì, che non incardinavasi nè ordinavasi disciplinatamente, se non chi riceveva stipendio dalla Chiesa secondo il grado suo, locchè vuol dire essere Beneficiato, e che se vi fossero stati gli alunni sul piede di oggi, i Capitoli non avrebbero cercata la Chiusa per la pochezza, o mancanza delle ovvenzioni. Questa Chiusa dei Capitoli da una parte faceva, che i Convicini non vedessero più tanto popolate le loro Chiese di ministri, e dall'altro canto introdottosi ancora fra noi l'abuso di ordinare senza Beneficio, somministrò ai nostri padri un mezzo di rimediare a quella deficienza, mentre nei loro testamenti, parecchi lasciando mansionarie, ordinavano, che si prendesse un *prevede non intitulado*, cui imponevano l'obbligo d'intervenire col Capitolo agli uffizj notturni e diurni. Questi èrano gli antichi *Mansionarj*, le Ordinazioni de' quali fanno esse ancora vedere, che non eravi nella mezzana età quell'aspettativa, e quegli alunni, che Tentori imaginò esservi stati sempre.

Posta questa storica sposizione, e vera delle cose, presto si possono gettar a terra i colossi, e i raziocinj del Tentori. Se egli dicendo, che *in ogni età* fra noi si fecero le ordinazioni *titulo servitutis*, intende che nei vecchi secoli i ministri si ordinavano perchè poi servissero alle Chiese, nelle quali venivano incardinati, o promossi a gradi ulteriori per l'ordinazione; essendo questa cosa comune in tutta la Chiesa, niente conchiude. Tutti, e per tutto allora venivano ordinati *titulo servitutis*. Ma se intende di dire, che in ogni età venissero ordinati

com' oggi in aspettativa di benefizio, ovvero titolo, ovvero registro nella Matricola onde conseguir ovvenzioni proporzionate al grado, egli inganna se stesso, e gli altri. Le ordinazioni vaghe e furono più tardi nella Chiesa, e spesso furono interdette dai Canoni e Pontefici, come scrissi *t. V. p.* 254. nè egli potrà mai recarne alcun esempio, o documento. E già dissi *t. V. p.* 260. essere questo un abbaglio di quelli, i quali le nostre ordinazioni *titulo servitutis* reputano o coeve alla Chiesa Cristiana, ovvero fra noi di data arciantica, mentre non si possono mostrare più antiche del Sec. XIV. bene adulto.

Che eziandio gli ordinati *titulo servitutis* senza godere attual titolo, siano i Cherici esclusi dal votare, perchè non aventi voci in Capitolo; se Tentori ciò intende dei tempi che seguirono il Sec. XIV. questo non fa al proposito: se poi l'intende dei tempi anteriori, questa sua asserzione resta confutata da quanto fu mostrato di sopra, che non trovansi cioè esclusi se non quelli, i quali non avevano gli ordini sacri, e nemmeno sempre.

All'inchiesta poi, che se non vi fossero stati alunni nelle Chiese, non si sarebbero potuti sostituire soggetti ai posti vacanti; rispondo che il Sig. Abb. con questa sua proposizione si fa beffe del Pubblico, il quale nel mio *t. IV. p.* 359. *n.* 1144. così legge nella Chiusa del Capitolo di s. Nicolò accaduta nel 1299. alla qual Chiesa si assegnò Piovano, due Preti, Diacono, Suddiacono e due Cherici: *Nullus itaque ad aliquem Ordinem de novo recipiatur in ea ultra numerum supradictum &c.* dalla qual massima non discorda la chiusa in s. Moisè nel 1293. *Ibid. pag.* 360. La cosa dunque camminava così: V'erano molti, che fino da fanciulli servivano alle Chiese sulla speranza di venirne incardinati, ai quali, come scrissi, sembra che poi i Prelati nostri coll' andar del tempo fossero generosi in conceder loro la Tonsura, e i tre primi Minori. Se mancava in una Chiesa il Prete, per il *gradatim* veniva eletto a quel posto il Diacono, se il Diacono il Suddiacono, e se questi l' Acolito. Per riempiere poi il luogo dell' Acolito, o dagli inservienti Minoristi, e ancora *mere zaghi*, ed eziandio estrinsecamente uno si eleggeva, il quale approvato idoneo dal Vescovo incardinavasi, e diveniva Titolato, tal volta presentandolo al Prelato il Capitolo *per Syndicum*, in seguito poi assegnato alle Chiese dal Prelato stesso *more devoluto*, come già tutto questo fu scritto nelle Me-

mo-

morie. Se il successore veniva preso o dal novero degli intitolati, o dal drappello degl'inservienti, dicevasi *eligi*; se era assunto da di fuori, dicevasi *de novo creari*, come trovasi nella Costituzione di s. Moisè. Ciò potrebbe farsi anche oggidì, benchè non vi fossero gli alunni. Inoltre, o se non eranvi servienti in una Chiesa, o niuno era idoneo, prendevasi da altre Chiese anche pei titoli maggiori. Che se i Titoli devonsi conferire al più degno, ciò propriamente appartiene agli ultimi tempi degli Alunni: pei secoli anteriori, non si ricerca se non *si fuerit idoneus*. Ma quando bene si fosse cercato il più idoneo, questo non può intendersi se non dell'Acolito, che poteva prendersi da parecchi inservienti. Veda mo il Pubblico se il Tentori piuttosto che il Gallicciolli non abbia sbalestrato in questa materia, ed equivocato fuori di misura.

Pag. 228.

Scrivo, che i Prelati ordinarono ai Piovani di licenziare dalle loro Chiese que' Cherici, i quali pervenuti a congruente età fossero conosciuti inetti al conseguimento della convenevole scienza: e soggiunsi, che in questa parte una misericordia crudele abbacinò quasi sempre i Moderatori delle nostre Chiese. Pare che il Tentori sia così acciecato contro me, che non s'accorge di prendere per iscopo i nostri Prelati. Egli dunque, per censurar me, avverte, che i Cherici vengono esaminati non dai Piovani, ma dagli Esaminatori Sinodali; falla, ed è mal informato, perchè i Cherici non sono esaminati dagli Esaminatori Sinodali, almeno come tali; Che questi, non i Piovani possono restar abbacinati da crudele misericordia, e così censura Patriarca ed Esaminatori. Ma io domando: i Patriarchi diedero quell'ordine ai Piovani: se i Cherici si esaminano, perchè dunque i Patriarchi diedero quell'ordine ai Piovani? Meritamente: perchè i Cherici, la loro condotta, e idoneità sono sempre sotto gli occhi, e l'orecchie dei Piovani. Negli esami può intervenire la confusione nei figliuoli, e sebbene idonei possono tali non comparire. Possono o, per accidente, o per qualche altra via comparir sufficienti, perchè a caso esaminati e interrogati di quelle cose, che appena impararono materialmente in un anno. Fia dunque meglio, che su ciò invigilino i Piovani secondo il voto de'Patriarchi. Inoltre, secondo lo stile dei tempi passati, i Cherici si esaminavano una volta all'anno. Potevano essere ri-

riprovati una volta: conveniva attendere l'anno seguente, e se in questo ancora venivano riprovati, andavasi al terzo anno etc. Così crescevano in età, inetti finalmente alla promozione, e avendo perduto il tempo di apprendere qualche mestiere. A tutto era rimediato, se i Piovani eseguivano fedelmente quella commessione. Se poi *gli Esaminatori una qualche fiata si dimostravano un poco più indulgenti sulla speranza di posteriori avanzamenti, e le mille volte hanno riprovato i non idonei*, come dice il nostro Sig. Abb. lo seppero l'antecedenti etadi, e l'abbiamo saputo noi per esperienza.

Pag. 228.

Dalle pag. 251. *n.* 1550. fino al *n.* 1558, inclusivamente, tratto delle Ordinazioni che nella Chiesa facevansi solo di quelli, i quali ordinati avessero tosto offizio corrispondente al proprio Ordine. Parlo dell'anzianità e della provisione per quelli che senza colpa, quantunque anziani, fossero incapaci di ascendere ad esercitare qualche offizio. Insegno, che la congrua era più abbondante in quelli che erano promossi agli Ordini maggiori. Scrivo, che poi nella Chiesa s'introdussero abusivamente le Ordinazioni vaghe, e senza titolo, delle quali nel Sec. IX. si querelò s. Agobardo. Aggiungo, che per rimediar al male si fecero de' provvedimenti, e spezialmente in Venezia col Canone del Concilio del 1040. Dico essere nato fra noi un male di altro genere: perchè non potendosi fare le Ordinazioni *sine titulo*, molti *desiderabant & laborabant cum infestatione intitulari* nelle Chiese. Dalla qual confessione del Collegio di s. Moisè ho inferito, che l'interesse, il favore, la prepotenza facevano, che gli Incardinati non fossero sempre dei migliori, e che i più idonei o fossero ordinati senza benefizio, o restassero fuori del Clero. Così terminava il *n.* 1558. eppure in tutti questi numeri dice il Sig. Abb. che vi sono infinite declamazioni. Se questa in lui sia menzogna, o verità, non si creda a me, che qui esibisco le cose in compendio, ma si leggano i numeri citati

Passo indi al *num.* 1559. e scrivo, che molti facevansi ordinare o per interesse, o per sottrarsi dal loro laico, o per pagar minori imposizioni, *delle quali cose tutte nelle leggi e nei Decreti il Principe molto si lamenta*: e queste Leggi e Decreti io porto nei rispettivi luoghi. Al *num.* 1560. dico, che sussistendo ancora il Tabellionato nel Clero con buono *inviamentum*, per questo ancora

cora molti cercavano venir ordinati: e si ordinavano o da altri Vescovi senza coscienza dell'Ordinario, locchè dovette proibire con sua Bolla Paolo IV. o passavano in altre Diocesi, e venivano ordinati a titolo di benefizio *nullius pretii*, o fingendo di volersene stare con altro Vescovo, ma tosto ordinati tornavano a Venezia, locchè inibirono il B. Lorenzo Giustiniani, e il Bondimerio. Se io dica, e declami di più in questi numeri, lo dica la coscienza del Pubblico rileggendoli distesamente.

Ai *num.* 1561. e 1562. narro storicamente e la gran quantità di ordinati nella Chiesa *sine titulo* nel Sec.XII. e il rimedio del Concilio Lateranense sotto Aless. III. e l'abuso che se ne fece, di cui dico, che sentì il peso eziandio la nostra Venezia. Può vedersi, che questi due numeri riguardano i disordini universalmente allora succeduti nella Chiesa, i quali se siano veri o falsi, se da me siano stati dipinti maggiori anzichè minori del vero, può vedersi nella storia e nei Canoni.

Al *num.* 1563. espongo come rimosso il Clero dal Tabellionato, per aver onde supplire alla propria indigenza, si rivolsero a cercare di moltiplicar le funzioni, che tuttavia rendevano loro tenui sussidj, ma ricercavano pluralità di ministri. Rifletto, che quello era il punto o di ridur il numero all'assegnato dei Titoli, oppur che i Titolati dovevano far congrua distribuzione cogli altri ordinati, locchè sarebbe stato conforme alla sincerissima disciplina della Chiesa. Rileggasi il numero intiero onde vedere se io dica di più.

Al *num.* 1564. scrivo, che quelli i quali erano secondo l'uso antico incardinati, vale a dire gli aventi titolo, non ne vollero sapere di tante belle cose. Ritennero per se tutte l'ovvenzioni: ai Mansionarj davano qualche numero di Messe, qualche accidental obblazione de' funerali o solennità. Ma perchè i Capitoli spesso dovevano stipendiare del suo i Mansionarj, davano loro qualche invisibilmente piccola porzione del proprio, perchè nelle funzioni gli prestassero ajuto, attesochè in verità molte Chiese non somministravano a loro stessi congrua sostentazione. Aggiungo che per avere minori dispendj co'Mansionarj omisero ancora di cantare gli Uffizj Messe ec. come erano tenuti. Della meschinità contribuita a'Mansionarj e Sostituti si lagnano spesso i Prelati, i quali dicono, che quindi erano negligentate, e mal osservate le sacre funzioni.

 Al

Al *num.* 1565. passo a dire, che per miserabili che fossero i proventi di quelli che servivano alle Chiese in assistenza dei Titolati, pur era vero, che partecipavano della mensa. E questo bastò per coonestare vie maggiormente fra noi le ordinazioni di molti. Quindi passo al *num.* 1566. e confesso, che quello era un titolo mascherato di benefizio in aspettativa, benchè fosse di suffragio ai Collegiati, mentre senza grave dispendio, e con una *tansa insensibile*, avevano chi li assistevano, e coprivano le loro mancanze, onde i Titolati potevano poi così adossarsi infiniti pesi di anniversarj e funzioni. Doveva il Tentori, non con declamazioni, ma con ragioni, prender di fronte questo numero, e dimostrare se, e come, e quanto io mi sia ingannato. Egli però nol fece, e si contentò di censurare tutti questi numeri *in globo*. Soggiungo, che eravi però questo di buono, che le funzioni fatte da più celebravansi con maggior decoro, e gli inservienti perdevano in ozio tempo minore.

Al *num.* dunque 1567. dico, che in tal guisa si introdusse altra maniera di servitù, aliena sì veramente dal purissimo sistema e intenzione della Chiesa, la quale non vuole ordinazioni in aspettativa di Benefizio, nè con Benefizj *nullius pretii*, ma tuttavia meno deforme della vita oziosa di tanti altri in diverse regioni senza titolo ordinati. Consta apoditicamente dai fatti e documenti, che alcuni *cum infestatione* cercavano essere arrolati nelle Chiese. Consta, che eranvi i Mansionarj, e bene spesso esteri, che assistevano ai Capitoli nelle funzioni, e questi non erano del gremio. Consta, che nei vecchi tempi chi veniva ascritto in una Chiesa, tosto partecipava della mensa. Dunque non eravi l'odierna servitù di Chiesa, che servisse per ordinarsi *titulo servitutis*. Ella fu poi introdotta: lasci da parte il Tentori le declamazioni, e mostri con documenti, fatti, e raziocinio per quali altre vie, se non per quelle da me espresse siasi introdotta.

Al num. 1568. conghietturo poter essere indi nato, che i Piovani soli accettino in Chiesa i Cherici. Al *num.* poi 1569. su cui il nostro Censore massimamente alza le grida, e schiamazza e urla, dico in prima, che da questo genere di servitù introdotta tra noi, nacque un *bene perniciosissimo*. Il *bene* consister in questo, che i Capitoli o non volendo, o non potendo rimunerare gli inservienti in altra guisa, se non conferendo loro i titoli con

li con esclusione degli altri, insensibilmente fecero in essi nascere il jus *ad rem*, onde l'eletto doveva essere del gremio: *e a questa giustizia si conobbero sempre obbligati i Capitoli, che con tale onesta pratica invitavano parecchi ad assisterli gratis*. Di questo il Sig. Abb. non fa motto: ma quando poi vengo al *perniciosissimo*, ivi sì fa molto ben sentire. Ripeto dunque in succinto i mali, e disordini, che nella serie dei tempi sono succeduti in passato, originati per occasione di questa nuova facilità di venir ordinato in aspettativa. I quali mali restano comprovati dai Decreti del Principe, dalle Costituzioni dei Prelati nostri raccolte da me, e prima dal Cosmi, e che io qua e là riferisco nelle mie Memorie. Ecco ciò che il Sig. Abb., per accreditare la sua censura, dice di non aver potuto leggere in me *senza sdegno e raccapriccio*. Che l'umana condizione abusi ancora di ciò che è bene, questo si è sperimentato le mille volte; gli esempi sono funestissimi e nella Mosaica e nella Cristiana Chiesa. Ma che uno, il quale espone quali disordini, e come siano nati, venga così caricatamente censurato, non so se siasi mai più inteso. Ascoltiamo i fondamenti e l'espressioni del Tentori.

Dice, che io dipingo il Clero Veneto come un Corpo formato da indegni, scandalosi, ignoranti, facinorosi. Ma oltrechè gran parte di queste cose appartengono al mal effetto che sortì per pravità degli uomini la Costituzione Lateranense ancora in altri paesi; io domando al Sig. Abb. I decreti e le leggi del Principe che portai contro quelli, i quali prendevano maliziosamente la prima Tonsura, e gli altri, pei quali il Laico fu necessitato a giudicare dell' Ecclesiastico, le Lettere Apostoliche nelle quali si legge, *Ex ista civitate præsertim, in qua sæpe nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ majestatis admisisse dicuntur*, e simili espressioni ancora più caricate, confermano e prevengono quanto io dico sì, o no? Se no; dunque le mie sono imposture: se sì, dunque Principe, Papa, Prelati fecero questa pittura prima di me. Io poi domando al Sig. Abb. quando si dice da Mosè che il suo popolo era una *nazione prava e adultera*: quando eziandio Davide diceva, *Omnes corrupti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum*, resta luogo ancora per alcuni, anzi per molti probi? Non si può negare, perchè lo stesso Davide ci ridice dei santi uomini: *Dinumerabo eos, & super arenam*

 mul-

multiplicabuntur. E per prender l'argomento dallo stesso Tentori; quando egli fa le rendite maggiori de' nostri Titolati di 40. o 50. Ducati, che è quanto a dire, i nostri Capitoli essere un Corpo di meschini, e pitocchi, resta ancora luogo, che alcuni, anzi parecchi siano a sufficienza proveduti di beni di fortuna? E solamente quando il Gallicciolli dice i difetti dell'antico Clero, attestati dalle leggi, decreti, bolle e costituzioni, dovrà dirsi in guisa da far intendere, che niuno fosse probo, niuno pio, ma tutti egualmente indegni, scandalosi, ignoranti, facinorosi nemine excepto? Dovrà dirsi, che io dipingo il Veneto Clero come *un corpo formato d' indegni*? Quest' è passione, non giustizia. Andiamo innanzi.

Scrive, che io dico, la *corruttela nasceva dall' ordinarsi i Cherici titulo servitutis Ecclesiæ*. Io dico, che i mali notati al *num.* 1569. rendevano quel *Bene* dell'ordinazioni titulo servitutis *perniciosissimo*. Ma io domando, se questo sia dire che il *titulo servitutis* fosse *causa*, oppur *occasione* di quei mali? Se era causa, esso titolo medesimo produceva quei disordini; se era occasione, producevali la malizia degli uomini. Dissi coi Canoni, e coi Decreti dei Concilj, che dalla Costituzione di Alessandro III. la quale ordinava, che se un Vescovo avesse promosso persona *sine titulo*, egli la mantenesse del suo, finchè la provedesse d'un Benefizio, nacque un male, e fu che ordinando i Vescovi senza titolo, nè volendo mantenere gli Ordinati del proprio, si videro benefiziati nelle Chiese, nelle quali non mai avevano servito, indegni promossi a benefizj, e prebende conferite a persone estere, e non del gremio ec. Dicami il Tentori, se la Costituzione d'Alessandro s'intende per questo essere stata causa di quei mali? Io chiedo inoltre: Se non si fossero ordinati in Venezia se non quanti erano i Benefizj, si sarebbe veduta mai tanta moltitudine d'uomini così facilmente prendere gli Ordini Ecclesiastici? E se tanti non gli avessero presi, vi sarebbero stati in tanti disordini!

Viene in seguito il Sig. Abb. alle Riflessioni. Ripete quella sua dottrina da esso non bene intesa, che sempre in Venezia si fecero le ordinazioni *titulo servitutis*, l'equivoco della quale ho io già dimostrato; ma perchè il Tentori colla sua solita boria pretende, che le cose siano sempre camminate sul piede odierno, dico che egli in queste sue Osservazioni *asserì*, ma non mai *provò* tal

tal proposizione, e nemmen puote allegare scavezzato un semplice documento. Egli dice ancora dimostrata da se la ragionevolezza, e necessità di queste Ordinazioni in aspettativa. Ma fu questa non una dimostrazione, ma una mera asserzione capricciosa, falsa, fantastica, convinta da me coi documenti alla mano. Che siasi veduta l'ordinazione in aspettativa avvalorata da Sinodali Costituzioni; se dopo la Sistina, nulla conchiude: se prima, non altro prova se non che in materia di disciplina potevasi dalla consuetudine introdur un costume, che i Vescovi nostri non puotero frenare, per quanto fosse alieno dallo spirito della Chiesa, sicchè il Tridentino dovette opporsi a quella consuetudine. Quanti esempi non abbiamo noi di cose, le quali da principio erano vere corruttele, e che poi non potendosi frenar dai Prelati si comportarono, e se ne fecero intorno esse delle ordinazioni? I Lettori v. gr. della Gallicia furono i primi contro le massime della Chiesa a introdur la cherica o corona. Il Conc. Toletano IV. nel 630. can. 41. la proibì, e aggiunse: *Ritus iste in Hispania hucusque hæreticorum fuit*. Successivamente fu adottata, anzi prescritta dai Canoni: non si dirà per questo, che nella sua introduzione non fosse una corruttela?

Fa passi di gigante il Sig. Abb. e dice, che io sono ingiurioso al Principe, ai Patriarchi, al Papa, non che al Clero. Chiediamogli perchè? Perchè, dice, il Principe ascoltò le istanze del Clero per chiedere la Sistina, e il Papa la concesse: epperò se le Ordinazioni in aspettativa erano causa di tanti mali, male fece il Principe a chiedere, male il Papa a concedere la Sistina. Bisogna dire che il Tentori voglia farla in pubblico da scolare di Summule. Esaminiamo questo grande Achilleo. Per il Decreto del Tridentino non potevansi più fare l'Ordinazioni senza attual Benefizio, o in aspettativa, nè i Benefizj Veneti erano tanti, o tanto pingui, onde poter secondo il Decreto ordinare *titulo beneficii*, e pochissimi erano quelli, che il potessero essere *titulo patrimonii*. Il Clero ricorre, espone al Principe lo stato delle cose, il Principe giudica necessario chiedere Privilegio, e all'esposizioni il Papa condescende, desiderando *necessitatibus utilitatibusque providere*. Ora io domando. L'Ordinazione in aspettativa per se non era una cosa, che andasse bene, e producesse effetto tale, che agevolmente gli uomini non ne abusassero, altrimenti il

Tri-

Tridentino non l'avrebbe proibita. In Venezia era utile e necessaria per le condizioni dei tempi e della città. Non doveva il Principe chiedere, il Clero domandare, e il Papa concedere un Privilegio, dalla concessione del quale nasceva che alcuni se ne sarebbero abusati? Se così fosse, bisognerebbe toglier di mezzo le cose più sacrosante, perchè di queste ancora taluni fanno mal uso. Anzi io dico, che il Principe poteva chieder quel Privilegio stante la necessità del suo paese, onde poter aver Clero, quand'ancora avesse preveduto, che moltissimi si sarebbero abusati in qualche tempo, perchè nè il male finalmente dura sempre, e si può trovar rimedio. E io dicendo, che l'abuso di quell'ordinazioni in aspettativa era stato un tempo *occasione* di mali sarò ingiurioso al Principe? *Apage, nugas Tentorianas*. Ma facciamo un altro passo. La Sistina fu chiesta circa il 1590. Ma erano 50. anni già passati dacchè si ebbe da Paolo III. l'ultima facoltà di giudicare gli Ecclesiastici, *t. V. p.* 307. Allora erano in massima parte estinti i disordini antichi in quanto alla pravità dei costumi, sebbene ancora restassero e controversie coi Prelati, e abusi nell'elezioni, e notabile ignoranza nel Clero generalmente preso. Ora domando, se e Principe, e Papa senza essere tassati non potevano e chiedere, e concedere quel privilegio, benchè in passato per la grande moltitudine degli ordinati era stata occasione di parecchi mali, e nella prima introduzione era corruttela? Ma perchè il dotto Sig. Abb. calogna solamente me, e non il Cosmi che dice più di me, i di cui sentimenti circa quel Privilegio portai *t. V. p.* 268. e basti quì ripetere quelle parole: *S'introdusse nel Clero Veneto col motivo di accrescere il culto divino un nocumento notabile alla Chiesa e allo Stato, cioè un'eccessivo numero de' Sacerdoti di ogni condizione. Così spesso i privilegj diventano pregiudizj*. Se tanto, e ancora più puotè dire il Cosmi, di cui non ebbe mai miglior Consultore la Rep. dacchè e il Principe chiese, e il Papa concesse quel Privilegio, oppure i gran disordini erano allora quasi estinti; sarò io l'ingiurioso, perchè chiamo la prima introduzione dell'Ordinazioni in aspettativa una Corruttela, o perchè mostro coi fatti storici, colle leggi, colle Lettere Pontificie i disordini, che a quell'*occasione* nacquero anticamente? Ciocchè di più riflette in seguito il Tentori, è già compreso nelle cose anzidette.

Pag.

Pag. 232.

Quì il Tentori perde il suo tempo, nè risponde al proposito. Parlando io delle Lettere Apostoliche, che volevano presente il Vicario ai processi fatti dal Principe agli Ecclesiastici, a cagione della qual interessenza recai memorie di varj disordini, che nascevano nell' amministrazione della giustizia, e accozzamenti tra il Sacerdozio e l'Impero; dico che non so quale vantaggio apportasse quella presenza del Vicario alla giustizia. E aggiungo, che così pensavasi in quei secoli, che le merci adulterine de' Raccoglitori de' Canoni, e l'ignoranza dei tempi faceva così credere a' Papi e Prelati. Egli vorrebbe, che io con una ciarlataneria da erudito avessi disputato alla distesa sull' immunità Ecclesiastica, consultato il Selvagi, e cose simili, che esso stesso confessa non essere nè mia messe, nè sua. Discende poscia alle Decretali, e fa vedere che avevano autorità nella Chiesa, nè però ardisce asserire che io il neghi; e distingue *quæstio facti*, e *quæstio juris*, che niente fa al proposito mio. Dice, che io voglio fondata l'immunità nelle Decretali; eppure io scrivo, che l'opinioni dei tempi già erano radicate, le quali poi dalle collezioni de' Canoni erano irrigate, locchè suppone anteriore l'immunità Ecclesiastica alla pubblicazione delle Decretali, delle quali io propriamente non parlo in particolare, ma di Graziano e altri Raccoglitori di Canoni. Ma io domando, il dire che non vi vedo utilità nell'interessenza del Vicario ai processi, perchè veramente in Venezia recava disordini, e il soggiungere, che almeno così, secondo l'opinioni correnti, Papi e Prelati giudicavano conservato un diritto ombratile del Foro Ecclesiastico, sono queste idee stravolte fuori della testa Tentoriana? Sebbene l'immunità Ecclesiastica sia nata da equi e innocenti principj, come dico *t. V. p.* 284. e non mica dalle Decretali, come sognò il Tentori; è egli poi vero sì o no, che seguitamente di troppo i Prelati dilatarono le fimbrie, non dico da malizia sedotti, ma dalle radicate opinioni, e da certi Canoni, e Decretali adulterine? Non è vero quel che dico, l' ignoranza essere compatibile quando le opinioni, e i pregiudizj tiranneggiano le menti degli Uomini? Voglio io per questo denigrare il concetto dei Pontefici e dei Prelati? S. Lorenzo Giustiniani usava di quei principj come dimostrai in più luoghi; si dirà, che io denigro la

fama

fama di quel santissimo Patriarca? Sappia anzi il Sig. Abb. che io tengo questa opinione, che quando i Prelati, e qualunque altro uomo, è in coscienza persuaso di avere qualche diritto, sebbene i principj che lo persuadono realmente non siano veri e genuini, pure deve per coscienza agire come crede e pensa, finchè così pensa. Ma questo non impedisce, che talvolta le loro azioni non siano in verità pregiudiciali, e non debbano depor la loro opinione. Superflue dunque sono al caso mio le dottrine Tentoriane, che io sapeva quanto esso. L'interessenza del Vicario non portava utilità in Venezia: credevasi necessaria su certi fondamenti che movevano gli animi, alcuni de' quali erano irrigati da spurie dottrine *a parte rei*. In questo e Papi e Prelati erano compatibili in quei caliginosi tempi, e quanto io dico non ha bisogno nè del Tentori nè del Selvagi.

Pag. 235.

Gran disdetta che Tentori non ne scriva una di bene! Parlando io della Fede, e costumi del Clero, della prima dico, che sempre si mantenne Cattolica tra i Veneti, e ciò per opera dei Pastori e altri Ecclesiastici, *t. V. p.* 322. *n.* 1666. In quanto poi a' costumi scrivo in prima, che fino alla creazione dei Tribuni il Clero reggeva il popolo, massimamente per la sincera di lui fede, e dirittura de' costumi. Ma crescendo gli anni, e la popolazione, dico essersi veduti depravatissimi costumi negli Ecclesiastici stessi. Alcuni particolari io nomino menzionati dagli Storici nostri, e dal Corner, indi discendo alle calamità principalmente dei Secoli XIV. XV. XVI. e dico, che le leggi dei Sinodi e Concilj, i Decreti del Principe, le facoltà Pontificie di giudicare gli Ecclesiastici ec. fanno vedere lo stato deplorabile di quei secoli. Queste mie parole, quantunque mostrino il morbo generale, presso uomini prudenti lasciano tuttavia luogo alla probità di molti. Oggidì ci lamentiamo tutti dei costumi corrotti nella Città, ma per questo nelle case, nei Chiostri, nei Monasteri negasi e s'intende che non vi siano persone probe e dabbene? Può darsi che nella lingua nativa del Tentori dicendosi in simili materie una proposizion generale non vi sia luogo ad eccezione, ma egli malamente pretende lo stesso nella lingua Veneziana. Alla *pag.* 331. *n.* 1669. io dico essere una maraviglia, che a fronte di tanta corruttela, si avesse poi tanta deferenza all'ordine ecclesiastico; mentre a' tem-

pi nostri, essendo assai più rari i delitti, e più morigerato il Clero, l'ordine ecclesiastico è in tanto dilegiamento. Soggiungo poter essere ciò nato; perchè i difetti appunto enormi erano meno scandalosi, incutendo orrore ai Laici, nè essendo da questi imitati, quando nell'età nostra la mollezza, la secolaresca coltura, il vivere a guisa de' Laici, abbacinando le menti le fanno con maggior precipizio inciampare, rallentano la pietà, la religione, la fede, e fanno riputar i Sacerdoti nulla più che secolari. Tutto questo sentimento trasandò il Sig. Abb. sebbene almeno provi che tra delinquenti eranvi dei probi, e portò solo l'epilogo dei mali già comprovati per rendermi più odioso. Vuole che io tratti di *Costumi caratteristici*: fa delle apostrofi a Dio per caricar meglio la sua arma, e domanda come si potesse conservar la fede e la pietà nel popolo Veneto, se tutto il Clero che lo governava, e istruiva era così pieno di difetti. Alle quali interrogazioni ho risposto di sopra. Solo qui domando al Tentori come la fede e la pietà siasi conservata nella vecchia Chiesa, sebbene quelli i quali sedevano sopra la Cattedra di Mosè fossero così depravati, e come il nostro Signore gli ammaestra nel modo da regolarsi? Domando inoltre, se quel *tutto il Clero*, che non io, ma egli mette in scena, lasci luogo a parecchi, anzi a molti individui probi e fedeli? Se sì, non occorre domandar altro, come e da chi venisse conservato nella pietà il popolo; e inoltre sebbene coi costumi molti rovinassero l'edifizio spirituale, non mai però il rovinarono con dottrine eterodosse, e pravi documenti de' costumi, onde liceva dire ancora a nostri Padri circa i Ministri *Ecclesiastici*: *Quæcunque dixerint vobis, servate & facite*: *secundum vero opera illorum nolite facere*. Se poi Tentori vuole un *tutto* assoluto, sappia, che il Gallicciolli, il quale tratto tratto commenda alcuni del Clero in particolare, e talvolta ancora generalmente tutti, non può concedere alla frenesia del Tentori in cose morali un *tutto* metafisico universale. Per confutarmi maggiormente, e con documento alla mano, porta la commendazione che Paolo II. fece del Clero Veneto nelle sue Lettere. Al qual encomio io sottoscrivo ben volontieri se si tratti di parecchi: ma se si tratti di tutto in massa, io ho dei riverenti dubbj, e delle forti difficoltà. Perchè non solamente sono soliti ex abundanti i Papi a sentir bene di

tut-

tutti quando concedono favori, come si scorge massimamente dalle Lettere collative di qualche benefizio, ma eziandio perchè Paolo II. resse dal 1464. al 1471. Ora quelli appunto erano i tempi, nei quali i delitti nel Clero fecero impetrar dalli Pontefici facoltà di giudicare gli Ecclesiastici. Verso il 1410. da Gregorio II. Nel 1468. da Paolo II. medesimo con Bolla *Clericorum excessus, quos antiquus hostis eo frequentius stimulat*, ove porta altra Bolla di Gregorio XII. *in sua obedientia* circa il 1408. Poi nel 1474. da Sisto IV. li 2. e 30. Giugno. Indi nel 1487. da Innocenzo VIII. Nel 1502. da Alessandro VIII. Nel 1529. da Clemente VII. Nel 1542. da Paolo III. le quali tutte Lettere Apostoliche io porto *t. V. p.* 289. *segg.* alla distesa, dove si vedono dipinti i costumi di quei secoli. I Decreti poi del Principe, e le Sanzioni Patriarcali a quei tempi appartenenti si trovano esse pure nellè mie Memorie. Concilj dunque il Sig. Abb. Paolo II. con Paolo II. e coi Pontefici antecedenti, e seguiti dal principio del Sec. XV. fino alla metà del Sec. XVI. e coi Decreti e Costituzioni che deplorano i mali costumi, e lasci una volta di comparir o menzognero, o meno istrutto, solo per censurarmi immeritamente, e per farsi beffare da chi ha qualche tintura delle Venete storie. Per vedere poi se anco i Cronichisti deplorassero i mali di quei tempi, leggasi quanto da essi porto circa le Decime.

Pag. 237.

Parlo dell'ignoranza del Clero prima di parlare della scienza e dei Dottori. Qui è che il Sig. Abb. ossesso dalla melancolia di censurarmi scrisse ciò che siamo certi che esso non sentisse in coscienza. Dice, che io deploro *un diluvio d'ignoranza, in cui sin dalla sua nascita videsi sommerso il Clero Veneto*. Al Sig. Abb. lice dir bugie. Io scrivo *pag.* 362. che il Clero della Venezia maritima non era nei rimoti secoli così ignorante come altri, che avevano maggior commercio coi Longobardi e altri Barbari: nomino alcuni antichissimi riputati dotti, e mostro altre ragioni perchè i Venetici potessero esserlo, perchè aveansene delle Scuole. Volle qui l'Avvocato del nostro Clero imitar l'avvocato de' Romani Ortensio, e riduce a tre principalissime Classi di prove ciò che io dico, e le impugna parte a parte. I. ai riprovati negli esami. II. alle premure del Principe e Prelati per l'ammaestramento del Clero. III. alle

scar-

scarso numero, che contiamo di Letterati nel nostro Clero. Impugna la prima classe così dicendo. Che sebbene qualche centinajo di riprovati si raccolgano dai Documenti della Cancellaria, pure *tante migliaja* furono approvati, eziandio con replicati esami, o per le Pievi o per i Titoli. Ma il Sig. Abb. non ha esperienza in queste cose, e non riflette, che i Prelati per necessità debbono contentarsi d'una scienza quantunque meschinissima. Di quanti sappiamo noi dalle memorie e documenti, e quanti ne avrà conosciuti in diversi paesi il Sig. Abb. ignorantissimi, eppure avevano sostenuti parecchi esami, ed erano stati approvati. Non ci perdiamo cercando Maria per Ravenna: ripetiamo il testimonio del Patriarca Maffio Ghirardo, che portai *t. V. pag.* 358. *Clericis nostris nunc nudis, imperitis & humi jacentibus, sed futuris in dies, si e sua emerserint imperitia ec.* Ripetiamo ciò che riferisco dai Visitatori Apostolici *pag.* 359. *Contemni & irrideri solent Sacerdotes propter imperitiam .... Notare quosdam in humanioribus literis versatos, Nobiles etiam viros, barbarismos sæpe Sacerdotum: digito illos ostendere ... Libere dicamus: Imperitus Sacerdos fit Nobilium Venetorum fabula.* Ripetiamo il testimonio di P. Antonio Stella nel 1572. *pag.* 361. che non fu fatto Titolato benchè indefesso nella servitù: *Cum hoc ipsum tantum mihi vitio dederint, quod plus æquo, ut eorum interim utar vocabulo, in literis incubuerim ... Essetque hic fortasse locus deplorandi vel nostri temporis calamitatem, vel religionis jacturam, quando qui literas in nostro hoc ordine amplectuntur, agresti vatinianoque odio ab indoctis insectantur.* Trovi ora il Sig. Abb. che tocca a lui, quelle sue tante migliaja di Soggetti, che egli decanta; produca l'Opere insigni nell'arti, e nelle scienze da loro pubblicate, e i libri da essi dati in luce o per comodo della studiosa gioventù, o per illustrazione dell' antichità. Riflettasi tuttavia ciò che dico dei dotti Ecclesiastici, che sempre ve ne furono in ogni secolo tra Venetici, t. V. p. 362. ove scrivo: *In ogni secolo alcuni celebri per dottrina fra noi.* E alla *pag.* 363. *Il nostro Clero ebbe tratto tratto alcuni uomini luminosissimi, e celebri per scienza, e secondo l'indole dei tempi, eziandio molto distinti*, e passo a notarne alcuni. Sicchè è una menzogna, e una sfrontata calunnia in faccia al Pubblico ciò che scrisse Tentori *pag.* 238. *Deplora qui il*

Sig.

Sig. Gallicciolli il generale diluvio d' ignoranza, in cui sin dalla sua nascita videsi sommerso il Clero Veneziano, ma per ispeziale misericordia di Dio, che non lasciò se stesso senza testimonianza, alcuni pochi individui, sicut in diebus Noe, *si salvarono*. Può mentirsi con più confidenza? O il bravo difensore del Clero! Dopo aver nominati alcuni insigni per dottrina, cito altri che ne nominano. E sebbene io confessi col Sandi, T. I. 223. che della scienza degli antichissimi formare non si possa grande concetto; pure quelli che nomino si riputarono insigni, secondo le condizioni dei tempi. Così il Sig. Abb. altre cose amplificando, altre estenuando, e al solito portando asserzioni, o pezzi distaccati dalle cose da me scritte avanti o dopo, architetta le sue censure, e rovina l'estimazione del Clero, mentre finge di volerlo difendere.

In quanto al II. capo dice, Che i Seminarj e le Scuole mostrano la paterna carità del Principe e dei Prelati; ma essendo dati Maestri Ecclesiastici, indi si vede, che *generale non era nel Clero l'ignoranza*. Ma i Lettori potranno vedere nell'Opera mia, che i Seminarj furono eretti precisamente per togliere il Clero dall'ignoranza: e che io il quale dico esservi stati in ogni età degli uomini dotti in Venezia secondo le condizioni dei tempi, non posso poi dire, che generale di tutti fosse l'ignoranza. Si sà tuttavia ciò che disse il Priuli nel suo Sinodo del 1592. *t. V. p.* 375. *Lectiones casuum conscientiae in singulis fere monasteriis instituimus*. Si sa che le migliori Scuole, e Seminarj furono diretti da Religiosi Regolari, sebbene non mancassero nella moltitudine persone del Clero, le quali gl'avrebbero potuti sostenere con decoro. E io posso allegar testimonj d'aver detto più volte, che nel Clero presente si potrebbero benissimo ritrovare per la gioventù Maestri idonei, senza dar adito a quelli che non furono del Clero.

Circa il III. Capo, che è il breve numero dei dotti del Clero nostro, egli risponde, che *dopo il comun risorgimento delle Lettere copioso ne è il numero*. Ma nè io parlo del risorgimento delle Lettere, l'epoca di cui ha molta latitudine: nè quelli che sono annoverati dal Zen, Agostini, Foscarini ec. mostrano nemmen per sogno quella copiosa moltitudine, che vuol far intendere il Tentori, nè furono così illustri per scienza generalmente, come si vedrebbe udendo l'espressioni del ca-

ris-

rissimo nostro Censore. Nè io inferisco che generalmente ignoranti fossero nei vecchj tempi gli altri, che non vengono annoverati dagli anzidetti Scrittori: ma lo inferisco e dai testimonj, e dai documenti in generale parlando dei tempi, che ancora in tutta l'Europa furono caliginosi. E' falso altresì, che io faccia l'ignoranza caratteristica del Clero Veneto, come nemmeno feci caratteristica la sua scostumatezza. Ma noto quali calamità siano state proprie di alcuni secoli, locchè non è carattere delle Nazioni.

Pag. 241.

Dissi, che il monacato *con proprietà* ebbe principio in Oriente da S. Basilio, e in Occidente da S. Antonio nato in Como di Egitto. In prima egli vuole che l'Egitto appartenga all'Oriente. Tenga pure la sua sentenza: non mi è ignoto, che l'Olstenio nella I. Parte del Cod. delle Regole de' Monaci d'Oriente mette S. Antonio Abbate. Ma io con altri intendo per Occidente tutta l'Europa, e l'Africa, e lascio all'Oriente tutta l'Asia. Quindi è inutile cercare se debba dirsi S. Antonio istitutor piuttosto del monacato in Oriente che in Occidente, o viceversa. Se S. Ilario propagò il Monacato nella Siria e Palestina nel Sec. IV. egli nol fece prima di aver visitato il santo padre Antonio. Che vi fossero dei Monaci nel Ponto prima di S. Basilio già si sa dal Baronio all'anno 362. *n.* 72. Ma come lo stesso all'ann. 363. *n.* 107. nel Ponto il fa piucchè tutto fiorire, e le Regole di quel Santo furono il modello dei Monaci in Oriente detti per ciò *Basiliani*; quindi comunemente si dice autor dei Monaci d'Oriente, come S. Benedetto di quelli d'Occidente per la stessa ragione, sebbene Monaci in Occidente ve ne fossero prima di lui, largo essendo l'uso di quel vocabolo. Quelle mie parole *con proprietà* se si fossero attese, risparmiavano tutta questa Censura. Possono vedersi l'Ospiniano, l'Offmann, il Suicero, il Moreri, il Bonani, e altri molti suggeriti dal Fabrici, oltre il molto che ne scrive il Tomasini *P. I. lib.* 3. Sicchè vedesi, che se avessi voluto metter mano in questa questione, sapeva a chi ricorrere, nè aveva bisogno dell' istruzioni Tentoriane.

Pag. 242.

Notai, che S. Agostino, e S. Girolamo diedero alcun modello, e buon sistema alla monastica vita; onde furono gli antichi Ordini Geronimiano e Agostiniano, diversi

però dagli odierni. Egli mi domanda *ubi scriptum sit*, che *S. Girolamo*, *il quale non professò mai vita monastica*, *dasse modello ai Monaci*; *e dove fosse fondato il supposto Ordine Geronimiano*, e attende la risposta. Per non farlo attender troppo a lungo, che S. Girolamo sia stato Monaco leggesi, ed è scritto nella Vita di S. Girolamo distesa da Erasmo: leggesi nell' Ospiniano *pag.* 53. *t.* leggesi in Polidoro Virgilio, *lib.* 7. *c.* 3. leggesi nel Moreri: leggesi nel Baronio all' anno 372. e nelle note del Pagi, che lo mette tra il 367. e 368. leggesi finalmente nelle Lettere di s. Girolamo LXI. a Pammachio: *Si sic presbyterium tribuis, ut monachum nobis non auferas, tu videris de judicio tuo. Sin autem sub nomine presbyteri tollis mibi propter quod sæculum reliqui, ego habeo quod semper habui: nullum dispendium in ordinatione passus es*. Può ancora vedersi la Lettera 22. ad Eustochium. Dirà qui ancora il Tentori, che la mia risposta per la professione monastica di S. Girolamo, *sia mendicata e inconcludente?* E' poi troppo digiuna l'informazione che ci dà il Sig. Abb. degli Eremiti Geronimiani. *Quattro* Congregazioni più distesamente possono vedersi nel Crescenzi, nel Siguenza, nel Rossi, nel Bonaccioli, in Eusebio Giordano, in Silvano Razzi, nel Maurolico ec.

Di S. Agostino poi, parlando il Virgilio degli Eremitani di lui dice: *Cum ille eatenus fuerit in Eremo, ut quidam scribunt, quoad Manichæis in terra Africa sævientibus, Hipponensi diœcesi est præfectus*, locchè non è impossibile conciliare colla Confessione di S. Agostino, non essendo credibile, che uomini dotti abbiano scritto senza giusto fondamento. Avvertano però i Lettori, che io non dico S. Girolamo e S. Agostino Fondatori di Ordini Monastici: ma dico, che diedero modello, e buon sistema alla Monastica vita: e ciò puotè farsi non solamente colle dottrine scritte da quei santissimi padri, ma colla conversazione eziandio, e coll' esempio, tutte cose poscia adottate e imitate da più recenti Fondatori. Avvertasi inoltre, che anticamente dicevansi *Monaci* tutti quelli, che separati dalla turba, neglette le cose terrene, attendevano a Dio con preci e salmi, come insegnaci S. Massimo *Cent.* 2. *Cap.* 54.

Pag. 243.

Il Sig. Abb. dopo aver detto, che Marcella ec. menò vi-

vita monastica, così invogliata dalla vita di S. Antonio lettale da S. Atanasio, riflette che dico al cominciar del *Secolo V vide ec.* Se veramente scrissi *Secolo V.* fu mio abbaglio, ma credo d'avere scritto *Secolo IV.* e che sia occorso errore di stampa.

Pag. 244 -- 247.

Fu scritto da me, che a'tempi de' SS. Girolamo e Ambrogio era già introdotto di *velare* le Monache, e che equivaleva quella ceremonia all' odierna professione, dopo la quale non era più lecito secolarizzare. Il Tentori credendo a me ignoto il di più, e il molto che insegnano Tomasini *P. I. lib.* 3. Baronio *an.* 57. *n.* 84. e *segg.* Du Cange, Macri, il Gussanvilleo nelle note a S. Gregorio, il Martene *Lib.* 2. *c.* 6. *p.* 185. il Menardo alle note del Sacramentario ec. ci dà una dottrina, benchè zoppicante, dei varj *Veli* che prendevano le Monache, cioè *Receptionis*, *Professionis* e *Consecrationis*. Meglio tuttavia li numera il Durando, *Rat. l.* 2. *c.* 1. *n.* 45. dicendoli *Conversionis*, *Consecrationis*, *Professionis*, *Ordinationis*, *Prælationis*, sicchè secondo il Durando *cinque*, non *tre* erano i *Veli*. Il *Velum conversionis* era prender l'Abito: il *Velum Consecrationis*, o *Mitella*, o *Flammeum Virginale* davasi nelle feste principali: Il *Velum Professionis* davasi per far il Voto solenne di Castità, e conferivasi con solenne benedizione e Litania: Il *Velum Ordinationis*, era proprio delle Diaconesse, o Vedove, come il *Velum Prælationis* lo era dell' Abbadessa, che pure talvolta dicevasi per eccellenza *Consecrata*. Ma come il primo Velo era piuttosto un prender l'abito Verginale, e lo prendevano eziandio quelle che volevano starsene nella casa paterna, così di esso poca ragione fanno gli antichi e moderni Scrittori, i quali più insistono sul Velo di professione e consecrazione, che poi ancora confondono indifferentemente usurpando quei vocaboli, nè sembra, che realmente si distinguessero in tutte le Chiese, e in quelle, nelle quali forse distinguevansi, era preso piuttosto come un complemento della Professione. Io non volendo a tali particolarità discendere, che hanno altresì delle discrepanze in diversi Scrittori, per la diversità degli usi, non ho proceduto alla lunga, nè convenivami fare una dissertazione su questa materia, nè curando il Velo di Conversione, parlai dell'altro di Professione o Consecrazione, e quest'ancora di passaggio, quanto ba-

stasse a dar qualche lume al Canone del nostro Concilio tenuto nel 1040. Il Sig. Abb. volle discendere a più preciso dettaglio, che tuttavia non c' informa adequatamente delle cose.

Pag. 248.

Al num. 1808. dissi, che la Regola di S. Benedetto si mantenne sola in Occidente per anni 400. circa fino al 900. e che da quell'Epoca debbesi prender lo squarciamento di quella Famiglia. Aveva scritto innanzi *t. VI. p.* 53. *n.* 1804. che la Regola Benedettina erasi adottata per tutto, e che il S. Padre, scrissela nel 530. essendosi in seguito generalmente osservata non solo dai Monasteri di sua fondazione, ma ancora dagli altri. Ciò poteva abbastanza far comprendere, che io altro non voleva dire al *num.* 1808. se non che nuove Regole Monacali non si erano vedute in Occidente, nè nuovi Ordini introdotti, e che dopo quel tempo soltanto si vide quella Famiglia, cioè i Monaci d'Occidente, che in generale tutti avevano adottata la Regola Benedettina, squarciata e divisa. Si oppone il Tentori, e cita contro me Cassiano, che morì nel 433. cioè anni 100. prima della Regola di S. Benedetto, e però nulla osta, che allora vi fossero *tot typi & regulæ*, quanti eranvi Monasteri. Cita poi il Bollando, il quale crede, *videtur*, che fino ai tempi di S Gregorio i Fondatori de' Monasterj abbiano date regole *suis Monachis*, secondo la diversità dei costumi: della qual sentenza dice essere il Mabillone, che solo dopo il X. o XII. secolo si viddero Congregazioni di Monaci, mentre prima ogni Monastero era indipendente, e *sui juris*. Ma tutto questo è gettato, nè punto fa contro me. Potevano i Fondatori de' Monasteri aggiungere, o levare qualcosa alla Benedettina, come meglio riputavano, e potevano i Monasteri seguire e professare la Benedettina, sebbene fossero l'uno dall'altro independenti, come oggidì succede nei Padri dell'Oratorio, senza che quella Regola fosse notabilmente alterata, e senza che dir si potessero Ordini nuovi e diversi. Quest'era da impugnare, che i Monaci d'Occidente non avessero generalmente adottata la Benedettina, e che tosto dopo il 900. non siasi veduto squarciamento di quella Famiglia, che di *Congregazioni* il Gallicciolli non fa motto: e come potevano esser indipendenti l'un dall'altro i Monasteri seguendo S. Benedetto, così lo potevano essere seguendo al-

altro Istitutore. Quali ordini militino sotto la Regola Benedettina può vedersi nell'Ospiniano, *pag.* 111. 112. 152. *segg.* Non è dunque falso, nè abbaglio ciò che scrissi, e trovasi ancora in Polidoro Virgilio *lib.* 7. *cap.* 2. Circa il 912. principiarono i Cluniacensi: circa il 1016. i Camaldolesi. Nel 1040. i Vallombrosani ec. Ma finiamola, e vediamo il Virgilio l. c. *Res mirandum in modum postea crevit, abiitque in plures familias, Cluniacenses, Camaldulenses, Vallisumbrenses, Montolivenses, Grandimontenses, Cistercienses, Silvestrenses (ovvero Humiliati) Cœlestinos, Divæ Justinæ, & Eramitanos D. Hieronymi, postremo per Martinum V. in familiam D. Benedicti adscitos*. Ascoltiamo ancora S. Bernardo: *Quemadmodum arbor una est in radice & trunco, ita status monachalis in Occidente unus est ab uno Patre derivatus, a radice Regulæ Benedicti habens vigorem. Qui tamen processu temporis distinctus est in multos ramos diversarum Religionum, convenientium in Regula, sed differentium in Constitutionibus, additis ad Regulam variis & moribus & habitibus*. Di questo squarciamento querelavasi circa il 1150. Anselmo Vescovo Avelburgense.

Pag. 249.

Ricorre menzione de'Monaci e Monache nello stesso o vicino Monastero. Inculca le solite metanie. Vedasi la risposta alla sua *pag.* 152.

Pag. 250.

Parlando io delle Calli di nostra Contrada, di quella *delle Carampane*, una porzione di cui è controversa tra S. Cassiano e S. Apollinare, dico dell'origine del nome, del luogo pubblico delle meretrici in Rialto, di alcune Leggi in coerenza, e d'un fatto accaduto oltre 400. anni fa, cioè nel 1391. tutte cose dirette a mostrare di chi fosse ab antico quella Calle. Il Tentori per una soverchia scrupoiosità quivi interroga, se queste siano le cure, che debbono occupar il tempo degli Ecclesiastici, e se la Materia appartenga al Messale, e al Breviario. Io rispondo, che chi tratta della sua Contrada, benchè Ecclesiastico, può con onestà, ed equità trattar simile materia, come io la trattai: rispondo che è degno anzi d'un'Ecclesiastico produr documenti e raziozinj, benchè presi da tale materia, che possano terminar una controversia tra due Contrade, rispondo, che conviene anzi a un'Ecclesiastico cercare se circa questa materia sianvi leg-

leggi, ed essendovene produrle, le quali comandino, che le meretrici non debbano stanziarsi vicino alle Chiese. Finalmente rispondo, che se quella materia non appartiene con proprietà al Messale e al Breviario, non l' appartiene nemmeno una Censura scritta per impegno, espressa dalla vanità, e dall'amor proprio contro la verità e la giustizia.

Qui termina l'infelice difesa del Clero Veneto fatta dal Sig. Abb. Tentori, soggiugnendo, che nei rimanenti tomi non si contengono che indici e cataloghi: e dice con gravissima sentenza, che vi si contiene poi *la mendicata e inconcludente risposta all'Errata Corrige*. Se questo basta per far le vindicie de'proprj abbagli, il Tentori ha guadagnata la lite; ma il giudizio del Pubblico non fu tale, come ancora per le sue *Osservazioni* fu detto, che il Tentori mostra d'essere riscaldato; da altri, che *gli calò in mano*, ed io dico, che *Appensus est in statera, & inventus est minus habens*. Pazienza tuttavia questo, se il suo libro non fosse nato fatto per aprir il varco a molti mali, se il Clero nostro vogliasi lasciar persuadere dalle dottrine del Tentori. Cito le sue pagine: ed ognuna porto e la dottrina del Tentori è la mia risposta. Confronti il Pubblico gli insegnamenti del Gallicciolli, e del Tentori, e giudichi quale delle due Opere debba tener posto conveniente nell'Indice dei Libri proibiti. Intanto siami lecito terminare, come principiai, con S. Bernardo, la divina Massima del quale trovasi *de Consid. l. 3. c. 4. num. 15.* ove dice: *Spiritualis homo ille qui omne judicat, ut ipse a nemine judicetur omne opus suum trina quadam consideratione præveniet; Primum quidem, An liceat; deinde, An deceat; postremo, An expediat.*



F I N E.

